

71 e. 7.

BIBLIOTECA COMUNALE
TRENTO



ex libris



K 3285402

D 3285375

5tc9

G 3 g 88

274

277.

281.

283

287.

1555

1556

1557

1558

1559

STATVTI
CRIMINALI
ET CIVILI
DELLA MAGNIFICA COMMVNITA
DELLA RIVIERA

Nuouamente tradotti di Latino in Volgare di ordine della me-
desima Communità à commune vrile, & intelligenza.



IN SALO', Per Bernardino Lantoni.

Con licenza de' Superiori. M. DC. XXVI.

STATVS

REPUBLICAE
SARONIAE
OFFICII
SECRETARII
GENERALIS
IN
CIVITATE
SARONIAE



IN
CIVITATE
SARONIAE

ALL'ILLVSTRE SIG.^{RE}

Sig. mio, & Padrone singolarifs.º

IL SIGN. GIROLAMO BARZONE

CANCELLIERE DELLA MAGN. COMMVNITA'
DELLA RIVIERA.



Auendo questa Magn. Patria à beneficio commune nuouamente fatto tradurre i suoi Statuti dalla lingua Latina nella Volgare; & hauendone essa insieme anco voluto honorar le mie Stampe: due cose perciò hommi proposto nell'animo. L'vna d'vsar ogni per me possibile diligenza, che l'opra compiutaméte n'esca purgata; & l'altra di dedicar questa mia fatica à soggetto, che la gradisca. Hor adempiuta quella, restauami d'effettuar questa: ma nõ sapendo, à che rissoluermi; in fine, dopò mil le diuifamenti, riuolto in V.S. Ill.^{re} il mio pensiero, ho conchiuso frà me stesso; che hauendo io stampato così bel libro, più che diceuole sij anco il dedicar le fatiche delle mie

stampe, à chi pariméte à me hà stampato nel cuore i suoi nobilissimi meriti. Questa è la cagione per tanto, ch'io con quel riuerente affetto, che deuo, à lei medesima hora ne faccio perpetuo, e cordialissimo dono. Non indegni ella adunque così fatta mia ancorche debole dimostratione d'humile offequeza: accertandola, che non altro in vero hammi à ciò dolcemente violentato; se non quell'honorato suo valore, virtù, e gentilezza, iquali muouono, e l'vniuersale, & il particolare ad ammirarla, ad amarla; & ad honorarla, come frà tutti faccio io singolarmente. Ecco il dono: ed ecco il Donatore. Quello è suo; ed io più che suo in porgendolo baciole riuerente la mano, me le raccomando affettuosamente in gratia, & per fine le priego dal Cielo ogni compiuto bene.

Dalla mia Stampa, Alli 10. di Nouembr.
quest'Anno 1626.

Di V. S. Illustre.

Humiliss. seruit.

Bernardino Laconi.

I N D I C E
 D E' C A P I T O L I
 D E L L I S T A T V T I
 C R I M I N A L I.



Ell'Ordine da offeruarsi per il Clarissimo Signor Prouedi-
 tor, e Capitano della Riuiera. Capit. 1. folio 2
 Del giuramento del Signor Podestà. cap. 2. 3
 Del giuramento del Sig. Giudice delli Maleficij. cap. 3. 3
 Del giuramento del Signor Vicario. cap. 4. 4
 Dell' electione del Sindaco, & suo Officio. cap. 5. 4
 Dell' electione de' Deputati. cap. 6. 5
 Del giuramento delli Deputati. cap. 7. 7
 Dell' Officio de' Deputati. cap. 8. 7

Dell' Officio delli Deputati sopra il mercato di Desenzano. cap. 9. 9
 Del Cancelliero della Communità. cap. 10. 10
 Del Giuramento del Cancelliero Criminale. cap. 11. 12
 Delle scritture da darsi alla Communità per il Cancelliero Criminale. cap. 12. 13
 Del Giuramento del Coaggiutor della Cancellaria Criminale. cap. 13. 13
 Del Coaggiutore originario in Cancellaria Criminale. cap. 14. 14
 Delli pagamenti del Signor Giudice del Cancelliero, e Coaggiutori alli maleficij.
 cap. 15. 15
 Che i Cancellieri, & altri officiali debbano hauer scosso per il tempo del loro officio.
 cap. 16. 15
 Del Copista. cap. 17. 15
 Che cadaun Comune della Riuiera habbia il suo Consiglio speciale. cap. 18. 16
 Delli Statuti delli Comuni della Communità. cap. 19. 17
 Che i Comuni non facciano alcuna ordinatione, ouer conuenticola. cap. 20. 17
 Di quelli, che non deuono esser ammessi al Consiglio della Communità. cap. 21. 18
 Del congregar il Consiglio della Communità, & delle parti da mettersi in quello.
 cap. 22. 18
 Del giuramento, & autorità delli Consiglieri della Communità. cap. 23. 19
 Del giuramento da esser dato alli Consiglieri auanti la ballottatione, & del modo
 di ballot-

INDICE DE' CAPITOLI

di ballottare. cap. 24.	folio 20
Del non manifestar le ballottationi. cap. 25.	21
Del riballottar le ballottationi pari. cap. 26.	21
Della mutatione delli Conseglieri. cap. 27.	22
Delli Aggiunti, e Conferuatori. cap. 28.	22
Del Rasonato. cap. 29.	23
Delle delegazioni nel Consiglio Generale. cap. 30.	25
Dell' electione delli Ambasciatori. cap. 31.	25
Della esentione delli Ambasciatori. cap. 32.	26
Dell' officio della Sanità. cap. 33.	27
Del Collegio delle Biade. cap. 34.	27
Che la Communità possa prouedere circa l' estrattione di biade. cap. 35.	28
Che per condur biade in Riuiera non s'ii posto alcun datio. cap. 36.	28
Del non doverse comprar biade per riuendere. cap. 37.	29
Del modo di misurar la biada. cap. 38.	29
Delli Sindici Generali. cap. 39.	29
Dell' Auocato, e Procuratore della Communità. cap. 40.	30
Del Tesoriero ordinario. cap. 41.	31
Del pagamento delle spese della Communità. cap. 42.	31
Del Tesoriero Straordinario. cap. 43.	31
Dell' Esattore delle condanne. cap. 44.	33
Del Soprastante al mercato di Defenzano. cap. 45.	34
Del Soprastante delle Biade in Salò. cap. 46.	35
Dell' electione, & officio del Maffarolo. cap. 47.	35
Del Caualliero di Communità. cap. 48.	38
Del Giuramento del Caualliero del Signor Capitano. cap. 49.	40
Del Giuramento del Contestabile del Signor Podestà. cap. 50.	40
Della electione delli Ministrali. cap. 51.	40
Del non ammettere i Ministrali cassati. cap. 52.	42
Che alcuno non possa hauer duoi officij. cap. 53.	43
Che il forastiero non possa hauer officio nella Communità. cap. 54.	43
Che gli habitanti fuori della Riuiera non possano esser eletti ad alcun officio. cap. 55.	43
Della pena di chi elegge persona prohibita dal Statuto ad alcun officio. cap. 56.	44
Della rimouatione, e vacanza delli Officiali. cap. 57.	44
Del modo di ammettere gli forastieri alla Cittadinanza. cap. 58.	44
Che non si possano dar Vicarij ad alcuna Terra della Communità della Riuiera. cap. 59.	45
Che i Giudicenti non accettino commissioni alcune. cap. 60.	45
Che tutti i Giudicenti nella Communità della Riuiera s'ino tenuti obseruar i Statuti. cap. 61.	46
Della pena di chi ricorre ad altro Giudice, che à quelli della Communità della Riuiera.	

DELLI STATVTI CRIMINALI.

<i>uiera. cap. 62.</i>	46
<i>Che tutti quelli, che hanno officio sîmo tenuti di giurare. cap. 63.</i>	folio 46
<i>Della Vacanza delli Curiali. cap. 64.</i>	47
<i>Che alcun lauoriero non possa farsi à spese della Communita di mandato d'alcun Giurisdicente. cap. 65.</i>	47
<i>Che la Communita possa accrescere, e diminuire i Salarij. cap. 66.</i>	48
<i>Che la Communita possa far interdeto di ragione. cap. 67.</i>	48
<i>Che tutti i beni stabili situati in Riniera sostenghino carichi, e fattioni con quella. cap. 68.</i>	48
<i>Che i Comuni, e le persone particolari mettano i beni nelli suoi estimi. cap. 69.</i>	48
<i>Che i Comuni piglino in se i possessi della Communita. cap. 70.</i>	49
<i>Di non douersi distrugger le case. cap. 71.</i>	49
<i>Che la strada publica debba accommodarsi, e per quali. cap. 72.</i>	50
<i>Del bollar le misure. cap. 73.</i>	50
<i>Del pane da venderse. cap. 74.</i>	51
<i>Del vender le grassine. cap. 75.</i>	52
<i>In quali mesi dell'anno le carni possino venderse per maggior prezzo. cap. 76.</i>	53
<i>Delle Vendemie. cap. 77.</i>	53
<i>Del dar scurtà di non offendere. cap. 78.</i>	53
<i>Fin à qual tempo si possa procedere nelli maleficioj. cap. 79.</i>	54
<i>Che l'Vniuersita sîi tenuta dar agiuto à consegnar i Malfattori. cap. 80.</i>	54
<i>Che i Consoli, ò Vicarij delle Terre sîmo tenuti notificar i Malfattori. cap. 81.</i>	55
<i>folio.</i>	55
<i>Che i Medici sîmo tenuti dinontiare. cap. 82.</i>	55
<i>Della esentione delli Medici, e di Maestri di Grammatica. cap. 83.</i>	56
<i>Del modo d'istituire le accuse nelli Criminali, & dell'ordine da osservarsi. cap. 84.</i>	56
<i>Dell'interpretatione di questa parola, Ius, nelli Criminali. cap. 85.</i>	57
<i>Quali accuse non si debbano ricuere. cap. 86.</i>	57
<i>Del modo, e forma di procedere nelli Maleficioj. cap. 87.</i>	58
<i>Del modo di procedere nel delitto di turbata possessione. cap. 88.</i>	59
<i>Che di turbata possessione si possa agitar ciuilmente. cap. 89.</i>	61
<i>Della pena di chi spoglia. cap. 90.</i>	61
<i>Che i Statuti delle Violenze sîmo eseguiti, & del diuider le pene. cap. 91.</i>	62
<i>Del Diffensore da esser dato al condolente di violenza. cap. 92.</i>	62
<i>Quali sîmo tenuti per gli non sudditi nelle violenze. cap. 93.</i>	62
<i>Che l'accusato di violenza possa esser retento. cap. 94.</i>	63
<i>Del modo, & forma di procedere contro gli retenti. cap. 95.</i>	63
<i>In quali casi possa procedersi per inquisitione. cap. 96.</i>	65
<i>Dell'Accusatore sopraueniente dopò l'inquisitione. cap. 97.</i>	65
<i>Che di officio si possa procedere contro gli nominati dalli Malfattori. cap. 98.</i>	66
<i>Che il Giudice debba caualcare per gli maleficioj. cap. 99.</i>	66

INDICE DE' CAPITOLI

Che per caso accidentale s'ii pagato alli Officiali. cap. 100.	folio 66
Del veder le ferite. cap. 101.	67
Delle spese da esser risarcite al ferito. cap. 102.	67
Della mercede del Caualliero per la carceratione Criminalment. cap. 103.	68
Della pena del Soprastante delle pregiioni. cap. 104.	68
Che niuno dando idonea sicurtà s'ii retento. cap. 105.	69
Che il giorno del termine non s'ii nel termine computato. cap. 106.	69
Che gli accusati sino tenuti comparire personalmente. cap. 107.	69
Di quelli, che confessano i delitti, & hanno la pace. cap. 108.	69
Della pena di chi rompe la pace. cap. 109.	70
Che s'ii dato copia delli atti. cap. 110.	70
Che i capitoli s'intendano ammessi. cap. 111.	71
Dell'essaminar i Testimonij, e del modo. cap. 112.	71
Della pena di chi accusa, & non proua. cap. 113.	72
Che nelle condanne si ponga il nome, e cognome del condannato del Padre, e della sicurtà. cap. 114.	73
Che i processi, e le condanne contro forastieri possano farsi senza nome, e cognome. cap. 115.	73
Che le condanne non si faccino sotto conditione. cap. 116.	73
Della dichiaratione del confiscar i beni. cap. 117.	73
Che i delinquenti sino condannati nelle pene poste dalli Statuti. cap. 118.	73
Che non si dij pena corporale; se non è terminata dal Statuto. cap. 119.	74
Che il minore d'anni quindici non s'ii punito corporalmente. cap. 120.	74
Che il condannato di persona s'intenda condannato alli interessi. cap. 121.	74
Che tutte le condanne s'intendano di moneta de' piccioli. cap. 122.	74
Che le condanne s'aspettino alla Communità della Riuiera. cap. 123.	75
Di non condonare le condanne. cap. 124.	75
Da quale sentenze Criminali si possa appellare. cap. 125.	75
Delle appellationi del Signor Vicario di Maderno. cap. 126.	76
Della pena del Bestemmiatore. cap. 127.	76
Della pena del condannato d'heresia. cap. 128.	77
Della pena delli Malefici. cap. 129.	77
Del scacciar i Gazari. cap. 130.	77
Della pena di chi tratta contro lo Stato del Serenissimo Ducal Dominio Veneto. cap. 131.	77
Quali s'intendano Rybelli. cap. 132.	78
Della pena di chi fa, ò procura contra la Communità della Riuiera. cap. 133.	78
Della pena di chi non manifesta i Traditori. cap. 134.	79
Delli sudditi della Riuiera, che venissero ad offendere dalle parti de' nemici. cap. 135.	79
Della pena di chi dà, e di chi riceue tributo. cap. 136.	80
Della pena di chi tenta corrompere gli Officiali. cap. 137.	80
	Della

DELLI STATVTI CRIMINALI.

Della pena di chi ingiuria il Giusticente. cap. 138.	folio 81
Della pena di quelli, che offendono gli Officiali. cap. 139.	81
Delli Inuitamenti. cap. 140.	81
Della pena di chi fa compra inuitamento, ò lega ingiusta. cap. 141.	83
Della pena di chi tenesse preggion priuata. cap. 142.	83
Della pena di chi facesse redimere alcuno per paura. cap. 143.	84
Della pena di chi pigliasse alcun malfattore, e fosse negligente à consegnarlo. cap. 144.	84
Della pena di chi ammazza il proprio Padre. cap. 145.	85
Della pena del Venefico. cap. 146.	85
Delli Assassini. cap. 147.	85
Della pena di chi commette homicidio. cap. 148.	86
Della pena di chi porta frà gli confini vn Homo ucciso. cap. 149.	86
Del forastiero, che ammazza, ò percuote alcuno della Riuiera fuori del distretto di quella. cap. 150.	87
Della pena del forastiero mandante à percuoter alcuno. cap. 151.	87
Della pena del Massaro; ò di chi lauora possessioni d'altri, ilquale offenda il Padrone. cap. 152.	88
Della pena di chi ammazza i Stipendiarij. cap. 153.	89
Che quello, che ammazza non possa hauere delli beni della persona uccisa. cap. 154.	89
folio.	89
Della pena di chi pensatamente fa percuoter alcuno. cap. 155.	89
Della pena di chi troncasse qualche membro, ò di chi cauasse vn occhio. cap. 156.	90
folio.	90
Della pena di chi debilita vn membro. cap. 157.	90
Della pena del saettante, ouero che scarica ballotte contro alcuno. cap. 158.	90
Della pena di chi percuote, ò ferisce con armi proibite. cap. 159.	91
Della pena di chi porta ferro fraudoloso. cap. 160.	91
Della percossa senza armi proibite. cap. 161.	92
Della pena di chi getta sassi fraudolentemente. cap. 162.	92
Della pena di chi batterà fuori vn dente. cap. 163.	92
Della pena di chi dà vn schiaffo, ò vn pugno. cap. 164.	92
Della pena di chi morde alcuno. cap. 165.	93
Della pena di chi iscapiglia alcuno. cap. 166.	93
Della pena di chi g' affiarà alcuno. cap. 167.	93
Della pena di chi getta alcuno in terra. cap. 168.	93
Della pena di chi leua ad alcuno il capuccio, capello, ouero beretta ingiuriosamente. cap. 170.	93
Della pena di chi straccia i pami d'vn altro. cap. 171.	94
Della pena di chi sfodra, ouero di chi dimena le armi, e non percuote. cap. 172.	94
folio.	94

INDICE DE' CAPITOLI

Dell'insulto all'habitatione. cap. 173.	94
Dell'insulto con ferita. cap. 174.	95
Della pena di chi fa insulto senza percossa. cap. 175.	95
Della pena di chi ingiuria con parole. cap. 176.	95
Della pena di chi mette fuori libello, ò nota diffamatoria. cap. 177.	96
Della pena di chi dà aiuto à Malfattori. cap. 178.	96
Della pena di chi và di notte con armi senza lume. cap. 179.	96
Delle pene da duplicarsi nel tempo di notte. cap. 180.	97
Che i Banditi possano impunemente esser offesi. cap. 181.	97
Della pena di chi dà ricetto à Banditi. cap. 182.	97
Della pena di quel Commune, ò Terra nella quale i Banditi di delitto saranno ritrouati praticare. cap. 183.	98
Che quelli i quali tengono beni di Banditi, & di Rubelli restituiscano quelli alla Communita. cap. 184.	98
Del Salario di quelli, che pigliano Banditi. cap. 185.	98
Che alli Banditi rilasciati di prigione s'intenda rimesso il delitto. cap. 186.	99
Della pena del furto. cap. 187.	99
Che i Rubbatori, e Ladroni possano impunemente esser presi. cap. 188.	100
Della pena di chi impedisce, che i Ladri, ò Malfattori non siano consegnati. cap. 189.	100
Della pena del plagiaro. cap. 190.	100
Della pena di chi commette robbaria, ò saccheggio. cap. 191.	100
Della pena delli recettatori di robbarie, e furti. cap. 192.	101
In che modo sino tentuti i Comuni al rissamento delle robbarie. cap. 193.	101
folio.	101
Del danno dato. cap. 194.	102
Dell'Incendio. cap. 195.	103
Della pena di chi entra nelli horti. cap. 196.	103
Della pena di chi rimoue i termini. cap. 197.	104
Della pena di chi caua in pregiudicio d'altri. cap. 198.	104
Della pena di chi getta immonditie nelle vie. cap. 199.	104
Della pena del Biffolco, che non tiene la mano sopra il Timone. cap. 200.	105
Della pena di chi prende Polli, ò Colombi. cap. 201.	105
Della mercede di chi consegna il Lupo. cap. 202.	105
Della pena di chi rapisce Donna. cap. 203.	106
Della pena d'incesto. cap. 204.	106
Della pena della Donna, che commette adulterio. cap. 205.	107
Della pena di chi hauendo moglie contrabe matrimonio con altra, & iscambievolmente. cap. 206.	107
Della pena del minore di vinti anni, che prende moglie senza licenza del Padre, ò Auo. cap. 207.	107
Della pena di chi conosce Donna carnalmente. cap. 208.	108
Della	

DELLI STATVTI CRIMINALI:

Della pena di chi dà imprestito per meretrici. cap. 209.	109
Che viuendo una donna dishonoratamente possa esser scacciata. cap. 210.	110
Che i Sodomitj sieno abbrucciati. cap. 211.	110
Della pena di chi giura il falso, e di chi produce falsi testimonij. cap. 212.	110
Della pena di chi fa scrittura falsa. cap. 213.	111
Della pena di chi produce scrittura falsa. cap. 214.	111
Della pena di chi falsifica le scritture della Communità. cap. 215.	112
Della pena di chi falsifica il sigillo, ouer lettere. cap. 216.	112
Del Nodaro infamato. cap. 217.	112
Dell'imbreniature del Nodaro infamato da esser governate. cap. 218.	112
Della publicatione dell' Istromenti, e della sottoscrizione del secondo Nodaro . cap. 219.	113
Della pena dell'Officiale della Communità, ilquale commettesse fraude, ouer furto. cap. 220.	114
Della falsa moneta. cap. 221.	114
Della pena delli Officiali delli Datij accusando essi falsamente. cap. 222.	115
Della pena delli Datiani, che riscuotono più del limitato. cap. 223.	116
Della pena di chi fa l'officio di Ministrale, non essendo Ministrale. cap. 224.	116
Della pena del Ministrale, che fa relatione falsa. cap. 225.	116
Della pena di chi fa pegno senza licenza. cap. 226.	116
Della pena di chi rapisce il pegno dalle mani de' Ministrali. cap. 227.	117
Della pena di chi commette inganno nell' arte sua. cap. 228.	117
Della pena di chi tien passo da misurar non giusto, e non bollato. cap. 229.	118
Della pena di chi misura Oglio, ò V'ino con falsa, ò non bollata misura. cap. 230. folio.	118
Della pena di chi misura il panno per simozza. cap. 231.	118
Della pena di chi lauora oro, & argento contro l'infra scritta forma. cap. 232. folio.	119
Della pena delli Fornasari. cap. 233.	119
Della pena di chi ordisce tela di lana filata, filata al filarolo. cap. 234.	120
Della pena di chi tinge, ò mischia pelo di bue con alcuna lana. cap. 235.	120
Che il ferro sii venduto differentemente dal rame. cap. 236.	120
Che i pelizzari sieno tenuti moltizzar al douuto tempo. cap. 237.	120
Delli Speciali. cap. 238.	121
Che li Speciali, & altri tenghino candele bene pesate. cap. 239.	123
Che il ricercato subito dichi il nome, e cognome suo. cap. 240.	123
Della pena del soldato, che muta il suo nome, ouer cognome. cap. 241.	123
Della pena di chi vende la stessa cosa à duoi in diuersi contratti. cap. 242.	124
Delli giocatori da partito, & Barri. cap. 243.	124
Della falsità del bando. cap. 244.	125
Del condannato di falso. cap. 245.	125
Della pena di chi commette falsità in altro modo di quello, che si è proueduto dalli Statuti	125

INDICE DE' CAPITOLI CRIMINALI.

Statuti. cap. 246.	125
Della pena delli Giocatori; e di quelli, che mantengono gioco. cap. 247.	125
Che i Tauernieri, ouero Hosti non tenghino gioco, nè dijno in credenza, nè riccuano pegni da Serui, nè da Figliuoli di famiglia. cap. 248.	126
Che le obligazioni fatte per occasion di gioco non vagliano. cap. 249.	126
Della pena di chi commette delitto del quale non vi s'ii pena determinata. cap. 250.	127
Che tutte le prouisioni della Communita' habbino forza di Statuto. cap. 251.	127
Che i Statuti s'intendano esser in verde obseruanza. cap. 252.	127
Ordini dell' Illustrissimi Signori Sindici. 1620. A' 29. Settembre.	130
Tassa de' pagamenti dell' Eccellentissimo Signor Giudice al Maleficio.	141
Tassa de' pagamenti del Signor Cancelliero, & Coaggiutore ordinario.	143
Tassa de' pagamenti per il Signor Cancelliero della Magnifica Communita'.	151

Il Fine della Tauola delli Statuti
Criminali.



STATUTI CRIMINALI DELLA RIVIERA.

Nel Nome di Dio.



LERCHE con le leggi specialmente di ciascheduna Patria le cose diuine; & le humane dalle maluagità de' cattiuu sono difese; & con gli castighi di quelle ogni iniquità viene raffrenata, & si dà à tutti il suo: perciò la Comunità della Riuiera del Lago Benaco di Bresciana retta, & protetta sotto il Sereniss. Duc. Dominio Veneto; à lode, e gloria eterna di Dio ott. mafs. & delli Santi Herculiano, e Carlo Protettori di detta Riuiera; & à lode, e gloria anco di tutta la corte Celeste; & del medef. Sereniss. Duc. Dominio, & al buon reggimento di essa Comunità: per leuar il grandissimo numero delle liti; e per meglio dichiarir la méte delli Statuti vecchi; & per aggiungere quello, che ricerca la varietà de' tempi; & finalmente per raccogliere; & per compilare in vn solo volume l'altre leggi municipali di quando in quando in diuersi tempi apunto di già promulgate: ecco ha composto, & riformato gli infraferritti Statuti dalli Statuti, e leggi antiche medefime raccolti: & ciò col mezzo, & opera, e fatiche delli dottissimi da lei eletti: l'Eccellent. D. Marco Ricciardo Dottor di legge di Gargnano. Il Sp. D. Pietro Cozzaglio di Tremosine Nod. di Collegio. L'Eccel. D. Gio. Grappa Dottor di legge di Maderno. L'Eccel. D. Andrea Rottingo Dottor di legge di Salò. Il Sp. D. Geronimo del q. D. Afcanio Pace di Volciano; L'Eccel. D. Bartolomeo Barutio Dott. di legge di Prouaglio. Il Sp. D. Gio. Battista Roccio del q. Eccel. D. Alessandro Dottor di legge di Boarno. L'Eccell. D. Lucretio Bernardi Dottor di legge di S. Felice eletto in luogo del q. Sp. D. Gio. Giacomo

STATUTI CRIMINALI

mo Dugatio de Tomarij Nodaro di Collegio di S. Felice. Il Sp. D. Giacomo Baldo Nod. di Collegio di Peuignago. L'Eccell. D. Pantillio Tonno-
no Dottor di legge di Defenzano. Il Sp. D. Bernardino Nofiolo Nodaro
di Collegio di Moscoline: a' quali è stato commesso; che vисти, & confide-
rati con ogni diligenza tutti gli Statuti; tanto Criminali, quanto Ciuili,
e leggi, e prouisioni di detta Communità; rissicato ogni superfluo, in
quanto alla sodezza delle leggi appartiene, in vn sol volume gli racco-
glino, e rendano il senso di essi più chiaro; in modo però, che l'ordine
di detti Statuti perciò risplenda di più lodeuole forma, collocando
quelli, che deuono esser primi nel primo luogo; & gli secondi nel secon-
do. Commettendo anco; che essi Statuti con ogni diligenza vисти, & ap-
probari sijno presentati al Serenissimo Dominio Veneto; acciò col fa-
uore dell'Illustriss. Sig. Gio. Barbaro Prefetto meritissimo della medesi-
ma Riuiera esso Sereniss. Dominio si degni confermarli, come si spera.

*Dell'ordine da offeruarsi per il Clarissimo Sig. Proueditor,
e Capitano della Riuiera. Cap. I.*

IL Sig. Proueditor, e Capitano della Riuiera sia tenuto, & debba con-
feruar, difendere, & mantenere le Terre, i Castelli, i luoghi, e le Vni-
uersità; & ogni particolar persona; e tutti i beni di quelli, & di tutta
la Communità predetta, & insieme i Privilegi, le separationi, le ragio-
ni, le honoranze, il mero, & misto imperio, & il distretto, & anco la giu-
risdittione di essa; e nelle cause criminali, & nelle altre à se commesse
far, e rendere; e far, che sia resa ragione, e giustizia, à ciascheduna par-
te, senza alcuna eccettuazione di persone; e secondo la forma della sua
commissione; & secondo i decreti del Sereniss. Duc. Dominio Veneto,
& secondo i Statuti della Communità della Riuiera; tanto fatti, quanto
da farsi; & doue essi mancassero, far secondo la forma, e disposizione del-
le leggi comuni: & di non spendere; nè far, nè permettere, che sia spe-
so dell'hauere di essa Communità; se non in vtilità, & secondo la volon-
tà di quella da esser dichiarata per il Confeglio di essa Communità; oue-
ro per gli Deput. ò che doueranno à ciò per il medesimo Confeglio: esser
deputati. Et dinno riceuere, nè permettere, che veruno della sua fami-
glia riceua cosa alcuna da qualique persona, Commune, Collegio, oue-
ro Vniuersità; fuori che quello se gli paga di suo salario: nè parimente
dimandare; nè permettere, che sia dato, nè concesso, à se, ouero à chi
si voglia della sua famiglia direttamente, ouero indirettamente alcun
arbitrio generale, ouero speciale in alcun caso: & se le fosse dato, in
nessun modo vsarlo, nè essercitarlo, nè permettere, che sij vsato: & dinno
tolerare, che sij tenuto, ò rimosso, ò sospeso; ouero in qual si voglia
modo

modo mutato nè in perpetuo, nè à tempo alcun Statuto di detta Comunità contenuto nelli volumi delli Statuti di quella; se non secondo la forma delli Decreti del prefato Sereniss. Duc. Dominio Veneto; ouero se tal mutatione non si facesse dalla medesima Comunità. E di non tenere alcun Giudice, Cancelliero, Coaggiutore, Cauagliero, ò altro officiale, che fosse stato con alcun suo Precessore da anni cinque in quà; & come nel Statuto della vacanza delli Curiali. Et generalmente di offeruar, e far, che sino offeruati tutti li Statuti, ordinamenti, e prouisioni di detta Comunità, mentre però non ripugnino alli decreti del Serenissimo Dominio. Et di far, che sino offeruati etian dio per gli fuoi officiali come di sopra.

Del Giuramento del Signor Podestà. Cap. II.

GIuro Io N. Podestà alli Santi Euangeli di Dio; che in quelle cose, le quali s'aspettano all'officio mio; mantenerò, conseruarò, proteggerò, & diffenderò tutta la Comunità della Riuiera, & il distretto di quella; i castelli, i luoghi, le terre, & le vniuersità di essa con bona fede, senza fraude, con animo sincero, & leale; & così le giurisdittioni, i priuileggi, l'essentioni, le separationi, le immunità, le ragioni, gli honori, i Statuti, & tutte le altre cose in fauore della medesima Comunità: & amministrerò ragione à tutti gli Comuni, Vniuersità; e particolari persone in quelle abitanti, e che verranno d'altre parti, secondo Dio; & secondo i decreti del Sereniss. Dominio Veneto; e secondo i Statuti, e le prouisioni della Comunità della Riuiera, senza alcuna ecceztuazione di persone; & non accetterò alcun arbitrio generale, ouero speciale; & se fosse dato, non lo vsarò: & non accetterò cosa alcuna, nè permetterò sù accettata per alcuno della mia famiglia; ecceztuato il salario, che mi si paga per la Magnifica Comunità di Brescia.

Del Giuramento del Sig. Giudice delli Maleficij. Cap. III.

GIuro Io N. Giudice delli Maleficij, che sono, & farò fedele del Sereniss. Duc. Dominio Veneto: & che mi gouernerò giustamente al buon statuto della Comunità della Riuiera: & per tutto il tempo del mio officio. Et che mentre durerà esso officio, lo essercitarò fedelmente senza alcuna fraude; & così anco fedelmente riceuerò; & farò, che sino scritte tutte, & quali si vogliono dinontie, accusationi, querele, ouero inquisitioni; & non ne occulterò alcuna, nè la iscluderò, per souuertir la Giustitia, nè per amore, nè per prezzo, nè per gratia: & procurerò, che sino offeruati i Statuti, le prouisioni, e le riformationi di questa Comunità; & che le pene contenute nelli Statuti, & limitate nelle con-

danne sijno poste, come stanno, senza alcuna diminutione, ouer mutatione: & non riceuerò per mia mercede, se non quel tanto, che è tassato, e limitato.

Del Giuramento del Sig. Vicario. Cap. IV.

Giuro Io N. Vicario; che sono, & farò fedele al Serenissimo Dominio Veneto; & che con buona fede, & senza fraude in quelle cose, che s'aspettano all'officio mio, renderò ragione, e giustitia à tutti i Comuni, Collegij, Vniuersità; & à quali si vogliono particolari persone della Comunità della Riuiera, & à gli altri di qualunque luogo sijno, secondo i Decreti del Sereniss. Dominio Veneto; & secondo gli Statuti della Comunità della Riuiera: & oue questi mancastero, farò secondo le leggi Comuni; hauendo sempre Dio auanti gli occhi, senza ecceztuazione di persone, postposti l'amore, il timore, l'odio, le preghiere, il prezzo, & ogn'altra humana gratia; & protegerò, e difenderò le ragioni, le giurisdictioni, i priuilegi, le immunità, le essentioni, gli honori, le separationi, & i Statuti della Comunità della Riuiera.

Dell' Elettione del Sindaco, & suo Officio. Cap. V.

Sij Eletto vn Sindaco nel Consoglio della Comunità della Riuiera per le quadre in questo modo. Ogni Quadra elegga il suo; & quello s'intenda eletto, ilquale hauerà scosso la maggior parte, ò maggior numero di balle dalla stessa quadra: & così eletti per ogni quadra sijno scritti sopra tanti bollettini di vqual forma, & sijno imbossolati; & quindi al douuto tempo à sorte ne sij estratto vno, ilquale debba durar per tutto vn'anno; & finito il tempo di questo, ne sij cauato vn'altro; & così soccessiuamente, fin che il numero di tutti sarà adempito: l'officio delquale sij di congregar il Consoglio della Comunità, qualunque volta farà bisogno per vtilità di essa Comunità. Et parimente con ogni suo potere di procurar, che gli Statuti, le pronissioni, le riformationi, & le cose deliberate nel Consoglio sijno scritte solennemente, con ogni diligenza, & con ogni autentichezza, & così parimente dinon permettere, che alcuno prohibito dalla forma delli Statuti eletto per Consogliere, ò ad altro officio della Comunità: sij nel Consoglio; ne esserciti detto officio, ma procurar di priuarlo; & far, che sij priuato, e deposto; & che in suo luogo ne sij subrogato vn'altro. Parimente habbia carico con vere, ò almeno colorate ragioni, di contradire à tutte le propositioni, di che forte si sijno; acciò la verità maggiormente si conosca; & nondimeno non possa cōtradir nè parlar più di vna volta in cadauna propositione. Et che in ogni Consoglio di Comunità, nelquale si habbia à far qualche de- liberatione,

liberazione; auanti che si distribuiscano le balle, egli si tenuto dar il giuramento à tutti i Consiglieri, secondo la forma del giuramento da esser dato à quelli. In oltre si obligato trouarsi sempre presente à tutte le riduzioni delli Deputati, & à tutti i conti della Communità, che per essi, ò per altri accaderanno farsi: E se verrà in cognitione di qualche errore, inganno, ò fraude, ò che alcuna cosa fosse posta in spesa contro la forma delli Statuti, ò che non fosse stata determinata per il Consiglio; ò manco legitimamente deliberata; ouero che concernesse il danno di essa Communità direttamente, ò indirettamente; esso si tenuto far il tutto palese. Parimente procurerà con ogni diligenza, che tutte le entrate della Communità della Riuiera, le condanne, gli incanti, la limitatione delli Banchi, e tutti gli altri emolumenti vadano in mano del Tesoriere; e di quelli esso Tesoriere si fatto debitore, e ne renda buon conto; talmente che detta Communità non ne senta alcun danno, ò detrimento. Auuertirà etiandio, che nè angaria, nè altra taglia ordinaria, ouero straordinaria si posta indebitamente, ouero si duplicata; dalche essa Communità possa patir lesione: & in oltre; che offerui, & faccia offeruargli Statuti, le provisioni, & riformationi della Communità della Riuiera, sotto pena di priuatione dell'officio, & di lire cinquanta planet. Et giurerà di offeruar le cose predette con buona fede, senza fraude, rimosso ogni amore, timore, odio, e qual si voglia altra humana gratia, & habbia facoltà di poter sostituire i suo luogo vn'altro della sua quadra, in caso di assenza, d'infermità; ouero d'altra giusta causa, da esser però conosciuta per gli Deputati. Parimente, che non possa auocare nelle cause in giorno di Mercordì, & di Sabbatho nella mattina; se non con licenza delli Deputati, & si tenuto far essequire per essi Deputati la loro obligatione, dellaquale consta nel Statuto dell'officio delli Deputati sopra il mercato di Defenzano, in pena di lire 25. plan. da applicarsi la metà all'accusatore, & l'altra alla Communità; Et di più, che si tenuto nel Consiglio delli Deputati dar il giuramento come di sopra, à tutti gli officiali della Communità; & debba interuenire à tutte le publicationi delle sentenze Criminali in Arrengo; & anco à tutte le publicationi di qualunque datio, & alli incanti di quelli; & habitar continuamente nella terra, nellaquale habita il Sig. Capitanio.

Della Elettione de' Deputati. Cap. VI.

Parimente che sijno eletti sei Deput. delli Consiglieri di tutto il Consiglio della Comunità in esso Consiglio, per le Quadre; cioè ogn'vna elegga il suo, almeno per giorni quindici, auanti che escano quelli, che al l'ora si trouano i officio, ilqual loro officio debba durare solamēte per tre Mesi; & niuno possa esser eletto per Deputato; se non per vna sol vol-

ta, durando l'ufficio suo di Consegliere, & quelli eletti, ò da esser eletti sijno letterati: & auanti che si ammettano allo stesso officio sijno tenuti alla presenza del Sindaco, Deputati, & Aggiunti legitimamente congregati, di leggere alcuna Scrittura, almeno di dieci linee, ò righe, di buon carattere, da esserle data in qualche libro delli ordinamenti, all'improvviso, & da esser cauto a sorte da alcuno delli stessi Deputati, & Aggiunti tutti imboscovati, & dopò di mano propria trascriuere essa Scrittura; & quella leggere alla presenza delli medesimi Sindaco, Deputati, & Aggiunti; quale veduta per essi, & dati ad ogn'vn di loro il Giuramento per il Sindaco di ballottar ritamente, & retramente; egli sij ballottato; & se scuoderà il maggior numero delle balle, s'intenda approvato; altrimenti non possa esercitar quel carico; ne più esser ammesso à tale isperienza, durante il tempo del suo officio di Consigliere, & il quale approvato vna volta non sij tenuto più per l'auuenire far isperienza; quale isperienza però non sijno tenuti di fare, nè i Dottori, nè i Nodari di Collegio: dichiarando; che quelli, i quali sono tenuti di farla, non venendo à farla nel tempo deputato, possano dopò venire, mà siano tenuti pagar del proprio la ridortione delli Aggiunti, & anco delli Deputati, con la medesima mercede: E se faranno negligenti di venire, come di sopra, sino al primo Consoglio sussequente; restino priui dell'officio di Consegliere: dichiarando parimente, che non sijno ammessi per Deputati i Conseglieri nuoui, i quali entrano; mà sijno eletti delli Vecchi; se però non acconsentissero i Conseglieri Vecchi, e Nuoui; e senza pregiudicio delle Quadre, e delli Comuni di quelle, i quali hanno le loro transattioni, concordie, ordini, & sentenze, che decidono fra di loro. Et in oltre, che non possano eleggerfi nella medesima banca de' Deputati Padre, e Figliuolo, fratello consanguineo; nè germani, nè cognati; mentre sono viue le loro mogli; nè Genero e Suocero: E similmente non possa esser ammesso alcun congiunto in parentela col Sindaco sino al quarto grado, secondo le leggi Ciuili; nè alcuno, che eserciti mercantia di biauè; nè per se, nè per interposta persona, ouero di compagnia con altri; ò che partecipi in qual si voglia modo di alcun vtile; & così anco chi haurà esercitato, ò participato per sei mesi auanti. Con questo, che finito l'officio, non possa ne anco esercitare; ò partecipare, come di sopra, per altri sei mesi continui dopò il fine di esso suo officio, sotto pena in tutte le cose dette di sopra di Lire vinti di piccioli; la metà da esser applicata alla Comunità; e l'altra metà all'accusatore: Nè parimente sijno ammessi Nochieri, patroni di Barche, & partecipanti di barche, che conducono Biauè; & che ne hauranno condotto per vn'anno auanti; & così anco quelli, che faranno stati condannati per contrabando di biauè: sotto pena in tutto, come di sopra: Dichiarando, che quelli i quali faranno ammessi, debbano nell'ingresso del suo officio giurar nelle mani del Sig.

Capitano con la presenza del Sindaco; che non habbino essercitato, ne partecipato; & che non esserciteranno, nè parteciparanno, come di sopra: & gli contrafacenti, oltre la pena predetta, sijno anco. puniti di pergiuro.

Del Giuramento delli Deputati. Cap. VII.

Giuo Io N. Deputato alli Santi Euangeli di Dio: che con buona fede; & senza fraude alcuna, sinceramente, e puramente essaminerò tutte. & cadauna propositione; che mi farà proposta, durante il mio officio; & procurerò di essaminar fedelmente; & di ben consultar con ogni cura, e diligenza; nè sopportarò, che alcuna fraude, ouer inganno, ò danno si faccia ad essa Comunità, ouero ad alcun'altra persona particolare; à Commune, Collegio; ouero Vniuersità: & se potrò venir in cognitione di qualche fraude, inganno, ò danno, che possa occorrere alla Comunità, Vniuersità; Collegio, ò Terra; io la palesarò: & venirò tutti i giorni à me deputati, & qualunque volta sarò ricercato per il Sig. Capitano, ouero Sindaco della Comunità; & hauerò cura con ogni diligenza, e fede di tutti i negotij della Comunità; se non sarò però impedito da infermità; ouero da qualche giustissima causa; & farò, vederò; e discuterò, con quanta maggior diligenza potrò, tutti i conti di essa Comunità: & se vederò qualche errore; ò qualche cosa commessa con inganno; ouero fraude nelle istesse ragioni; io gli paleserò, e per il mio potere non permetterò alcuna cosa venga posta in conto; la quale sij fatta, ò spesa contro la forma delli statuti della Comunità, ò della volontà del Consiglio. Et se conoscerò alcuna cosa essere fatta in danno della Comunità; io la manifesterò, & con somma fede, e diligenza essercitarò l'officio mio, secondo la forma delli Statuti in quelle cose, che mi faranno commesse.

Dell'Officio de' Deputati. Cap. VIII.

L'Officio delli Deputati sij il discutere, & studiosamente essaminare, & poderare tutte le propositioni, tanto portate à loro, quanto da esser portate al Consiglio generale; acciò si possa discernere, se vi sij l'vtilità, il commodo; ò l'incommodo della Comunità; di Castello; ouer di Villa, ouero di alcuna particolare persona: ouero se si offende la giurisdictione della stessa Comunità: se da quella propositione possa esser dānificata alcuna delle sopradette terre, ouer persone nell'hauer, nell'honore, ouero in qualche altra cosa, diretta mēte, ouero indirettamēte. Parimēte veder à conti dell' istessa Città diligentissimamente; acciò non occorra qualche errore, ò fraude: & se le spese fatte nella Comunità sijno fatte se-

condo la forma delli Statuti, ouero deliberationi del Cōseglie. Et che debbano venir all' officio tutti i giorni di Mercordi, e di Sabbatho, almeno quattro di loro; & qualunque volta anco saranno ricercati dal Signor Capitano, ouero dal Sindico della Communità; & iui perseverar, fin che saranno spediti tutti gli negocij da trattarfi; ouero fin che saranno licentiate dalla maggior parte, sotto pena di soldi trenta planet: saluo che nelle delegazioni fatte da essi, & nelli saldi da farsi con gli Tesorieri, & con gli Effattori; tutti sei debbano interuenire, sotto la pena predetta, & di tutti i danni, spese, & interessi da occorrere alla Communità: & saluo nondimeno l'impedimēto dell' infermità, & di legitima assenza dalla Patria, da esser conosciuto per il primo Cōseglie con i due terzi delle balle: I quali Deputati non habbino autorità di spendere cosa alcuna delli denari della Communità; saluo che, per il Palazzo, ogni banca possa spendere fino alla somma di Lire quindici di planet per vrgente necessitā, e non più, senza terminatione del Cōseglie Generale, sotto pena di pagar del proprio; della quale subito s'ino dati debitori per il Rasonato su' l' libro del Tesoriero, sotto la pena predetta. Et che ne i conti da farsi della Communità; se vno, ouer più di essi faranno discordi; possano portar la controuerfia al primo Cōseglie Generale della Communità; in tanto sospendendo. Di più non possano in alcun modo far bollette ad alcuno delli Colleghe, di pigliar qualche cosa dalla Communità per qualunque causa. Et i Deputati delli primi mesi di qual si voglia anno fino tenuti far saldar i conti co' l' massaro del Territorio Bresciano, & anco co' l' massaro della Magnifica Città di Brescia; & far, che il debito sii posto sopra il libro del Tesoriero di quell' anno da esser per lui pagato; & tutte le predette cose sotto il vincolo di giuramēto, e sotto pena di perdere il salario loro; il quale sii posto sopra il libro del Tesoriero per il Cancelliere. Parimente non possano riuocar atti delli suoi predecessori: polysino però sospender quelli; fin che sino da esser portati al primo Cōseglie con la presenza delli stessi predecessori, ouero almeno auisati legitimamente. In oltre sino tenuti saldar i conti con gli Tesorieri straordinarij nel termine di doi mesi, scorso l' anno della sua Effattoria; & con gli Effattori nel termine di mesi otto, finito il governo della sua Effattoria; & effectualmente far, che quelli sino posti debitori sopra il libro del Tesoriere; sotto pena tanto alli Deputati, quanto al Cancelliere contrafacienti, come di sopra, di perdere il loro salario; & della priuation delli officij per tre anni: Et che i Deputati del trimestre Aprile, Maggio, & Giugno, sino tenuti, subito finito il mese di Maggio, di essequire; & far, che sino essequiti i Tesorieri della Taglia Ducale, che contra fanno alle cose disposte contro di loro nel statuto del Tesoriero ordinario; sotto la pena predetta. Et i Deputati non sino tenuti vscir di Cōseglie, ancor che si tratti del loro interesse; eccetto, se fossero debitori della Communità. Parimente
sino.

fiino obligati far per se; & non per interposta persona, ouero almeno per doi di esfi, insieme co'l Sindico; le compre di tutte quelle cose, che accaderanno comperarsi per la Communita, & esfi stabilir i pretij di quelle, come di sopra, & il simile far anco nelle condotte di opere, e di qualunque spesa; in pena di perder il salario; e di più, di pagar del proprio. Et nell'ultima sessione loro faccino vna poliza di tutte le cose non spedite, da esser presentate per il loro Capo di banca alli soccessori nella prima sessione di quelli; sotto pena di Lire 3. plan. per cadauno: della quale subito fiino posti debitori per il Rasonato.

Dell'Officio delli Deputati sopra il mercato di Defenzano. Cap. IX.

Parimente è determinato; che almeno quattro delli predetti Deputati fiino tenuti cadaun giorno del mercato di Defenzano à quello trasferirsi; da esser eletti in questo modo: Che nell'ultima sessione delli Deputati vecchi fiino estrate à sorte due quadre delli Deputati nuoui; i Deputati dellequali fiino essenti di andar al susseguente mercato: & fiino estrate similmente altre due quadre; i Deputati dellequali fiino essenti il secondo mercato: & parimente fiino estrate altre due quadre; i Deputati dellequali fiino essenti il terzo mercato: & così feruando l'ordine predetto per tutto il loro trimestre; in pena alli Deputati non andando, come di sopra, di L. 3. plan. per cadauno, & per qualunque volta; dellaquale fiino posti debitori nel libro del Tesoriero per il Rasonato; in pena di perder il suo salario; saluo nondimeno legitimo impedimento da esser conosciuto nel primo Consiglio generale con gli doi terzi delle balle, ilquale se non sarà dedotto, nõ possa poi più dedurfi. Et iquali Deput. tutti si riduchino nel luogo ordinario; & nõ altrove, & dopò riferita à loro la quantità delle biaue del mercato per il Soprastante; & esposto il vesillo, ouer bandirola nel luogo solito, faccino le bollette à suo piacimento à tutti quelli, che vorranno comperare; scriuendo le bollette co'l nome, e cognome de' compratori, et il Commune di quelli, con la qualità, ò quantità distese in parola, et per abaco; co'l nome del Deputato, che scriue. Con questo però; che niissun di loro faccia bollette, nè scriua nel libro della sua propria quadra. Et tutti finito il mercato in quel giorno sottoscriuano se stessi ne i libri delle bollette fatte, quelle prima fommate. Et tutte le cose predette in pena di perder il salario; et in oltre di perder altre tanto del suo: dellaqual pena il Cancelliero gli faccia metter debitori per il Rasonato sopra il libro del Tesoriero. Medesimamente fiino tenuti far riueder per il publico giustatore le quarte, almeno di Defenzano, e di Salò ogni mese; in pena di dieci Lire di plan. per cadauno; dellaquale fiino portati debitori, come di sopra: et nel fine del suo trimestre fiino obligati presentar in Cancellaria auanti al Sindico à

Libri

libri delle sue bollette, da esser veduto per il detto Sindaco; & à conoscere, se haueranno offeruato le cose da offeruarsi: ilche si faccia, auanti che se gli paghi il salario.

Del Cancelliere della Comunità. Cap. X.

Si eleggano sei Cancellieri nel Consiglio generale della Comunità à buffole, e ballotte, Nodari di Collegio, huomini di probata vita, et che sapiano ben scriuere: vno per cadauna quadra; lequali quadre tutte sijno imbossolate; & à sorte vna sij estratta nel Consiglio nel mese di Nouembre; & nel Consiglio seguente di Decembre di Decembre si nomini, si ballotti; & si elegga, come di sopra per altri tre anni, finito l'officio del primo. Et così dopo si faccia di tempo in tempo soccessivamente. I quali Cancellieri nel principio del suo officio sijno tenuti giurar nelle mani del Sig. Capitano, & alla preferenza del Sindaco, di offeruar tutte le cose infra scritte; & sijno tenuti dar idonea scurtà di Ducati 500. con vn idoneo laudo; iquali si oblighino principalmente; & insolido, douendo detta scurtà esser scritta nel libro delli ordinamenti, & ambidoi esser approbati nel Consiglio generale; Dichiarando, che essi Cancellieri sijno tenuti per vn'anno; ouero almeno per sei mesi auanti il principio del suo officio, ridursi in tutte le Congregationi delli Deputati, e del Consiglio generale senza alcun salario, per istruirsi in detto officio, & habitino continuoamente nella terra, nella quale habita il Sig. Capitano; in pena di L. 100. plan-dallaqual terra non possano partirsi senza licenza del Sindaco, e delli Deputati, ouer della maggior parte di quelli: laqual licenza sij scritta su'l libro delli ordinamenti con la sottoscrizione del Sindaco, et di vno delli Deputati: altrimenti sij nulla; et nondimeno cadano nella pena predetta, et sijno tenuti exercitar l'officio suo per se, et non per interposta persona: saluo per causa d'infermità; e di giusta assenza; hauuta però licenza, come di sopra; laqual licenza non possa darfi per più di giorni quindecim; et se sij data, non vaglia; et cadano nella pena, come di sopra. Dichiarando in oltre, che il loro officio sij di scriuere fedelmente tutti gli atti, ordinamenti, et scritture della Comunità, che per qual si voglia causa occorreranno scriuersi; et tanto ordinarie, quanto straordinarie, nissuna isclusa: et non scriuano alcuni atti illegitimi; et che non sijno fatti per due delle tre parti di quelli, che deuono interuenire: nè permettino, che sijno portati: nè portino essi fuori di Cancellaria alcun libro; nè scritte,

ture originali della Communità; nè dijno alcuna copia di quelle; nè permettano, che sijno vedute da alcun forastiero, ouero terriero, dalli quali possa detta Communità esser lesa, senza espressa licenza di detta Communità; ouer del Sindico con gli Deputati; et le predette cose in pena di priuatione d'officio, e di perder il salario, et sijno tenuti dar copia autentica alla Cōmunità di tutte le scritture, e ragioni; de' quali occorrerà à quella valersi in qual si voglia modo, senza alcuna mercede; et fino obligati anco esser presenti à tutti i conti di qual si voglia sorte della Communità; et procurar, che sijno fatti ogni trè mesi; et quante volte farà dibisogno; et far vn libro delli ordinamenti, che doueranno esser fatti per la Communità, durante il loro officio. Et se mancaranno di qualche cosa spettante al loro officio; oltre le pene predette, sino tenuti à tutti gli danni, spese, et interessi alla Communità occorrenti: nè possono nel Consiglio parlar sopra alcuna propositione, nè altre cose, proponendo, allegando, ouero disputando; ò in altro modo; se non leggendo, ò rispondendo, in quanto faranno ricercati, per dimostrar, ò informar di qualche cosa: et non possano, durante il loro officio, auuocare in qual si voglia causa auanti nissun Giudice; saluo che nelle cause proprie; i quali per il lor salario, oltre le mercedi qui à basso descritte, habbino lire disotto plan. per carta, cera, et inchiostro: Et di più ogn'anno ducati settantadoi da L. 3. soldi doi plan. per cadauno ducato; nè cosa alcuna altra possano di più pretendere, ouero conseguire per qualunque cosa, o causa in qual si voglia modo: Et finito il loro officio sijno tenuti essi, ouero i loro heredi, in caso di morte, di fedelmente, et con giuramento consegnar al soccessore con la presenza del Sindico, e delli Deputati, tutte le scritture di qual si voglia sorte della Cōmunità: & all' hora in tal caso sijno eletti doi Reuifori con salario da esserle tassato: à veder, e riferire co' loro giuramento nel primo Consiglio Generale; se si sijno riportati rettamente nel loro officio; con pena alli non riferenti di lire cinquanta planet da esser applicata alla Communità.

Tassa delle mercedi per il Cancelliere.

P er le Tasse, che si commettono per gli Deputati con la relazione & estrazione di quelle.	L.	f. 8	pic.
Per la copia di quelle.	L.	f. 4	
Per ogni atto delli Deputati frà le parti.	L.	f. 4	
Per la copia di quelli autentica.	L.	f. 8	
Per la copia d'ogni parte del Consiglio Generale autentica.	L.	f. 20	
Per ogni copia di Lettere Ducali in autentica forma.	L.	f. 20	
Per cadauna Lettera da scriuersi ad istanza della parte.	L.	f. 8	
Per la Cancellatione d'ogni bando, relegatione, ò confermatione			si offerui-

<i>si offerui quello, che è tassato al Cancelliero Criminale.</i>	L.	
<i>Per la copia di qual si voglia bando in tempo.</i>	L.	f. 40
<i>Di tutti gli altri bandi à tempo perpetuo.</i>	L.	f. 80
<i>Per la formation de' processi circa la Cittadinanza; & anco per l'officio della Sanità; s'offerui la tassa Criminale.</i>		
<i>Per le caualcate da farsi per il Cancelliero si offerui l'istesso, come nella tassa del Cancelliero Criminale.</i>		
<i>Per cadauno privilegio d'esser ammesso alla Cittadinanza</i>	L.	21 f.
<i>Scudi tre.</i>		
<i>Per l'ammissione delli speciali per cadauno.</i>	L.	f. 3
<i>Per ogni sorte di atto dell'officio della Sanità; & lettere da scriuerfi alli Comuni per il detto officio, non si pigli cosa alcuna; se non per le copie da quelli, che le ricercano; per cadauna copia.</i>	L.	f. 4
<i>Per la copia di quali si vogliono altre scritture, per ogni carta commune.</i>	L.	f. 4
<i>Per l'auttentication di quelle.</i>	L.	f. 8
<i>Per qualunque fede; ouer mandato di legnami, ò merci.</i>	L.	f. 4
<i>Per la copia di sentenze Criminali; si offerui la tassa ordinaria del Cancelliero Criminale.</i>		
<i>Per ogni copia di Tariffe; ò di calmedri.</i>	L.	f. 4
<i>Per la copia d'altre scritture; estimi de' Comuni; ouero d'altre persone; si lassi la tassa ad arbitrio delli Deputati.</i>		
<i>Per ogni altro atto non specificato.</i>	L.	f. 4

Et se farà contrafatto in alcuna cosa delle predette in qualunque tempo alle tasse sopra scritte; s'ijno tenuti il Sindaco, e Deputati, che faranno, secondo i tempi, in pena di perder il loro salario; di procedere col mezzo della Giusticia contra i contrafacienti alla restitutione di tutte le cose indebitamente accettate, & ciò à nome, e spese della Magn. Communità; tanto qui, quanto in Venetia, anco nelli eccellentissimi Confegli, & s'ijno tenuti nel primo Confoglio manifestar le trasgressioni, quante volte ne faranno stati auisati.

Del Giuramento del Cancelliero Criminale. Cap. XI.

Giuuro Io N. Cancelliero, che sono, e farò fedelissimo del Serenissimo Ducal Dominio Veneto, & che tutto il tempo del mio officio fedelmente, e senza frode esserciterò quello al buon stato di questa Riuiera, & tutte, e ciascheduna dinontia, ouer attione, querela, ò inquisitioni con buona fede riceuerò, scriuerò; & farò, che siano scritte: & non nè celarò alcuna; nè la fotterò per souuertir la Giustitia, nè per amore, nè per

nè per prezzo, ouer per gratia: & non ne cancellerò alcuna dopò la condanna; mà lascerà quelle tutte, & cadauna totalmente intiere; siche l'assolutione, ouer condanna di tutte, e di cadauna di esse si faccia mediante la Giustitia. Parimente offeruerò le leggi dell' Eccellentissimo Senato 19 Settembre 1534. & anco la legge dell' Illustrissimo maggior Consiglio Veneto del di 29. Giugno 1577. & circa le rafe: & in tutte le cose, come in quella: & similmente tutte, & quali si vogliono altre scitture scriuerò; & farò, che sijnò scritte, e procurerò, che i statuti le prouisioni, & le riformationi di detta Communità sijnò obseruati; & le pene contenute nelli Statuti, & limitate nelle condanne, sijnò poste come stanno senza alcuna diminutione, ouero mutatione: e non celerò, nè diminuirò alcuna condanna; ma le conferuerò intiere, & fedelmente le consegnerò in mano dell'antedetta Communità: & non riceuerò per mercede mia di scitture, se non quello, che per gli statuti della predetta Communità è stato tassato, e limitato; nè ciò permetterò ad alcuno delli miei Coaggiutori, & oue essi statuti mancassero, riceuerò, quã to sarà limitato per il General Consiglio di questa Riuiera.

Delle scitture da darsi alla Communità per il Cancelliero Criminale. Cap. XII.

H Abbiamo determinato: che il Cancelliero del Signor Capitano sijnò tenuto, & obligato à descriuere in carta pergamena, in forma pubblica: & dar alla Communità ogni, & cadauna condanna, & assolutione, fatte per il Signor Capitano in causa criminale, ouero in qualunque altro modo, per causa di condanna: & per la predetta estrattione nè essa Communità, nè i condannati sijnò obligati pagar cosa alcuna; nè dalla stessa, ò dalli stessi, ouer da alcuni di essi possa scuoderfi cosa veruna; sotto la pena predetta: & similmente sijnò tenuto esso Cancelliero di scriuere, & annotare, et dar alla Communità tutte, e cadauna scrittura ad essa utile, ouer necessaria, per qualunque causa, senza alcun pagamento di mercede: ma essa Communità sijnò obligata dar ad esso Cancelliero à spese della Communità le carte pecore, ò pergamene, per descriuere dette condanne.

Del Giuramento del Coaggiutore della Cancellaria Criminale. Cap. XIII.

Che i Coaggiutori del Cancelliero Criminale giurino; et sijnò tenuti di giurare in tutte le cose, come nel giuramento del detto Cancelliero, al cap. II.

Del



Sino eletti sei Coaggiuttori originarij per la Cancellaria Criminale: vno per cadauna Quadra, da esser nominati per le stesse Quadre; mà da esser ballottati per il Consoglio Generale, i quali sino imbussolati, & vno di quelli si estrarro à sorte di tempo in tempo: et finita l'imbussolatione, sij fatta election nuoua: si come si fa delli altri officij: mà che non sino Datiari: nè partecipi d'alcun Datio: l'officio de' quali durar debba per vn reggimento solo del Signor Capitano, et sino tenuti habitar continuamente nella terra dell'officio, et esercitar esso officio personalmète, et non per sostituto; eccettuata la causa d'infermità, d'altro legitimo impedimento da esser conosciuto dalli Deputati: in pena della priuatione dell'officio immediatamente, et di Lire quattro cento de piccioli, et gli eletti in vna imbussolatione non possano esser eletti nell'altra subito fossequente: et non possano tener in Cancellaria à scriuer alcuno, che patisca contumacia; nè alcun, che non si delli Nodari ammessi ad istromentare dal Collegio di essi Nodari: Et che nõ sino stati presentati alli Deputati, et approbati poi dal Consoglio Generale: quali però esso Coaggiuttore nõ ammetta à sottoscriuere scrittura alcuna, come Coaggiutori, ouer Vice coaggiutori; nè ad esaminar testimonij in pena di priuatione dell'officio immediatamente: in luogo del quale subito sij eletto vn'altro Coaggiuttore: et sotto pena in oltre di Lire sessanta de piccioli da esser diuisa trà la Comunità e l'accusatore: il quale, volendo, si tenuto secreto. Et il qual Coaggiuttore sij tenuto presentar alli Deputati le copie di tutte le sorti di proclame alle pregioni in quel giorno, che si faranno di volta in volta: in pena di L. 60. come di sopra: Et auisar gli stessi di tempo in tempo, sotto legame di giuramèto, se fossero fatte estorsioni di pagamenti indebiti per i Curiali Criminali contro la forma delle leggi, & delli Statuti della Comunità: & dar alla Comunità senza mercede la copia delle scritture di qualúque sorte; delle quali essa haurà bisogno; & mantener la Cancellaria di carta, cera, & d'inchiostro del suo proprio; per ilche nondimeno debba hauere dalla Comunità L. 90. planet per tutto quello, che per tal causa possa pretendere in ogni, & qual si voglia modo, oltre Ducati doi per cadauno mese da L. 3. planet per Ducato, quali debba hauere dal Cancelliero del Signor Capitano: & sij anco tenuto di scriuer nel fine di qual si voglia processo la tassa delle spese di quello, con la sua sottoscrizione, secondo gli ordini; e le tasse della Comunità, sotto la pena predetta: qual tassa però in nessun modo debba scriuer, auanti, che il processo sij ispedito; in maniera, che il pagamento non si faccia, se non dopò la speditione; nè però tassi cosa alcuna per gli assoliti; & per la sua mercede di scriuere hauer debba conforme al statuto delli pagamenti del Cancelliero, & Coaggiuttore, & si tenu
to scar-

to scartar tutti i libri di quel Reggimento, e far il loro Indice, & in ogni causa di alcuna appellatione interposta per chi si voglia da qualunque còdanna; non dia lettere resposiue di citatione per causa della appellatione, se non precedano le relationi in scritto delle citationi fatte al Sindico, & alli Deputati, in pena di L. 50. di piccioli, e di tutti i danni, spese, & interessi.

Delli pagamenti del Signor Giudice al Maleficio, del Cancelliero, e Coaggiutori alli malefij. Cap. XV.

Guarda nel fine del Volume.

Che i Cancellieri, & altri officij debbano hauer scosso per il tempo del loro officio. Cap. XVI.

IL Cancelliero, & il Contestabile; e tutti, e cadauni delli ministrali, tanto del Signor Capitano, quanto del Signor Podestà della Riuiera sijnno tenuti, e debbano hauer scosso per tutto il tempo del suo Reggimento, & frà doi mesi, dopò fornito il suo officio; ogni, & qual si voglia quantità di denaro à se, & à qualunque di loro douuto per occasion di mercedi del loro officio: altrimenti, finito detto tempo, non possano domandar cosa alcuna per detto debito, ouer mercede, per le cause sopra scritte, ouero per alcuna di esse; ne sij à quelli fatto ragione; mà s'intendano immediatamente i debitori di quelli, per dette cause hauer pagato; e sijnno, & s'intendano in tutto assolti. Et non possano i detti Cancelliero, Caualliero, Contestabile; nè altri officiali far credenza di alcuna mercede di scrittture; ouer per qualunque altra causa procedente dalli detti officij, da soldi 4 di piccioli in giù: & se la faranno, non le sij reso di quella, ne fatto ragione per alcun Giudicente.

Del Copista.

PArimente è stato determinato; che sijnno eletti sei Copiste; vno per cadauna Quadra, per il Consiglio Generale, nel tempo dell' electione delli Coaggiutori Criminali; i quali Copiste sijnno Nodari, almeno ad istromentare; ancorche fossero minori d'anni 25. che però non sijnno Datiari; nè partecipi di Datij: i quali di vno in vno sijnno, et s'intendino estratti per cadaun Reggimento nel tempo dell' estrattione del Coaggiutore originario della sua quadra. L' officio de' quali sij copiar tutte le scrittture da esserli date per il Coaggiutore: et habbino doi terzi dell' emolumento delle copie: et il Coaggiutore non possa far copiar per altri, che per il copista; sotto pena della priuatione dell' officio, et i quali copiste sijnno

ſijno tenuti custodire i libri di Cancellaria Criminale, et far di tutti quelli Inuentario, e laſciarlo al focceſſore; e moſtrar i libri à quelli, che gli ricercano ſenza alcuna mercede. Iquali habbino dalla Cômunità per Salario di tutto il tempo del reggimento Ducati 8. dalire 3. planet per Ducato dalla Communità: et nel principio dell'officio ſijno tenuti giurar nelle mani del Signor Capitano di offeruar i Statuti, gli ordini, le prouifioni, e le riformationi della Communità; e di fedelmente eſſercitar l'officio ſuo; ilquale però non s'intenda eſſere nel numero delli officij della Communità. Ne gli predetti copifte poſſano autenticare alcuna ſcrittura della Cancellaria; nè ſottoſcriuerſi alli mandati, ouer citationi, ouer altre ſcritture; ſotto pena in caſo di contraſſatione di L. 100 piccioli; la metà della quale ſij della Communità, e l'altra dell'accuſatore; e gli eletti in vna imboſſolatione vachino; come è ſtato prouiſto del Coaggiutore,

Che cadauno Commune della Riuiera habbia il ſuo Conſiglio Speciale.

Cap. XVIII.

Parimente è ſtato determinato; che ogni Commune della Communità della Riuiera ſij tenuto; et debba, oltre il Conſiglio Generale, hauer il ſuo Conſiglio ſpeciale, ordinato, delli maggiori, delli più ſapienti; e di quelli che ſi trouano in maggior eſtremo; et che habitano nel lo ſteſſo Commune; ouero nella Riuiera; et che eccedano l'età d'anni venticinque; et che ſijno oriundi della ſteſſa Communità; ouero che habbino habitato in quella continuoamente, et habbino ſoſtenuto per anni 60. col detto Commune, ouero Communità, carichi, e fattioni; reali, e perſonali, computato il tempo delli ſuoi antenati: et che ſijno ſtati approbati per il Conſiglio della Communità. Et altramenti non debbano, nè poſſano partecipar delli beni; coſe, preminenze, officii, vtilità, et entrate della Communità; nè di alcun commune di quella, ſotto pena à cadaun Commune contraſſaciente di L. 100. planet, et di L. 25. à chi accetta; da eſſer applicate la metà alla Communità, et l'altra metà al dinontante: e di queſti nel detto Commune ſijno eletti i Conſeglieri, iquali debbano venire al Còſiglio Generale della Communità, i quali ſa piano almeno ben leggere, e ſcriuere; e non ſijno delli iſcluſi per gli Statuti. Prohibendo in tutto le diuiſioni fatte; ouero da farſi nelli Communi, riſpetto delli Conſeglieri, che deuno venire al detto Conſiglio della Communità; mà che omnimodamente ſijno eletti in vniuerſale del corpo del Conſiglio Speciale delli migliori; et in tutto come di ſopra. Et l'electione fatta contro la forma predetta, ſi immediatamente di niſſun valore, e momento; et non ſij ammefſa in qual ſi voglia modo. Et tutte le prouifioni delli detti Communi ſi ſcriuino per Notaro autentico: et altrimenti non vagliano per ragione alcuna.

Delli

Delli Statuti delli Comuni della Comunità. Cap. XIX.

P Arimente, che ciascheduno Commune, Terra, Luogo; ouer vniuersità sottoposta alla Giurisdictione di detta Comunità; ilquale, ò laquale habbia fatto, hauesse, ò tenesse alcun statuto, ouer ordinamento, che ripugnasse alli Statuti della detta Comunità, ouero alli Decreti del Sereniss. Ducal Dominio Veneto; tal Statuto ouer ordinamēto sij nullo, e di nissun valore; saluo però, che questo Statuto non faccia alcun pregiudicio alli Statuti delli Comuni di detta Comunità in mettendo pena à quelli, che cōmettono alcuna cosa nelle Terre, ò Territorij di quelle sino alla somma di lire dieci de' piccioli, perche le pene imposte in esso Commune sijno vguali; tanto ad essi, quanto alli forastieri, e vicini: & che le altre prouisioni, e Statuti delli detti Comuni; tanto fatte, quanto da farsi non repugnanti, come di sopra, habbino forza di Statuto, & sijno osseruate.

Che i Comuni non facciano alcuna ordinatione ouer Conuenticola. Cap. XX.

A Lcuna persona, Commune, Collegio, ouer Vniuersità di qualunque stato, & conditione si sii, non ardisca, ò presumma di far, ò di far fare alcuna ordinatione, ouer conuenticola per laquale ad alcuna persona della Comunità della Riuiera, ouero ad altra persona si prohibisca foco, acqua, molini, rassega; & altri edificij; ouero si leui, ò s'impedisca qual si voglia altra commodità, ò vtilità; sotto pena di Lire 300. de' piccioli, da applicarsi la metà alla persona querelante, l'altra alla Comunità della Riuiera, e di riffar i danni, & gli interessi della persona; contro la quale sarà stata fatta l'ordinatione, ouero conuenticola, da esser liquidata per il giuramento del dannificato, premessa la tassa del Giudice: e s'intēda tal ordinatione, ò cōuenticola esser stata fatta, se costarà alcuna delle predette cose esser stata fatta, ò cōmessa per via d'vn sol testimonio degno di fede, co'l giuramento del querelante: & in oltre non sii alcuna persona di qualunque stato, ò conditione si voglia; ouero alcun Castello, Vniuersità, Villa, ouer Borgo; che habbia ardire direttamente, ouero indirettamente far ordinatione, ouer altrimenti trattar per qual si voglia altro modo, ouer sotto alcun pretesto, ò mendicato colore; nè per potenza, ò malitia, che le Terre di qualunque particular persona; di Villa, di Borgo, ò Vniuersità non sijno lauorate. O che i finali, Borghi, ò Ville, non sijno habitate; ouero che il Molino non possa macinare; ò che in altro modo non si possa cauar vtilità; et se sarà contrafatto; il Commune di quella Terra; e tanto inobili, quanto i vicini nelle Terre, e Borghi

B' de' quali

de' quali situouaranno le dette Terre, finili, molini, et acque andar di male, et non esser permesso, che venghino lauorate,ouer habitate; macinato, ouer vsufruttuato; sijn tenuti, & forzati à pagar l'affitto di quelli Finili, Terre, e Molini, ouer acque; tanto, quanto esfi Finili, Terre, Molini, ouer acque potessero esser affittati; ad arbitrio di buoni huomini: & delli danni predetti stiasi al giuramento di quello, del qual fossero i Finili, le Terre, i Molini, & le acque, con vn testimonio degno di fede, & idoneo; ouero con la proua di voce, e di fama. E delle cose predette i Signor Capitano, e Giudice de' maleficij, sij tenuto far inquisitione, e di procedere: salue però sempre le prouisioni delli Comuni della Riuiera fra di loro, per i suoi Molini solamente.

*Di quelli, che non deuono esser ammessi al Consiglio della
Comunità. Cap. XXI.*

Parimente; che, salue le cose contenute nel Statuto di sopra Cap. 18. non sijn ammessi per Consiglieri al Consiglio Generale della Comunità Medici, nè Chirurghi in qual si voglia tempo; nè parimente Massari di Comuni durante la massaria; nè Nodari attuali delli Comuni; nè debitori della Comunità; nè quelli, che essercitano alcuno di quelli officij della Comunità, i quali sono stati dichiariti esser officij: nè i cerca foco, mentre sono in atto d'essercitar l'officio suo; ne parimente i proclamati, e presentati; ouero carcerati per imputation di delitto; anchorche dopò sijn ammessi à far le loro difese fuori di prigione. Parimente i Corrieri, ne i debitori per Datij; ne i Datiari medesimi; ne partecipanti de' Datij; ne Beccari, nè Nochieri, nè Molinari, nè Pittori, nè Postieri, nè medesimamente quello che sij, ò farà stato Contestabile, Cauagliere di Giustitia, Barigello, Ministrale, Baroaro, Pizzamantello, nè i figliuoli di esfi; nè quelli, che habbino essercitato camparia di qualunque forte; nè anco i Consiglieri stessi eletti dalli suoi Comuni; se nõ haueranno presenata la fede autentica della loro elettectione; & che sijn del cõseglio Speciale del suo cõmune; e che sappiano leggere, e scriuere.

*Del congregar il Consiglio della Comunità, e delle propositioni
da farsi in generale. Cap. XXII.*

Parimente, che il Consiglio generale della Comunità s'intenda cõuocato il dì 15 di cadaun mese; saluo che, se il detto giorno cascherà in Domenica, ò nelle feste della B. M. V. ò in giorno di Martedì; all' hora s'intenda conuocato per il giorno seguente. Et si eccettua anco, che del Mese d' Agosto s'intenda conuocato nel dì 17. & nel mese di Dicembre il dì 18. & nel resto debba esser conuocato, quante volte sarà conueniente

niente per bene della Comunità, per comandamento del Sig. Capitano; ilquale s'è tenuto ciò concedere, quando sarà per i Deputati, e per il Sindico della Comunità ricercato. Qual Consiglio convocato s'è tenuto il Signor Capitano di trouarsi presente, & assistere, fin che s'è spedito quelle cose, che in quello doueranno trattarsi, e che doueranno esser effettuate: Et la propositione da farsi, facciasì per gli Deputati; ouer per alcuno di essi; ouer per il Sindico; quando alcun Deputato non volesse farla; alla qual propositione fatta per gli Deputati, ouero per alcuno di essi s'è tenuto, & obligato il Sindico sotto vincolo di giuramento, e di priuatione d'officio di contradire apportando alcuna giusta, ouer colorata causa per fauore della sua contraditione, & similmente alla propositione fatta per il Sindico s'è tenuto il Capo di Banca delli Deputati; ouer alcuno di essi Deputati di contradire; acciò per via di disputatione maggiormente venga dilucidato quello, che sarà stato proposto, & così la verità maggiormente si manifesti. Qual propositione, e contraditione fatta; possa qualunque Consigliero consigliare; & alla scoperta debba parlare andando in Arenga per tre volte solamente, & non parlar con bassa voce nell'orecchio d'alcun Consigliero, nè pregar quello, che voglia metter la sua balla più in fauor d'una parte, che dell'altra; sotto pena di L. 10. planet; qual pena s'è obligato di pagar, prima che esca di consiglio. Et, fatta la disputatione, s'è posta la parte à bufsola, e balle: qual parte s'è tenuto di far mettere il Signor Capitano ad ogni requisitione delli Deputati, ò di alcuno di essi, ouer del Sindico, come di sopra, & se non la permetterà; ò non farà, che s'è posta, possa esser Sindicato; & susseguentemente il Tesoriero straordinario distribuisca le balle alli Consiglieri; & per il Rasonato sino scosse: & tutto quello, che sarà terminato per la maggior parte del detto Consiglio, vaglia, & tenga; & come sta tutto s'è osservato: salvo però nelli casi, ne' quali per gli Statuti, ouer per parti confermate, altrimenti sarà stato prouisto. Et in oltre, che i Consiglieri deuanò andar à Consiglio, auanti che s'è in cominciata la prima ballottatione; in pena di lire 2. de' piccioli, & s'è no esclusi da quel consiglio. Et andando in tempo sino tenuti di perseverare sino alla fine, in pena di lire 25. de' piccioli; & mancando di venire al consiglio per tre volte continue i Comuni di quelli possano eleger altri in suo luogo.

*Del Giuramento, & autorità delli Consiglieri della Comunità della
Riuiera. Cap. XXIII.*

Parimente, che i Consiglieri della Comunità predetta giurino, & s'è no tenuti di giurare nell'ingresso del suo officio con buona fede, & senza fraude nelli consigli, ne' quali donerà deliberarsi qualche cosa; senza odio, senza timore, amore; ò alcuna gratia di consigliar il bene

dell'istessa Communità; hauendo sempre Dio auanti gli occhi; & di dif-
fendere con ogni potere essa Communità, i Castelli, le Terre, & qual si
voglia parte della medesima Communità, grande, ò picciola, & la giurif-
dizione di quella: & che l'istessa Communità, nè alcuna terra; ouer par-
te di lei, ancorche minima, sij leuata, diminuita, ouer separata; nè in
tutto, nè in parte dalla medesima Communità; nè parimente infeudata.
Et di più che non consentiranno in alcun modo espressamente, ò tacita-
mente; direttamente, ouer indirettamente, che essa Communità, ò alcuna
Terra di quella, Castello, Borgo, ò altra sua pertinenza; nè in tutto, nè in
parte sii alienata, donata; ouero infeudata; ouero sotto qual si voglia al-
tro titolo trasferita in alcun Principe, Rè, Signore, Barone, Cauagliero,
Communità, Commune, Collegio, Vniuersità, nè in qualunque altra
persona di qual si voglia stato, grado, ò conditione ella si sij; ancorche
di eminente dignità; se non nel Serenissimo Ducal Dominio Venet. sotto
la felice ombra del quale hora si truoua; & sotto laquale si perpetui in
eterno. Medesimamète che con ogni loro potere non permetteranno; che
nissuna cosa della giurisdictione, priuileggi, essentioni, prerogatiue, e se-
parationi della stessa Communità sii tolta; ouer diminuita: E che non
spenderanno, nè permetteranno; che venghi speso dell'hauere della Co-
munità; se non per l'euidente vtilità di quella: E parimente, che non ob-
ligaranno essa Communità in alcuna somma, ouer fatto; nè à dar alcuna
honoràza personalmète, ouero realmète à nissuna persona, Signore, ouer
potente huomo; ouer Vniuersità di qual si voglia stato, dignità, ò con-
ditione ella si sij: E parimente, che con tutte le loro forze difenderanno,
protegeranno; & manteneranno i priuileggi, le leggi, i Statuti: le riforma-
tioni, & prouisioni di essa Communità; & faranno, che sino offerua-
te da tutte le persone di qualunque dignità; ò conditione elle si sino:
& per offeruatione delle cose predette possano spendere dell'hauere del-
la Communità, secondo il bisogno del caso, ad arbitrio della sua volon-
tà: & il predetto giuramento sii esibito nelle mani del Signor Capirano
per il Sindaco di detta Cómunità in ogni rinouatione di detto còseglio.

*Del Giuramento da esser dato alli Consiglieri auanti la ballottatione, & del mo-
do di ballottare. Cap. XXIV.*

Parimente, che in ogni còseglio, auanti che occorra farsi alcuna bal-
lottatione, il Sindaco della Communità, sii tenuto dar il giuramento
à cadaun còsegliero, il quale vaglia per tutte le ballottationi, che do-
ueranno farsi in quello stesso còseglio di rettamente còsegliare; di ha-
uer Dio auanti gli occhi; e di metter la sua balla per vtilità, & commodo
della Communità sopra di quello, di che si metterà la parte; nè per odio,
nè per amore, nè per prezzo; nè per preghiera, ò per humana gratia: in
pena

pena al detto Sindaco di Lire dieci planetti per cadauna volta, che tralascierà di dar detto Giuramento, come di sopra: & le cose fatte altrimenti non vagliano, ne habbino alcun vigore immediatamente. Dato poi il giuramento si tenuto ogni Confegliero secretamente di metter la sua balla nella bussola; prima hauendo dimostrata la mano con la detta balla; & dopò cauata la mano dalla bussola dimostrata essa mano vuota; in pena di Lire cinque, de' piccioli. Non possa però; nè debba ballottar alcun Confegliero, che farà Procuratore, ouer Auuocato, ouer parente di affinità fino al quarto grado, secondo le leggi Ciuili in clusiuamente; nè anco il Suocero per il Genero; nè vincendeuolmente il Genero per il Suocero: nè il cognato per il cognato, mentre viuono le mogli: mà sino obligati vscir del confeglio per quel tempo della ballottatione.

Del non manifestar le Ballottationi. Cap. XXXV.

CHe niente s'intenda preso in Confeglio generale della Communità, nè veruno s'intenda eletto ad alcuna cosa; se non si farà per lui scosso l'intero numero delle balle, secondo i Statuti, e le prouisioni della Communità; in pena al Cancelliero, che scriuesse altrimenti, ouero altrimenti pubblicasse, di L. 25 planet: & nondimeno ogni scrittura, & ogni cosa publicata in contrario non vaglia, ne tenga: et le ballottationi sino vedute, e tenute segrete dal Sig. Capitano, Sindaco, Capo di Banca, & Cancelliero, nè sijn manifestate; nè con parole, nè con cenno, nè in alcun altro modo direttamente, ò indirettamente; fin che non sijn compiute le ballottationi di negotio in negotio, in pena à cadauno contrafaciente di L. 50 planet: e l'istesso s'offerui nelle altre ballottationi delli negotii della Communità.

Del Riballottar le Ballottationi pari. Cap. XXXVI.

Perche spesso accade nelle propositioni, e nelle electioni delle persone; tanto circa gli officij ordinarii, quanto circa le altre electioni nel Confeglio generale della Communità, & nelle quadre di quella; che rimangono pari nelle ballottationi, si determinato, che se nel proponer parti semplici; esse ballottate nõ rimarrano prese; possano riballottarsi per tre volte in tutto il medesimo Confeglio, & non più: & nelle electioni di qual si voglia forte da farsi per il detto Confeglio; se ballottate si trouarano pari, passando la metà, si replicata la ballottatione come di sopra, sino alle tre volte; & in quel caso, se nissuno rimarerà eletto, si diuenga à nouo scrutinio. Et se nelle quadre occorrerà le balle esser pari, passando la metà di quelle, si riportato da decidersi al Confeglio Generale; & chi scuoderà maggior numero di balle, s'intenda eletto; mentre habbia

passato la metà del detto Consiglio: e se anco nell'istesso Consiglio le balle saranno pari, passando la metà, come di sopra, si riballottato fino à tre volte, e non più; ma si pigli nuouo scrutinio.

Della Mutazione delli Consiglieri. Capit. XXVII.

Essendo il Consiglio della Comunità della Riuiera di 36 Consiglieri, & sei per cadauna quadra: che i Consiglieri di anno in anno, sijnò mandati, e nel mezzo dell'anno sij rinouati la metà di essi; in modo però, che tutti compiscano l'anno à questo effetto, che sempre restino delli vecchi, e delli nuoui; si come fin'hora è stato offeruato; e che non possano ecceder l'anno; nè esser confermati per gli Comuni; mà ogni Consigliero vachi per vn'anno intiero.

Delli Aggiunti, e Conservatori. Cap. XXVIII.

Sijnò eletti sei Aggiunti, & Conservatori delli Priuileggi, Statuti, e Leggi della Comunità, per le quadre; talmente che ogni quadra elegga il suo per gli Consiglieri di essa; & chi haurà più balle, resti eletto: trè nondimeno de' quali; cioè delle quadre di Gargnano, di Montagna, e di Campagna, sijnò eletti del mese di Dicembre, quando si eleggono gli Deputati; e gli altri trè delle quadre di Maderno, di Salò, e di Valtenese, del mese di Giugno; quando similmente si eleggono gli Deputati, & dureranno per vn'anno continuo; i quali sijnò del Consiglio Speciale delli suoi Comuni; & che sijnò letterati: saluo che i Dottori di legge, & i Nodari di Collegio possino esser eletti; ancorche non fosser del Consiglio Speciale delli suoi Comuni. Nissuno però possa esser eletto; il qual esserciti alcun officio della Comunità, del numero delli officij, alli quali officij però possino esser eletti. Il carico de' quali sij di congregarsi con gli Deputati qualunque volta saranno da parte loro chiamati à consultar i negotij della Comunità: e di andar à tutti i Consigli Generali; & perseverar fino al fine, consigliando per la conseruatione de' priuileggi, Statuti, e leggi della Comunità, à beneficio di essa; in pena di soldi 20. planet per cadauna volta, à chi non si congrega, & non persevera, prima che sij cominciata alcuna ballottatione; della qual pena immediatamente sijnò posti debitori per il Rasonato. Nel qual Consiglio Generale però non possino ballottare, ne parlare più di due volte per cadauno, & habbino auctorità, per la maggior parte di loro, di proponer parti nel Consiglio Generale, per la conseruatione delli Priuileggi, Statuti, e Leggi della Comunità, consultate però esse parti auanti per loro con gli Deputati; n quanto essi Deputati non vorranno proporre. Il salario de' quali sia di soldi 12. planet per cadauno, tutte le volte, che si congre-

congregaranno almeno al numero di quattro, nel Consiglio Generale; e Speciale, insieme con gli Deputati. E quelli che non si congregaranno, cadano nella pena di soldi 20. planet, per cadauno; salva legitima scusa da esser conosciuta per i doi terzi delli Deputati nella prima sessione di quelli, & non più; & nientedimeno venendo sijnò fatti creditori, e nel principio del loro officio sijnò tenuti di giurare nelle mani del Sig. Capitano di bene, e rettamente consigliar, per la conseruatione de' priuileggi, Statuti, e leggi della Communità; & come nel Statuto del Giuramento delli Consiglieri, & vachino per vn'anno da esso Officio.

Del Rasonato. Cap. XXXIX.

P Arimente sijnò eletti sei Rasonati, vno per quadra, da esser nominato da quella; & ballottato dal Consiglio Generale; i quali sijnò Nodari, almeno ad instrumentare, huomini da bene, e periti nel tener conto; & che sapiano ben scriuere; & sijnò tenuti trouarsi presenti alle congreghe delli Deputati, nelli giorni di Mercordì, & di Sabbato; e tutte quelle volte, che saranno ricercati dal Sindaco, ouero dalli Deputati. Et tenghino distintamente tutti i conti delle spese, & entrate della Communità di giorno in giorno; riportando ciascheduna partita nel libro Maestro, con le sue vochette; auanti che dalli Sindici Generali sijnò veduti, e sottoscritti; da esser cauate sempre dalli libri delle bollette; & delli ordinamenti, e prouisioni scritte per il Cancelliero: non mettendo alcuno per creditore, ouer debitore anticipatamente: mà solo nel tempo maturo, & delli dati senza bolletta non notando pagamento fatto ad alcuno, se prima non consti della riceuuta di esso pagamento; & così in quanto alcuno si faccia creditore per danari dati ad altra persona; scriuendo le partite di quello, che hauerà dato; & di quello, à chi sarà stato dato: Et scriuendo ancora le partite del credito di chi si voglia, mettendo all'incontro in credito à quello tutti i pagamenti à lui fatti, & così alli oratori, & alli Nuntij, dando credito della somma intiera delle spese fatte per quelli; le polize delle quali prima si scriuino nelli libri particolarmente à ciò deputati. Et si sottoscriuano dalli Deputati, che saranno di tempo in tempo; non mettendo però alcun creditore della Communità; se non nel libro Maestro: Et sijnò tenuti di trè mesi in trè mesi hauer compiutamente ridotto nel detto libro Maestro qual si voglia quantità di spese, e di altre ragioni di dato, e di riceuto; di debito, e di credito; acciò i conti predetti possino esser visti da tutti: & sijnò obligati insieme con gli Deputati hauer saldato in fine d'ogn'anno; & hauer ridotte le partite delli Tesorieri; & delli debitori sopra il libro Maestro; notando al loro incontro, à qual essattore sijnò stati dati da scuodere; & hauer ridotto nell'istesso libro tutte le partite delli Salariati, che si descriuono nel fogliazzo, dando in quel-

lo credito del detto salario, & debito del pagamento; & chiamando le carte del fogliazzo; & nel fogliazzo le carte d'esso libro Maestro: & il medesimo offeruar nella riportatione delle altre bollette. Et parimente mettendo in libro Maestro tutti i debitori della Communita, tanto dalli Effattori, quanto dalli Tesorieri; mettendo all'incontro il Tesoriero, al quale saranno stati dati da scuodere, chiamando le carte del fogliazzo; e nel fogliazzo le carte del libro Maestro. E parimente mettendo i Comuni debitori per i possessi consegnati a quelli per gli Effattori, & per i Tesorieri. Parimente sino tenuti interuenir alli conti da farsi con gli Tesorieri, & con altri nel tempo del suo officio, & anco dopo il suo officio durante il termine di saldar con detti Tesorieri. Nè faccia no creditore in libro Maestro, ouer altroue alcuno per qual si voglia bolletta, ouero in altro modo, se le bollette da Lire sei in su non sino sottoscritte nel libro delle bollette dalli Deputati, ouero dalla maggior parte di quelli: & da Lire sei planet in giù; se non saranno sottoscritte almeno dal Cancelliero. Et sino obligati tener vn libro separato; sopra del quale si descriuano i conti delli Ministrali, co'l tempo della cassatione, & della rimessa; & vn libro parimente separato per scriuer i nomi delli condannati in pena pecuniaria; le condanne de quali si vanno rimettendo di giorno in giorno; accio di nuouo sij procurata l'ispeditione, & cosi anco vn libro per i contrabandi; & tengano vn fogliazzo, tanto per gli Tesorieri, quanto per gli Effattori, sopra il quale si facciano tutti i saldi. Parimente tenghino vn conto separato delli possessi pigliati per i Tesorieri, & per gli Effattori: & ogn'anno cauino tutti i Comuni debitori di affitti, & del capitale al tempo debito: Riportando parimente in libro maestro; & dal libro maestro nel fogliazzo distintamente tutti gli debitori; i quali sono assegnati da scuoderli alli Effattori generali, chiamando il numero delle carte del libro maestro: Et finito l'officio il Rasonato susseguente faccia nuoua partita in libro maestro di tutti quelli, le partite deliquanti non saranno state intieramente pagate, per gli residui; in pena di lire 10. planet per cadauna trasgressione delle cose predette, oltre il rifacimento di tutti i danni, spese, & interessi. Et sino tenuti gli Rasonati nel fine del suo officio fedelmente espi, ouero i suoi heredi in caso di morte, sotto vincolo di giuramento di consegnare alli rappresentanti della Communita tutte, e ciaschedune scritture, & libri di vochette, & di bollette, & altri libri appartenenti all'officio di espi, senza alcuna mercede: & habbino di salario Ducati 50. da lire tre planet per Ducato, da esser pagati ogni tre mesi la quarta parte; ma non prima, che di tre mesi in tre mesi: Et si faccia fede per il Cancelliero nel Consiglio Generale, quando si leggono le bollette delle spese, che habbino ridotte le partite in libro maestro; & che habbino adempito quelle cose, alle quali sono tenuti in verita del suo officio. Et tutte le predette cose sino tenuti di attendere, &

re, & di offeruare, sotto pena per ogni ommissione, di perdita del salario, & di Lire 100 planet; & di rificamento di tutti i danni, spese, & interessi, de' quali sijnno posti debitori per il Cancelliero. Et i quali Rasonati sijnno tenuti, come Coaggiutori, di coaggiouar al Cancelliero in tutte le cose necessarie, sotto la pena predetta. E nel Consiglio Generale di scuoder le balle dalli Consiglieri, & questo officio del Rasonato duri per tre Anni; Et si eleggano secondo la electione del Cancelliero della Comunità; & eletti sijnno riballottati di anno in anno nel Consiglio vecchio, e nouo; & auanti l'ingresso dell'officio si esercitino in quello per sei mesi.

Delle delegazioni nel Consiglio Generale. Cap. XXX.

Parimente, se accaderà litigar per la Comunità della Riuiera, con alcune quadre, Communi; ouer con altri d'altro Paese, ouero terrieri; il Consiglio generale possa eleggere quel numero di persone, che à se parerà, isclusa sempre la quadra, con la quale fosse la controuerfia, anco dalla ballottatione; & quando s'hauessero ad eleggere sei, in quel caso ogni quadra elegga il suo; & il sesto si elegga per scrutinio in detto Consiglio, da esser ballottato per esso Consiglio generale, isclusa sempre la quadra litigante. Parimente se hauesse lite con alcun Comune particolare di detta Riuiera; & paresse à detto general Consiglio di elegger sei à trattar, e diffender detta lite; all'hora si elegga vn per quadra, & per le quadre in detto Consiglio, iscludendo sempre il Comune litigante: & tal ordine s'offerui anco nelle delegazioni, che si faranno alli Deputati, & alli Aggiunti ordinarii, iscludendo, come di sopra. Et se occorrerà litigar con alcun straniero, ouer con altri; & farsi delegazioni; sijnno eletti sei, vno per quadra, & per le quadre nel Consiglio predetto. Et il simile si offerui in tutte le altre cause da trattarsi per gli Deputati, che sempre sijnno iscluso il Deputato della quadra, ò del Comune; dell'interesse de' quali si trattarà contro la Comunità.

Dell'electione dell' Ambasciatori. Cap. XXXI.

Sijnno eletti Ambasciatori; vno, ò più, ad arbitrio del Consiglio generale della Comunità della Riuiera; & per esso Consiglio à bussole, e balle; ouero per quelli, che hanno auctorità dal medesimo, con Salario da esser costituito dal detto Consiglio, quali sijnno delli Oriundi della Riuiera, ouero delli approbati per auanti per l'istesso Consiglio, & non altrimenti, nè in altro modo: E se altramente; l'electione non vaglia; nè alcuna salario si paghi; I quali, durante il tempo della loro ambascieria, non possino, nè debbano partirsi dal luogo, nel quale faranno Ambasciatori, senza espresse licenza del Consiglio generale, ouero delli delegati da quello

da quello: & richiamati si partino d'indi, almeno in termine di trè giorni; altrimenti non possano conseguir alcun salario dopò esssi trè giorni: Nè si intrametano in altri negotij, ouer cause; tanto proprie, quanto d'altri; se non haueranno espressa licenza dal detto Consiglio, ouero da quelli, che hanno da lui autorità; sotto pena di perder il salario; e che non possono esser ammessi al detto officio, fino à quattro anni; & fatto altrimenti, immediatamente non vaglia; E se saranno Dottori, sino tenuti di comparire in toga auanti il Sereniss. Dominio, & à tutti gli Magistrati, & officij; alla presenza delli quali occorrerà andare per i negotij della Comunità; e di tener vn seruitore per cadauno, per tutto il tempo della sua ambascieria; in pena di perder il salario da esser applicato la metà all'accusatore, e l'altra metà alla Comunità: Et nel ritorno giurar in mano delli Deputati, che s'fino andati togati, & che habbino tenuto vn seruitore, come di sopra. Et quelli, che saranno eletti Ambasciatori, non possono rinunciare, sotto pena di Ducati 25. per cadauno; eccettuati quelli di 70. e più anni; & saluo altra legitima causa delli altri da esser conosciuta con gli doiterzi delle balle del Consiglio generale: Et dopò il ritorno di quelli alla Patria, s'fino tenuti in termine di giorni otto all'hora continui di consegnar alli Deputati, & Cancelliero tutte le scritte della Comunità, che esssi haueranno con suo giuramento, & con pena di perdere il salario, come di sopra. Il Nuntio poi, ouero Nuntij, eletti ad andar ad altri luoghi, oltre la Città di Venetia, per negotij della Comunità; possono esser eletti per i Deputati, ouero per la maggior parte di essi, con la presenza del Sindico della Comunità; ma per Ambasciatori, ò Nuntij non possono esser eletti in qual si voglia modo, nè il Sindico della Comunità, nè alcuno delli Deputati di quella, nè il Cancelliero, il Coaggiutore nella Cancellaria Criminale di essa: & altrimenti fatto non vaglia; nè le sij dato alcun salario, come di sopra.

Della essentione delli Ambasciatori. Cap. XXXII.

CHe tutte le cause ciuili pendenti, prima che s'fino eletti gli Ambasciatori, auanti il Signor Capitano, e Giudici ciuili, & compromissarij; s'fino, & s'intendano immediatamente sospese; & similmente tutti i termini probatorij, ò reprobatorij; & generalmente qual si voglia termine à far qualche cosa assegnato dalla legge, dal Statuto, ouero da qualunque Giudice senza altra dichiarazione non corra ad alcuno, che facesse l'officio d'Ambascieria, ouero di Ambasciatore per essa Comunità; nè ad alcun clientolo di esso, per tutto il tempo dell'absenza di detti Ambasciatori; nella qual absenza si computi il giorno, nelquale esso Ambasciatore si parte, & nelquale sarà ritornato con gli doi di sequenti: Et le cose predette habbino luogo; ancorche il Giudice non pronunciasse

nunciasse, che non corra il tempo alli detti Ambasciatori per tutta l'absenza loro, come di sopra. Et durante il tempo dell'absenza di esso Ambasciatore, à nissun modo possa esser molestato per alcun debito, tanto publico, quanto priuato.

Dell'Officio della Sanità. Cap. XXXIII.

Sijno eletti ogni anno del mese di Decembre nel Consoglio generale sei Deputati alla Sanità di tutta la Riuiera, senza salario, vno per quadra, di quelli, che habitano nella Terra habitata dal Signor Capitanio da esser ballottati per le quadre. I quali nominati non possano esser cancellati dal Scrutinio, nè eletti rinunciare; se non per giusta causa da esser conosciuta per il Consoglio generale; sotto pena di Ducati 50. da esser applicati alla Communità, iquali habbino onnimoda libertà di far tutte quelle prouisioni in tal materia, che ad essi pareranno più opportune, e più profitteuoli; e di spender per tal causa qualunque quantità di denaro della Communità: quattro de' quali ridotti, chiamati però gli altri legitimamente, possano far qualunque deliberatione; purchè tre di quelli concorrano in vna medesima opinione: mà nel far le spese fino quattro, che concorrino, ridotti quanti si vogliano: & habbino ancora autorità di proceder criminalmente insieme col Signor Capitanio contro tutti gli trasgressori, & innobedienti in materia di Sanità; contro i quali sino formati i processi per il Presidente di esso officio da esser scritti per i Rei al detto officio, con gli pagamenti da esser fatti per i Rei al detto officio, come si fa delli altri nell'officio criminale del Signor Capitanio, & in tutte le speditioni, & condanne; tutto quello, che sarà deliberato à bufole, e balle per la maggior parte, sij essequuto, & obseruato: Et le sentenze sino publicate nell'Arengo per il medesimo Cancelliere, con l'interuento del Presidente dell'officio, insieme co'l Sign. Capitanio; ilqual Presidente si cauato di mese in mese delli stessi Deputati; & essi Deputati vachino per vn'anno: Et nondimeno ogni Comune sij tenuto far i suoi Deputati: i quali possano far quali si vogliono prouisioni nelli suoi Comuni per tal causa; purchè non sino contrarie alle prouisioni fatte, e da farsi per questo general officio. Et i medesimi Comuni, & i Deputati di quelli sino obligati ad vbidire in tutte le cose all'officio generale predetto. sotto le pene da esser imposte nelli detti Deputati generali, alliquali sino in tutte le cose sottoposti.

Del Collegio delle Biade. Cap. XXXIV.

Sino eletti sei Proueditori delle Biade ogn'anno nel Consoglio generale del mese di Decembre senza salario, vno per ogni quadra, delli habitanti

habitanti nella Terra habitata dal Signor Capitano, da esser ballottati per le Quadre; i quali non facciano, nè habbino fatto mercantia di biade per vn'anno auanti; nè di tal mercantia habbino con alcuno participatione; nè habbino, ò habbino hauuto interesse in quella per quel tempo: & così debbano giurare dopò la loro elettione; & iquali ridotti, almeno al numero de quattro, insieme co'l Signor Capitano, & Sindaco; & quattro almeno delli Deputati ordinarij della Communità; possino fare qual si voglia prouisione in materia di biade à spese della Communità; eccetto che di mandar Ambasciatori à Venetia; & purchè non eccedano nelli salarij la Tassa limitata nelli Statuti, & ordini della Communità; & talmente che le deliberationi di essi non vagliano; nè tengano; se non faranno prefe con gli doi terzi delle balle: & saluo, che non possano eleggere alcun soprastante al mercato, di Defenzano senza l'auttorità del Confoglio generale; & vachino per vn'anno.

Che la Communità possa prouedere circa l'estrattione di Biade.
 Cap. XXXV.

P Arimente, che la Communità della Riuiera possa, & debba, secondo la necessitá, ouero occorrenza de' tempi, prouedere di estrarre; ouer di non estrarre; ouero di condurre da luogo à luoghi: ouer di non condurre le Biade, lequali Biade si conduceffero in detta Riuiera; ouero che in quella fossero state còdotte, ò fossero nasciute: & ordinar, & disporre per vtilità di essa Cómunità intorno à detta estrattion di Biade, & alle licenze di estrarherle, come à lei parerà: & in caso, che per essa Cómunità; ouero per i suoi rappresentanti; ò per il Signor Capitano fosse data licenza ad alcuni di estrarre qualche quatità di biada, che per essa licenza da farsi, non si possa, nè si debba riscuotere cosa alcuna in nessun modo; mà si faccia senza pagamento; sotto pena di Lire 30 de' piccioli à qualunque contrafaciète, da esser diuisa fra la Communità, & l'accusatore.

Che per condur Biade in Riuiera, non si imposto alcun Datio.
 Capit. XXXVI.

A Leuar ogni occasione; per la quale potesse occorrere penuria, ò mancamento di biade; stabilmente sij terminato, che alcuna persona, Comune, Collegio, ouer Vniuersità di qual si voglia stato, grádo, ò conditione non habbia ardire, ò presuma nella Communità della Riuiera, ouero in alcuna terra, ò parte di essa, passo, ò porto, di mettere, nè di scuodere alcun Datio, ouer transito di passo, di ponte, ò di terra, ouer transitando biade, ò legumi di qual si voglia sorte in alcuna quantità grande, poca, ò minima; nè statuir alcuna cosa; onde esse bia-

de manco liberamente possino condursi in essa Riuiera senza alcun impedimento reale, ouer personale; sotto pena al contrafaciente di Lire 50. di piccioli per cadauna soma di biada; per la quale fosse stata scossa alcuna cosa per Datio, ouer transito, come di sopra, laqual pena debba esser diuisa fra la Comunità, & l'Accusatore; e tutto quello, che fosse terminato in contrario, non vaglia; & immediatamente sij di nissun valore: nè possa contro il presente Statuto farfi remissione, dono; ouer gratia.

Del non douersi comprar Biade per riuendere. Cap. XXXVII.

Non ardisca alcuno, di che conditione si sij, di comperare su'l mercato di Salò alcuna quantità di biada còdotta in essa Terra, per riuenderla; sotto pena di Ducati dieci per cadauna soma, e per cadauna volta; e della perdita di essa biada; Et similmente non ardisca alcuno nella Terra di Defenzano di comperar biade per riuenderle in detta Terra di Defenzano; sotto la pena predetta da esser diuisa fra la Comunità, e l'accusatore: & ciò senza licenza della Comunità antedetta.

Del modo di misurar la Biada. Cap. XXXVIII.

Parimente, che ogni misuratore ouer vendente biada con misura, debba misurar con la quarta, e con la canna, che sino giuste, & bolate; & che la quarta habbia il ferro dritto nel mezzo; sotto pena di Lire 25. di piccioli; e di riffar il danno in doppio per le biade vendute con detta quarta a quelli, a' quali saranno state vendute dette biade: & quando il misuratore misura, habbia la canna giusta: & con vna mano solamente meni essa canna sopra la quarta, radendo vna volta sola detta quarta, & tenendo la medesima quarta piana, e diritta; & che non sij forbita con la mano, dopò che hauerà spianato la biada; sotto la pena predetta per cadauna quarta, & per cadauna volta: & l'accusatore habbia la metà della pena, & l'altra la Comunità.

Delli Sindici generali. Cap. XXXIX.

CHE nel Confeglio Generale del mese di Dicembre, quando si eleggono gli altri Officii, si eleggano a bussole, e balle per serutinio deciotto huomini da bene, intelligenti; & pratici de' conti, e delle prouisioni della Comunità; cioè tre per qualunque quadra. Et se alcuni nell'anno della sua estrattione si congiungeranno in parentela di affinità, ò di consanguinità fino al quarto grado, secondo la dispositione ciuile, co'l Tesoriero, ouer con l'Esattore, ò co'l Rafonato di quell'anno; sino riposti; & altri sino estratti in luogo di essi: de' quali tutti sieno estratti

no eitratti trè per cadaun'anno; iquali sotto vincolo di giuramento da essergli dato auanti essercitino per il Sindaco, e Deputati; sino obligati essercitar il loro officio di Sindici generali; e diligentemente veder i conti, e le bollette delle spese della Communità ogni trè mesi; e se fino state fatte, ò scritte secondo gli ordini, e le prouisioni della Communità; e mafsime come nel Statuto del Rasonato: & sottoscriuersi non solo alle bollette; ma anco alli saldi delli Tesorieri nel fogliazzo, certificandosi di tutte le cose predette con gli proprii occhi, e non rimettendosi alla relatione d'alcuno delli colleghe; Et sino tenuti di riuender anco i conti delli Effattori saldati dell'anno dell'officio di quelli, incontrando le raspe con gli fogliazzi delli Effattori ordinarij; & veder se nelli fogliazzi delli Effattori generali sino stati dati tutti i debitori per gli alimenti delli carcerati; & per le spese delli condotti alle Galere, & altri destinati ad essi Effattori generali, sottoscriuendo i loro saldi, come di sopra; & veder parimente se gli Comuni alli douuti tempi saranno dati da scuodere per i possessi à loro consegnati; tanto per gli affitti, quanto per gli capitali maturi; & anco se tutti i debitori descritti in libro Maestro ordinario saranno dati da scuodersi al suo tempo, ouero riportati: & ritrouate alcune cose non così fatte, ò non così scritte, debbano farne mentione nella loro sottoscrizione; & possino, e debbano sindacare sino à L. 10. planet, senza contradditione di alcuno, & senza rimedio d'alcuna appellatione, pur che tutti trè sijnno d'un parere nel Sindicato. Mà da L. 10. planet in sù, sijnno tenuti intrromettere, & placitar almeno al secondo Consoglio generale, dopò esse intromissioni; altrimenti non sijnno fatti creditori del loro salario. Et placitando sijnno tenuti i Deputati introdurgli nel Consoglio; citando però prima gli interessati; e sijnno tenuti essi Sindici di trè mesi in trè mesi sottoscriuerli alli conti, & alle bollette, che non haueranno intromesse; & anco alli fogliazzi del Tesoriero, & delli Effattori, auanti il primo Consoglio professo susseguente: in pena per cadauna ommisione delle cose predette di perdere il salario, & di priuation dell'officio; in luogo de' quali sijnno eletti altri nel primo seguente Consoglio. Et habbino per loro salario L. 30. planet per ciascheduno delli denari della Communità: & in oltre la terza parte delle intromissioni da L. 10. planet in giù, & da L. 10. planet in sù, soldi doi plan. per ogni lira, in quanto sino laudate, & non altrimenti.

Dell' Auuocato, e Procuratore della Communità. Cap. XL.

Sijnno eletti sei Auuocati della Communità Dottori di legge, e sei Procuratori caufidici, uno per quadra; & da esser ballottati da esse quadre; i quali poi sijnno imbossolati, & sijnno cauati di anno in anno vn Auuocato,

Auuocato, & vn Procuratore, si come si fà delli altri officij; i quali sijnò obligati, & debbano diffendere tutte le cause, & ragioni della Comunità; & anco i poveri prigionieri, senza alcuna mercede; ma habbino per salario delli denari della Comunità; l'Auuocato L. 30. & il Procuratore L. 20. planet.

Del Tesoriero ordinario. Cap. XLI.

Sijno eletti sei Tesorieri sopra il scuoder la taglia Ducale nel Consiglio della Comunità, per le quadre; talmente, che ogni quadra elegga per i suoi Consuegliieri il suo: & chi hà più balle, resti eletto: il quale debba scuodere la taglia corrente l'anno del suo officio, con ogni diligenza, con buona fede, senza fraude dell'istessa Comunità; ouer Terra, Castello, ò Villa, ò Vniuersità; ouero di particolar persona, senza alcuna indebita esattione: & se non pagará di tempo in tempo i denari per lui scossi; ouero negherà qualche riscuodimento; essendone ricercato dal Signor Capitanio, ò Deputati della Comunità; che di tutta quella quantità, che sarà trouato hauer riscosso, & hauerà negato; ouero non hauerà pagato; cada per ogni volta nella pena di venticinque per cento, da esser applicata la quarta parte al Serenissimo Dominio; l'altra al Signor Capitanio; l'altra alla Comunità; & l'altra all'accusatore: & non essendouì accusatore sijnò diuisa in trè parti. Et se per tutto l'anno del suo officio; & per tutto il mese di Maggio dell'anno prosimo seguente, non hauerà pagato essa Taglia integralmente, & presentato i bollettini del pagamento fatti dal Signor Capitanio alli Deputati, cada nella predetta pena; & resti priuato perpetuamente del Consiglio della Comunità; & di officio, & di beneficio, & di Ambasciera; & d'ogni preminenza, ò dignità di essa; & di ciò non le possa esser fatta gratia, dono, ò remission alcuna, sotto pena, à chi mettesse la parte in contrario, di Ducati cento, da esser diuisi, come di sopra.

Del pagamento delle spese della Comunità. Cap. XLII.

CHe il pagamento di tutte le spese della Comunità si faccia per il Tesoriero straordinario di essa; e non per altra persona; & prima hauuta la bolletta dalli Deputati: salui gli salariati descritti per il Rafonato sopra il suo libro; & il Sindaco; si come nel Statuto del Tesoriero straordinario: & fatto pagamento in altro modo non sijnò bonificato.

Del Tesoriero Straordinario. Cap. XLIII.

Parimente sijnò eletti sei Tesorieri straordinarij per le quadre; & in quel modo in tutto, come nel precedente capitolo dell'electione del Tesoriero

Tesoriero ordinario, i quali sijnò tenuti di riscuotere tutte le taglie, & crediti, che sonno da esser scossi à loro consegnati dal Consiglio generale, ouer Deputati, ò altri, che habbino autorità; & parimente pagar à tutti i creditori della Communità dati à quelli da esser pagati, sin che saranno denari della Communità nelle sue mani; pagando in denari, & non in altra cosa, sotto pena di L. 10 planet per cadauna volta, che contrafaranno: & anco sijnò tenuti presentarsi ogni Mercordì, ogni Sabbato, & ogni dì di Consiglio della Communità al Sindaco, & Deputati; & anco qualunque volta saranno da essi ricercati. Per gli altri giorni poi, in quanto non habitino in Saldò; mantenghino in detta Terra persona, che rappresenti essi Tesorieri per poter pagar i denari, che occorresse pagarli; & debbano essercitar l'officio per se, & non per sostituto; & sijnò tenuti per gli debiti delli Comuni far le effecutioni, pignorando i Consoli nelli beni mobili solamente di essi Comuni, auanti che facciano ritener alcuno del Popolo: et sijnò tenuti di riscuotere tutti gli crediti à se assegnati in termine di vn' anno continuo prosimo, dopò finito l'anno del suo officio; et di presentar il libro della sua Tesoreria nella Cancell. della Còmunità; della qual presentatione sijnò fatta nota: & finito esso anno, nò possa il Tesoriero più riscuotere cosa alcuna, et s'intèda fodisfatto; mà però se riscuoderà, ò nò riscuoderà, sijnò tenuto saldar i còti della sua Tesoreria co' Sindaco, & Deputati; & ciò nel termine di doi mesi continui prosimi, dopò finito l'anno del suo officio; & di pagar, se sarà debitore di qualche cosa; in pena di perder il salario; il qual salario resti nella Communità; & in oltre di pagar vinticinque per cento, & della priuatione di tutti gli officij, e beneficij della Communità in perpetuo; & sijnò tenuto esso Tesoriero pagar i debiti di detta Communità alli Masari della Città di Brescia, & del suo Territorio senza alcuna spesa; & quella conseruar indenne, & illesa da loro; & sijnò tenuto andar à tutti i luoghi della Riuiera, ad ogni requisitione delli Deputati, per occasione del suo officio senza alcun salario, eccettuate le spese per la sua bocca, e del cauallo: ne possa riceuere pagamento alcuno per i bollettini delle ricepute del scosso dalli Comuni; nè da altre persone: Et qualunque volta si farà alcun ordinamento, per gli Deputati di far spese per la Còmunità, sijnò tenuto di sborsar il denaro al Sindaco senza bolletta, per far esse spese; i quali denari però sijnò à lui dopò per bolletta bonificati; mà esso Tesoriero non paghi giamai ad altra persona senza bolletta: altrimenti in nissun modo gli sijnò bonificati. Et pigliando in pagamento beni delli debitori subito faccia intimar alli Comuni i possessi & le tolte in tenuta; altrimenti, come di sopra, non sijnò à lui fatto bonificamento; & non possa trattener cosa alcuna à persona, che sia creditrice; ne patteggiar parimente di cosa veruna da chi è creditore, sotto pena di Lire Dieci planet, qualunque volta sarà contrafatto. Et in qual si voglia Consiglio

seglio generale douerà distribuir le balle alli Conseglieri, & nel principio del suo officio giurar l'offeruanza di tutte le cose predette, come nel Statuto. Che tutti quelli, i quali hanno officio, debbano giurare.

Dell'Essattore delle condanne. Cap. XLIV.

PArimente sijno eletti sei Essattori delle condanne per le Quadrenel medesimo modo, come nel precedente Statuto del Tesoriero ordinario, i quali habbino a riscuotere tutte le condanne Criminali; & pagar al douuto tempo il suo salario al Signor Giudice delli Malleficij, & alli Ministrali salariati descritti nel libro di esso Essattore, & non ad altre persone, se non al Tesoriero straordinario, con l'ordinamento del Sindaco, & Deputati: & pagando in altro modo, non le sia bonificato: Sij parimente tenuto far tutte le esecutioni, & iscussioni reali, & personali in termine de' mesi quattro continui, dal dì della consegnatione delli debitori, tanto contro essi debitori, quanto contro le sicurtà di quelli; pigliando i stabili co'l quarto manco; intimando subito alli Comuni i possessi, oue si trouano essi beni; auisandone anco la Comunità: & di ciò, ne sij fatta nota per il Cancelliero, & i Comuni, sijno per il Rafonato possi debitori, & se gli Essattori mancheranno dalle cose predette, ò da alcuna di esse; non le sijno bonificati i possessi; mà paghino del loro proprio. Et caso, che fossero impediti con qualche mandato, ouero in altro modo; sino essi tenuti presentar gli impedimenti alli Deputati, in termine di giorni otto; altrimenti non possano di quelli preualersi, mà paghino, come di sopra, del loro proprio; & per riscuodere non possano valersi d'altro libro, che del consegnato per la Comunità: nè pigliar cosa alcuna per le riceute de' pagamèti: & questo in pena di L. 50. plan. da applicarsi la metà alla Comunità, & l'altra all'accusatore: & per la loro mercede di scuodere habbino dalla Comunità delli denari scossi dalli Rei, auanti che efcano di prigione, vn foldo per cadauna lira: & delli scossi fuori delle prigioni, & delli possessi piglino soldi doi; & sijno tenuti faldar, & pagar tutto quello, che saranno trouati debitori, & presentar, & lasciar al Cancelliero della Comunità il libro della sua Essattoria in termine di mesi otto finito il governo del suo officio, in pena di vinticinque per cento, oltre la perdita della sua mercede, e la priuation perpetua del Conseglio della Comunità; & di tutti gli officij, & beneficij di quella: laqual pena pecuniaria sij applicata per la quarta parte al Serenissimo Domino, l'altra al Sig. Capitano, l'altra alla Comunità; e l'altra all'accusatore; e non essendoui accusatore, si diuida in trè parti.

Del Soprastante del mercato di Defenzano. Cap. XLV.

Sijno eletti sei Soprastanti al mercato di Defenzano, nel Consiglio generale della Comunità, vno per Quadra, da esser ballottati da dette Quadre; & poi imbosolati, & estratti di vno in vno, come si fa delli altri officii; i quali voprastanti, nè altri della loro famiglia, non facciano mercantia di Biade, nè pane da vendere; nè delle cose predette partecipino in qual si voglia modo con altre persone: nè si essercitino per nochieri; nè partecipino di barche; nè con patron di barche; in pena di periurio, & di Lire 100. planet, da esser diuise frà la Comunità, et l'accusatore: & habitino continuoamente nella Terra di Defenzano, nè da quella si partano senza licenza del Sindico, et delli Deputati, da esser scritta dal Cancelliero della Comunità; in pena di Lire 50. planet, per cadauna volta, che partiranno; da esser diuisa, come di sopra: & essercitino l'officio suo personalmēte. Il qual officio sii diligentemente, & in ogni tempo di attendere, & di offeruar la quantità delle biade, che di giorno in giorno saranno condotte nella Terra di Defenzano, & di inuigilar singolarmente, che dopò non fino d'indi estratte, nè in grande, nè in picciola quantità; eccetto che nel giorno di mercato, con le bollette delli Deputati: & di tener in custodia presso di se tutti i mobili della Comunità nella casa di Defenzano, che doueranno essergli consegnati; & così anco il bollo, & il libro delle bollette; & le bollette stesse; & le contralettere di quelle in filza; acciò possino sempre esser vedute; non facendo però bollette di biade; nè scriuendo cosa alcuna sopra i libri di dette bollette; nè permettendo, che da altri vi sij scritto; eccetto che dalli Deputati: nè riceuere pagamento, ouer dono in qual si voglia modo, direttamente; ouero indirettamente da alcuna persona, per qual si voglia ragione, vigore, & causa di Biade, & di cose dipendenti da quelle, & sijno obligati sforzar tutti i patroni di barche a caricar nelli suoi vasselli i sacchi delle biade ordinatamente in pila; acciò facilmente possino esser numerati; sotto le pene da essergli per esii imposte: Et in oltre esii Soprastanti; & non altri senza commissione delli Deputati, sijno tenuti di riceuere le bollette da detti nochieri delle biade caricate, & numerar i sacchi di quelli; & far le contralettere: & ritrouando maggior quantità della descritta nelle bollette, ciò dinontiar alli Deputati, & all'officio Criminale, e far, che sii spedito per contrabando; & di più sijno tenuti ogni dì di mercato, auanti che si facciano le bollette, di pigliar la nota di tutte le biade, che si ritroueranno sopra il mercato; & portar quella subito alli Deputati; & parimente, finito esso mercato, pigliar la nota di quelle, che saranno restate non vendere; & con doi almeno delli Deputati pigliar la nota del prezzo, co'l quale saranno state vedute, &

dute, & poi scriuere due lettere, vna cioè al Signor Capitano, e l'altra alli Deputati, che contengano la quantità delle biade, che faranno stare sopra il mercato: & la quantità, che sarà restata; & il prezzo, col quale faranno stare vendute esse biade di qual si voglia forte, di tutte scriuendo trè prezzi; cioè, il maggiore il mediocre, & l'infimo: & così anco la quantità delle biade comperate per cadauna quadra, & finalmente in tutte le cose sijnò tenuti di obedire alli Deputati, & essequire tutti gli ordini, e cômmissioni di quelli, tanto sopra il mercato, quanto sopra tutto il Territorio di Defenzano, senza alcun premio: & per osseruatione di tutte le cose predette sijnò tenuti di giurar nelle mani del Signor Capitano, con la presenza del Sindico, prima che vadino ad essercitar il loro officio: e non osseruando essi Soprastanti tutte le cose predette, ouer contrafacendo à quelle, ò in alcun modo commettendo inganno, ouer fraude nel suo officio; sortogiacciano alla pena di periurio; & alla perdita del suo salario; & in oltre à pena pecuniaria, e di bando, & ad altre pene, più, e manco, ad arbitrio del Signor Capitano, considerata la qualità dell'ommissione, trasgressione, & commissione; & in quanto al loro salario egli sijnò di Lire dodici planet, per cadaun mese, da esserle pagate di sei mesi in sei mesi anticipatamente.

Del Soprastante delle Biade in Salò. Cap. XLVI.

Sijnò eletti sei Soprastanti delle biade in Salò, come si fa del Soprastante di Defenzano, con salario di Lire trè planet per ogni mese; i quali habitino iui continuamente, & sijnò tenuti far le bollette à tutti quelli, che vogliono condur biade fuori della detta Terra di Salò, senza alcuna mercede, ouer dono; in pena di Lire venticinque planet, per cadauna volta; & della priuatione di tutti gli officij, per anni cinque, da applicarsi la metà alla Comunità, & l'altra metà all'Accusatore: & possano essercitar il loro officio per Sostituto, mentre però detto Sostituto sijnò della medesima sua Quadra; & che sijnò approuato con gli doi terzi delle balle dal Confoglio generale della Comunità.

Dell'Electione, & Officio del Massarolo. Cap. XLVII.

EStato deliberato, & ordinato; che sijnò eletto, & fatto vn Massarolo nella Comunità della Riviera; il quale sapia competentemente leggere, e scriuere; & in ogni electione di quello, sijnò eletti vno per cadauna quadra, & per esse quadre; & eletti sijnò scritti sopra bollettini sei; i quali bollettini dopò sijnò imbossolati, e quassati; & à sorte estratti; & il primo che sarà cauato, duri per vn' anno; & così di anno in anno foccessiuaméte si faccia l'extrattione sino al compimento del numero;

& compiuta detta elezione, sijnno parimente eletti altri sei, da esser imbossolati, & estratti, nel medesimo modo. Ilqual Massarolo sij tenuto esercitar detto officio personalmente, & non per sostituto; & sij obligato di osservar gli infra scritti Ordini, & patti; sotto le pene, lui notate: Et di più nel principio dell'anno giurar nelle mani del Sindaco, e Deputati di osservar quelli: Et finito, il suo officio vaci per anni cinque.

Che ogni Massarolo sij tenuto dar idonea sicurtà di conferuar i pegni, e di dar à tutti il suo, conforme al proprio officio.

Parimente, che il detto Massarolo sij tenuto scriuer i pegni, che si faranno; & che à lui saranno consegnati per gli Ministrali, ò per qualunque altra persona; & così tutti gli incanti, e deliberationi delli pegni, tanto civili, quanto criminali, sopra vn libro da tenerli per questo particolare, insieme co' suo indice.

Et che non possa pigliar alcuna mostra per pegno da verun debitore, intromissionario, ò laudo; ma effettivamente si diano i pegni medesimi.

Et che non possa procedere ad alcun incanto de' pegni; se i detti pegni non saranno stati prima nell'officio del Massarolo per trè giorni continui, dopò la presentatione di essi; & finiti i trè giorni possa incantarli; & ciò publicamente premesso prima il suono della Tromba in trè giorni giuridici; & non senza mandato del creditore; & così deliberar quelli con termine di giorni quindici continui à ricuperarli: & sii tenuto immediate, ciò fatto, di sodisfare alli creditori insieme con le spese. Et se saranno incantati di più di quello, che importi il credito, sii obligato consegnar detto soprapiiu alli debitori in termine di giorni quindici dal dì della deliberatione, in pena di L. 10. de' piccioli per cadaun pegno, da esser applicate la metà al patron del pegno; & l'altra alla Communità. Et se i pegni non si potranno vendere all'incanto per maggior prezzo, sino in tal caso deliberati come qui sotto, cioè.

Il panno di lana, e di lino per il quarto manco del valor del giusto prezzo.

L'oro, & l'argento, e le gioie, per il quinto manco del giusto prezzo.

Le Vesti fruste per la metà del giusto prezzo.

L'oglio per il settimo manco del giusto prezzo.

Il Vino, & osauelli, per il terzo manco del giusto prezzo.

Et altre cose non specificate per il quarto manco del giusto prezzo.

Et gli Incantatori delli pegni, sino tenuti lasciar quelli in alcuna casa, nella terra dell'officio per giorni quindici continui, dopò la deliberatione di detti pegni, notificando al Massarolo essa casa. Ilqual Massarolo sij tenuto scriuerla nel libro delli incanti, appresso alla deliberatione di quelli.

Parimente, che i pegni non possino esser incantati; se prima non saranno stati veduti, & istimati per gli periti, da esser eletti dal Sindaco, & dalli Deputati della Communità, secondo farà bisogno di tempo in tempo.

tempo.

Et se accaderà farsi pegni in Carri, in Tine, in Vezze, & simili cose difficili da portarsi all'officio, in tal caso possano incantarsi nelli Comuni, oue essi pegni saranno stati fatti; con licenza però delli Deputati; & prima datane notizia al debitore; douendo precedere anco l'estimo; qual estimo facciano far i Consoli; seruati nel resto gli ordini cōtenuti nel presente Statuto. Et fatta la deliberatione sij trasmeso l'incanto medesimo al officio del Massarolo da esser descritto sopra il libro di quello.

Et se accaderà, che i pegni incantati, fatti trè incanti, non sino leuati da alcuna persona; all' hora, debbano incantarsi di nouo, & possano esser deliberati per quel prezzo, che potrà ritrouarsi, hauutane però prima licenza dalli Deputati della Communità; & non in altro modo; della qual licenza sij data notizia per il creditore al debitore, & consti per relatione, auanti che sijno incantati, & deliberati; altrimenti l'incanto sij di nessun valore.

Parimente, che nè il detto Massarolo; nè alcun Ministrale possa incantar, nè far incantar à suo nome pegno per lui consegnato sotto pena di Lire 25 de' piccioli.

Et che tutti i Ministrali, tanto del Signor Capitano, quanto d'altri Iudicenti, sino tenuti di consegnar tutti gli pegni, che faranno nell'officio del Massarolo; & tanto per il capitale, quanto per la via, in termine di trè giorni dopò fatto il pegno; in pena di Lire 25. de' piccioli per cadauno, e per cadauna volta; & di rifar in doppio del suo i pegni hauuti.

Parimente, che alcuna persona non possa incantare, nè far incantar alcun pegno senza licenza del detto Massarolo.

Parimente, che il detto Massarolo, sij tenuto di sodisfar alli Ministrali per la loro mercede in tempo di giorni otto continui, dopò che faranno stati consegnati per loro i pegni.

Parimente, che il detto Massarolo habbia, & ottenga delli denari cauati dalli pegni incantati per suo salario dinari quattro planet di cadauna lira di planet del prezzo di qual si voglia pegno incantato, sino alla somma di Lire 10 planet, & non oltre.

Et non possa hauer cosa alcuna, oltre quello, che è vero debito; ancorche i pegni fossero per più del debito incantati; & similmente se fossero incantati per minor somma di quello, che sia il vero debito; egli non possa hauer cosa alcuna; se non per detta somma, per laquale i detti pegni fossero stati incantati, & liberati; sotto pena di restituirne il riceuuto in doppio, & della perpetua priuatione dell'officio del Massarolo.

Et se i pegni non saranno incantati; habbia per la consegnatione, danari trè per cadaun pegno da soldi 30. in giù, & da detta somma in sù, sij che quantità si voglia, habbia dinari sei planet: & se incanterà, non habbia alcun pagamento per la consegnatione, ò presentatione predet-

ta; mà solamente quello, che è stato limitato per l'incanto.

Parimente, che il detto Massarolo delli pegni, incanti, & venditioni de' beni immobili, fino alla somma di Lire 25. planet, habbia dinari quattro planet per cadauna lira del pretio di qual si voglia pegno immobile incantato; & dalle Lire 25. in sù, fino à Lire 50. planet, habbia dinari tre planet per cadauna Lira.

Et da Lire 50. fino à Lire 100. planet, habbia dinari doi planet; & da Lire 100. in sù, sij la somma quanta si voglia, habbia foldi 12. planet.

Parimente, che i Consoli delli Comuni della Communità di Riuiera sino tenuti di consegnar all'officio del Massarolo per se, ouer per altri, i pegni per i Ministrali à loro consegnati, comenel Statuto in Ciuili.

Per quali persone possano farli i pegni; se non faranno sospesi di volontà delli creditori.

Parimente, che il detto Massarolo sij tenuto, & debba star in Salò; in modo, & maniera tale, che in tutti i giorni giuridici, dalla mattina sino alla sera, si possa hauere ad essercitar l'officio, sotto pena di soldi quaranta de' piccioli, per cadaun giorno, che hauerà mancato; & della priuatione dell'officio.

Parimente, che il detto Massarolo in tēpo di giorni 30. finito l'anno del suo officio, debba hauer reso cōto di esso suo officio al massarolo fossequēte; & alli Deputati della Communità, in pena di Lire dieci de' piccioli, per cadaun giorno, che sarà stato negligente; & se si trouerà hauer alcuna quantità di denari nelle mani, ches'aspetti ò alli creditori, ò alli debitori; cada in pena del doppio, da esser applicata alli medesimi creditori, ò debitori: & similmente sino tenuti il Sindico, & Deputati far, che da lui sij saldato in detto termine, in pena di perdere il loro salario.

Et il Ministrale, che incanterà i pegni di commissione del Massarolo, possa ricenere, & hauer per sua mercede d'incantar per cadaun pegno incantato, & deliberato, vn foldo de' piccioli, da esserli dato dal Massarolo delli denari del pegno incantato.

Del Caualliero di Communità. Cap. XLVIII.

Sino eletti sei Cauallieri dalla Communità, nel Consoglio di quella il mese di Decembre, vno per quadra, buono, & fedele; da esser nomi nati per Scrutinio da essa quadra, & poi ballottati da tutto il Consoglio: iquali tutti sino imbossolati; & poi estratti di anno in anno, vno per volta, come si fà delli altri officij; il carico de' quali sii di soprastar à far offeruar i Statuti, le prouisioni, & le riformationi di essa Communità, sopra l'offeruanza delli giorni festiui, & sopra le vettouaglie, pesi, misure, & quali si vogliano cose vendibili, & altre à se imposte per essi Statuti, prouisioni, & riformationi promulgate, ouero da promulgarfi, &
anco

anco sopra le strade, & le immondezze delle vie, tanto nella Terra di Salò, quanto in tutte le altre terre, e luoghi della Riviera; alle quali sino tenuti trasferirsi almeno ogni mese vna volta. Possano ancora numerar i Sacchi delle Biade nelle barche al mercato di Defenzano, & querelar i nochieri, che caricano esse barche sopra del neruo, ò segno limitato; Et sii la pena à chi impedisce, di Lire vinticinque de' piccioli, da esser applicata mezza all'accusatore, et mezza alla Communità, & delle dinontie, & accuse sii creduto ad essi col' loro giuramêto, & con vn sol testimonio degno di fede; & i Consoli di qualunque Terra ricercati da detti Cauallieri sino tenuti andar con quelli à far le cerche, in pena di Lire vinticinque de' piccioli: & fatta la cerca del pane mancheuole nel peso, ò in altre qualità, sino tenuti presentar quello al Sindaco, e Deputati nella Terra di Salò da esser distribuito per essi frà gli poueri del Commune di Salò; & fatta la cerca in altri Comuni della Riviera, sino tenuti presentarlo alli Consoli da esser distribuito per essi frà i poueri delli medesimi Comuni: saluo però, che se faranno cerca nella Terra di Defenzano, quando nel giorno di mercato saranno iu presenti i Deputati della Communità; sino tenuti presentar quello alli stessi Deputati, da esser dispensato per essi frà gli poueri del medesimo Commune: & salua in tutti i predetti casi la terza parte di detto pane, la quale s'aspetti, & sii data ad essi Cauallieri, iquali non possino in qual si voglia modo esser impediti nell'essercitar l'officio suo dal Caualliero del Signor Capitano. Non possino però essi Cauallieri instituire accusationi, ouero dinontie, passati che sino giorni quindici, dal dì della cerca fatta; altrimenti non vagliano; & dopò le accuse, ouer dinontie instituite sino tenuti in termine di dieci giorni far citar legitimamente gli accusati, ouer dinontati à difendersi; in pena di Lire dieci, de' piccioli, & essi prouar esse accuse, ouer dinontie, come di sopra, in termine di giorni 30. dal giorno, che furono date; in pena come di sopra. Et di più; che non possano far patto veruno con alcun Commune, ouer Terra; nè con alcuna persona di consegnir; ouer di riceuere qualche cosa direttamente, nè indirettamente per quello, che appartiene all'officio loro; in pena di priuatione di esso officio, & di Lire cento, de' piccioli. Et sino tenuti in oltre per la obseruation delle cose predette di giurar nel principio del suo officio nelle mani del Sindaco, & Deputati; alla qual pena anco di Lire cento, de' piccioli sottogiaccia qual si voglia Commune, & particular persona; il quale, ò laquale darà qualche cosa al detto Caualliero, come di sopra direttamente, ouero indirettamente, tributando con quello. Et finalmente sino tenuti essi Cauallieri essercitar il loro officio personalmête, & nõ per sostituto, in qual si voglia modo; sotto pena di priuation dell'officio; quali cose tutte predette sino obligati ancora di obseruare il Caualliero, & il Vice Caualliero del Signor Capitano.

Del giuramento del Caualliere del Signor Capitano. Cap. XLIX.

Giuo Io N. Caualliere, che con buona fede, e senza fraude, durante il mio officio in questa Communità della Riuiera, fedelmente, & diligentemente procurerò, che i Statuti della Communità predetta, & le prouisioni, & gli ordinamenti tanto sopra le cose Vittuali, quanto le altre, sino offeruati, & adempiuti: & tutti quelli, che ritrouerò innoberdienti, e contrafacienti à detti Statuti, ordini, & prouisioni, gli manifesterò, e gli dinontierò al Signor Capitano, & Proueditore, & al Signor Giudice delli Maleficij, et al Cancelliero, et veramente, e fedelmente farò le cerche, e le dinontie, quali potrò, e douerò secondo i Statuti, la Giustitia, et le prouisioni antedette; et quelle notificherò; nè le stesse, ouer alcuna di quelle occulterò, ò farò, che sino occultate; et di più nõ riceuerò cosa alcuna, per la quale la ragione, e la Giustitia venisse ad esser defraudata, et nel mio officio procederò giustamente, et fedelmente, nè piglierò per mia mercede, se non quello, che è tassato per i Statuti, e prouisioni di detta Communità; et oue quelli non tassano, piglierò solo quello, che farà tassato per gli Signori Deputati della Communità della Riuiera predetta, et obedirò ad essi Deputati sopra il mercato di Defenzano in quelle cose, che da essi mi faranno commesse.

Del giuramento del Contestabile del Sig. Podestà. Cap. L.

Giuo Io N. Contestabile; che con buona fede, & senza fraude esserciterò l'officio mio in quelle cose, che à quello appartengono; e non farò alcuna effecutione, s'ì di che forte si uoglia, reale, ouero personale; se prima io non habbia licenza di farla in scritto; nè piglierò per salario, e mercede mia; nè permetterò, che da alcun Ministrale s'ì pigliato; se non quello, che è tassato, e limitato per i Statuti della Communità della Riuiera; & per le prouisioni fatte, ò da farsi dalla medesima Communità, & oue mancaffero essi Statuti; piglierò secondo sarà tassato per gli Deputati della Communità predetta; & esserciterò l'officio mio in quelle cose, che mi sono commesse, secondo il modo, e la forma dichiarata per gli Statuti, e prouisioni, come di sopra.

Della Elettione delli Ministrali. Cap. LI.

Parimente, che per il Consiglio generale della Communità, & non per qual si uoglia altra persona, sino eletti diecisette Ministrali, & non più: iquali sino di buona fama, salvo se frà l'anno alcuni mancaranno; nel qual caso s'ì lecito alli Deputati, & alli Aggiunti, ridotta la maggior

maggior parte di loro, di eleggere altri simili in luogo di quelli, che haueffero mancato; iquali tutti fino di sodisfattione del Signor Capitano; & iquali debbano seruire per Ministrali continuamente, habitando nella Terra dell'officio; nel numero de' quali non s'intenda il Cauagliero, nè quello, che lo ferue; nè anco il Vicecauagliero; & otto di questi habbiano per salario delli danari delle condanne della Communità, lire quin deci planet per cadauno ogni mese; ma non possano questi otto far alcuna effecutione ciuile. Gli altri noue poi habbino per salario delli denari, come di sopra, L. 10. planet; & questi fino tenuti far tutte le effecutioni ciuili: non prohibendo però, che gli altri da esser ammessi per la Communità senza salario faccino le stesse effecutioni; e tutti essi dici sette insieme co'l Caualliere co'l suo seruo, et co'l Vicecaualliere, seruano in tutte le cose all'officio Criminale, et tutti ogni anno debbano esser ballottati nel Confoglio Generale vecchio, e nuouo, il mese di Genaro di vno in vno; et quelli, che resteranno approbati per la maggior parte delle balle, debbano durare fino alla fine dell'anno; et quelli, che non scodessero detta magior parte di balle, vachino per quell'anno; nè in qual si voglia modo possano esser ammessi: & facendosi altrimenti, senza altra dichiarazione non vaglia, nè possano riceuere alcun salario. Et caso che per il Tesoriero, ò per l'Essattore delle condanne, ò per qualunque altra persona, le fosse pagato qualche cosa delli danari della Communità; non le sii in nissun modo bonificato. Nè à veruno di questi Ministrali onnimodamente possa pagarsi cosa alcuna in parte, ouero in tutto, auanti che sii stato legitimamente ammesso per Ministrale: & se sarà pagato, non sii bonificato, come di sopra: corra nondimeno à quello il salario dal giorno, nel quale si hauerà fatto notare per Ministrale dal Cancelliero della Communità, & hauerà esercitato; se dopò sarà stato eletto, come di sopra. Et in oltre essi Ministrali, dopò che faranno stati eletti, non possano fino à nuoua ballottatione, nè esser cassati; nè esser impediti di essercitarsi per Ministrali, nè dal Signor Capitano, nè dal Confoglio predetto, nè da altre persone; se non prececherà accusa, ouer querela; & che ne sij seguita sentenza in scritto, seruata le cose da seruarsì, secondo la forma delli Statuti, & conosciutosi pienamente la causa del suo demerito; et fatto altrimenti non vaglia, nè tenga senza altra dichiarazione. Di più nel principio della sua electione, sino tenuti di giurar nelle mani del Sindaco, e delli Deputati, e dar idonea scurtà, da esser scritta per il Cancelliero della Communità, et approbata per gli Deputati, ouer per la magior parte di essi, di bene, e diligentemente essercitarsi; et di sodisar à quelli, che si lamentafero di loro per il detto suo officio, et auanti al giuramento, e scurtà predetta in nissun modo possano essercitarsi per Ministrali; nè corra à quelli alcun salario: et in oltre ritrouati hauer commesso inganuo, ò fraude in
alcun

alcun modo nel detto suo officio, fino condannati star in Berlina, ouer in catena per vn giorno; et anco in maggior pena, come ricerca la condition della persona, et la qualità del delitto, ad arbitrio del Signor Capitano. Parimente doi di essi per cadaun giorno d'ogni settimana siino di guardia del palazzo del Signor Capitano, et doi similmente ogni settimana seruino alli Deputati sopra il mercato di Defenzano, et tutti i predetti Ministrali siino tenuti di far qual si voglia effecutione, et ogni seruitio per la Comunità, e per i suoi Rappresentanti per tutta la Riuiera, senza alcuna mercede, et senza alcuna prestation di spela di bocca, ouero d'altro. Di più anco non possano questi essercitarsi in alcun modo, come Procuratori nelle liti; in pena di Lire vinticinque planet, per qualunque volta; et interuenendo, gli atti per loro seguiti siino immediatamente nulli, senza altra dichiarazione, & siino obligati i Deputati, ogni sei mesi far diligente inquisitione di quelli; & ritrouati hauer contraffatto alli Statuti, & alli Ordini della Comunità, Sindicarli; & fargli castigare, secondo la qualità del fatto: Dichiarando in oltre per il presente Statuto, che qual si voglia Ministrale delli Comuni possa, & vaglia; e sij tenuto far tutte le citationi, & relationi nelli suoi Comuni, per ogni persona; mentre però haueranno giurato, & si faranno fatti scriuere nel libro della Comunità della Riuiera, qual libro tener debba il Cancelliero; & le citationi fatte in altro modo non vagliano, nè tengano senza altra dichiarazione: & finalmente tutti i Ministrali, che seruono all'officio ciuile, siino tenuti di portar il segno di San Marco di latone sopra la beretta, ouer capello; che si veda; in pena di Lire dieci planet, per cadauna volta, che contrafaranno, da esser applicata la metà all'accusatore, & l'altra alla Comunità; & anco di perdere il salario.

Del non ammettere i Ministrali cassati. Cap. I I I.

SE si trouarà alcuno, si di che conditione si voglia, il quale tanto al presente, quanto per l'auuenire sarà cassato per demerito dall'officio di Ministrale della Comunità della Riuiera, ouero dall'officio di Barroero; sì del Cavalliero, come del Contestabile di essa Riuiera, per il Sig. Capitano; il quale è, & sarà socessiuamente, ouer per i Deputati presenti, passati, ò vèturì; ouero per il Consiglio generale di detta Comunità; all'horà qsto tale nõ possa, ne vaglia per l'auuenire esser ammesso ad alcuno di detti officij di Ministrale, ò di Barroero; nè essercitar alcuno di quelli in essa Comunità; se alli medesimi officij, ò ad alcuno di quelli non sarà ammesso per il Consiglio generale della Comunità predetta à bufsolo, & balle, secondo la parte Gradenica; & se altrimenti sarà fatto, non vaglia, ne tenga; & di più, chi esserciterà contro la forma antedetta alcuno delli predetti officij, cada in pena di Lire cento de' piccioli, da esser applicate

applicata alla Cōmunità per cadauno; & per cadauna volta, da esser scolta per l'Essattore delle condanne della Cōmunità: & nōdimeno tutto quello, che per esso sarà fatto, nō vaglia, nè tenga, senza altra dichiarazione.

Che alcuno non possa hauer doi Officij. Cap. LIII.

CHe nissuno possa essercitar, nè hauer doi officij della Cōmunità nel medesimo tēpo; nè doi, ouer più, iquali sino di vna medesima famiglia. & che habitino insieme, possano parimēte essercitare, nè hauer doi officij, & similmēte Padre, & figliuoli, & fratelli; ancorche habitino separati, in pena di Lire 25. planet, e di perdere tutti quelli officij, iquali s'intendano essere gli infra scritti; cioè Sindaco, Cancelliera della Cōmunità. Rafonato, Coaggiutore originario della Cancellaria Criminale, Tesoriero ordinario, & straordinario, Essattor delle condanne; Caualliero della Cōmunità, Soprastante al mercato di Desenzano, Massarolo; et i Cerca fuochi; et il Cancelliero di quelli; mentre però sono nell'essercitio del suo officio.

*Che il Forastiero non possa hauer officio nella Cōmunità.
Capit. L I V.*

PArimente, che nessun straniero, ò forastiero habitante, ò che sii per habitare nella Cōmunità della Riuiera, ouero in alcuna Terra di essa Cōmunità; la principal origine del quale, ò de suoi antenati sarà d'altroue, che del distretto di essa Cōmunità, ouer Terra; non possa, nè sii permesso esser del numero delli Antiani, de' Sauii, Deputati, Conseglieri, ò Presidenti alli negotij di detta Cōmunità, nè di alcuna Terra di essa; ouer del luogo, del quale sarà habitatore; nè essercitar, ò hauer alcuno officio, che in alcun modo s'aspetti, ò concerna i negotij della medesima Cōmunità, ouero di alcun Commune di quella; nè anco intrometteri in esso officio in qual si voglia modo: & se altrimenti sarà fatto, non vaglia; nè tenga senza altra dichiarazione; saluo che le cose predette non habbino luogo in quelli, che fossero mandati per il Serenissimo Dominio Veneto nell'istessa Cōmunità à qualche officio.

Che gli habitanti fuori della Riuiera non possano esser eletti ad alcun officio. Cap. L V.

EStato determinato; che nissuno della Riuiera habitante fuori di quella; ancorche sostenga carichi, e fattioni in quella; per quel tempo, che habitará fuori, non possa esser eletto ad alcun officio della Cōmunità predetta; eccettuati però quelli, che si ritrouassero in alcun Reggimento

mento per seruitio del Serenissimo Ducal Dominio Veneto, & fatto altrimenti non vaglia, nè tenga senza altra dichiarazione.

Della pena di chi elegge persona prohibita dal Statuto ad alcun officio. Cap. LV I.

PArimente è stato determinato; che alcun Commune, Collegio, ouer Vniuersità, ò particular persona non ardisca, ò presuma di nominare, nè di eleggere alcuno prohibito dalli Statuti ad alcuno officio, ò beneficio di detta Communità, sij di che sorte si voglia, sotto pena à qualunque Commune, Collegio, ò Vniuersità di Ducati cinquanta, da esser applicati la metà alla Communità, e l'altra metà al primo accusatore, ò accusante, che dichi il tale esser caduto nella pena del Statuto; et ciò per cadauna volta; & in pena ad ogni particular persona di Ducati dieci, da esser applicati, come di sopra: & non ostante detta pena, tutto quello che sarà fatto contro detto Statuto, si immediatamente nullo; & il Sindaco sotto pena di Ducati dieci, & di priuation dell'officio, si tenuto scacciar quel tale indebitamente, & contra la forma delli Statuti eletto; dal Consoglio, e da qualunque officio.

Della rinouatione, & vacanza delli officij. Cap. LV II.

CHe seguita l'estractione di cinque delli sei eletti à qualunque officio connumerato nel numero delli officij della Communità; si diuenga à nuoua imbossolatione d'altri sei per detto officio, e così di tempo in tempo: & qual si voglia eletto ad alcuno delli officij predetti debba vacar da quell'officio per cinque anni sussequenti finiti; ecettuati il Coaggiutore Originario, & il Copista della Cancellaria Criminale; i quali deuno vacare per maggior tempo; si come di quelli è stato prouisto: nè compresi anco i Sindici generali.

Del modo di ammettere i forastieri alla Cittadinanza. Cap. LV III.

PArimente è stato determinato; che i forastieri volendo esser ammessi alla Cittadinanza della Riuiera sijno tenuti, & debbano alla presenza delli Deputati, & delli Aggiunti, à proprie spese, in quanto alla ridortione delli Aggiunti, et formatione del processo; prouar legitimamente hauer sostenuto carichi, e fattioni reali, e personali nella Communità della Riuiera, ouer in alcun Commune di quella, almeno per anni trenta, & hauer habitato in quella continuoamente per anni sessanta, computato il suo tempo, e quello delli suoi antenati; ilche fatto, si primieramente discusso, & esaminato il negotio nel Consoglio delli Deputati, &

rati, & delli Aggiunti, publicando il processo formato per il Cancelliero della Communità, ammettendo, ò reprobando le proue à bussole, e balle; & in quãto le prouue venghino ammesse; sù dopò esso negotio portato al primo Còseglio generale di essa Communità, riferendo in quello tutto ciò, che sarà stato fatto per loro; & mettendo parte per l'admissione; la quale, se à bussole, e balle sarà presa, che però douerà prenderli si almeno per gli doi terzi del Consiglio legitimamente congregato; s'intenda, & sù fatta l'admissione alla detta Cittadinanza. Ma non seruato il predetto ordine: ella immediatamente sù nulla, nè possa esser scritta per il Cancelliero. Et gli ammessi debbano pagare di honoranza alla Communità Lire sessanta de' piccioli, da esser depositate auanti all'admissione di quelli: e nondimeno l'admissione predetta non pregiudichi ad alcun Commune; nel quale habiterà il detto ammesso, talmente che esso Commune perciò non sù tenuto accettar quello nel medesimo suo Commune: nè s'intenda accettato, se non per espresa accettazione fatta legitimamente dal Commune medesimo.

Che non si possano dar Vicarij ad alcuna Terra della Communità della Riuiera. Cap. L I X.

PArimente, che per il Signor Capitano, ò per altro Iudicente, nè per alcun'altra persona, Commune, Collegio, ò Vniuersità di qual si voglia stato, ouer dignità non possa, nè al presente, nè per l'auuenire alcuna Terra, ò alcun Commune; ouero Vniuersità della Communità della Riuiera, esser forzata hauer, ò tener, ò pigliar alcun Vicario, ouer Officiale, il quale habbia à rendere alcuna ragione, oltre i Consoli, Officiali, ò Iudicenti deputati; sotto pena di Ducati cento à qualunque contrafaciente, ouer accettante: & tutto ciò, che sarà fatto, non vaglia, nè tenga, senza altra dichiarazione; eccettuati quelli, i quali hora sono priuileggiati.

Che i Iudicenti non accettino commissiõni alcune. Cap. L X.

PArimente, che i Iudicenti della Communità della Riuiera, ouero alcuno della loro famiglia non possa accettar alcuna commissiõne ò compromesso nella Communità predetta sopra alcun negotio, questione, ò causa, che vertesse, ò vertir potesse innanzi a quelli, ò ad alcuno di loro frã particolari persone, Comuni, Collegij, ouero Vniuersità di detta Communità, sotto pena all'istesso Iudicente di L. 100. de' piccioli per cadauno compromesso, commissiõne, et arbitramento, et à cadauno della sua famiglia di L. 50 per ciascheduno, e per ciascheduna volta: et nondimeno il compromesso, la commissiõne, et l'arbitramento fatto.

to fatto; et tuto ciò, che per vigor di quelli sarà seguito; immediatamente senza altra dichiarazione sii casto, et di nissun valore.

Che tutti i Iudicenti nella Comunità della Riuiera, sino tenuti offeruar i Statuti. Cap. L X I.

Parimente, che in qualunque Terra, Borgo, ouer Castello del Territorio, e distretto di Riuiera, nè quali è, ò sarà per l'auenire alcun Iudicente deputato per il Serenifs. Ducal Dominio Veneto; ò in altro modo; ilqual debba, ouer possa rendere; ouero per ilquale si faccia, et si renda ragione da lire dieci de' piccioli in sù; sino, et debbano esser offeruati, per l'istesso Iudicente i decreti predetti del Serenissimo Ducal Dominio, et i Statuti, ordinamenti, e prouisioni di essa Comunità della Riuiera, tanto in Ciuile, quanto in Criminale; fatti, et da farsi; purché non sino contro i Decreti, ò mandati del prefato Serenissimo Ducal Dominio.

Della pena di chi ricorre ad altro Giudice, che à quelli della Comunità della Riuiera. Cap. L X I I.

Ciascheduna persona soggetta alla giurisdittione della Comunità della Riuiera, laquale vorrà conuenire alcun altra persona soggetta, come di sopra, per qualche causa; sij tenuta, et debba far citare quella tal persona, quale vorrà conuenire auanti al Signor Capitano, ouero Podestà, ouer à qual si voglia altro Iudicente; al ciuile, ò al Criminale, Deputato in detta Comunità, e non auanti ad altro Giudice, ufficiale, ò Magistrato, sij di che dignità, conditione, ò stato si voglia; ouero chiamata in giudicio, ritenerlo fuori di detta Comunità, ouer distretto di quella per qualche controuerfia, ò causa; intorno allaquale, & della quale esso Sig. Capitano, & Podestà, ò Iudicente possa conoscere, secondo la legge commune, ò secondo la forma delli Statuti, ò delle Riformationi, ò delle prouisioni di essa Comunità; sotto pena di L. 100. de' piccioli, & di cader dalla sua ragione, e causa; per laquale sotto altro Giudice, ufficiale, ò Magistrato habbia citato, ò fatto citare; ò ricercar, ò chiamar; ò chiamato habbia ritenuto quella tal persona in altro modo, che come di sopra è stato detto. Et che detto tale citato, ò chiamato in altro modo, che come di sopra, debba esser difeso; & detta Comunità sij obligata difenderlo à spese di essa.

Che tutti quelli, che hanno officio, sino tenuti di giurare. Cap. L X I I I.

E stato determinato; che sijno tenuti di giurare tutti, e cadauno Iudicente nella Comunità della Riuiera, Giudice de' Mallefici, Cancelliero,

celliero, Coaggiutore; tutti, & qual si voglia, che esserciti alcun' officio nella Riuiera; & anco i Cauaglieri di giustitia, Contestabili, Ministrali, & Baroeri, nel principio del suo officio, nelle mani del Sig. Capitano, nel Consoglio generale della Comunità.

Della Vacanza delli Curiali. Cap. LXIV.

Parimente è stato determinato di douer inuolabilmente offeruarsi; che alcun Giudice delli Mallefici, Cancelliero, Coaggiutore, Caualliero, nè il Vicecaualliero del Sign. Capitano; & similmente il Signor Podesta, Vicario, & il Contestabile di quelli; nè i fratelli, ò figliuoli di tutti i predetti, che si faranno essercitati in tali officij nella Comunità della Riuiera da anni cinque in quà, non possi in qual si voglia modo esser ammesso à tall' officio in essa Comunità; se non passati in tutto i cinque anni predetti, nè possa esser dispensato in qual si voglia modo, nè per qual si voglia causa; nè possa metterfi parte alcuna contro le cose predette per qualunque si sia; nè per il Signor Capitano, nè per gli Deputati; nè per alcuno di essi; ouero per qualunque altra persona, in pena di Ducati 50. per cadauno; & in oltre alli Deputati; & alli altri, in pena della priuatione di tutti gli officii, e beneficij della Comunità per dieci anni; & con simile pena in quanto fosse posta alcuna parte à ciaschedun Consogliero, che ballottarà quella, ò prò, ò contra; & il Cancelliero sotto à simil pena s'è tenuto metter i contrafacienti per debitori nel libro del Tesoriero della Comunità, subito che haueranno contrafatto: e nondimeno tutto quello, che sarà preso in contrario, non vaglia; nè senza altra dichiarazione tenga, & s'è di nessun valore; & del presente Statuto per lettere publiche s'è dato notitia à qual si voglia Rettore, subito dopò la sua electione; & data, ouero non data la notitia predetta, nul ladimeno questo Statuto rimanga nella sua forza, e pienamente s'è offeruato.

Che alcun lauoriero, non possa farsi à spese della Comunità, di ordine d'alcun Iudicente. Capit. LXV.

Che alcun lauoriero, ò spesa non possa, nè debba farsi, nè ordinarsi, s'è per alcun Iudicente nella Comunità della Riuiera à spese, ouero delli dinari di detta Comunità; se non con la deliberatione del Consoglio della Comunità medesima, eccettuate le spese, & i lauorieri, che fossero commandati dalli predetti Iudicenti per il Serenissimo Duc. Dominio Ven. sotto pena tanto alli Iudicenti, quanto alli altri contrafacienti, di L. 50. de' piccioli per cadauna volta; & in oltre di pagar del suo proprio dette spese ad essa Comunità.

Che

*Che la Communità possa accrescere, & diminuire i Salarij.
Capit. LXVI.*

Parimente, che tutti i Salarij costituiti, ò da costituirsi per la Communità à quali si vogliono salariati, eccetto il salario del Sign. Capitano, e del Giudice delli Malfecij; sijno, & esser debbano in libertà del Consiglio generale dell'istessa Communità d'esser accresciuti; & di esser diminuiti; non ostante alcuni altri Statuti disponenti in contrario.

Che la Communità possa far interdeto di ragione. Cap. LXVII.

Per la necessità qualunque volta occorrente alla Communità; ouero se farà per causa di peste, che Dio diffenda; ouero per causa di guerra, ò per causa di ouuiar quelle cose, che potessero pregiudicar alla Communità; ouero per causa d'acquistarle alcun emolumento, ò grandissima utilità; pur che non sii contro le leggi del Sereniss. Duc. Dominio Veneto: salutiferamente determiniamo, che il Consiglio generale della Communità predetta possa, & voglia far, & metter interdeto di ragione, & sospendere quelle cause, ch'egli vorrà sospendere, qualunque volta sarà dibisogno, interuenendo sempre la presenza del Sig. Capirano.

Che tutti i beni stabili situati in Riuiera sostenghino carichi, e fattioni con quella. Cap. LXVIII.

Parimente, che tutti i poderi, e tutte le possessioni, & quali si vogliono altri beni stabili di quelli, che habitano in Riuiera, & d'altri chi si siano, tanto terrieri, quanto forastieri, situati in essa Riuiera, sino & s'intendano, e debbano essere obligati; ouer incaricati di pagar in Communità della Riuiera, & con essa Communità sostener tutti i carichi, & fattioni in ogni, & qual si voglia modo occorrenti nella Communità medesima à portione dell'estimo, secondo i modi, & ordini di essa Communità, fatti, & da farsi circa detti beni.

Che i Comuni, e le persone particolari, mettano i beni nella suoi estimi. Capit. LXX.

I Comuni, e le Terre della Communità della Riuiera, nelli loro estimi, che si faranno per l'auenire; sopra i quali le fattioni, & i carichi loro si compartono, & si debbano compartire, & ancor pagare, sino tenuti far, che si descriuano tutte, & cadauna possessione, pezza di terra; ouer altri beni, che vengono tenuti, ò lauorati, ò posseduti per i vicini,

vicini, & terrieri loro, & per cadauno di quelli; notandole chiaramente, & distintamente con gli confini, contrade, & misure; & con tutte le condizioni di esse terre, possessioni, & beni; cioè i beni allodiali per se; & illi uellarij, & liuelli, che si riscuotono, per se appartatamente; & che gli estimi da farsi per l'auuenire non sijnno leuati; nè occultati in alcun modo; di maniera che la verità sempre apparisca, & ad ogn'vno fino le sue ragioni chiare, & aperte nelle Terre, & Territorij suoi; sotto pena à qual si voglia Commune, & Vniuersità di Lire cento de' piccioli, per cadauna volta; & per cadauna persona; i beni della quale tralasciasse ro di far descriuere secòdo la forma predetta, e sotto pena ad ogni particolare persona, che non designasse, ò facesse descriuere nel suo estimò, secondo che di sopra si contiene, di Lire 25. de' piccioli; & in oltre per i beni occultati, e non designati nell'estimi; di pagar il doppio di quello, che per essi pagar douerebbe: salue però sempre le prouisioni, che si faceessero nella Communità della Riuiera intorno à tali estimi.

Che i Comuni piglino in se i possessi della Communità.

Cap. L X X.

PArimente, che tutti i Comuni della Communità della Riuiera sijnno tenuti, & obligati di pigliar in se tutti gli possessi de' beni stabili assignati alla Communità per chi si voglia, ouero per essa pigliati, situati in qual si voglia modo sopra i territorij di essi Comuni, con termine à pagar il prezzo di quelli alla detta Comunità di anni quattro, con pagamento frà questo mentre per i frutti in ragione di cinque per cento: & in caso, che i possessi sijnno stati pigliati co' quarto manco, esso quarto manco sijnno delli Comuni; sopra il quale niente sijnno tenuti di pagare per ragion di frutti.

Di non douersi distruggere le Case. Cap. L X X I.

NUna Casa in qual si voglia luogo possa, nè debba per alcun delitto, ò debito; nè in parte, nè in tutto esser distrutta, ne guasta; mà debba venderse, ouero affittarse ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Malefij, quando sijnno per delitto; ouero di altro Iudicante, quando sijnno per debito: & nissun Giudice, ouer ufficiale non possa dar licenza, nè in alcun Consoglio, ouero Arengo di detta Communità, nè in alcuna Terra della Riuiera dimandar detta licenza; sotto pena all'officiale contrafaciente di L 200. de' piccioli; & se sarà contrafatto per detto officiale, ò Commune, ò particular persona di detta Communità, distruggendo, ò facendo distruggere; sijnno tenuto à restituir in doppio il danno al dannificato; & similmente il Commune, ò particular persona con-

D

trafaciente

trafaciente alle cose predette, ò ad alcuna delle predette sij condannato in Lire 200. de' piccioli; & ogni ordinatione, ouer deliberatione fatta' contro di ciò, tanto in Communità, quanto in altri Communi di essa, non vaglia, nè tenga; salvo che, se in alcuna Terra, ò luogo di essa Communità soprauenirà peste, che Dio non voglia; all' hora detta Terra, ouer luogo possa deliberare di distruggere; ouero di abbruscicare; & così distruggere, & abbruscicare la casa, ouer case; nella quale, ò nelle quali fosse entrata la peste; ouero si sospettasse, che vi fosse entrata; pur che detta casa, ò vna, ò più, sino poi rifatte, & ristaurate per detta Vniuersità, luogo, ouer Villa, in tēpo di quattro mesi da esser connumerati dal tēpo, che sarà cessata la peste in detto luogo; allaqual spesa tutti, tanto i nobili, quanto i vicini, sino tenuti, & possano, & debbano esser forzati, come nel Statuto. In che modo i Communi sino tenuti alla restituzione delle Robbarie.

Che la strada publica debba accommodarsi; & per quali.
Cap. L X X I I.

Qualunque Commune della Communità della Riuiera, confinante alla strada reggia, & publica sii tenuto, & debba accommodare, et euer accomodata detta strada in tempo di otto giorni, dopò le proclamationi fatte per parte del prefato Signor Capitano; la qual strada sii di larghezza di brazza noue; & quella s'intenda strada publica, & reggia; per laquale si va da Gargnano verso Brescia sino alli Confini di detta Riuiera; sotto pena di soldi 6. de' piccioli per cadauna pertica, da esser diuisa fra la Communità, & l'accusatore; & possa il Caualliero in predetta strada far cerche, ouero dinantie, & non altroue; & questo Statuto non habbia luogo nelle Terre, nelle quali la detta strada sii fra le case, che sono poste dall'vna parte, & dall'altra di essa strada: Le altre strade poi, & vie publiche sino tenuti di accommodar gli confinanti à quelle; ouero gli Antiani sopra quelle; ouero quelli, che pigliano carico di accommodarle; sotto pena alli confinanti di Lire cinque de' piccioli; & alli Anciani di L. 10. parimente de' piccioli: con questo però, che il Caualliero instituisca vna sola accusa in cadauna contrara; ancorche molti fossero i confinanti, come se vn solo fosse accusato, & condannato.

Del bollar le Misure. Cap. L X X I I I.

Per il Confoglio della Communità della Riuiera nella venuta, ò rinatione di ogni Signor Capitano, sino eletti vno, ouero più; se più faranno necessarij bolladori, & giuicatori sufficienti per le misure; & pesi, i quali per la Communità sijn pagati; & a quali sii dato giuramento

mento di rettamente bollar, & aggiustare; & i quali debbano habitar continuoamente nella Terra, nella quale habita il Signor Capitanio, per mesi doi continui dal dì delle proclamationi fatte, douendo essi con Bollo, ch'habbia il segno del Sig. Capitanio nuouo d'all' hora, bollar, & ag giustar i pesi, le Bilancie, le staterè; & quali si vogliono misure, i quali, e le quali da ogni habitante in detta Communità le saranno portate frà il predetto termine; & così ogn'vno, ch'habbia pesi, staterè; ouer bilancie, sij tenuto frà il detto termine presentarle; sotto pena di L. 10. piccioli; & detti eletti à bollare, et à giustare sino tenuti di bollar, e di giustare, come di sopra, vna misura di qual si voglia sorte di misure, per ogni Comune di essa Communità; cioè vn mozo, nel quale sino segnate le galedè, & il mezzo mozo: Vna galeda, nella quale sino segnate le bacede, & la mezza galeda. Vna baceda, nella quale sino i quarti, & mezza baceda: Vna zerla dal Vino, nella quale sino segnate le Secchie, & la meza zerla: & vna secchia da Vino, nella quale sii segnata la meza secchia; & così vna quarta, & vn coppo, & vn stopello da biada; & così vn passetto da panno; & questo se saranno portate al detto Bollatore frà il predetto termine senza alcun pagamento per detto Commune; ouero per quelli, che portano à bollare, o giustare: et sino tenuti ogni et cadaun Comune di detta Communità frà il prefato termine, di far bollare, e di far giustare vna di tutte le misure predette sotto pena, come di sopra: et di più sino tenuti, et debbano eleggere vno, ouer doi huomini del suo Commune con giuramento, i quali aggiustino con le fodette tutte le misure, che saranno in detto Commune; cioè all'equalità delle misure, come di sopra aggiustate, et bollino con bollo simile; qual bollo vna sol volta sino tenuti di riceuere dal Cauallero del Sign. Capitanio; il qual basti per bollar tutte le misure di detto Commune; & esso Cauallero sii tenuto, et debba darlo à sue proprie spese; hauendo soldi quattro de' piccioli per cadaun bollo; et non possa riceuere alcun'altro pagamento per far tali bollationi, et questa data di bolli debba farsi vna sol volta sotto cadaun Signor Capitanio; se altrimenti per la Communità non sarà ordinato: et di più sino tenuti detti bollatori ogni Mercòrdi, dopò i detti doi mesi trasferirsi alla Terra; nella quale habita il Signor Capitanio à giustar, et à bollar, come di sopra; et all' hora possa riceuere il bollatore soldi vno de' piccioli per cadaun peso, ò misura da esser così bollata, et aggiustata.

Del Pane da venderfi. Cap. LXXIV.

CHe i Deputati della Communità nel giorno di Mercòrdi d'ogni settimana facciano il Calmedro del pane da venderfi; et i pistori sino tenuti far, et vendere il pane di buon formento, et ben cotto, et di giu

52
 sto peso, secondo il Calmedro fatto di tempo in tempo dalli Deputati predetti; ilqual Calmedro incominci nel giorno di Giovedì, dopò fatto esso Calmedro, et continui per tutto il giorno del Mercoledì seguente: et sino tenuti mantener il pane da venderli à sofficienza; in pena per cadauna trasgressione in qualunque delle cose predette di L. 15. de' piccioli, et di perder il pane, da esser diuiso, come nel Statuto del Caualliero della Communità; et più ad arbitrio del Signor Giudicente, attesa la qualità della trasgressione; et i Pistori ritrouati à comperare, ò hauer in casa granata, ouer segala, ò vezza, ò semola rimacinata; ouero simil forte di mal grano, ò farina; ò truouati in qual si voglia modo à far, ò hauer pane di detti grani; sino condannati in Lire 50. de' piccioli per cadauna volta; et insieme perdano il grano, il pane, ò la farina, da esser applicati per la metà alla Communità, et per l'altra all'accusatore.

Et nel principio d'ogni Reggimento del Sig. Capitano sino tenuti essi Pistori farsi scriuere per Pistori nella Cancellaria della Communità; et dar idonea sicurtà almeno di L. 100. de' piccioli; altrimenti non possano far, nè vender pane; in pena, come di sopra, per cadauna volta, che contrafaranno, ò venderanno di quello; et di perdere anco il pane, da applicarsi, come di sopra; et dopò che saranno stati scritti, sino tenuti di continuar in far pane da vendere per tutto quel Reggimento.

Et nissun Pistore; nè alcun altra persona possano vender pane fatto con buttiro, chiamato bucella; in pena à qualunque vendente, di Lire 20. piccioli per cadauna volta; & di perdere il pane, da applicarsi come di sopra.

Et i bozzolati si facciano senza buttiro; & si vendano secondo le provisioni da farsi di tempo in tempo da essi Deputati; & non altrimenti; sotto la pena predetta, & di perdere i bozzolati, da diuidersi, come di sopra.

Del vender le Grassine . Cap. L X X V.

CHe i Deputati della Communità, delli vltimi tre mesi di cadaun anno, sino tenuti limitar il precio delle grassine da esser vendute; qual limitatione fatta, gli stessi grassinari, e tutti quelli, che vendono grassine in alcun luogo della Riuiera, sino obligati di vendere il ceruelato, la falciccia, il persutto, le sonze, il lardo, le candele di seuo, & altro simile, per gli pretii contenuti in essa limitatione; qual limitatione tutti i grassinari sino obligati tener publicamente appesa sopra l'uscio delle botteghe, & in qualunque luogo, oue venderanno delle cose predette; di modo che da tutti possa esser veduta: nè alcun possa vendere delle predette cose; se prima non si farà notar nella Cancellaria della Communità predetta, in pena di Lire vinticinque piccioli da esser applicata la

cara la mettà all'accusatore, & l'altra alla Comunità; & ogn'vno possa accusare; al quale si habbia à credere con vn sol testimonio.

In quali mesi dell'anno le Carni possono venderfi per maggior pretio.

Cap. LXXVI.

CHe i mesi dell'anno, ne' quali i beccari possono, & potranno vender carni per maggior pretio, che nelli altri mesi dell'anno, secondo le limitationi fatte, & da farsi per la Comunità della Riviera. S'intendano, & sino i mesi di Luglio, d'Agosto, & di Settembre: nè possano essi mesi, nè alcuni di essi in vn'altro, ouer in altri mesi esser mutati, nè possa alli istessi in alcun modo aggiungerfi mese alcuno; & sefarà fatta cosa in contrario; immediatamente s'intenda, & si nulla: & in oltre tutti i beccari predetti sino obligati in ogni tempo tener la tariffa della limitatione delle carni appesa sopra l'uscio della botega; si che da tutti possa esser veduta; in pena di Lire vinticinque de' piccioli, per cadauna volta, che farà contrafatto, da esser applicata la mettà alla Comunità, & l'altra all'accusatore.

Delle Vendemie. Cap. LXXVII.

EStato determinato; che ciaschedun Commune della Riviera, habbia autorità di limitar il tempo, nelquale debbano farsi le vendemie nell'istesso suo Comune; sotto pena à qualunque contrafaciente, & vendemiente auanti il tempo limitato, da esser imposte per gli stessi Comuni: et che per alcun Giudice non possa darfi licenza di vendemiare auanti al prefato tempo limitato; et data non vaglia, nondimeno i contrafacienti sino tenuti di pagar la pena imposta, per la quale da detti Comuni possano esser essequiti; salua però ad essi la libertà di dar licenza di Vendemiare auanti al tempo limitato, secondo la necessità.

Del dar scurtà di non offendere. Cap. LXXVIII.

Sij tenuto il Signor Capitanio con ogni rimedio di ragione ad istanza di qual si voglia, che dimandi, et tema; et giuri di temer, che alcuno l'offenda; di sforzar quello, ouer quelli; del quale, ò de' quali si teme; à dar idonea scurtà di Lire 500. piccioli; più, e manco ad arbitrio del Signor Capitanio, considerata la conditione, et la qualità delle persone, et del fatto; cioè di non offender quello, nè nella persona; nè nella robba: et se non vorrà, ouer non potrà dar scurtà; debba esser ritenuto, et carcerato; et tanto tenerfi nelle prigioni finche habbia dato essa scurtà; se però altrimenti non sarà di volontà, di chi ha fatta la condoglienza.

D 3 ra la

Fin à qual tempo si possa procedere nelli malleficij. Cap. LXXIX.

Delli homicide famosi, Ladroni, et abbrusciatori, possa fare accusa, dinontia, querela, notificatione, ò inquisitione sino à dieci anni dal tempo delli detti delitti commessi; et non si possa procedere sopra accusa, dinontia, querela, notificatione, et inquisitione fatta, ò da farsi; ouero in alcun altro modo, dopò il detto tempo, di alcun homicidio, ouero per occasione d'alcuno delli delitti sopradetti. Ma delli altri malleficij: et delitti sino à cinque anni possa farsi dinontia, notificatione, inquisitione, querela, ouero accusa: et oltre à detto tempo non s'ij proceduto; ilche però non habbia luogo in caso di alcun istrumento sospetto di falsità; nel qual caso il termine delli anni cinque solo cominci à correre da quel giorno, nel quale alcuno saprà tale istrumento contro di se esser stato prodotto: nè habbia luogo nel falso testimonio; nel qual caso il termine delli anni cinque cominci à correre dal tempo della publicatione del testificato di esso testimonio: salvo anco, che se vn delitto fosse enorme, & occulto, & occultamente commesso; ouero se il delitto fosse noto; enondimeno il delinquente, ò delinquenti fossero occultati, & non conosciuti; ouero fossero preceduti veri, & legittimi indicij contro alcuno de' quali indicij costasse nelli atti dell'officio del Signor Capitano, & Giudice delli Malleficij, frà i detti tempi di sopra limitati; & de' quali si dij copia alla parte dimandante: all' hora sopra tal delitto, & contro tali persone possa esser proceduto con tutti i modi giuridici frà il tempo di sopra statuito: salvo che conoscendo vno alcuna donna carnalmente di qual si voglia conditione; & che ella consenta volontariamente; in tal caso non possa, nè debba esser accusato; nè in qualunque modo contro quello esser proceduto se non nel tempo di doi anni da esser computati dal giorno dell'ultima cognitione Carnale: & che delle cose predette s'ij stata data notitia legitima al Signor Capitano, & Giudice delli Malleficij: & salvo parimente che contro i Traditori del Sereniss. Duc. Dominio, & contro quelli, che trattano contro il stato di quello; ò chi si dicesse hauer trattato; in tal caso possa procedersi, quando si voglia. non ostante alcuna prescrizione di tempo; & similmente contro gli assassini.

Che l'Vniuersità s'ij tenuta dar aiuto à consegnar i Malfattori.

Capit. LXXX.

Parimente, che per consegnare nella forza della Communità, alcun preso, ladrone, ò malfattore; s'ij tenuta ogni Vniuersità, se sarà ricercata, ò dimandata da quello, che vuol consegnare; di dar aiuto effectiuo-

effettiuamente con gli Consoli, ouero officiali, ò persone particolari di alcuna Terra della Communità predetta, sotto pena di Lire 600. de' piccioli; più, e manco ad arbitrio del Signor Capitano, & del Giudice delli Mallefici; atrefa la qualità delle persone, et del fatto.

Che i Consoli, ò Vicarij delle Terre sieno tenuti notificar i Mallefici. Cap. LXXXI.

I Consoli, ò Vicarij, ouer Antiani delle Terre, sieno obligati di schietamente notificare in termine di doi giorni tutti gli homicidij, affassinamenti, percosse, ò ferite sanguinolenti commessi, & commesse; & fatti; & effettuate nella Terra, nella quale habita il Signor Capitano, ò habitarà per l'aauenire; eccettuate le ferite, & percosse commesse frà marito, e moglie; & frà gli congiunti in parentela sino al quarto grado; saluo se non farà seguito morte; ma se i detti homicidij, ò ferite sanguinolenti saranno seguite, ò fatte in altri luoghi, e terre di detta Riuiera, sino tenuti i Consoli, ò Antiani, come di sopra, di notificarli al Sign. Capitano, ouero all'ufficio di quello, in termine di quattro giorni continui, prosimi futuri; sotto pena di L. 50. piccioli per cadaun homicidio; & di Lire dieci piccioli per cadauna ferita sanguinolente; dalla quale però non s'è seguita morte: & possano detti Antiani, ò Consoli esser inquisiti, & puniti di negligenza: & le cose predette habbiano luogo anco nelle ferite, & homicidij accadute frà gli forastieri: ma per detti forastieri nissun Commune della Communità della Riuiera possi esser sforzato ad alcuna spesa, che accaderà farsi nella Cancellaria per causa di homicidij, ò ferite trà essi forastieri accadute, come di sopra; nè per le caualcate di quelli; nè parimente sieno tenuti à dar in nota nè i nomi, nè i cognomi di detti forastieri; se non gli sapranno: nè possano similmente esser forzati detti Consoli, ò Antiani per esso Sign. Capitano, ouer Giudice delli Mallefici, ò altro officiale à notificar altri delitti, ò eccessi, oltre gli specificati dalla forma delli Statuti della Communità della Riuiera; & se alcun Consolo delli Comuni sarà molestato, perche non habbia denotato, oltre la forma del presente statuto; il Sindaco, & Deputati della Communità sieno tenuti, essendo ricercati, à diffender esso Comune à spese del publico, & qui, & in Venetia; sotto pena di perder il Salario loro, & di pagar tutti i danari, spese, & interesse à quello, che ha uerà patito il danno; della qual pena sieno fatti debitori per il Cancelliero.

Che i Medici sieno tenuti à dinotare. Cap. LXXXII.

I Medici, & qualunque altra persona, che medicherà alcun percosso, ò ferito nella terra di Salò; ouero in altra terra, nella quale habiterà il

Signor Capitano, ouero in qual si voglia altra, ò altro luogo della Comunità della Riuiera in termine di vn giorno, se farà nella detta Terra; nella quale habita il Signor Capitano, & di cinque giorni, se farà in altra Terra, dopò che hauerà legato, & medicato; si tenuto dinontiar co'l suo giuramento al Sig. Capitano; se farà in essa Terra, nella quale il medesimo Sign. Capitano habita; dichiarando le qualità, le quantità, & le condizioni delle ferite; & al Còsole in altra terra, nella qual non habitasse il Signor Capitano, dichiarando la persona ferita, ò percossa; & quelle ferite, ò percosse metter in scrittura: et dir se i feriti, à loro credenza, sijno in pericolo di morte. Nè per questo il Medico possa, ò debba per tal suo giudicio dimandar, nè riceuere cosa alcuna, & chi contrafarà, sijnuto in Lire 25. piccioli, per cadauna volta; & se le dinontie faranno date senza giuramento, si habbino per non date, nè facciano fede.

Della essentione delli Medici, & delli Maestri di Grammatica.
Cap. LXXXIII.

P Arimente è stato determinato, à fine che i Medici nel curar le infermità più sollecitamente vi attendino; & acciò i Maestri della Grammatica nelli amaestramenti delli Scuolari vñno più diligenza; che tutti, & cadaun Medico, i quali haueranno studiato nello studio generale, per tre, ouer quatr'anni almeno; & i Maestri di Grammatica, ò di Logica; mentre essi Medici, & Maestri viuono, & essercitano al presente; & per l'auuenire essercitaranno nella detta Comunità l'arte della Medicina, ò del detto Magisterio; sijno, & s'intendano per autorità del presente statuto perpetuamente essenti da ogni, & cadaun carico personale solamente; dalli quali carichi s'intendano, & sijno perpetuamente assolti.

Del modo d'instituire le accuse nel Criminale; & dell'ordine da obseruarsi. Cap. LXXXIV.

I N tutti i Criminali, ò Malleficij, nelliquali aparerà accusatore; non altrimenti si proceda, nè possa procedersi; se quel tale non darà in scrittura l'accusa, ò querela; nellaquale si contenga il nome, & il cognome dell'accusatore, e dell'accusato, ò querelato: il giorno, il mese, l'anno, & il luogo del delitto commesso: & se per il querelante, ò accusante non sarà data idonea scurtà di pagar ogni condanna, che fosse fatta, ò che seguisse contro esso accusatore, ò querelante per occasione di quella accusa, ò querela non prouata, & dirissar le spese al detto accusato, ò querelato se sarà assolto: delle quali spese rissii al giuramento del detto accusato, ò querelato; premeffa la tassa legitima

legitima del Giudice; saluo che giurando il detto querelante, ò accusante di hauer fatto diligente inquisitione; e di non hauer trouato sicurtà, non sij tenuto prestarla: & saluo ancora, che nelle accuse, ò querele di moneta falsa, tofata; ouero d'altra falsità, non sii tenuto metter tempo, ne luogo: & saluo parimente che, se il delinquente sarà forastiere, ò vagabondo; & l'accusante, ò querelante giurerà di non saper esso nome, ò cognome; non sij tenuto di metterli; & non habbia luogo nelle dinontie da farsi per necessità dell'Officio, sopra delle quali sii proceduto, secondo la forma delli Statuti delli Malfeficij, da esser notificate per i Consoli, e per i Medici: & non possano i Cancellieri, & Coaggiutori, ò Nodari deputati alli Malfeficij riceuere, nè scriuere alcuna accusa, ò querele, senza la preferenza, ò commissione del Giudice, in pena ad ogn'vno di Lire 25. planet: Et di più il Giudicante in qual si voglia modo, non possa procedere sopra di quella; & fatto altrimenti, senza altra dichiarazione non vaglia, ne tenga.

Della Interpretatione di questa parola, Ius, negli Criminali. Cap. LXXXV.

SE in alcuna accusa, Dinontia, ò altra scrittura Criminale si dica, ò si dimandi alcuno douer esser condannato; ò che sij fatta altra cosa, secondo la forma del Ius, ò per altre parole equiuvalenti: le predette parole debbano riferirsi, esponersi, & dichiararsi; che s'intenda, secondo la forma delli Statuti della Comunità della Riuiera: & questo, done sijnno Statuti, che parlino in tal proposito. Et non essendoui Statuti; all'hora essa parola, Ius, ò simili equiuvalenti, si habbino ad intendere, secondo la forma delle Leggi, ò ragion Commune; quando però espressamente non sii dichiarato, di che ragione, ò di che Legge particolarmente s'intenda: saluo sempre il Statuto: Che niuno corporalmente sij punito.

Quali accuse non si debbano riceuere. Cap. LXXXVI.

PArimente, à leuar le smisurate, & inutili spese, e superfluità, che potessero farsi nella Comunità della Riuiera, per alcuni fastidiosi litiganti: determiniamo, che nè il Giudice de' Malfeficij, nè il Cancelliero, nè alcun suo Nodaro, ò Coaggiutore; ò chi altrimenti scrine all'officio della Cancellaria del Sig. Capitano possia, nè habbia facoltà di scriuere; ouero di accettare scritture, Dinontie, Querele, ò accuse di alcuna persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità circa raffe, ò manifestazioni ouero; come altri dicono, del metter in carta, nè d'altri dani dati; mà dette accuse sino rimesse da esser punite alli proprij Comuni: & se altrimenti sarà fatto; non vaglia, ne tenga, sotto pena al Cancelliero, ouer Nodaro, & Coaggiutore di Lire 20. piccioli, quante volte cotrafaranno: & non possano riceuere alcun pagameto di scritture fatte per essi in detta causa: & sii punito l'accusante per simili querele, in Lire 20. piccioli, & paghi i danni, & gli interessi.

Del

Del modo, & forma di procedere nelli Maleficij. Cap. LXXXVII.

E Stato determinato; che nelli casi, ne' quali dalla forma delli Statuti s'ingerisce pena corporale, il Signor Capitano, ouer Giudice delli Malleficij sino tenuti, precedendo però legittimi indicij, far che sino retenti gli accusati, ò querelati, se però fatta l'ispeienza, potranno esser retenti: & non potendo ritenersi, sijno fatti proclamare à suon di Tromba alla Colonna del Palazzo, con termine di giorni dieci continui à presentarsi nelle forze della Giustitia; & in oltre sij trasmessa per vno delli Ministrali la copia alli proclamati alla loro habitatione, se l'haueranno in Riuiera; laqual copia sii sottoscritta dal Cancelliero, ò Coaggiutor della Cancelleria co'l sigillo di S. Marco; & della presentatione sii fatta la relatione per l'istesso Ministrale, & sii scritta in processo, sotto pena al Ministrale non referendo, & al Cancelliero, e Coaggiutore non scriuendo, di Lire 25. planet, da esser applicate alla Comunità: ilqual termine predetto non cominci, se non dal giorno della detta presentatione. Non possa però alcuno esser retento, carcerato, ò personalmente proclamato, se non nelli casi, ne' quali s'ingerisce pena corporale dalla forma delli Statuti.

Et ne' casi; ne' quali non si dà pena corporale, come di sopra, sino tenuti citar, e far ricercar gli accusati, ò querelati alla difesa per il Ministrale della Comunità della Riuiera, con la citatione in scritto da esser lasciata personalmente, ouero alla casa della sua habitatione, se però certa habitatione hauerà nel distretto della Comunità; e non hauendola, ò essendo forastiero, che non habbia medesimamente certa habitatione, sii lasciata al luogo del delitto commesso; & al banco, oue si rende ragione; & sopra la piazza della Terra, nel Territorio della quale sarà stato commesso il delitto, con termine almeno di giorni cinque; nella qual citatione si contenga il maleficio, per il quale è citato; obligando il Ministrale à far la relatione in termine di giorni otto continui, dopò essa presentatione, in pena di Lire cinque planet: & fatto altrimenti non vaglia, nè tenga: & frà ilqual termine il citato debba comparire ad iscarsi, & difendersi dall'accusa, ouer querela: ilquale se comparirà nel termine, come di sopra; sii tenuto, e debba dar idonea scurtà di star al giudicio, e di sodisfar il giudicato: & dopò riceuute le difese, sii dato al Reo vn'altra competente dilatione da essergli intimata, laquale non sii manco di cinque giorni: & in tutte le cose predette non si possa in altro modo proceder, & se fosse proceduto nõ vaglia, nè tenga immediatamēte; nè il Giudice, nè il Cancelliero conseguano alcun vtile dal detto processo: & se nõ cõparirà nel termine come di sopra, habbiassi per cõfesso; & sii proceduto cõtro di lui secondo la forma di ragione,

gione, e delli Statuti: saluo che i proclamati, ouero citati à difesa auanti la presentatione, ò scurtà data, possino per se, ò per legitimo Procuratore proporre l'eccectione di quelli, che impunemente possono esser offesi; & anco le eccectioni, dellequali nel Statuto sotto la rubrica: In quali casi possa procedersi per inquisitione; & se il proclamato nõ si presetarà frà il termine del Proclama; & chiaramente non costarà del delitto; ma solamente si trouerà indiciato: all'hora non possa esser bandito, se non ad inquisire; nè alcuno in qual si voglia modo possa esser citato, ò commandato ad informar la Curia; et citato non s'è tenuto comparire; et i Deputati ricercati siino tenuti à spese della Communità di procurar quì, & in Venetia il taglio, ouer la riuocatione della Citatione, ò del precetto; in pena di perder il salario, del quale subito siino fatti debitori per il Cancelliero sopra il libro del Tesoriero straordinario: allaqual pena incorra anco il Sindico; quando esso s'è negligente di protestar alli Deputati la predetta offeruanza: et di più il citato possa difendersi in qual si voglia luogo à spese, e danni di es'si Sindico, e Deputati, à quali non possa esser fatto gratia, nè remissione; se non seruata la parte Gradenica.

Del modo di procedere nel delitto di Turbata possessione.

Cap. LXXXVIIII.

SE alcuno per l'auuenire vorrà lamentarsi di qualche persona, Comune, ò Collegio, ò Vniuersità; perche da alcuno di questi venghi turbato, ò molestato, ò inquietato, ò ueramente che s'è stato turbato, molestato, ò inquietato nel suo pacifico possesso, ò quasi possesso di alcuna cosa immobile, ò ragione, quale pretenda possedere, ò quasi possedere; s'è tenuto dar la sua accusa, ouer querela in scrittura auanti al Signor Capitano, et al suo Giudice, giurando, e dando idonea scurtà in tutto, e per tutto, come nel Statuto. Del modo di instituir le accuse: qual querela, ouero accusa s'è tenuto produrre in tempo di otto mesi; ilquale incominci dal tempo, che esso a s'è itato molestato, ò inquietato: et questo, se sarà presente: ma se sarà assente; incominci dopò la venuta sua: et in detta accusa, ò querela si specifichi il nome dell'accusato, et la cosa immobile con gli suoi confini, et contrate; et anco il modo, ouero qualità di detta molestatione, inquietatione, ò turbatione; et come nelli Statuti. Del modo d'instituir le accuse, et Del modo di proceder nelli Malficij. Onde finiti detti otto mesi; et non data detta querela, ò accusa; non possa più quel tale accusar, querelare, nè dinotiare: ma dato detta accusa in scritto s'è tenuto esso Signor Capitano ad istanza della parte, ò dell'accusante far notificar essa accusa, ò querela alla parte, contro la quale sarà stata prodotta, et far citar essa parte personalmente, ouero alla sua habitatione, con la copia di detta accusa, ò querela,

querela con termine di dieci giorni à rispondere ad essa accusa, ò querela: il qual tempo cominci dal giorno della notificatione fatta ad esso accusato, ouer dinontiato: mà se non hauerà certa habitatione, sij citato, e ricercato conforme alle citationi, come nel Statuto si contiene, Del modo di procedere nelli maleficij: & se non comparirà al detto termine, all' hora, à conuincer la malitia di quello, si dijno, e s'intendino esser dati dieci altri giorni continui à comparire, come di sopra; quali termini tutti finiti, & non comparendo; habbiasi per confesso, e per conuinto; & si possa; & si debba per esso Signor Capitanio procedere sententialmente. condannando quello à non turbar, nè molestar per l'auenire esso accusante, ouero querelante in detta tal cosa, ò ragione compresa nella accusa; & à rifare esso accusatore, ò querelante d'ogni danno, & interesse patito per tal molestatione etianadio cò le spese: & il prefato Sig Capitanio, sii tenuto per se; e non con consiglio d'altri, di proferir tal sentenza fra giorni dieci continui immediatamente seguenti, dopò la richiesta à se fatta per l'accusatore querelante; & l'istesso sii offeruato; se la parte sarà comparfa, & hauerà confessato le cose contenute in detta accusa esser vere: mà se la persona accusata, ò dinonciata comparirà; & risponderà à detta accusa negatiua mète còtestàdo la lite, data nòdimeno idonea sicutà, quale sii forzato à dar secondo la forma delli Statuti: all' hora in detta causa sij proceduto, e debba procedersi in quel modo, & forma, co' quali si procede nelle cause Ciuili, & come nel Statuto. Dell'ordine delli giudicij delle cause Ciuili è disposto intorno alli termini statuiti à prouare, & riprouare; & à domandare, & ad esser dato Consiglio di Sauio; & à presentare, & à publicar esso Consiglio; & in questo caso, nel qual sarà domandato Consiglio di Sauio; sij tenuto darlo secondo la forma di detto Statuto. Dell'ordine delli giudicij; ma se il Consiglio di Sauio non sarà domandato; all' hora per esso Signor Capitanio, sij proceduto à sententiar, & à farle altre cose in tutto, e per tutto, come si contiene in detto Statuto. Dell'ordine delli giudicij delle cause ciuili: mutare le cose da murarsi, & le conuenienti alle conuenienti riferendo: & che l'istàza di dette cause à nissun modo duri, nè durar possa oltre il termine contenuto nelli stessi Statuti da incominciarsi dal dì della lite contestato inclusiuamente: & non possa il Signor Capitanio pronontiar oscuramente dicendo: Assoluo quelli, che meritano esser assolti; & condanno quelli, che deuono esser condannati; risseruatafi la dichiarazione, &c. Mà tal sentenza sij immediatamente nulla; nè egli possa quella dichiarare; mà incorra la pena di Lire cinquanta de' piccioli. E se detto Signor Capitanio non pronontiasse sopra detta causa fra il termine di quattro mesi vtili, fattale istanza per la parte, essa parte per questo non perda la sua ragione; mà possa di nuouo esser vdità, rifatte le spese della prima causa all'altra parte, & dalle sentenze prononciate in dette cause detto

per detto Signor Capitanio, per se, senza Consiglio di Sauio, possa esser appellato; & esser detto di nullità per vna volta solamente alli Clarissimi Signori Auditori del Serenissimo Ducal Dominio Veneto; mà se faranno prononciate col Consiglio di Sauio; dette appellationi, & nullità debbano esser regolate, interposte, commesse, decise, terminate, & essequire, come nel detto Statuto: Delli ordini delli giudicij delle cause Ciuili: saluo che non possa esser appellato dalle sentenze prononciate da Lire dieci planet in giù; se l'appellatione non farà interposta per ragione del possessorio; ma prononciata sentenza condannatoria sopra detta causa possessoria all' hora non possano le parti compromettere, nè far transattioni, nè rinontiar in pregiudicio della Communità; se prima il condannato nõ hauerà pagato L. 10. de' piccioli à detta Communità; mà quando la sentenza sij assolutoria; paghi l'accusatore alla prefata Communità Lire dieci piccioli: & fatto in altro modo, immediatamente non vaglia.

Che di turbata possessione si possa agitar ciuilmente.

Cap. LXXXIX.

P Arimente, che in tutte le cause di turbate possessioni, molestationi, inquietationi; e violenze possa agitarfi, & istituirsi il giudicio auanti al Sig. Podestà, ouer suo Vicario, ad arbitrio di chi volesse agitar ciuilmente: & dette cause fino regolate secondo i Statuti Ciuili; & secondo, che sono regolate tutte l'altre cause Ciuili ordinarie, ouero sommarie.

Della pena di chi spoglia.

Cap. X C.

S E alcuna persona, Commune, Collegio, ò Vniuersità di qual si voglia stato, e conditione si sii, spoglierà, ò farà spogliar alcuno, ouer alcuna particular persona Ecclesiastica, ò secolare, Commune, Collegio, ò Vniuersità di qualche suo possesso, ouer quasi, di cosa immobile, ò di ragione inherente ad alcuna cosa immobile, ouero delli frutti di Decima, ò di decimatione, ouero di qualunque altra cosa immobile; sij punito, & condannato in Lire trecento de' piccioli per cadauno di quelli; & manco, ad arbitrio del Iudicente, secondo la qualità del delitto, & della persona delinquente; & nondimeno sij tenuto di restituire il possesso, ò quasi possesso con gli frutti, danni, spese, & interessi ad esso spogliato; & di più sij condannato, che non debba quello spogliare; & sii forzato sopra di ciò dar buona sicurtà; & caschi di sua ragione, inquanto al detto spogliato; se di nuouo lo spoglierà; laqual ragione sii applicata al spogliato medesimo; & s'intenda quello esser spogliato; quando alcun altro, eccetto il Padrone, scaccierà il Fittuale di quello, ò il Massaro, ò il

fami,

famiglio, ò il lauratore di esso padrone da detto possesso, ò quasi possesso, ouero dalla ragione, come di sopra.

Che i Statuti delle Violenze sino essequite; & del diuider le pene.
Cap. X C I.

TVtti gli Statuti, & cadauno di quelli promulgati sopra le violenze sino essequiti, non ostanti le allegationi, ò eccezioni di bando; ò contumacia ciuile: & che la metà di tutte le pene da esser imposte per occasione delle predette violenze peruenga, & peruenir debba nell'offeso, ò nelli suoi heredi; & l'altra nella Comunità della Riuiera.

Del diffensore da esser dato al condolente di Violenza.
Cap. X C I I.

SE alcuno andarà à far querimonia di alcuna occupatione, ò inuasion, ò turbatione; ouero quasi, laquale venghi fatta à se di alcuna cosa; & dirà di non poter hauer Auuocato, ò Procuratore; il Sig. Capitano sij tenuto, & debba dar à quello vno, ouer più Auuocati, ò Procuratori; & in tutti i modi forzar quelli con competente salario à far la predetta procuratione: dato il giuramento ad esso Auuocato, ò Auuocati, & Procuratori di bene, e fedelmente Auuocare, e procurare in detta causa.

Quali sino tenuti per gli non sudditi nelle violenze.
Cap. X C I I I.

SE alcuno non sottoposto alla giurisdittione della Comunità della Riuiera, ouero chi sotterfuggendo essa giurisdittione per l'auenire commetterà inquieratione, molestatione, assalto, occupatione, violenza, ò turbatione in alcuna cosa immobile, ò ragione; ò fratelli, i nepoti, zij da parte di Padre, & altri più prosimi congiunti in parentela per linea masculina; & per linea feminina, & per affinità, sino al quinto grado, da esser computato secondo le leggi ciuili; i quali alli predetti non sottoposti, è sotterfuggenti essa giurisdittione daranno aiuto, consoglio, e fauore nelle cose, & circa le cose predette; oltre le altre pene per altri statuti imposte, sino tenuti, & obligati alla predetta restitutione, & à lasciar il possesso con gli frutti; se vi sarà interuenuto spoglio; & se vi sarà, ò non vi sarà interuenuto, sino tenuti à non molestar più quello per l'auenire; & à rileuarlo da qualunque molestia, che fosse per essergli fatta da esso non sottoposto, ouero sotterfuggente; & nondimeno i predetti non sottoposti, & sotterfuggenti essa giurisdittione; i quali commetteressero

mettessero le cose predette, ò alcuna delle predette, restino priui d'ogni protezione; diffesa, beneficio, & aiuto dati à loro dalli Statuti, provisioni, reformationi, & consuetudini della Communità della Riuiera; & in oltre i spogliati sino restituiti, & rimessi nel possesso di tutte le cose à loro tolte per spoglio; & gli inquietati, ò turbati sino mantenuti pacificamente nel possesso delle cose; nelle quali, ò nella quale saranno stati turbati, ò molestati: & quelli che dubitassero d'esser spogliati, ò molestati, come di sopra; possano impunemente, & di propria autorità difendersi, & resistere contro quel tale non sottoposto, ò sotterfuggente la giurisdictione, acciò non sij spogliato; & anco il spogliato medesimo di propria autorità, & impunemente possa ricuperar immantinente il possesso; ouero la cosa, dellaquale fosse stato spogliato.

Che l'accusato di violenza possa esser detento. Cap. XCIV.

L Sig. Capitano data l'accusa, ò dinontia di violenze, ouero d'alcuna di esse possa far pigliar, & ritener prodotta tutti gli accusati di essa violenza; sia che haueranno dato buona, & idonea scurtà di vbidire alli commandamenti del Signor Capitano, & di restituire, e di pagar le cose; nelle quali haueranno commesso detta violenza, & di pagar tutto quello anco in che saranno condannati sopra essa accusa, ouero dinontia.

Del modo, & forma di procedere contro gli retenti. Cap. XCV.

P Arimente è stato determinato, che nissuno possa esser retento, nè carcerato per debito; se non precedenti indicij legitimi, & sofficienti; quali indicij, anco non citato il Reo, possano riceuersi; acciò non si dij occasione al Reo medesimo di fuga; quando però non sarà truouato nel proprio fatto; & ilquale carcerato si constituito, riducendo in scritto le interrogazioni fatte à quello con le risposte del medesimo: & se confesserà il delitto; dopò per interuallo d'un giorno almeno, sij condotto sotto buona custodia al banco dell'officio à perseverar nel suo ricerca; et se persevererà, si dato à quello termine comperète, non manco di trè giorni, à far le sue difese: & finito detto termine; se la detta confessione per prouue contrarie non sarà leuata; possa, e debba esser condannato tanto in denari, quanto corporalmente, come per tal delitto ricerca la forma delli Statuti della Communità della Riuiera; ammettendo, & ascoltando sempre qualunque volesse allegar, secondo le leggi, auanti la condanna, in fauor del istesso Reo: che se negarà il delitto, oltre i testimoni tolti auanti la retentione, sino tolti anco altri, se ve ne sono, contro di quello sopra detto delitto, & sopra le qualità, e circostanze di esso: & tolte dette proue sij offerta la copia ad esso Reo, ouero al difensore, ò

re, ò procuratore di quello per il Giudice, & volendola esso le si data; della qual offerta ò data apparir debba nell'atti, & nell'istessa copia; & sij assegnato al medesimo Reo, ò Procuratore, ò difensor di quello, termine competente à prouar della sua innocenza, & à prouar contro i detti, & contro le persone delli testimoni riceuuti; di tutte le quali cose dopò diasi copia similmente ad esso Reo, ouer difensore; & sino ascoltate le allegationi di ragion di quello: & se apparirà pienamente esser prouato il delitto; all'hora il Reo possa, & debba esser condannato, e punito, secondo la forma delli statuti della predetta Comunità: mà se vi saranno solamente indicij legitimi, & sufficienti alla tortura; nè in altro modo si possa cauar la verità; all'hora solo nelli casi permessi dalle leggi, ò dalla forma delli Statuti; il Signor Capitano col Consiglio, & consenso del Giudice delli Maleficij possa procedere alla Tortura; & altrimenti nõ: moderatamente però; sempre hauendo Dio, & il tremendo giudicio di quello auanti gli occhi, di non far, nè più aspramente, nè più mitemente di quello, che la cosa ricerchi; e specialmente, acciò nõ sino forzati i Rei nelli eccelsiui, e crudelissimi tormenti di confessar falsamente i delitti. Che se il Reo per legitimi tormenti hauerà confessato il delitto; all'hora dopò trè giorni continui, condotto all'officio, e perseverando; possa, e debba, come di sopra esser proceduto, & condannato, date però prima à quello le sue difese. Che per il contrario se nei tormenti non confesserà il delitto, dopò che saranno purgati gli indicij; si liberato dalle prigioni, con questo però; che possa il Giudice, & debba; tanto ad istanza della parte, oue i testimoni non fossero stati publicati, quanto per l'officio suo anco publicati i testimoni, legitimamente pigliar attestationi, & informationi, sino alla sentenza, si ad offesa, come à difesa, data però la copia, et difesa, come di sopra: & con facultà ogni volta, che à lui costarà del delitto, ò dell'innocenza; di poter procedere, condannare, castigare, ò assoluere, come di sopra; nè altrimenti, nè in altro modo possa procedersi contro il Reo; nè tormentando, nè condannando; se non seruate le cose predette. Et se diuersamente sarà fatto; non vaglia, nè tenga immediatamente; anchorche il Reo mille volte nella confessione perseverasse. Et perche per verissime esperienze delle cose si è veduto; che molti per troppo rigorosa tortura, ò eccelsiui, e crudeli tormenti falsamente hanno confessato i delitti, de' quali erano stati accusati, ò inquisiti; & più tosto hanno voluto patire vna sola indegaa morte, che soggiacere à tanti, & così gran tormenti; il Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij facendo contro alcuna delle cose predette, ciò fatto, immediatamente incorrano la pena di Ducati cento, da applicarsi la metà alla Comunità, & l'altra all'Accusatore. Et sino tenuti alli danni, spese, & interessi di esso Reo; & per l'ingiuria fatta al medesimo, di hauer proceduto altrimenti di quello, che doueano;

doue uano; di ciò possino, & debbano esser sindacati; & il Sindaco, & Deputati della Riuiera, & cadauno di loro sino tenuti; & obligati, sotto legame di giuramento, dopò che saranno ricercati, quanto prima potranno; tanto auanti al Signor Capitano, e Giudice, come di sopra; quanto al Serenissimo Duc. Domin. Ven. & oue farà dibifogno di proueder à spese della Communità, che questo Statuto inuiolabilmente s'iofferuato; & i contrafacienti sino puniti; eccetto però il delitto di lesa maestà, e quello dell'Assassinio; nelli quali i suoi Statuti sino offeruati.

In quali casi possa procedersi per inquisitione. Cap. XCVI.

Parimente, che il Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij possa solamente delli infrascritti delitti, & eccessi inquisire, & procedere per inquisitione; cioè nel delitto di offesa Maestà di Bestemmia, di Assassinio, e d'Incendio dolosamente fatto nelle case; nelle quali alcuno habitasse: ne quali casi il Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij possa procedere, tormentare, & punire, come à lui parerà. Parimente possa inquisire dell'homicidio, del furto, del falsario, dell'insulto; di troncameto di membro, di incendio anco diuerso da quello di sopra, di vigne, & arbori fruttiferi troncati, ò stirpati; ouero scorzati talmente, che sechino: & contro inominati per i malfattori, contro questi debba procedere, & tormentare, & punire secondo la forma del Statuto, soprascritto sotto la rubrica. Del modo, e forma di procedere contro gli retenti. Et oltre i detti casi non possa procedersi per inquisitione; se altrimenti non s'io determinato nel presente volume delli Statuti. Dichiarando sempre; che nelli altri casi non possa per via alcuna, nè inquisirsi; nè procedersi, se non ad istanza dell'offeso; nel qual caso ordinatamente s'io proceduto. Intorno poi alle risse, che saranno commesse per l'auuenire frà marito, e moglie; frà Padre, ò Madre, e figliuoli; ancorche sarà uisito sangue; mentre non ne segua morte, ò debilitatione di membro, ò altra percossa, e ferita mortale; non debba, nè possa farsi processo; se non farà delli soprascritti casi; ouero in pericolo di morte. Et il medesimo s'io offeruà frà gli congiunti, & affini sino al quarto grado; & l'istesso anco s'intenda di quelli, che senza effusion di sangue percuocono alcuno della sua famiglia per occasione di correctione: & delli Maestri, che castigano, ò battono i suoi scolari; & fatto in altro modo immediatamente non vaglia.

Dell'accusatore sopraueniente dopò l'inquisitione.

Cap. XCVII.

Parimente, che se quello, ch'hà patito ingiuria da alcuno nelli ascendenti, ouer discendenti, ouer collaterali sino al quarto grado; & Ma-
E
 rito, e mo

rito, ò Moglie; Suocero, & Genero, di chi ha patito ingiuria, compariranno auanti il Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij, portando l'accusa, ò dinontia auanti l'assoluzione, ò condanna fatta per officio sopra l'inquisitione, fino ascoltati, & per il signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij sij proceduto, ò sopra l'accusa, ò sopra l'inquisitione, come meglio parerà à loro per poter trouar la verità contro il delinquente: & fatta la condanna, ò assoluzione sopra l'accusa, non si proceda sopra l'inquisitione; & così vicendeuolmente.

Che per officio si possa procedere contro gli nominati dalli Malfattori. Cap. XC VII I.

IL Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij, possa procedere, & inquisire contro i nominati per gli malfattori; & per quelli, che faranno condannati à morte; i quali hauesero confessato alcuno esser stato complice, ò partecipe di alcun delitto; del qual essi sono puniti; ouero esser stato recettatore scientemente di cose robbate; quando però esso nominato parerà al Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij, che sij sospetto; & questo s'intenda, quando quel tale nominato sii scolpato, ò non scolpato per il malfattore: & la discolpatione, che si facesse per il condannato, sii registrata in scritto in quel modo, che farà stata fatta.

Che il Giudice debba cauallare per i Maleficij. Cap. XC IX.

IL Giudice delli Maleficij possa, & debba cauallare personalmente à veder qualunque amazzato, ouero offeso di ferita mortale; & ad esaminare: & ciò anco per le dinontie de' Consoli di violenze, de' furti; & incendij notabili, quanto prima nè hauerà hauuto notizia. Nelli altri casi poi non debba cauallare; se non farà ricercato dalla parte: & facendo altrimenti, non possa ricuere alcun pagamento.

Che per caso accidentale sii pagato alli officiali. Cap. C.

PArimente determiniamo: che se alcuno caderà di qualche casa, arbore, monte, Sasso, ouero da cauallo, & simili: e da se stesso, ò se stesso hauerà percosso; e ne seguisse morte, ò debilitatione di membri, ò di corpo; ouero si dubitasse della morte di quello; ò veramente, che si anegasse per qualche accidente; ouero per forza de' venti; ò che in altro modo morebbe di morte improuisa, e subitana, senza fatto di alcuno: che all'hora; se il Signor Capitano hauerà dinontia di questo; la qual dinontia le parrà vera: Il Cancelliero per tal dinontia non possa hauer più, che soldi vinti de' piccioli. Et in quanto la dinontia non paia vera; sij tenuto

tenuto il Cancelliero di mandar il Goaggiutore à veder detto morto; ò altrimenti debilitato; ò smancato; per hauer la verità di detta morte, ò debilitatione: e se costarà, quello à caso, e senza opera d'alcuno, esser morto, ouer debilitato; Il Cancelliero, ò Coaggiutore non possa, nè debba per detta andata, ò per scritture, hauer, nè riceuer dal detto morto, ò debilitato, ò smancato, ouero dalli suoi heredi; nè dalla Comunità della Riuiera, nè dal Commune, nel territorio del quale si ritrouasse il detto morto, debilitato, ò smancato; nè anco da nissun altra persona; se non soldi sessanta de' piccioli, dal detto Commune: sotto pena di Lire cinquanta piccioli à qualunque contrafaciente; & che contro il presente statuto, alcuna cosa riceuesse: & che di più possa esser giudicato; & il ministrale, che anderà con gli predetti, non possa hauer cosa alcuna; essendo essi Ministrali salariati dal publico.

Del veder le ferite. Cap. C I.

P Arimente, che se si procede contro alcuno per via di accusa, ò di inquisitione nelli casi, ne' quali è permessa l'inquisitione intorno à percossa, ò ferita data; e sarà domandato per il Reo, ò per altri à nome di quello, che essa ferita s'è veduta per il Signor Capitano, ò suo Giudice delli Maleficij, & per i Medici; acciò si conosca, se s'è tale quale si asserisce essere; ouerò, se v'è s'è, ò s'è per rimaner cicatrice; il detto Signor Capitano s'è tenuto mandar il suo Giudice delli Maleficij con Medici, & col Cancelliero à veder detta ferita, e cicatrice; & far, che la ferita, e cicatrice medesima s'è descritte con la qualità di quelle, in presenza di essi Medici bene isperimentati, & giurati: E quando anco non trouasse alcuna ferita, ò cicatrice; similmente faccia, che ciò s'è scritto; & egli vegga, se s'è vero, ò nò il delitto opposto; & ciò in caso, che il ferito fosse grauato d'infermità. Mà se il ferito non fosse grauato; all' hora il detto Signor Capitano faccia comparir quello alla sua presenza; & egli vegga la ferita, e cicatrice insieme con gli Medici; & che il tutto s'è scritto, come di sopra. Et se Donna honesta sarà percossa, si mandi alla casa di quella, come di sopra; quando la ferita, è grauata: & le cose predette s'è obseruate per il Signor Capitano, & per il Giudice delli Maleficij, e per il Cancelliero, sotto pena di Lire 200. de' piccioli.

Delle spese da esser rissarcite al ferito. Cap. C II.

P Arimente, che chiunque hauerà ferito, ò percosso alcuno; s'è forzato per il Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij à dar à tal ferito, ò percosso, tutte le spese, che il medesimo hauerà fatte, ò parite, ò che s'è

che si verifimile, che egli faccia, ò debba patire in medici, & medicine; ò per qual si voglia altra occasione per tal ferita, ouero percossa, fin che sarà guarito: delle quali stiafi al giuramento del ferito, ò percosso; premessa però la tassa del Giudice.

*Della mercede del Caualliero per la Carceratione
Criminale. Cap. C III.*

CHe se il Caualliero, i Baroeri, ò Ministrali, Compagni, ò famigliari di mandato del Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij haueranno carcerato alcun malfattore per qualche delitto, non possono riceuere cosa alcuna più dell'infrastrate mercedi; in pena di Lire cento de' piccioli, & di restituir il riceuuto in doppio; cioè:

Se riteneranno; & carcereranno nella Terra dell'officio Lire sette piccioli per cadaun carcerato,
Lire sette piccioli.

Ma se fuori di detta Terra in qualunque luogo della Riuiera, Lire qua-
tordecim de' piccioli per cadaun carcerato, come di sopra. L. 14.

Della pena del Soprastante delle prigioni. Cap. C IIII.

IL Soprastante; ò Custode delle prigioni si tenuto di custodire à sue spese tutti gli carcerati. Et se per colpa, ò per malitia sua gli lascerà fuggire; ò lenerà di prigione alcuno di essi senza licenza del Signor Capitano, ouero del Iudicente; p' mādato del quale, ò del suo precessore sarà stato preso, e carcerato; se questo tale sarà stato preso, e carcerato per debito pecuniario; all'hora esso custode, ò soprastante si condannato à pagar il debito, per il quale esso captiuo sarà stato retento; col pagarlo à colui; ad istanza del quale sarà stato preso. Mà se sarà stato retento per causa di maleficio, si condannato il medesimo soprastante, ò custode delle prigioni à quel supplicio, & à quella pena; al quale, & alla quale era tenuto il carcerato così rilasciato, ò permesso di fuggire. Et tutte le predette cose habbiano luogo; se però il detto Custode, ò soprastante non haue rà cōsegnato quel tale carcerato nelle forze del Signor Capitano, ò Giudicente; per mādato del quale, ò del suo Precessore sarà stato retento, nel termine da essergli assegnato sopra di ciò competente. Et quando anco l'hauerà consegnato; si nondimeno condannato esso soprastante; ò custode in lire ducento de' piccioli trattandosi pena di sangue, ò corporale; e non trattandosi pena corporale: nella quarta parte di quello, à che era tenuto esso carcerato: & manco ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij.

Che niuno, dando idonea sicutà, sii retento. Cap. CV.

Parimente, che niuno per occasione d'alcun delitto, nelquale non si includa pena di sangue, sij retento; ogni volta che egli sij pronto à dar idonea sicutà di star al giudicio, & di pagar quello, che sarà giudicato; se la pena però pecuniaria non fosse grande da Lire 200. de' piccioli in sù; & che la verità senza la retentione della persona in altro modo non si potesse hauere.

Che il giorno del termine non sii nel termine computato. Cap. CVI.

IN qualunque citatione, proroga, ò termine dato dalla Legge, ò dal Giudice, il giorno del termine non sii nel termine compreso: & se l'ultimo giorno del termine cascherà in giorno feriato; il seguente giorno non feriato focceda in luogo di quello; & le predette cose habbino luogo tanto in Ciuile, quanto in Criminale; & auanti à qual si voglia Giudice.

*Che gli accusati sino tenuti di comparire personalmente.
Cap. CVII.*

Accidì delitti non restino impuniti; giudichiamo douersi statuire, che l'accusato, ò inquisito di alcun delitto, per ilquale si ingerisce pena corporale; & che sij proceduto contro di lui per detto delitto, & che per tal causa sij stato ricercato dal Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij; sii tenuto venir personalmente, & non per Procuratore, per ilquale non si possa opporre alcuna eccectione, per la quale s'impedisca il processo legitimamente fatto; mà venghi, salue le sue eccectioni, & dopò che sarà venuto; possa vsar quelle, & altre sue ragioni: saluo che il padre per il figliuolo, e per il figliuolo del figliuolo. Etanco il figliuolo per il Padre; & il nipote per l'auo; & il fratello per il fratello posino venire, & difendere; & proporre tutte le eccectioni: & sino ammessi, & ascoltati. Et saluo che il procuratore sii ammesso ad allegar le cause dell'assenza; & anco ad opporre le eccectioni contro il processo manco legitimamente fatto. Nelli casi poi, ne' quali non si ingerisce pena corporale; qualunque ch'habbia mandato legitimo, sii ammesso à tutte le difese, & eccectioni: & se altrimenti sarà fatto, non vaglia.

Di quelli che confessano i delitti, & hanno la pace. Cap. CVIII.

Parimente; che se l'accusato, ò querelato spontaneamente confessi hauer commesso il delitto; per ilquale douesse imporsi solamente

pena pecuniaria: all' hora si condoni à quello la terza parte della pena. Et se hauerà pace con l' offeso, compresa essa terza parte, sij rimessa à quello la metà della pena; & manco ad arbitrio del Sign. Capitano.

Della pena di chi rompe la pace. Cap. C I X.

Q Valunque romperà la pace, la fede, ò la tregua per via di offesa fatta contro la persona di quello, co'l quale hauerà fatto pace, fiducia, ò tregua; sii punito per la percossa, ò ferita, ò altra offesa personale, secondo la forma delli statuti; & di più in Lire 200. de' piccioli: la metà della qual pena sii della Communità della Riuiera, e l'altra dell' offeso. Et se alcuno romperà la pace, la tregua, ò la fidanza, offendendo nè beni, ò nella robba colui, co'l quale haueua pace, tregua, ò fidanza; sii punito dell' offesa fatta ne' beni, ò nella robba, secondo la forma delli statuti: & di più in Lire 100. de' piccioli: la metà della qual pena sii diuisa, come di sopra; salui, & rimanenti però fermi tutti i patti, conuentioni, e promesse, anco penali, conuenti frà quelli i quali trà di loro fecero pace, tregua, ò fidanza: & le predette cose poste nel presente Statuto habbino vigore; tanto nelli banditi, anco per qual si voglia delicto, quanto nelli altri; & ciò non ostante Statuto, ò Legge, che parli in contrario. Et se la pace sarà rotta; la pena apposta nell' istromento di pace peruenghi per la metà nella Communità della Riuiera, & per l'altra nella parte offesa: & il Signor Capitano, e ciascheduno Giudicante per officio, & fuori dell' ordine, sino tenuti scuodere detta pena senza data di libello, nè di strepito, ò figura di giudicio ad utilità di detta Communità; & di quello, ò di quelli, à' quali sarà stata rotta la pace: & ilqual Signor Capitano, & qualunque Giudice sii parimente tenuto di far; che ciò si offerui, & che si mandi ad esecuzione, nel termine di vn mese, dal giorno della notificatione à se fatta. Mà se la pena sarà posta per il Signor Capitano, commandando, che la pace, ò la tregua debba farsi, & offeruarsi frà quelli, che hanno discordia; & essa pace, ò tregua sarà rotta; ouero non sarà obedito al Giudice; la metà della pena peruenga nella Communità della Riuiera; & l'altra in quello, ò quelli; ò heredi di quelli, à quali detta pace, ò tregua sarà stata rotta: & il medesimo si offerui; se la pena sij douuta per compromesso, per la pace violata.

Che sii data copia delli atti. . Cap. C X.

Vtilmente habbiamo determinato; che il Signor Capitano, e Giudice delli Malficij sino tenuti, & debbano dar copia di tutti gli indicij, atti, & proue à qualunque, che domandi ne' casi permessi dalla ragione,

ragione, nel termine di cinque giorni, dopò che di questo faranno stati ricercati; & ancone' casi, ne' quali si ingerisce pena corporale, ò di fama; ò pecuniaria: & sino tenuti, e debbano ascoltar le ragioni, se per alcuno ciò sarà ricercato frà il termine però competente da esser dato per esso Giudice, e nel qual termine non si possa procedere contro il reo; sotto pena al Giudice di Lire cento; & che in oltre possa esser Sindicato: la metà della qual pena sij applicata alla Communità; & l'altra metà alli Signori Auuogadori, ò Sindici di Comun di Venetia; auanti à quali sarà fatta querela; et in altro modo effettuato, immediatamente non vaglia.

Che i Capitoli s'intendano ammessi. Cap. CXI.

Parimente se si vorranno dar Capitoli à prouare, sino ad offesa, ò sino à difesa; debba il Giudice, & sii obligato ammetter quelli; & s'intendano immediatamente esser ammessi, salua la ragione delli Capitoli impertinenti; & che non deuno esser ammessi nel tempo della spedizione.

Dell'essaminar i Testimonij; & del modo. Cap. CXII.

Parimente, che ne' casi, ne' quali s'ingerisce pena corporale, afflittiva, ò diminutiva di fama; ò pena di prigionia, ò di relegatione; il Signor Capitanio, ouer Giudice delli Maleficij sii tenuto, & debba esser presente all'essaminatione di essi tutti, et far à quelli le infra scritte interrogationi; & esse interrogationi con le risposte delli medesimi Testimonij far che sino scritte per il Cancelliero, ò Nodaro del suo officio sopra cadaun capitolo, che per il testimonio fosse affermato; cioè: come esso testimonio sapia quello, ch'ha detto; oue fù; & della certezza del luogo; & ricercar parimente quando fù, del tempo, del mese, del dì, dell'anno, & dell'hora: quali fossero presenti; & come la cosa sii passata. Et in oltre faccia, che anco sino scritte l'altre interrogationi, che si faranno al testimonio per esso, ò per il Giudice, et poi le legga chiaramente al testimonio medesimo, auanti che parta, ad intelligenza della sua testificazione: & incontinente per il Cancelliero, ouer Nodaro, come di sopra; si tiri sotto per longo vna linea; talmente che non vi si possa aggiungere cosa alcuna: & il Giudice, & il Cancelliero. debbano sottoscriuerfi nel fine di cadauna depositione del testimonio; & nella loro sottoscrizione facciano mentione dell'aggiunta posta in margine, ouero della interlineatura, ò castatura di cosa fatta per errore in qualche luogo: & nel fine di detta sottoscrizione tirino parimente la linea, come di sopra. Et se il Cancelliero, ouero il Giudice tralascierà di far alcuna delle cose premesse; paghi alla Communità dieci lire piccioli per cadauna volta, &

per cadauna delle predette cose tralasciate: & di più non vaglia; nè tenga, nè possa hauer cosa veruna per esse scritture.

Della pena di chi accusa; e non pruoua. Cap. C X I I I.

Ciascheduno accusatore, querelante, dinontiante, ò notificante si tenuto di proseguire l'accusa, la querela, la dinontia, ò notificazione, e di pruouar sopra quella in tempo di giorni 40 dopò che il reo si hauerà iscusato: et chi non proseguirà, ò almeno non prouerà, e non dimostrerà indicij, ò presontioni verisimili; per i quali, ò per le quali paia ragioneuolmète egli essersi mosso à tale accusa, querela, dinontia, ò notificazione, ouero non hauerà fatto ogni sforzo di prouar, ò di dimostrare le cose predette, se farà di delitto, per il quale si ingerisca pena di morte; si condannato in lire cento de' piccioli, & più, sino à lire duecento, ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficii: et se farà di delitto, che non ingerisca pena di morte; mà altra pena corporale, si condannato in lire cinquanta, et più, sino à lire cento, de' piccioli, ad arbitrio, come di sopra. Et se anco non s'ingerisca pena corporale; et fosse accusato, ò notificato, come di sopra, di delitto; per il quale, secondo la forma delli Statuti, douesse esser condannato in lire cinquanta de' piccioli, et da quelle in sù; all'hora si condannato detto querelante, ò notificante in lire dieci de' piccioli, et da quelle in sù, ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficii, sino à Lire vinticinque de' piccioli; la metà delle quali pene s'applichì alla Comunità, et l'altra alla parte accusata: et nondimeno in cadauno delli predetti casi l'accusante, querelante, dinonciante, ò notificante si condannato alla parte accusata, ouero notificata, come di sopra, in tutti i danni, spese, et interessi; douendosi credere in ciò al giuramento dell'accusato, ò altrimenti querelato, come di sopra; permessa però la tassa del Giudice. Et le cose predette non habbino luogo nelle persone, che dinontiassero per necessità del loro officio. Mà se douesse esser condannato da Lire cinquanta in giù, sino à Lire vinticinque, si il querelante condannato in Lire cinque, et più sino à dieci; ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficii; attesa la conditione della persona, e la qualità del fatto. E se da Lire vinticinque in giù, sino à dieci; si quello condannato in Lire doi, et più, sino à quattro; ad arbitrio, et attesa la qualità, come di sopra. Et se da lire dieci in giù; si condannato in soldi vinti, et più; sino à soldi cinquanta; ad arbitrio, et attesa parimente la qualità, come di sopra.

Che nelle condanne si ponga il nome, e cognome del condannato; e del Padre, e della sicurtà. Cap. C X IV.

P Arimente habbiamo determinato; che in cadauna condanna Criminale, laquale si farà per il Signor Capitano, ò per il suo Giudice delli Malfecij, si debba scriuere il nome, et il cognome del condannato; et quello di suo Padre; et della sicurtà: ilche non habbia però luogo nelli forastieri; nè in quelli, ne' quali il Giudice hauerà inuestigaro; nè hauerà potuto venire in cognitione.

Che i processi, & le condanne contro i forastieri possano farsi senza nome, e cognome. Cap. C X V.

C He le dinontie, accuse, inquisitioni, processi, et condanne possano farsi contro i forastieri; ancorche il nome, e cognome del reo non sii in esse accuse, inquisitioni, et condanne; ouero in alcune di quelle.

Che le condanne non si faccino sotto conditione. Cap. C X VI.

P Arimente, che tutte le condanne Criminali pecuniarie si faccino semplicemente, et non sotto conditione, et fatte in altro modo non valgiano; nè possano scuodersi: se per la ragione delli Statuti non sarà disposto, ouero altrimenti non fosse concesso arbitrio sopra di questo.

Della dichiarazione del publicar i beni. Cap. C X VII.

P Arimente, che in tutti i casi; ne' quali si fa publicatione de' beni; sempre s'intenda, e debba esser salua, et illesa la ragione delli creditori, et delli ascendenti, e discendenti legitimamente, et altrimenti. Et in caso, che la condanna douesse esser applicata al Fisco, ò alla Comunità; similmente s'intenda, et si faccia, come di sopra.

Che i delinquenti sieno condannati nelle pene poste dalli Statuti. Cap. C X VIII.

I L Signor Capitano sii tenuto, et debba precisamente imporre le pene nelli Statuti ordinate, et limitate contro i delinquenti; oue i Statuti parlano: et se farà altrimenti, immediatamente non vaglia, in pregiudicio della Comunità della Riuiera, nè di alcun altra particolar persona, nella quale peruenir douesse qualche parte di detta pena: mà la pena medesima sij intieramente scossa; non ostante che esso Signor Capitano

Capitanio nelle sue condanne hauesse diminuite dette pene nelli Statuti contenute; et se qualche pena fosse imposta per gli Statuti in alcun delitto, et dell'istesso delitto si ritrouasse imposta maggior pena in vn altro Statuto; si dichiara, che quella maggiore, et non la minore debba esser data nella condanna; et in oltre in qual si voglia occasione, ouer Statuti parlano semplicemente di aggiunta, et più, e meno; ò altrimenti ad arbitrio del Signor Capitanio: quel, più, ò meno; et altrimenti s'intenda; attesa la qualità del fatto, et la conditione delle persone; rigettata ogn'altra interpretatione: con questo però; che il detto, più, e meno, ò altrimenti, non possa eccedere la mezza parte della pena espressa nel Statuto p tal delitto.

Che non si dij pena. Corporale; se non è terminata dal Statuto.
Cap. C X I X.

PArimente, che nissuno sij punito corporalmente; se non sarà disposto dal Statuto, mà sii punito pecuniariamente ad arbitrio del Signor Capitanio, attesa la conditione della persona, e la qualità del delitto.

Che il minore d'anni quindici non sii punito Corporalmente. Cap. C X X.

CHe nissuno, il qual commetta maleficio, ò delitto in minor età d'anni quindici compiuti; sii punito a morte; nè ad incisione, ò priuatione di membro; con questo però, che il Padre di tal delinquente sii tenuto alle spese della persona offesa, che essa farà in medici, et medicine; fatta però prima per il Signor Capitanio, et Giudice. delli Maleficioj la legitima tassatione.

Che il condannato di percossa s'intenda condannato; anco alli interessi.
Cap. C X X I.

IN ogni caso; oue si ritroni alcun condannato per qualche percossa: fatta contro la persona d'alcuno, s'intenda senza altra dichiarazione: condannato anco nelli danni, et interessi della persona offesa: benchè nõ fosse espresso nella sentenza; delli quali sii fatta la tassa sommariaamente, et esecutiuamente per il Signor Capitanio; attesa sola la verità, nel termine di quindici giorni dal dì, che sarà ricercato.

Che tutte le condanne s'intendano di moneta de' piccioli. C X X I I.

PArimente, che ogni condanna pecuniaria per delitto, s'intenda di lire de' piccioli di moneta Venetiana; se però non fosse stata fatta altra espressa mentione nel Statuto, ouer nella condanna.

Che lè:

Che le condanne s'aspettino alla Comunità della Riviera.
 Cap. CXXIII.

TVtte le condanne, che per l'auenire occorreranno farsi per il Signor Capitano della Riviera, ouero per qual si voglia Iudicente contro qualunque persona, & di qual si voglia stato, e conditione; le quali condanne pecuniariamente douessero esser fatte, tanto per vigor de patij, Statuti, & prouisioni di questa Comunità; quanto in altro modo; e per qual si voglia altra causa: & tanto per causa di sicurtà per carcerati, e presentati; & per pene di precetti contro gli innobedienti; quanto altrimenti; siino, & s'aspettino, & appartener debbano alla predetta Comunità; se espressamente in altro modo non farà dichiarito per i Statuti della Comunità medesima. Et niissun Giudice; s'ia la causa Criminale, ò ciuile, ò mista; possa hauer parte di alcuna condanna, s'ii di qual si voglia conditione, nella quale hauerà giudicato; ò hauerà douuto giudicare; e s'altrimenti farà fatto, il processo s'ii immediatamente nullo; & il Giudice contrafaciente debba esser sindacato, & esser punito in doppio.

Di non condonar le condanne. Cap. CXXIV.

PArimente, che per l'auenire, in niissun modo ad alcuna persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità non possa rimettersi, donarsi, ò restituirsi, ò in qualunque altro modo lasciarsi alcune condanne pecuniarie fatte contro qualche persona, ne à quella esser prorogato il tempo à pagare; & delle cose predette i Deputati non possino accettare alcuna supplica; nè metter alcuna parte in Consiglio generale della Comunità; nè il Cancelliero scriuerla; nè permettere, che s'ii scritta: sotto pena ad essi Deputati, e Cancelliere, di pagar tanto apunto, quanto importassero le condanne, dellequali si trattasse; di che subito siino posti debitorisopra il libro del Tesoriero; à quali non possa esser fatta alcuna gratia: & in oltre tutte le cose fatte in contrario siino immediatamēte nulle.

Da quali sentenze Criminali si possa appellare. Cap. CXXV.

HAbbiamo stimato douersi determinare; che dalla sentenza publica in arengo; nella quale s'ingerisca pena corporale, ò pecuniaria; s'ii lecito metter appellatione secondo gli ordini del Serenissimo Duc. Dominio Veneto, non essendoui Curia; salui sempre gli Statuti, che parlano delli Maleficij, & saluo, che da Lire vinti piccioli in giù non possi esser appellato: & salui anco gli Statuti di turbato possesso, di spoglio, & di violenza:

Delle

LE appellazioni, & le nullità delle sentenze pronontiate per il Signor Vicario di Maderno si deuoluano, & s'intendino deuolute al Signor Capitano della Riuiera, si come sin' hora si sono deuolute: & sino regolate in questo modo, cioè: Che, pronontiatà sentenza per il Signor Vicario di Maderno di suo giudicio, & equità, sij lecito alla parte, che vorrà appellare, ò dir di nullità; ciò fare frà il termine di sei giorni continui, & non più: & susseguentemente debba comparire frà quattro giorni continui dal dì dell'appellazione, ò nullità interposta auanti al Signor Capitano, & auanti à lui interposta essa appellazione hauer riceuuto lettere d'appellazione dirette al Giudice, dal quale, &c. che debba porre il processo, & le scritture sotto bolla; & che citi la parte à comparire auanti ad esso Signor Capitano al detto giorno, nel qual giorno debba presentar il processo; & si statuito il termine di vinti giorni continui à prouar per ogni sorte di prouue all'vna, & all'altra parte; qual termine finito, tutte le cose siino publicate; & si statuito il termine di quindici giorni, come di sopra, à ripruouar, & à rigettar le cose prouate per la parte auuersa: frà il qual termine la parte, contro laquale saranno stati prodotti testimonij à ripruouare; & così ciascun altro, ch'habbia interesse, possa coaggiouare, & corroborar le cose prouate per esso nel termine reprobatorio: qual termine reprobatorio finito, tutte le cose siino senz'altra dichiarazione publicate; & di quelle sij fatta copia ad ogni requisitione delle parti: & che frà altri vinti giorni, come di sopra, detto Signor Capitano, ascolte le ragioni delle parti, si tenuto, & debba terminar di suo giudicio, come di ragione à se parerà: & questo, quando la sentenza nella causa principale sarà pronontiatà senza il Consiglio di Sauio; & in tal modo; & talmente, che l'istàza di detta causa d'appellazione non duri, nè durar possa oltre il tempo, & lo spatio statuito, come di sopra, da esser computato dal dì della presentatione del proclamoto, come di sopra, & della citatione fatta legitimamente; mà se fosse pronontiatà sentenza nella causa principale co'l Consiglio di Sauio; all'hora l'appellazione, ò nullità s'interponga; & si regolata in tutto, & per tutto, come si regolano le appellazioni delle sentenze pronontiate per il Signor Podestà di Salò; ouero per il Vicario di quello di Consiglio di Sauio: & tutte le cose disposte in detto Statuto habbino luogo nelle dette sentenze pronontiate dal Sig. Vicario di Maderno di Consiglio di Sauio.

Della pena del Bestemmiatore. Cap. C XXVII.

CHe qual si voglia, il quale maledirà, ò bestemmierà Dio; ò la Beata Vergine Maria, oltre le pene imposte per il Serenissimo Dominio Veneto,

Veneto, caschi in pena per la prima volta, che sarà accusato; di Lire cento de' piccioli da applicarsi la metà alla Comunità; e l'altra all'accusatore: la qual pena nella seconda volta s'è duplicata; e se incorrerà nella terza, & che personalmente si possa hauere, oltre le predette pene, s'è frustato da l'vn capo all'altro della Terra, nellaquale habita il Sig. Capitano; & dalla qual pena possa liberarsi pagando alla Comunità Lire duecento piccioli; & altre duecento all'accusatore, il qual accusatore, volendo, s'è tenuto secreto; mentre esso proua la sua querela conforme alla parte del Serenissimo Dominio Veneto; & l'istesso si offerui ancora; se si proceda per inquisitione: & se maledirà, ò bestemmierà i Santi, ò Sante; s'è punito ad arbitrio del Signor Capitano, attesa la qualità della bestemmia, e del bestemmiatore.

Della pena del condannato di Heresia. Cap. CXXXVIII.

I Dannati d'Heresia possano corporalmente esser puniti, tanto con pene legali, quanto canoniche.

Della pena delli Malefici. Cap. CXXXIX.

Che i Malefici, e le Malefiche; Streghe, e Stregoni ad arbitrio del Signor Capitano, e del Giudice delli Malleficij, sino puniti à morte; & sino nel fuoco abbruscicati; ò altrimenti castigati nella persona, ouero nelli beni, attesa la qualità del fatto.

Del scacciar i Gazari. Cap. CXXX.

Parimente è stato determinato, che il Signor Capitano della Riuiera, s'è tenuto, & debba per vincolo di giuramento scacciar dalla Comunità della Riuiera tutti i Gazari, Heretici, & Patareni, inimici della Fede Christiana; & di procedere contro di quelli; & di offeruare inuolabilmente tutte le dispositioni, tanto ciuili, quanto canoniche promulgate sopra l'Heretica maluaggità, & specialmente la constitutione di Federico Imperatore fatta in fauor della Fede Christiana contro essi Gazari, Heretici, & complici, ò seguaci di quelli: & l'istesso s'intenda anco delli Cingari.

Della pena, di chi tratta contro lo stato del Sereniss. Ducal Dominio Veneto. Cap. CXXXI.

Che qualunque persona della Comunità della Riuiera, ò del distretto; ouero anco d'altro paese; laquale farà, ò tratterà, ò procurerà

curerà proditoriamente per se, ò per altri con nemici del Serenissimo Ducal Dominio Veneto, ouero con alcun altro Duca, Principe, ò Barone, ouer Comunità contro lo Stato del prefato Ducal Dominio: se verrà nella forza della Comunità della Riuiera, s'impiccato per la gola; ouero squartato, si che muora; & i suoi beni sino confiscati; & la confiscatione s'intenda applicata al predetto Serenissimo Ducal Dominio Veneto. Et se alcuno trattarà con tali Rubelli; e con qual si voglia particolar Collegio, ò Vniuersità; dal quale lo stato di esso Serenissimo Duc. Dominio fosse inquietato; ouer potesse esser inquietato, mandando, ò riceuendo lettere, ò messi, ò spie; ouero se hauerà dato ordine in detrimento del predetto Stato; sij punito nella persona, ò nella roba; ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij. secondo la qualità delle persone, e del fatto; & sino tenuti di inquisire; e di procedere per indicij, argomenti; & in tutti gli altri modi, come meglio parerà alli medesimi.

Quali s'intendino Rubelli. Cap. CXXXII.

Rvelli s'intendano coloro, i quali sono inimici al pacifico Stato del Serenissimo Ducal Dominio Veneto; & della Comunità della Riuiera.

*Della pena di chi fa, ò procura contro la Comunità della Riuiera.
Capit. CXXXIII.*

Nissuna persona, Comune, Vniuersità, ò Terra della Comunità della Riuiera, si di che si voglia stato, ò conditione; non ardisca, nè presuma direttamente, ò indirettamente; nè meno publicamente, ò priuatamente; nè in qual si voglia modo di tentar, nè di procurar, che alcun Comune, Villa, ò Terra della Comunità della Riuiera, & del suo distretto, ò Giurisdittione, ouero che nel possesso, ò quasi possesso, Giurisdittione, ò honore di essa, si truoui, ò si per trouarsi si parta, ò si leuato dalla soggettione, dominio, ò honore del Serenissimo Ducal Dominio Veneto; ouero della Comunità della Riuiera; ò che essa Comunità, Comune, Terra, ò Villa; la quale stij con la Comunità della Riuiera, si sottoponga à se; ouero ad altri; nè parimente di procurar, che quella sij essente dalla Giurisdittione di detta Comunità; & che si sottoposta alla Giurisdittione di mero, e misto impero di qualche Duca, Principe, Barone, Comunità, Vniuersità; ouero ad altra persona di qual si voglia stato, conditione ò dignità si sii; fuori che alla Giurisdittione, & Comunità della Riuiera: & di riconoscere, ò di impetrare Giurisdittione, ouer mero, & misto impero da alcuno delli predetti;

detti; eccetto che dal Serenifs. Ducal Dominio Veneto, & dalla Comunità della Riuiera: nè ardisca valersi di quelle anco impetrate, dopò che per crida, ò per citatione sarà dato auiso; che ne per se, nè per interposta persona si vaglia di dette Giurisdittioni, ouero di detto mero, & misto impero. Et se alcuno contrafarà, attentando, ò procurando come di sopra, ouero valendosi dopò che sarà stato prohibito; non vaglia, nè tenga immediatamente, & sij di nissun valore, e momento: & in oltre i beni del contrafaciente sino confiscati alla Comunità; & confiscati s'intendano incontanente ciò fatto: nè ad alcuno quel tale possa foccedere; mà tutte le foccessioni, che frà questo mentre dopò il commesso delitto douerebbero peruenire in detta persona, peruengano nella medesima Comunità; & tanto esso, quanto i suoi discendenti; sino perpetuamente fuori della protezione, e difesa del prelibato Dominio, e Comunità della Riuiera; nè in alcun tempo sino ascoltati, ne in Ciuile, nè in Criminale; Et consultando, ò procurando alcuno contro le cose predette, ò alcuna di esse; sij condannato in lire mille de' piccioli da esser applicate alla predetta Comunità: Et nissuna persona, sii di che conditione esser si voglia, ardisca, ò pressumi di dar fauore, suffragio, ò patrocinio ad alcun terriero, ò forastiero publicamente, ò priuatamente auanti alcun Magistrato: ouero di consigliare occultamente contro alcun statuto, ò prouisione di questa Comunità; in pena di Lire 300. piccioli, e della priuatione di tutti gli officij, e beneficij per anni dieci. Et quello, che ciò manifesterà alli Signori Deputati, & farà costare per vn' testimonio degno di fede; guadagni la metà della pena pecuniaria.

Della pena, di chi non manifesta i Traditori. Cap. C XXXIV.

SE alcuna persona; maschio, ò femina saprà, che alcuno tratti, ouero trami di far qualche tradimento di alcune Terre della Comunità della Riuiera, ouero della Riuiera medesima, sii tenuta, e debba incontanente manifestar al Signor Capitano gli stessi Traditori: & sii tenuto il nome di detta persona manifestante secreto; mà se non manifesterà; sij punita nell'hauere, & nella persona, ad arbitrio del Sig. Capitano, & Giudice delli Maleficij; attesa la qualità della persona medesima.

Delli sudditi della Riuiera, che venissero ad offendere dalle parti de' Nemici. Cap. C XXXV.

PArimente, che se alcun suddito del Serenissimo Ducal Dominio Veneto, il quale sii della Riuiera, per l'auuenire verrà dalle parti de' gli nemici del prefato Dominio per querelar, ò dannificar, in caso, ouero in atto di

atto di guerra sopra il territorio della Communità predetta, senza altra dichiarazione immediatamente sij, & s'intenda esser ribelle, & bandito del Serenissimo Ducal Dominio predetto, & di detta Communità, & se verrà nelle forze del Signor Capitano, & Giudice, oer Communità; sii strascinato, & appiccato per la gola, come ribelle, bandito, e traditor della sua patria.

Della pena di chi dà, e di chi riceue tributo. Cap. C XXXVI.

P Arimente, che quello, ilquale darà tributo ad alcuno, ò che lo riceverà da altri; sij punito nella robba, ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij, & in altrettanto sii punito il mezzano, ò interposta persona, considerata la conditione di quelli, & la qualità del fatto: salvo che tutti coloro, i quali fossero ritrouati hauer dato, ò ricevuto cosa alcuna à qualche altro per elegger, ò esser eletti in qualche officio di detta Communità; caschino alla pena di Lire cento piccioli, & in oltre sino cassati, & priuati; & immediatamente s'intendano cassi, & priui del Consoglio di essa Communità, & anco d'ogn'altro officio, & beneficio per anni vinti: ilqual Statuto però non habbia luogo nelli casi di tributo; nelli quali di già fosse disposto per altri Statuti.

*Della pena di chi tenta corrompere gli Officiali.
Cap. C XXXVII.*

P Arimente, che nessuna persona di qual si sia conditione ardisca, ò presumi di ricercar, ò di prouar il Signor Capitano, Podestà, Vicario, Giudice delli Maleficij, Cancelliero, oer Nodaro, Canalliero, ò alcun altro officiale di detta Communità, per volerlo corrompere, nè di corromperlo con prezzo, con preghiere, ò per amore, volendoli far deuiar dal retto sentiero della ragione, e della Giustitia, ouero in altro modo, nè promettere, nè offerire, nè dar per se, oer per altri; nè far in qual si voglia modo per deposito; ò per patto, sotto alcuna conditione per voler, che gli detti Signor Capitano, Podestà, Giudice delli Maleficij, Vicario, & gli altri officiali di detta Communità, manchino di far ragione, & Giustitia nelli Giudicij, oer cause, petitioni; & essaminationi; ouero in quali si vogliano altri negotij, per qualunque causa tanto spettanti, & da esser dichiarite, & essequite dalla Communità quanto dà alcun Commune; ouero altra persona priuata; sotto pena di Lire ducento piccioli, se la cosa data, ò tributata, ò promessa farà da Lire dieci piccioli in giù: mà se farà da Lire dieci in sù; sij la pena di Lire quattrocento de' piccioli.

Della pena

Della pena, di chi ingiuria il Iudicante. Cap. CXXXVII.

PArimente, che quelli, i quali ingiuriano qual si voglia Iudicante fino condannati pecuniariamente ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij.

*Della pena di quelli, che offendono gli ufficiali.
Cap. CXXXIX.*

PArimente, che qualunque, il quale farà insulto, percossa, ferita, ammacatura, o debilitatione nella persona d'alcun Officiale ordinario, o delegato, Ambasciatore, Auuocato, o difensor di cause, o sauiο con fidente in causa, o Giudice, Sindici, Deputati, Auuocati allinegotij della Communita, & altri officiali della Communita medesima Tutore, Curatore, Autore, Procuratore, o alcun litigante per altri, o Nodaro, ouero alcuno che eserciti i negotij publici della Communita predetta; si punito, & condannato in doppio di quello, che sarebbe condannato; se cio hauesse fatto contro la persona di alcun altro, secondo la forma delli Statuti.

Delli inuitamenti. Cap. CXL.

NOn si alcuno di che Illustre dignita si voglia; il quale ardisca; o presuma di far alcun inuitamento di genti, o d'huomini armati nella Communita della Riuiera, o nel distretto; o in qualche parte di quella congregar, o far, che sino congregate genti, ouer huomini armati per qualche discordia, guerra, contesa, lite, o questione, che hauesse; o che si sperasse o si dubitasse d'hauere con alcuna persona, Comune, Collegio, o Vniuersita della Communita della Riuiera, ouero d'altronde per qualche causa, o occasione, di che sorte si sij; ne alcuna persona, Comune, Collegio, come di sopra, debba andare, ne stare ad alcun inuitamento con armi, o senz'armi a petitione; ne a requisition d'alcuno; ne di propria volonta per qualche lite, contesa, o controuerfia, ouer guerra, o discordia, che fosse, o potesse essere; ouero si dubitasse, & si credesse, che fosse fra particolari persone, o Comuni, o Vniuersita della Communita della Riuiera, ouero altronde, come di sopra, in qualche parte di detta Communita, ouer suo distretto; o in altra parte fuori del distretto medesimo, senza espresso mandato, & volonta, o senza publica, e manifesta proclamatione, o grida fatta per i trombetti del Sig. Capitano, o della Communita della Riuiera. Et che alcuna persona, Commune, Collegio, Castello, Vicinanza, Borgo, luogo, Villa, o Casina, o alcun altra Vniuersita non debba correre, ne andar

F con armi,

con armi, ò con alcuna sorte d'armi ad alcuna rissa, ò romore, che si facesse, ò che si dubitasse, ò si credesse poter farsi in qualche Terra della Comunità della Riuiera, ò in qualche luogo, ò parte alcuna per le predette cause. Et chi farà contro le dette cose; ò contro alcuna di loro; si punito, & condannato in Lire ducento piccioli per cadauno, ouer manco; attesa la qualità del fatto, e delle persone, ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij. Et habbiasi per piena, & intiera pruoua, in quanto all'imponere, & scuodere le predette pene; se si prouerà per doi testimonij di buona opinione; ouero per voce, & fama, & vn testimonio degno di fede; alcuno, ò alcuni hauer fatto contro le cose predette, ò contro alcuna di esse. Et che nelle predette cose, ouero per le predette, ò per occasione di quelle il Signor Capitano, & il suo Giudice habbino mero, & libero arbitrio di inquisitione, di conoscerne, & di punire qualunque contrafaciente: non ostante altro statuto, che fosse in contrario. È chiunque sarà condannato per le cose, ò per alcuna delle cose predette; si tenuto, & debba pagar la condanna di ciò fatta in pecunia numerata, & senza alcuna speranza di compensatione, ò di remissione: & che non si fatta à quelli alcuna ragione, nè in Ciuile, nè in Criminale; nè la sua dimanda, nè la sua difesa si ammessa; fin che integralmente non habbi pagato essa condanna in pecunia numerata: & che se alcun condannato per le cose predette, ò per occasione di quelle peruenirà nella forza della Comunità, si posto nelle prigioni, nè si rilasciato; fin che non habbia pagato: & ogn'vno possa accusare, e dinontiare qualunque persona contrafaciente alle cose predette: & all'accusa, e dinontia di quello diasi piena fede con doi testimonij di buona opinione e fama; ouero per voce, e fama con vn testimonio degno di fede asserente alcuno, ò alcuni hauer fatto contro le cose predette, ò contro alcuna di quelle: & fino tenuti i Consoli delle Terre frà doi giorni prosimi futuri dinontiar ogni congregatione d'huomini armati fatta in qualche luogo, Borgo, Castello, Villa, Casina, ò Molino per qualche guerra, discordia, ouero contesa; ò per qualche altra causa senza precetto del Signor Capitano; & fino tenuti dire in qual luogo, in qual Villa; & per qual causa è quella guerra, contesa, ò discordia, e radunanza d'huomini:

che se negligeranno di ciò fare, sino puniti in Lire cento de' piccioli.

Della pena di chi fa compagnia, ò inuitamento, ò lega ingiusta.

Cap. C XLI.

Nissuna persona, ò Vniuersità di qual si voglia stato, ò conditione habbia ardire di far compagnia, ò inuitamento, ò lega ingiusta di cosa reprobà; nè di metter armi in alcuna Terra della Comunità della Riuiera, ò in alcuna parte di quella: & se alcuno contrafarà; sij condannato, essendo auttore, in Lire cinquecento de' piccioli; & se non sarà auttore, in Lire cento per cadauno; & manco ad arbitrio del Signor Capitano, & del Giudice delli Maleficij attesa la qualità delle persone, & del fatto. Et nell'istesso modo sùno puniti i mandanti, i consultori; ouero cooperatori: Et delle cose predette sùno tenuti il Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij di proprio officio inquisire, & condannare: saluo, se le prenominate cose fossero state fatte per difender le persone, ò le contrate della Riuiera, ò per resistere alli nemici di quella; nel qual caso le dette pene non habbino luogo.

Della pena di chi tenesse prigione priuata. Cap. C XLII.

PArimente, che se alcuno tenerà, ò eserciterà ò per se, ò per altra persona prigione priuata; sij punito di pena capitale, talmente che muora; & all' hora s'intenda quello tener, ò esercitar priuata prigione per se, ò per altri; il quale senza ordine d'alcun Giudice, ò Statuto tenerà alcuno rinchiuso, ò legato in qualche luogo apartato per giorni doi continui contro la volontà di quello. Et se alcuno tenerà qualche persona rinchiusa, ò legata; ouero la farà tenere per minor spatio di doi giorni continui, & non farà riscattar quella da alcuno; ò non estorcherà da quella qualche cosa per detta prigionia; sij condannato in Lire 300. de' piccioli.

Mà se farà riscattar essa persona con qualche obligatione, ò con qualche quantità di denaro; ò con qualche fatto; ò in cosa ascendente alla somma, ò valore di Ducatti cinque, & da cinque in giù; sij condannato in Lire cinquecento de' piccioli, & stij per doi mesi in prigione, i quali mesi giamai comincino à correre; se non dal giorno del pagamento fatto di detta pena.

Mà se farà riscattar detto rinchiuso, ò come di sopra di cosa, di ragione, ò di fatto, ò di quantità di denaro ascendente da Ducati cinque in sù, sino à dieci; in tal caso le sij troncata la mano più valida; & stij per vn' anno in prigione.

Mà se farà riscattar quello di cosa di ragion ò di fatto; ò di quantità di denaro ascendente dalli Ducati dieci in sù; all' hora sij punito capitalmente, si che muora: saluo, che le cose predette, & alcuna di esse nõ hab-

bino luogo; se ciò si facesse da scherzo; mentre però esso rinchiuso non si trattiene più di hore dieci; nè da lui si riscuota più, che la somma, & valore di vn Ducatto.

Et ogni obligatione, contratto; ò distratto, ouer liberation fatta, & fatti per occasione di detta retentione, fino nulli, e di nissun valore.

Della pena di chi facesse redimere alcuno per paura.

Cap. C XLIII.

P Arimente, se alcuno per forza, ò per paura farà pagar alcuno in qual che quantità di cosa, ò di fatto, ò diragione; mà non però l'hauerà retento; ò l'hauerà fatto tener rinchiuso, legato, ò prigione; si punito nel valor di quello; di che l'hauerà fatto pagare; & di più in quadruplo; & di star in prigione per vn' anno: del qual quadruplo la metà si applicata al violentato; & l'altra alla Communità della Riuiera, & nõ dimeno tal riscatto; & tutto ciò che sarà seguito da quello, ò per quello, si di nissun valore, e momento immediatamente, & questo se tal riscatto sarà da Ducatti dieci in giù: che se sarà da dieci in sù; si il delinquente appicato, siche muora: & oltre le predette cose si anco restituito tutto quello, che sarà stato fatto pagar forzatamente, & ogni cosa seguita si di nissun valore.

Della pena di chi pigliasse alcun Malfattore, e fosse negligente a consegnarlo. Cap. C XLIV.

P Arimente, che se alcuno piglierà; ouero in qual si voglia modo ritenerà, ò farà, che si preso, ò retento alcuno come Ladro, ò Malfattore nel distretto della Riuiera, & questo in tempo d'vn giorno hauerà notificato al Comune, al Console, all'Officiale, ouero a sei, ò otto huomini di quella Terra, nella quale, ò nel Territorio della quale hauerà preso, ò retento colui; ouero l'hauerà notificato al Signor Capitano, & al Giudice delli Maleficij in tempo di trè giorni: all'hora, ò se si ritrouerà colpeuole quel tale del delitto, per il quale sarà stato retento; ouero se non sarà colpeuole; & ò si consignato alla Communità della Riuiera, ò non si consignato; non incorra la pena del Statuto contra quelli, che tengono prigion priuata; ne anco altra pena; se però quel tale, che prende; faccia opera effectiuamente per quanto può; che tal captiuo si consignato nella forza del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij della Communità della Riuiera; mà se sarà negligente nelle cose predette, si condannato nell'hauere; ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij attea la conditione della persona, & la qualità del fatto. Et se sarà prigione nella Terra; nella

nella quale habita il Signor Capitano, si tenuto nel termine d'un giorno far tal notificatione ad esso Signor Capitano, & Giudice; & ciò facendo non incorra in alcuna pena.

Della pena di chi ammazza il proprio Padre. Cap. C XLV.

Chi haueffe ammazzato il proprio Padre; si condotto sopra vn Carro; & sii tanagliato con tanaglie infocate da vna porta all'altra della Terra del Reggimento, & ad vna di quelle siale troncata la mano più valida; & quindi si conduca al luogo solito del supplicio, oue sopra emimente solaro gli sii troncata la testa, si che muora; & il caduero di quello sii diuiso in quattro parti da esser portato sopra le forche nei luoghi soliti.

Della pena del Venefico. Cap. C XLVI.

Qualunque darà Veneno scientemente, ouero farà darlo, ancor che non seguiti morte, sii punito capitalmente, si che muora.

Delli Assassini. Cap. C XLVII.

Parimente, che se alcuno nel distretto della Riuiera tratterà, ò per se, ò per altri d'ammazzar alcuno in detto distretto; & ne farà seguita morte, ouero sarà peruenuto à prossimo atto d'ammazzare, perche hauerà percosso, ò menato il colpo, ò fatto violenza; all' hora esso trattante, & assassino sii tirato à coda di Cauallo sino al luogo del supplicio; & iui sii punito capitalmente, & sii squartato; ouero sii posto sotto la ruota, ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Malfeficij; si che muora: & sino i suoi beni confiscati; salua la legitima, à chi si deue; & salue le ragioni delli creditori, & che la metà delli beni da esser confiscati sii data alli heredi dell' Vcciso. Mà se sarà proceduto ad atto più remoto; all' hora esso trattante, & assassino per questo solo, ch'habbia pigliato l'ordine, & data la promissione di ammazzare sii condannato ad essergli cauati gli occhi, & ad essergli troncato la mano più valida. Et se altroue, che in Riuiera, & nel distretto di quella si farà trattato d'ammazzar alcuno nella Riuiera, ò in esso distretto; all' hora, se esso assassino sarà entrato nel distretto medesimo della Riuiera per commetter l'omicidio; le sino cauati gli occhi, & le sii troncata la mano più valida. Et se sarà peruenuto à prossimo, ò remoto atto; sii punito come di sopra è stato detto di quelli, che trattano, & fanno le predette cose in Riuiera, ò nel distretto. Mà se l'assassino non sarà nelle forze di detta Comunità della Riuiera, tutti i suoi beni sino confiscati, & egli bandito dif-

finitiuamente di tutte le Terre, e luoghi del Serenissimo Dominio Ven. & che se in alcun tempo peruenirà nella forza di essa Comunità, sii punito, come è stato detto; & s'intenda quello esser assassino, il quale per prezzo, per preghiere; ò per acconsentita promessa certa. Ouero incerta; per causa nondimeno di ammazzar, come di sopra, hauerà per se, ò per altri di sua volontà ammazzato, ò percosso alcuno, ouero colui, il quale, dato il prezzo, ouero promesso, certo, ò incerto; hauerà fatto ammazzar, ò percuotere alcuno. Ouero colui, il quale hauerà persuaso, ò dato commisione delle cose predette, ouero di quelle hauerà trattato realmente in fatto, ò in parole; direttamente, ò indirettamente, con promessa però; ouer con hauer dato, ouero con preghiere, come di sopra: nelli quali casi tanto per officio quanto per inquisitione, e fuori d'obbligo d'ordine còtro qualunque, & contro tutti gli incolpati, ò sospetti delle cose predette si possa procedere alli tormenti vna volta, e più volte, essendo però preceduto indicio, ouero indicij, ò presentationi. Et tutte le cose predette, e ciascheduna di quelle si estendano, & habbino luogo, tanto nelli casi passati, quanto nelli presenti, pendenti, e futuri; non obstanti alcune leggi, constitutioni, Statuti, prouisioni, ò terminationi ciuili, ò municipali in contrario, publicate, ò promulgate, ò da publicarsi, ò da promulgarsi; ancorche fossero tali, che ricercassero douersi far mentione speciale per l'auenire di loro: alli quali tutti, & à cadaun di loro in quanto potessero ostare alle cose predette, ò ad alcuna di esse, ò pareffero tacitamente, ouer espressamente far ostacolo; di certa scientia, specialmente, & espressamente sii, & s'intenda esser derogato.

Della pena di chi commette homicidio. Cap. C XLV III.

P Arimente, che se alcuna persona commetterà, ò farà homicidio; & verrà al Giudicio, & sarà conuinta; ò hauerà confessato; & così anco, chi hauerà dato aiuto, ò fauore al detto homicidio, mentre esso homicidio si commette; sii punito capitalmente, si che muora: mà se non venirà al Giudicio, sii posto nel bando dell'homicidio: se però sarà stato inquisito, & processato secondo la forma delli Statuti, sotto le rubriche: Del modo, & forma di proceder nelli Maleficij: & Del modo, & forma di proceder contro gli retenti.

*Della pena di chi portasse frà gli confini huomo ucciso.
(ap. C XLIX.*

P Arimente, che nissuna persona presuma di portar, ò di far portar alcun huomo, ò donna uccisa trà i confini della Comunità; nè da vna Terra all'altra; ouero nelli Territorij di quelle: & se sarà contrafatto, ogni

ogni contrafaciente, & cooperante s'ii punito in lire cento de' piccioli; nella qual pena incorra immediatamente, & s'ii scossa senza alcun processo.

Del forastiero, che ammazzà, ò percuote alcuno della Riviera fuori del distretto di quella. Cap. C L.

SE il Forastiero nella Comunità della Riviera, ò nel distretto; ò fuori del distretto di quella ammazzarà, percuoterà, ò ferirà alcuno di essa Riviera, & farà ritronato nella Comunità di quella, ò suo distretto; ouero in altro modo peruenirà nella forza di detta Comunità in qualunque, & qual si voglia modo; possa, & debba contro quello procederli per detto delitto; & esser punito secondo la forma delli Statuti della Riviera; & se non venirà, ò non farà ritrouato nella Comunità della Riviera, all' hora si possa; e si debba proceder contro quello per detto Maleficio, & possa, e debba esser condannato secondo la forma delli Statuti, come se fosse stato della Riviera, & hauesse fatto il delitto in quella, ouer nel suo distretto; purchè tal Vcciso, percosso, ò ferito continuamente, ò per la maggior parte dell'anno s'ij stato, stesse, ò habitasse nella Comunità della Riviera, ò nel suo distretto; & sostenesse carichi, e fattioni con quella.

Della pena del forastiero mandante à percuoter alcuno.
Cap. C L I.

SE vn forastiero non habitante nel distretto della Riviera farà percuoter alcuno, ò darà commissione, che s'ii percosso, ò ferito: & da essa ferita, ò percossa non sarà seguita morte; s'ii citato pubblicamente nel luogo deputato, e consueto; che venghi ad iscolparsi auanti al Sign. Capitanio, e Giudice delli Maleficioj frà il tempo costituito, & ordinato nel Statuto sotto la rubrica: Del modo, & forma di procedere nelli Maleficioj: frà ilqual tempo; se non venirà, & per tal causa sarà condannato; e non pagará la condanna fatta per essa causa nel termine di cinque giorni: da quel tempo innanti s'ii bandito, & bandito s'intenda perpetuamente, & s'ii come homicida, & come se l'homicidio fosse stato prouato; & sottogiaccia à quelle pene, & à quelli bandi, alliquali sottogiacerrebbero gli banditi per homicidio prouato. Mà se da essa percossa, ò ferita di commando, ò di ordine del detto farà seguita morte; & quello, ilquale hauerà fatto fare, ò dato ordine; ouero anco si dicesse ch'hauesse fatto fare, sarà citato pubblicamente, come di sopra, & non sarà comparso auanti al Signor Capitanio, e suo Giudice delli Maleficioj personalmente à scolarli dalle cose predette: habbisi per confessi

fo; & il Signor Capitano, & Giudice possino, & debbano prononciar contro di lui la sua sentenza, & condanna; come se fosse presente; & come se haueffe confessato il delitto, ouer l'homicidio.

Della pena del Massaro; ouero di chi lauora possessioni d'altri, ilqual offenda il Patrone. Cap. CLII.

PArimente qualunque habitante nelle terre della Riuiera, ò nel suo territorio, & qual si voglia della famiglia di quello; ò qualunque feço habitante, venghi sotto qual si voglia nome; il qual lauori, ò terra, ò vigna, ò possessioni d'altri nella Riniera sotto qual si voglia nome, ò modo; ilquale hauerà hauuto ardire; ò hauerà attentato, ò effettuato, ò commesso delitto contro il Patrone, del quale è la terra, la vigna, ò la possessione ch'egli lauora; ò veramente contro gli ascendenti, ò discendenti, ò collaterali insieme habitanti; ò contro la moglie del Patrone ò di alcun di quelli, ferendo, percuotendo, ò ammazzando; sii punito per la qualità del delitto in questo modo, cioè: Se ammazzarà il Patrone, ò alcun delli predetti, che in questo caso esso malfattore sii tirato à coda di Cavallo fino alle forche; & iui con laccio sii sospeso, si che muora. Mà se ferirà, ò percuoterà con graue percossa, ò ferita; in modo però, che da quella non segua morte; all'hora sij troncata à quello la mano più valida; dalla qual pena però della mano possa liberarsi con Lire settecento de' piccioli, da pagarfi in tempo d'vn mese dal giorno della condanna. Et se percuoterà non grauemente alcuno delli sopradetti con istromento atto à nuocere; ò vscendo sangue, ò non vscendo, sii punito nel doppio di quello, che sarebbe punito; se haueffe percosso altra persona; e per trè mesi sii tenuto nelle prigioni. E se percuoterà con vuota mano; sii punito in doppio di quello, che sarebbe punito, ò s'haueffe percosso vn' altro; e stij nelle prigioni per doi mesi. Et se solamente hauerà ingiuriato con parole; sii condannato in doppio di quello, che si condannarebbe; se personalmente haueffe ingiuriato vn' altro; & in tutti i casi predetti ogn'vno, che darà aiuto, e fauore; sii punito, secondo che deue esser punito il principal delinquente, ò che commette le cose predette. Et chi da aiuto con la parola solamente, sii condannato nel troncamento della mano destra; della qual pena possa liberarsi, come di sopra, quando neseguisse morte: mà non seguendo morte possa liberarsi in Lire ducento de' piccioli. Et in alcuno de' predetti casi nulla gioni la confessione, ouero la pace. Et con le stesse pene sino castigati anco i fattori; & i famegli, che feriscono, ò ammazzano il Patrone; ouero alcuno delli predetti, & che danno aiuto, confeglio, e fauore. La metà delle quali pene sii applicata alla Comunità, & l'altra al danneggiato.

Della

Della pena di chi ammazza i Stipendiarij. Cap. C LIII.

SE accaderà per l'auuenire, che alcuno della Communità della Riuiera, ò in quella habitante ammazzi puramente, & non con animo penfato qualche stipendiario prouocante à rissa, in qual si voglia luogo di detta Communità: ouero accaderà, che ferisca, ò che percuota: all'hora, & in tal caso quello, che ammazza; sii per detta occisione punito, & condannato à star nelle prigioni della predetta Communità per mesi sei; et in Lire cento de' piccioli da esser applicate ad essa Communità, & manco nell'vna, e nell'altra pena ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, & la condition della persona anco onnimodamente assoluendo: mà per ferita, ò percossa sii condannato in Lire cinquanta de' piccioli da esser applicate come di sopra; nè con altre pene possa esser castigato.

Che quello, ch'ammazza, non possa hauer delli beni della persona uccisa. Cap. C LIIII.

QValunque hauesse ammazzato, ò fatto ammazzare; ò hauesse trattato; ò hauesse dato ordine, ò aiuto, ò consiglio scientemente, che qualche persona fosse occisa; giamai possa hauer alcuna cosa delli beni della persona ammazzata, nè anco per via di focessione da testamẽto, ò senza testamento; nè in qualunque altro modo per titolo lucratiuo dichiarando, che tale acquisto immediatamente, & senza altra dichiarazione sii dinisun momento: & in oltre quello, ch'ammazza; caschi in pena di Lire 400. piccioli per cadauna volta, oltre le pene limitate di sopra. Et che qual si voglia possa accusare; & habbia la metà della pena, e la terza parte delli beni della heredità della persona ammazzata, la qual heredità dourebbe peruenire per il sopradetto modo in quella persona, laquale hauesse commesso le predette cose, ò alcuna di esse; & le altre due parti peruengano nelli heredi dell'ammazzato.

Della pena di chi pensatamente fà percuotere alcuno. Cap. C LV.

SE alcuno pensatamente farà percuotere qualche persona, non seguẽdo morte; quello, che percuote, sij condannato in doppio di quello, che farebbe punito; se senza mandato hauesse percosso: & quello, che fà percuotere, sij condannato in altretanto: & l'vn, e l'altro; tanto chi percuote, quanto chi fà percuotere; siino in solido condannati: & se non haueranno pagato frà cinque giorni dopò la condanna; sij la pena duplicata; e se verranno nelle forze della Communità; siino tenuti nelle prigioni

le prigioni, fin che habbino pagato detta pena. Mà seguendo da tal percossa la morte; chi percuote, s'è punito d'omicidio; & chi haurà fatto percuotere, s'è condannato solamente in Lire mille de' piccioli; se però non haueffe commesso, che fosse fatta percossa mortale; nel qual caso s'è punito talmente, che muora.

Della pena di chi troncase qualche membro; ò di chi cauasse vn'occhio.

Cap. C LVI.

PArimente, che se alcuno cauarà vn'occhio, ouero gli occhi; ò troncarà il naso; ò squarcierà qualched'vno; ouero troncherà membri, ò membro ad alcuno; ouero stropiarà, & farà citato, ò altrimenti verrà, ò comparirà al Giudicio; s'è condannato, & punito in Lire 400. de' piccioli per cadauno di essi delitti; & per cadaun occhio; & per cadaun membro, oltre le pene imposte per altri Statuti à chi percuote, & à chi ferisce: le quali lire 400. s'ino applicate alla parte offesa; & le altre pene alla Comunità. Mà se non verrà al Giudicio, le pene s'ino duplicate, & applicate come di sopra, se però non si hauerà la pace con l'offeso; nel qual caso s'è rimessa al delinquente la metà della pena applicata alla parte: & non pagando detta pena in tempo d'vn mese dal giorno della condanna; le s'è troncato la mano più valida.

Della pena di chi debilita vn membro. Cap. C LVII.

PArimente, che qualunque percuoterà alcuno con armi, ò senz'armi; & dalla percossa si debiliterà, ò si farà inutile alcun membro al percosso; s'è condannato in lire 400. de' piccioli oltre le pene imposte per gli Statuti, che trattano delle percosse. La qual pena di lire 400. s'è applicata al percosso; & le altre alla Comunità della Riuiera come negli altri Statuti: & dubitandosi; se alcun membro s'è debilitato, ò fatto inutile; s'è alla terminatione del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij co'l consiglio de' Medici.

Della pena di chi con arco, ò balestra tira saetta, ò balla.

Cap. C LVIII.

PArimente, che se alcuno con animo di percuotere saetterà con balestra, con arco, ouer zarabottana di bronzo, ò di ferro; con saette, & con ballotta di piombo, ouer d'altro metallo; & non ferirà; s'è punito in lire cento de' piccioli: mà se ferirà; s'è condannato in doppio; mentre però non segua morte, ouero debilitazione di membro.

Della

Della pena di chi percuote, ò ferisce con armi prohibite.

Cap. C LIX.

P Arimente, che qualunque, ilquale con armi prohibite percuoterà alcuno, & non l'ammazzarà; se vscirà fangue, si condannato in lire vinti de' piccioli per cadauna ferita: & se percuoterà, & non vscirà fangue; si condanni in lire dieci de' piccioli solamente: & se farà di notte; fino dupplicate le pene: & se farà in Palazzo, ò in altri luoghi publici de' quali si fa mentione nel Statuto. Della pena di chi fa insulto senza percossa: & vscirà fangue; se farà di giorno, si condannato in lire cento piccioli per cadauna ferita: & se non vscirà fangue, in lire cinquanta de' piccioli, & se di notte, & vscirà fangue; in lire ducento piccioli: & se non vscirà fangue, in lire cento de' piccioli. Mà se in casa, ouero alla casa della habitatione d'alcuno, laqual casa s'intenda, come nel Statuto. Dell'insulto all'habitatione; se non vscirà fangue; in lire ducento de' piccioli per cadauna percossa; & se vscirà fangue, in lire trecento piccioli per cadauna ferita; se però farà fatta di giorno: mà se di notte, in lire 500. de' piccioli. Et in qualunque caso delli predetti possa esser condannato manco, ad arbitrio del Signor Capitanio attesa la qualità delle ferite; & la conditione delle persone; & in qual parte della persona saranno fatte esse ferite; & con che sorte d'armi: che se saranno fatte nella faccia; & sii per restarui cicatrice; la pena venga duplicata: laqual faccia s'intenda nella gola, & dalla gola in sù fino alla sommità della fronte: & dubitandosi, se possa restarui cicatrice, che si veda, ò grande, ò picciola, ciò s'aspetti all'arbitrio del Sign. Capitanio, & Giudice delli Mallesicij, co'l consiglio de' Medici. Et in cadaun delli predetti casi si condanni il reo per il portar dell'armi, secondo la forma delli Statuti della Communità predetta, la terza parte della qual pena si applichi all'ingiuriato, ouero offeso; e l'altre due parti alla Communità: & s'intendano esser armi prohibite ne' soprascritti casi tutte quelle, al portar delle quali è stata imposta pena per le parti del Serenissimo Dominio Veneto; ouero per gli Statuti della Communità della Riuiera.

Della pena di chi porta ferro fraudoloso. Cap. C L X.

C He alcuno della Communità della Riuiera, ouero d'altronde non ardisca, nè debba nel diftretto di essa Riuiera portar ferro fraudoloso; stretto, ò acuto: & in dubbio; se sij, ò non sij fraudoloso, si lascia ad arbitrio del Signor Capitanio, e del suo Giudice; & chi contrarà, sia condannato in Lire 100. de' piccioli per cadauna volta, niisuna difesa ammessa: & se farà nella casa, ò Palazzo del Signor Capitanio, ò nella

ò nella piazza, ò ne' confini; si duplichi essa pena. Salue però sempre le altre pene imposte contro quelli, che portano armi proibite.

Della percossa senza armi proibite. Cap. CLXI.

PArimente, che se alcuno senza ferro, ouero senz'armi proibite percuoterà alcuno, & non l'ammazzarà; se vscirà sangue; sij condannato in Lire 20. piccioli per cadauna ferita; & se non vscirà sangue, sij condannato in L. 10. piccioli. Et se in luoghi publici, delli quali si fa mentione nel Statuto. Della pena di chi fa insulto senza percossa; ouero in casa, ò alla casa dell'habitatione d'alcuno: se in tali casi vscirà sangue, & sarà di giorno; si condanni in Lire 200. piccioli; & se non vscirà sangue, in L. 100. de' piccioli; & se sarà di notte; la pena sij duplicata; & la notte s'intenda dal tramontare fino al nascer del Sole.

Della pena, di chi getta sassi fraudolentemente. Capit. CLXII.

PArimente, che se alcuno gettarà falso, ò falsi fraudolentemente contro alcuno, ò contro alcuni, & non farà ferita; sij condannato in L. 10. de' piccioli; & se farà percossa senza effusion di sangue; in Lire 40. piccioli per cadauna di dette percosse; ilqual statuto non habbia luogo negli minori d'anni 14. iquali però possano in altro modo esser puniti ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij; & l'istesso s'intenda percuotendo con bastone.

Della pena di chi batterà fuori vn dente. Cap. CLXIII.

PArimente, che se alcuno ingiuriosamente batterà fuori vn dente ad altri, ò percuoterà talmente, che il percosso perda vn dente; paghi alla Comunità della Riuiera Lire 70. de' piccioli per cadaun dente; & altrettante à chi hauerà patito l'ingiuria.

Della pena di chi dà vn schiaffo, ò vn pugno. Cap. CLXIV.

PArimente, che se alcuno darà ad altri, ò schiaffo, ouero schiaffi con mano aperta, ò riuoltata; se sarà con effusion di sangue; sij condannato per cadaun schiaffo in lire cinquanta piccioli; la metà della qual pena sij dell'offeso, & l'altra della Comunità della Riuiera; ma se sarà senza effusion di sangue; si condanni in Lire 25. piccioli per cadaun schiaffo, come di sopra. Quando alcuno poi percuoterà altri con pugno, ò con mano chiusa; si condanni per cadaun pugno in Lire trenta de' piccioli; & se senza effusion di sangue; in L. 15. per cadaun pugno; da esser applicate,

applicare, come di sopra. Et in tutti gli sopradetti casi si condanni più, & manco ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli maleficij, con siderata la condition della persona, & la qualità del fatto.

Della pena di chi morde alcuno. Cap. C LX V.

PArimente se alcuno morderà altri con denti; & dalla morficatura vscirà sangue; si condanni in L. 30. piccioli, & se non vscirà sangue, in Lire quindici solamente.

Della pena di chi scapigliarà alcuno. Cap. C LX VI.

PArimente, che se qualche persona scapigliarà alcuno; sij condannata in Lire quindici de' piccioli per cadauno, & per cadauna volta: saluo però, che questo non habbia luogo nelli minori d'anni quatordecim. Le donne poi dopò gli anni dodici; fino di che conditione si vogliano; lequali insieme si scapigliaranno; sino punite come di sopra, e più, e manco ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, e la conditione delle persone: ilche non s'intenda però in quello, che scapigliarà alcuno per causa di correctione.

Della pena di chi grafiarà alcuno. Cap. C LX VII.

PArimente, che qualunque grafiarà alcuno nel volto; sii punito in Lire dieci de' piccioli solamente, & se in altra parte del corpo, in L. 5. Et se farà putredine, ò marcia; in lire vinti parimente de' piccioli.

Della pena di chi getta alcuno in terra. Cap. C LX VIII.

PArimente, che se alcuno getterà, ò spingerà vn altro, & farlo cadere in terra, se vscirà sangue, sii condannato in lire vinti de' piccioli, e se non vscirà sangue, in lire dieci solamente.

Della pena di chi vrta alcuno. Cap. C LX IX.

PArimente, che se qualche persona vrterà alcuno senza effusion di sangue; sii condannato in Lire 10. de' piccioli, & se con sangue in lire 20.

Della pena di chi leua ad alcuno il capuccio, capello, ouer beretta ingiuriosamente. Cap. C LXX.

PArimente, che se alcuno toglierà il capuccio, capello, ò beretta dal capo à qualche persona ingiuriosamente, & contro la volontà di quello;

quello; s'ii condannato in Lire vinti de' piccioli per cadauna volta, & più & manco ad arbitrio del Signor Capitano e Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, & la conditione della persona.

Della pena di chi straccia i panni d'un altro. Cap. C LXXI.

PArimente, che se alcuna persona fraudolosamente, & ingiuriosamente lacererà il panno, ò panni ad alcuno, s'ii condannata in Lire 20. piccioli alla Comunità della Riviera per cadauno, & cadauna volta; & alla restituzione, ò rifacimento in doppio dell'estimazione, ò valuta delli drappi, ò panni lacerati al dannificato, ò ingiuriato. Et se alcuno prenderà qualche persona per i panni, come di sopra fraudolentemente senza però laceratione, s'ii condannato solamente in Lire dieci piccioli per cadauno, & cadauna volta, da esser applicate alla Comunità.

Della pena di chi sfodra, ouero di chi dimena le armi, & non percuote.
(cap. C LXXII.)

PArimente, che se alcuno sfodrerà, ò dimenarà armi contro altri, e non percuoterà; s'ii punito in Lire dieci piccioli. Et se farà in luoghi publici; delli quali nel Statuto. Della pena di chi fa insulto senza percossa; s'ii punito in Lire 20. de' piccioli.

Dell'insulto all'habitatione. Cap. C LXXIII.

PArimente, se alcuno farà insulto alla casa d'altri senz'armi, e senza ferita; s'ii condannato in Lire vinti piccioli. Et s'intenda la casa di alcuno, ò s'ii propria, ò s'ii ad affitto; ouero concessa di cortesia. Et s'intenda alcuno hauer fatto insulto alla casa; se in qualche modo hauerà dato la fuga ad altri dentro alla casa, oue egli habita; ò stando, ò menando all'insultato, auanti alla casa di quello, ò veramente se hauerà fatto assalimento ad alcuno, che si troui nella casa della sua habitatione, & parimente si intenda fatto insulto, ouero assalimento alla casa; se le cose predette saranno fatte al portico; ouero sotto il portico dell'insultato; ouero se l'insultante farà iui insulto con animo adirato; ouero se insulterà alcuno dentro la casa dell'habitatione di quello, ò s'ii nella corte, ò s'ii nell'horto di detta casa dell'habitatione dell'insultato; & per l'insulto con armi, & senza ferita fatto alla casa dell'habitatione dell'insultato s'ij l'insultante condannato in Lire cento de' piccioli, & manco nell'vno, & nell'altro caso ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, e la conditione delle persone: saluo che, se si facesse insulto, ò percossa alla casa, ouero in casa.

casa dell'habitatione d'alcuno frà le persone habitanti in quel medesimo albergo, casa, ò fenile; per tal insulto, ouer ferita non si punisca più di quello, che altrimente si punirebbe; se l'insulto fosse fatto in altro luogo, che alla casa, secondo la forma della ragione, & delli Statuti della Riviera: & in cadauno delli predetti casi l'insultante sii punito anco per il portar dell'armi; & saluo anco il Statuto posto sotto la rubrica. In quali casi possa procederli per inquisitione.

Dell'insulto con ferita. Cap. C LXXIV.

Parimente, che se alcuno farà insulto contro altri; & ferirà nell'istesso insulto; sii punito solamente per la ferita, secondo la distinctione delli casi posti nel Statuto. Della pena di chi percuote, ò ferisce con armi prohibite: se però non fosse da esser imposta maggior pena per l'insulto, che per la ferita; nel qual caso sii punito per quel delitto, nel quale maggior pena farebbe imposta. Mà se le pene fossero vguali; tãto per l'insulto, quanto per la ferita: all'hora sii punito solamente per vna delle dette pene: & in caso che ne seguisse homicidio, per l'homicidio solamente sii punito.

Della pena di chi fà insulto senza percossa: Cap. C LXXV.

Parimente, che qualunque farà insulto ad alcuno senza veruna sorte d'armi, e senza ferita; sii condannato in Lire dieci de' piccioli: & chi farà insulto con armi, & senza ferita; paghi Lire 25. de' piccioli alla Communità della Riviera, e più ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficioj attesa la cõditione delle persone, e del fatto; & si punisca anco per il portar dell'armi, secondo la forma delli Statuti. Mà se le predette cose si faranno in Palazzo del Signor Capitanio, ò nella casa del Signor Podestà; ò del Vicario, ò nelle piazze, ò nelle Chiefe; ò nelli Cimiterij; in questi casi la pena sii duplicata; & s'intenda hauer fatto insulto chiunque mouendosi da luogo à luogo contro alcuno con irato animo farà impeto; ouero mouendosi da luogo à luogo menarà contro di quello; ouero seguitandolo le darà la fuga. Et sotto il nome d'armi si cõtengano bastoni, pietre, e tutto quello, che è atto à far nocumẽto.

Della pena di chi ingiuria con parole. Cap. C LXXVI.

Parimente, che se alcuna persona dirà parole ingiuriose ad alcuno fuori di Giudicio, sii condannata in Lire vinti piccioli, & manco ad arbitrio del Signor Capitanio, attesa la qualità delle persone, & delle ingiurie. Mà se ciò seguirà in giudicio, ò alla presenza del Giudice, si duplichi

duplichi la pena, & manco ad arbitrio, come di sopra; la metà delle quali pene sî della Communit , & l'altra dell'ingiuriato: saluo che, se l'ingiuriato remetter  l'ingiuria; non si possa procedere per officio. Il qual Statuto non habbia luogo fr  gli Padri e Figliuoli, marito e moglie; ouero fr  gli congiunti,   Affini fino al quarto grado, secondo la legge ciuile inclu suamente.

Della pena di chi mette fuori libello,   nota diffamatoria.

Cap. C L X X V I I.

Non struoui alcuno tanto temerario; ilquale ardisca di scriuere; n  di metter in publico alcuni versi,   parole diffamatorie; ouero vituperose; le quali diminuiscano l'honore d'alcuni: come metter Corni sopra le porte di qualche persona, ouer dipingere all'habitatione d'alcuni, n  in altro luogo far, dire,   essercitare simili cose in qual si voglia modo; le quali peruenir potessero in detrimento d'honore, & diminution di fama d'alcuno sotto pena di Lire 200. piccioli, e pi ; tanto pecuniariamente, quanto corporalmente ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficioj attea la conditione delle persone, e del fatto; la met  della qual pena pecuniaria sîj dell'accusatore; & l'altra della Communit : qual pena non pagata nel termine d'vn mese; sîj al delinquente troncata la mano pi  valida; & sîj nelle prigioni per tr  mesi: & qualunque accusante sîj tenuto secreto: & se doi;   pi  saranno i delinquenti; & vno di essi accuser  l'altro, ouero gli altri; sîj parimente tenuto secreto; & sîj assolto dalla sopradetta pena; & in oltre guadagni la met  della pena pecuniaria.

Della pena di chi da aiuto   Malfattori. Cap. C L X X V I I I.

Parimente, che chiunque dar  aiuto cooperatiuo,   con fatti,   con parole   commettere delitti   alcuno di essi; sîj condannato; & con modo simile punito, come si   detto di quello, che ha commesso maleficio.

Della pena di chi v  di notte con armi senza lume. Cap. C L X X I X.

Nissuno, dop  le due hore di notte; nella Terra, nella quale habita il Signor Capitano, vada con armi, ancorche habbia lume, sotto pena di Lire 10. piccioli, & di perder le armi; ouero se far  con armi senza lume, sotto pena di Lire vinticinque piccioli, & di perdere l'armi: intendendosi esser senza lume anco quello; il quale teneffe il lume nascosto. Et chi non hauesse armi, & fosse senza lume; sîj condannato in Lire tr  piccioli, se non fosse persona di buona conditione   giudicio del Signor

Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij; nel qual caso sii liberato. Mà se fosse di mala conditione, possa metter quello prigione, quando però questo tale non desse sicurtà di presentarsi; nel qual caso non possa esser imprigionato; mà se fuggisse; e non volesse andar prigione, ò esser ricercato; sii punito di quella pena, della quale è punito colui, che porta armi di notte senza lume: la metà delle quali pene sii della Comunità; & l'altra dell'inventore, ouero accusatore. Et se fosse persona miserabile, che non potesse pagare; esso Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij possa diminuir detta pena; ò, se gli parerà, metter quello nel ceppo, Berlina, ouer Catena.

Delle pene da duplicarsi nel tempo di notte.

Cap. C LXXX.

Parimente, che tutte le pene pecuniarie; lequali s'impongono ad alcun delinquente per qualche maleficio, siino duplicate contro questi tali delinquenti in tempo di notte.

Che i Banditi possano impunemente esser offesi.

Cap. C LXXXI.

Parimente, che ogni danno, ingiuria, & male dato, & fatto nella persona del Bandito per maleficio, ouero nelle cose, che porta seco; dalquale danno, ò ingiuria s'ingerisca pena di morte; resti perpetuamente impunito, & impunita: & il processo, che di ciò si formasse per qualunque Rettore, sii immediatamente nullo: salvo se l'offesa si facesse à quel Bandito per colui, ò per coloro, i quali fossero seco in pace, ò tregua; nel qual caso non meno sii punito tal maleficio, come se il Bandito non fosse stato bandito. Et salvo, che la moglie non possa offender il marito bandito; nè il Figliuolo il Padre; nè il fratello il fratello; nè vicendeuolmente all'incontro. Ne possano i soprascritti Banditi in giudicio come attori esser vdit; & così non possano testificare; se però non fossero banditi per caso puro; & all' hora possano esser vdit, & anco testificare.

Della pena di chi dà ricetto à Banditi.

Cap. C LXXXII.

Quello, che dà ricetto scientemente à Bandito di Ribellione; ouero di tradimento, sii punito con pena di Lire mille piccioli da esser applicate alla Comunità, e più, e manco ad arbitrio del Sig. Capitano: & se fosse bādito per saccheggiamēto, ò robbaria, ò altro delitto; per ilquale s'imponesse pena capitale, ouero corporale; sii punito in L. 200.

G

piccioli,

piccioli, e più, e manco; ad arbitrio del Sign. Capitano, e Giudice del-
li Maleficij; attesa la qualità della ricertatione, e delle persone.

*Della pena di quel Commune, ò Terra; nella quale i banditi di delitto saranno
ritrouati à praticare. Cap. CLXXXIII.*

SE alcun bandito di delitto di lesa maestà, di Sodomia, di Tradimen-
to contro la Patria; di homicidio, di Saccheggiamento, ò Robbaria,
ò incendio, ò guastamento, ò furto sarà trouato conuerfar in Borgo, ò
Villa, ò in alcuna Terra di detta Comunità; dopò che sarà manifesto, ò
dinontiato; s'ì condannato in Lire 300. piccioli il Borgo, la Villa; ouero
la Terra; nel quale, ò nella quale sarà stato ritrouato praticare; se però
egli sarà bandito di delitto di lesa Maestà, di Assassino, di Sodomia, di
Saccheggiamento, di Robbaria, ò di furto; & se sarà bandito di homicidio
puro, ò di incendio; la condanna s'ì di Lire 150. de' piccioli. Et se sarà
bandito di guastamento, detta condanna s'ì di Lire 50. de' piccioli; alle
quali condanne s'ìno tenuti tanto le persone di qualità, quanto gli altri
di detti Borghi, Ville, e Terre: saluo però sempre; che se detti Commu-
ni haueranno dinontiato al Signor Capitano, ò Giudice delli Maleficij,
che tali banditi habitano nelle loro Terre; & che per la potenza di quel-
li, ò de' suoi attinenti non possono pigliargli, ò scacciargli; all' hora nõ si-
no tenuti in conto alcuno alle predette pene: & l'istesso s'ìntenda; se
scaccieranno, ò configneranno il medesimo bandito.

*Che quelli, i quali tengono beni de' banditi, & Ribelli, restituiscono quelli
alla Comunità. Cap. CLXXXIV.*

PArimente, che quelli, i quali senza alcuna giusta causa tengono beni
de' banditi, i quali beni deuono peruenire nella Comunità della
Riuiera per forma delli Statuti; s'ìno tenuti restituir es'ì beni alla detta
Comunità con gli frutti cauati, & da esser cauati fino al tempo della
restitutione, & della rilassatione da farsi à detta Comunità delli me-
desimi beni.

Del Salario di quelli, che pigliano Banditi. Cap. CLXXXV.

PArimente, che chiunque pigliarà & consegnerà nelle forze del Sig. Ca-
pitano alcun Bandito condannato à morte medesimo dal Sig. Ca-
pitano della Riuiera p' hauer ammazzato suo Padre, ò Madre; habbia, &
hauer debba de' beni di tal Bādito Lire 200. de' piccioli, & se il detto bā-
dito non hauesse di che pagare; habbia de' beni della Comunità della
Riuiera Lire 100. piccioli, & il medesimo s'ìntenda dell' assassino.

Che

Che alli Banditi rilasciati di prigione s'intenda rimesso il delitto.
Cap. C LXXXVI.

Parimente sù consueto offeruarsi ; & sù determinato : che , se per la Communità della Riuiera alcun Bandito , ò condannato sarà rilasciato in honor di Dio ; ò in altro modo fuori delle prigioni di detta Communità , ò altrimenti le sarà rimesso il bando , ò la condanna ; s'intenda parimente esserle condonato anco il delitto ; per il quale era bandito , ò condannato . E se alcuno vorrà sodisfar il bando , ò la condanna à se data per occasion del delitto ; più nò si proceda contro di quello per detto delitto . Et che gli retenti nelle prigioni anco non Banditi , ò non condannati per alcuna causa ; se faranno rilasciati , come di sopra ; s'intendano anco esser assolti da quella causa ; per la quale erano stati retenti ; se però faranno rilasciati in honor di Dio .

Della pena del Furto. Cap. C LXXXVII.

Parimente , che il Ladro famoso sù alle forche sospeso , si che muora : & il Ladro non famoso ; se farà furto di denaro , ò di robba da L. 50. piccioli in sù ; sù parimente alle forche sospeso , si che muora . Mà se dal detto valore in giù , che sù però da Lire 15. de' piccioli in sù ; mentre non sù Saccheggiameto , ò Robbaria come nel Statuto . Della pena di chi còmette Robbaria , ò saccheggiameto : per il primo furto le sino forate le orecchie con ferro infocato ; & sù frustato per quella Terra , nella quale habita il Signor Capitano : & per il secondo furto , che ecceda il valore di Lire 20. piccioli , se le tronchi la mano più valida ; quando però non hauerà la pace con l'offeso , ò con gli heredi di quello : nel qual caso paghi alla Communità della Riuiera Lire 50. piccioli : & se non le pagherà in tempo d'un mese ; sù à lui troncata la mano , come di sopra . Et dalla detta somma di Lire 20. piccioli in giù ; si punisca ad arbitrio del Signor Capitano , & Giudice delli Maleficij : saluo che ciò non habbia luogo nel minore di quindici anni ; mà si offerni il Statuto , che di quello dispone . Nella coadunanza nondimeno , ò numero de' furti non s'intenda alcuna cosa tolta furtiuamente , che non ecceda il valore di soldi vinti piccioli . Saluo che nissun Sarto ; ouero altri , che hauerà riceuto il panno d'altra persona per far alcuna veste , ouer qualche vestito ; ardisca , ò preffumi di ritener qualche cosa di detto panno , senza licenza del Patrone , ò di quello , che le hauerà dato il panno : & qualunque farà contro le cose predette , ouero alienarà , ò obligarà detto panno in tutto , ò in qualche parte ; ò la veste farà di esso panno , senza licenza del Parrone del panno medesimo , ouer di quello , che hà dato a lui detto panno , ò detta veste , sù punito , & possà punirsi in Lire dieci piccioli , & a restituir il danno in doppio al dannifi-

dannificato: & l'istesso s'intenda di qualunque pellizaro, e strazzaruolo; ò ziponiero delinquente circa le cose predette. Et l'vsuraro, e qualunque altro, che imprescherà sopra alcun panno, ò lauoriero non finito; si condannato in Lire 25. piccioli; se di ciò hauerà hauuto notitia: & ciascheduno possa dinouarsi, & habbia la metà della pena; & il medesimo s'intenda per i panni d'oro, di seta, & d'argento, & per le cose date per ornare dette vesti, & vestimenti.

Che i Rubbatori, ò Ladroni possano impunemente esser presi.

Cap. C LXXXVIII.

PArimente, che ogn'vno possa impunemente pigliar i Ladroni; ouero Malfattori: ma quando hauerà preso quelli, ò alcuno di essi; si tenuto consegnarli, ò fargli consegnar al Signor Capitano, e Giudice dell'i Maleficij, secondo la forma infra scritta; cioè: se hauerà preso quello, ò quelli nella Terra, oue habita, ouero oue habiterà per l'auenire il Sig. Capitano; si tenuto consegnarli, ò consegnarlo nel termine d'un giorno: e se nelle altre Terre di detta Cómunità; si tenuto in tempo di doi giorni. Ma se in alcuna parte del distretto di detta Riuiera; ciò faccia in tempo di quattro giorni, & chi contrafarà; se sarà persona particolare, si còdanni in L. 100. piccioli, & se sarà Vniuersità, Borgo, ò Terra; in L. 200.

Della pena di chi impedisce; che i Ladri, ò Malfattori non s'ino consegnati.

Cap. C LXXXIX.

PArimete, che se alcuna particolar persona; ò alcuna Vniuersità impedirà, ò farà impedire, che alcuno retento, ò che sarà retento come Ladrone, ò Malfattore nõ sij còsegnato nella forza della Cómunità della Riuiera; si còdani, se sarà psona particolare, in L. 300. piccioli, & se sarà Vniuersità, Borgo, ò Terra; in L. 600. e più, e māco; ad arbitrio del Sig. Capitano, & del Giudice dell'i Maleficij; attesa la qualità del fatto, e delle pnone.

Della pena del Plagiario.

Cap.

C XC.

IL Plagiario, che robba Figliuoli di fameglia; ò altre persone libere; & le vende; si sospeso alle forche; si che muora.

Della pena di chi commette Robbaria, ò Saccheggiameto. *Cap. C XCI.*

PArimente, che se alcuno di che conditione si sia, farà Robbaria, ò Saccheggiameto di denaro, ò di robba, che vaglia da L. 15. de' piccioli fino alla sòma di L. 50. piccioli in vna, ò più volte coadunate, & ciò farà fuori della

ri della Terra, nella quale habita il Sig. Capitano, ò fuori de' Borghi, Casse, Casine, Ville, ò case habitate; si fruttato per la Terra, nella quale habita il Sig. Capitano, & sij nelle prigioni della Comunità per vn' anno; & restituisca la cosa, ò il denaro mal tolto in doppio: & se da Lire 50. in sù; si sospeso alle forche, sicche muora: mà se commetterà robbaria di denaro, ò di robba, che non ecceda la quantità di Lire 50. piccioli, fuori de' predetti luoghi; si condannato ad arbitrio del Signor Capitano, e del Giudice delli Maleficioj nell'hauere, considerata la qualità del fatto, e delle persone.

Et chi farà le cose predette in alcuna Terra, Borgo, Villa, ò Casina, ò casa habitata; di denaro, ò di robba, che ecceda la somma di Lire 50. piccioli; si sospeso alle forche: & se di denaro, ò di robba non eccedente la somma di Lire 50. piccioli, ouero chi commetterà saccheggioamento in alcuno de' predetti luoghi; de' quali si fa mentione nel presente Statuto; per la prima volta si punito in Lire cento piccioli, & à star per sei mesi nelle prigioni, & più; sin che hauerà pagato detta pena: mà se ciò farà più volte, si punito nell'hauere, ò nella persona ad arbitrio del Sign. Capitano, e Giudice delli Maleficioj; attesa la qualità della persona, e del fatto: & à star per vn' anno nelle prigioni.

Della pena delli recettatori di Robbarie, e de Furti.

Cap. CXCII.

IL Ricettatore scientemente de' furti, e robbarie de' famosi Ladroni si punito con la stessa pena; con laquale deue esser punito il Ladro, il Ladrone, ò Rubbatore: & se alcuno hauerà accompagnato à rubbare, ò trafigare; & hauerà dato aiuto alli predetti, se sarà effettuato esso furto, ò robbaria; si punito con la medesima pena, con la quale deue esser punito tal Ladro, ò Robbatore.

In che modo sino tenuti i Comuni al riscattamento delle Robbarie.

Cap. CXCIII.

PArimente, che ogni Commune, ò Vniuersità delle Terre della Riviera, & le particolari persone di quelle, & tutti si nobili, come vicini di qualunque dignità, & conditione si sijno di quel Commune, & Vniuersità; sino tenuti al riscattamento di qual si voglia robbaria, ò captura, che occorrerà farsi, ò fosse stata fatta, ò si facesse nelle Terre, ò Territorij di quelle da quà auanti; & anco al riscattamento di qualunque taglia, per laquale ogn' vno così preso nelle dette Terre, ò Territorij si hauesse riscattato; ò per l'auenire si riscattasse, per occasione di detta captura, & l'istesso s'intenda di quali si vogliono Vniuersità, e particolari

persone, & altri nominati di sopra, per le Terre e Territorij de' quali essi robbamenti, ò prigioni fossero condotti. E se tale prefo sarà ammazzato; s'ii tenuta detta Vniuersità alli heredi dell' Vcciso in Lire 700. de' piccioli. Et se sarà solamente ferito; in Lire 200. sino à 400. piccioli, atesa la qualità della ferita; ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficioj: & di ciò si faccia ragion sommaria, & effecution reale, e personale; & si diuidi per la rata delli estimi.

Saluo che; se esse Vniuersità, ò particolari persone come di sopra, auanti la sentenza, ouero dopò per vn mese continuo haueranno prefo i malfattori, e gli haueranno consegnati nella forza della Comunità: all' hora, & in tal caso siino, & s'intendano essere totalmente affolti dalle predette pene: & saluo chese quelli, che commettono Rubbaria, ò Prigionia, fossero talmente potenti; che la Villa, la Terra, ò l' Vniuersità; ouero le altre persone, delle quali di sopra non fossero sufficienti à pigliar detti Malfattori; all' hora parimente s'intendano affolte; mentre per le sue forze haueranno fatto quel, ch' haueranno potuto; acciò tali cose non fossero commesse.

Del danno dato. Cap. CXCIV.

SE alcuno danneggerà, ò guastarà in altro modo, che per incendio, da dieci lire piccioli in sù; s'ii condannato in Lire 200. piccioli alla Comunità; & in doppio del danno dato al dannificato. Et se da Lire dieci piccioli in giù; s'ii condannato ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficioj (mentre però, che la condanna non ecceda Lire 30. piccioli). & s'ii condannato anco alla restititione del danno in doppio, come di sopra. Mà se alcuno darà danno per incisione, ò stirpatione de' Viti, ò per scorzamento d' arbori fruttiferi; & ciò malitiosamente talmente che si secchino; s'ii condannato in Lire trenta piccioli per cadauna Vite tagliata, ò stirpata, ò in altro modo guasta, come di sopra: & anco per cadaun arbore fruttifero tagliato, ò stirpato, ò altrimenti guasto s'ii condannato in Lire cento piccioli: & per cadaun arbore piantato à sostener le Viti s'ii condannato in Lire trenta piccioli: & in cadaun caso al rissicamento anco del danno in doppio, come di sopra; la metà delle quali pene si applichi alla Comunità della Riuiera, & l'altra al dannificato. Et se farà, ò farà fare incisione, ò stirpamento delle predette Viti, d' arbori alle Viti, d' arbori fruttiferi, ò d' alcuno di quelle sino al numero di cinquanta, ouero da cinquanta in sù; oltre le predette pene; tanto quello, che farà, come quello, che farà fare; s'ii l'vno, & l'altro condannato ad essergli troncata la mano più valida; qual mano però possano riscuotere pagando Lire 600. piccioli alla Comunità della Riuiera in tempo d' vn mese dal dì della condanna: et s'ii trattenuto nelle prigioni sin

gioni; fin che hauerà pagato dette pene, ò finche si farà accommodato con l'offeso.

Dell'Incendio.

Cap. C X C V.

SE alcuno scientemente, e malitiosamente nella Casa d'altri, habitata, ò Sacra, ò Religiosa metterà, ò farà mettere abbrusciamiento; s'ii punito capitalmente, si che muora; & s'ij condannato alla restitution del danno al dannificato. Mà chi metterà, ò farà metter incendio in altro luogo; per ilquale darà danno da Lire 100. piccioli in sù; s'ii condannato, e punito in Lire 500 piccioli alla Communità della Riuiera; & alla restitutione; e rifaccimento del doppio al dannificato. Mà se metterà, ò farà metter abbrusciamiento, per il quale il danno seguito s'ii da Lire 25. in sù, sino à Lire 100. piccioli; s'ii condannato, & punito in Lire ducento piccioli alla Communità; & alla restitutione del danno in doppio, come di sopra. Mà se metterà; ò farà metter incendio; per ilquale il danno seguito s'ii da Lire 25. piccioli in giù, e da Lire dieci in sù; s'ii punito in Lire 50. piccioli alla Communità predetta, & al doppio del danno, come di sopra. Et se per l'incendio accaderà, che il danno dato s'ii da Lire dieci piccioli in giù; s'ii punisca in Lire 25. piccioli, & al doppio del danno, come di sopra. Et se queste pene, che deuono peruenir nella Communità della Riuiera dall'incendiario, ò da chi farà l'incendio, non saranno pagate in tempo di trenta giorni; le s'ij troncata la mano più valida; & nondimeno s'ii tenuto nelle prigioni, fin che per il doppio hauerà sodisfatto al dannificato; ò che con lui si farà accommodato. Et in qualunque delli predetti casi s'ii esso dannificato preferito à tutti. Mà se detto incendio farà accaduto per colpa, ò negligenza solamente d'alcuno; all' hora tal colpeuole ò negligente si condanni alla restitutione del danno in doppio; & alle spese; & interesi; & s'ii ritenuto nelle prigioni, fin che hauerà pagato, ò con l'offeso si farà accordato.

Della pena di chi entra nelli Horti.

Cap. C X C V I.

SE alcuno senza saputa del Patrone, ò contro la volontà di quello entrerà in Horto, in Brolo, ò Giardino d'alcuno circondato di muro, ò di siepe; ouero entrerà nelle case per forza; ò entrerà scalandò per robbarè, ò per guastar in quelle, con armi, ò senza, di giorno, e di notte; se farà preso, & condotto nelle forze della Giustitia, s'ii condannato à seruir nelle galere delli condannati del Sereniss. Dominio per Galeotto nelli cepipi; per mesi deciotto; & al rifaccimento di tutti i danni al dannificato in doppio, da esser liquidati col giuramento del dannificato medesimo: Et in caso d' inhabilità s'ii bādito per cinque anni di tutta la Riuiera, Brescia, Brescinia; e per 15. miglia oltre i confini; con taglia anco da esser data al

Captore di Lire 100. piccioli per cadaun malfattore, & per cadauna volta; cioè delli beni di detti malfattori; se ve ne faranno; se non, delli beni di detta Comunità. Et se questo tale dinontiato non farà preso; si proceda contro di lui: & se sarà contumace, sij bandito perpetuamente di Venetia, & distretto; & di tutte le Terre, e luoghi del Serenifs. Dominio, & il dinontiante conseguisca la taglia di Ducatti 100. delli beni di detto delinquente; se ve ne faranno; se non, di Lire 100. piccioli delli beni di detta Comunità, & cadano anco i predetti malfattori in maggior pena, secondo la qualità delle trasgressioni, e delle persone; ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij. Et se vn compagno del delitto accuserà gli altri compagni, ò compagno colpevole; talmente che consti la verità; egli s'è assolto da ogni pena, nella quale perciò meritarebbe incorrere; e conseguisca anco la soprafcritta taglia: & ogn' vno possa accusare: & dell'istessa pena s'ino puniti anco quelli, che prestano aiuto, consiglio, & fauore à commetter le cose predette.

Della pena di chi rimuoue i Termini. Cap. CXC VII.

SE alcuno fraudolentemente metterà alcuni Termini, ò posti gli rimuera, ò gli farà mettere, ò rimuouere; s'ij punito; tanto quello, che mette, & che rimuoue; quanto quello, che fa mettere, & che fa rimuouere in L. 50. piccioli per cadaun termine posto, ò rimosso; & per cadauna volta, & in oltre à star per doi mesi nelle prigioni della Comunità: & nondimeno s'ij tenuto di ridurre, e di riponere detti termini cauati nel luogo di prima: & che per il Sig. Capitanio, e Giudice delli Maleficij si possa anco procedere per officio, & per via d'inquisitione ad hauer la verità.

Della pena di chi caua in pregiudicio d'altri. Cap. CXC VIII.

QValunque cauarà, ò farà cauar in casa sua, ò altroue in terra, in danno, ò detrimento d'alcuno per distruttion di muro, ò d'altra cosa; s'ij condannato in Lire 50. de' piccioli, & al rifacimento del danno dato in doppio al dannificato.

Della pena di chi getta Immonditia nelle vie. Cap. CXC IX.

SE alcuno da qualche Casa, ò Pontile, ò da altra parte gettarà qualche immondezza, ò qualche cosa putrida in alcuna Via, ò strada publica, ouero anco nel vicinato, & in luoghi d'altri; s'ij condannato in Lire 25. de' piccioli per cadauno; & cadauna volta: Et se gettando guasterà alcuna veste, ouero altra cosa; s'ij tenuto al rifacimento del danno in doppio al dannificato; Et qualunque Padre di famiglia s'ij tenuto, & obligato alla detta

detta condanna, e rificamento, & à leuar quello, che sarà stato gettato: & l'istesso s'intenda delli secchiari; i quali non possino esser euacuati, nè tenerli sopra le vie publiche. Et similmente, che nissuno metta animal morto non sepolto in alcun luogo, ò Riua, ò Lago: mà debba esser sepelito talmente, che non renda alcun fetto; sotto la medesima pena.

Della pena del Biffolco, che non tiene la mano sopra il Timone. Cap. CC.

PArimente, che ogni Biffolco, che conduce alcun Carro, ò carretta per le Terre, ò Ville di detta Comunità; ouero per alcuna di quelle; debba andare auanti alli Buoi, e tener la mano sopra il timone; & condur essi buoi cautamente, & nõ montar sopra la Carretta, ò Carro; sotto pena di Lire 25. piccioli per cadauno, & per cadauna volta; & di rifar il danno indi seguito al dannificato: Et ogn'vno possa esser accusatore delle predette cose; & habbia la metà della condanna.

Della pena di chi prende Polli, & Colombi. Cap. CCI.

NOn vi sij alcuno di qual conditione si voglia; che presuma di pigliare, ò far pigliare i Colombi d'altri; ne ammazzarli sotto qual si voglia industria, ò forma; sotto pena di Lire 50. piccioli per cadaun Colòbo preso, ò ammazzato: la qual pena per la metà s'aspetti alla Comunità; & l'altra metà all'Accusatore: & ogn'vno possa accusare con vn sol testimonio degno di fede: & all' hora s'intenda ogn'vno hauer ammazzato, ò preso i Colombi d'altri; quando sarà truouato hauer qualche Colombo ammazzato; ò che portarà à vendere delli detti Colombi; se però non costarà, che questo tale habbia Colombara in casa, ò che tenghi Colombi dell'istessa qualità; ouero che habbia quelli comperati: ò che habbia portato Colombi di Giurisdictioni fuori della Comunità della Riuiera; & renda il dāno in doppio al dannificato. Il medesimo s'intenda delli Pautoni, Galline, & altri Polli; & nissuno possa scaricar schioppi appresso le Colòbare; se nõ sarà lontano da quelle ducento pafsi; sotto la pena sodetta.

Della mercede di chi consegna il Lupo. Cap. C C I I.

QValunque persona, che consegnerà Lupo, ò Lupa viui, ouer morti alla Comunità della Riuiera presi, ò ammazzati in essa Riuiera, & giurerà hauerli in quella presi, ò ammazzati; habbia, & hauer debba da detta Comunità Lire 10 de' piccioli per cadaun Lupo, ò Lupa, come di sopra; eccetto che, se saranno Louatelli da latte, habbia solamente Lire tre piccioli per cadauno co'l giuramento come di sopra, & all' hora subito detti Louatelli debbano esser ammazzati; & annegati nel Lago.

Della

Della pena di chi rapisce Donne. Cap. C C III.

Parimente, che ogn'vno, ilquale per l'auuenire per forza rapirà, ò menerà via violentemente, & carnalmente conoscerà alcuna dōna Vergine, ò Vedoua, ò Maritata, ò Libera, di honesta vita; sij punito di pena capitale talmēte, che muora: e della medesima pena sij punito qualunque di che conditione si voglia, quale darà aiuto, & fauore à commettere il delitto predetto, quando esso delitto vien commesso: & in oltre quello, che per forza rapirà, & conoscerà carnalmente; sij condannato dar del suo alla Donna in tal modo rapita, & violata quello, che parerà al Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij per maritarla, ò per farla monaca; ò sostentarla, se non vorrà maritarsi, ò monacare. Ma se detta Vergine, ò Maritata, ò Libera, viuendo honestamente sarà solamente rapita; e non conosciuta carnalmente: all'hora sij condannato il Rattoe in Lire mille piccioli da esser applicate la metà alla rapita; e l'altra alla Comunità, se non sarà dopò seguito Matrimonio frà di quelli: nel qual caso sij punito in minor pena da esser applicata alla Comunità, ad arbitrio del Signor Capitano; & Giudice delli Maleficij; attesa la qualità del delitto, e la conditione delle persone. Et non s'intenda essersi commesso Ratto, nè violenza; se di notte, ouer di giorno, & nella notte, ouero nel giorno la Donna sarà trouata esser in casa di esso adulterante, ò d'altra persona; se non apparerà, & sarà prouato di Violenza, ò d'inganno nel condur quella in detta casa. Nè s'intenda Ratto; quando sij stata indotta, ò conosciuta con parole adulatorie, con persuasioni, ouero promesse; ne' quali casi s'intenda atto volontario, & non forzato; mà solo quando effectiuamente, & di fatto sarà interuenuta violenza, & Rapina.

Della pena dell' Incesto. Cap. C C IIII.

Parimente, che se alcuno scientemente hauerà cō messo Incesto cō alcuna Donna, che sij per linea d'ascendenti, ò Descendenti; con Sorella, ò cō quella che è, ò sia matrigna; ò con la moglie del fratello, ò con la Nipote: in tali casi maschi, & femine sino puniti di vltimo supplicio. Nelli altri incesti poirà il quarto grado, intendendo il grado di ragion canonica, sino condannati Maschio, & Femina in Lire 500. piccioli per cadauno di essi: & se in tempo di doi mesi non le pagaranno; ò non potranno pagarle; stijn per vn anno nelle prigioni della Riuiera, & la donna sij posta in prigion separata da gli huomini; ouero in alcun altro stretto luogo ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij.

Della

Della pena della Donna, che commette adulterio. Cap. C C V.

Parimente, che se alcuna donna, la qual non s'ii meritrice publica, ò famosa, hauendo marito, volontariamente commetterà adulterio, s'ii punita di pena capitale; & in oltre perda in tutto la sua dote, & ogni donatione; lequali s'iiino applicate alli figliuoli del matrimonio violato: & nõ essendoui di quelli, s'iiino applicate al marito; il letto del quale ha cõtaminato. All'accusa del delitto della qual donna non s'iiino admessi; se non il marito; il Padre del marito; il Padre di essa Donna; il Figliuolo di quella, & il fratello della medesima, & in tal caso nissun Iudicente per officio possa inquire; ne procedere anco per quanta autotrità si ritrouasse esserle concessa.

Della pena di chi hauendo moglie contrabe matrimonio con altra, & iscambienolmente. Cap. C C V I.

Parimente, che se alcuno hauendo moglie si maritarà con altra; s'ii condannato in Lire mille piccioli, & più ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficii, attesa la qualità delle persone; & a star p vn anno continuo nelle prigioni della Cõmunità della Riuiera: & l'anno non incominci se non dal giorno della sodisfattion fatta di detta condanna. Et se scamparà di prigione auanti finito l'anno rompendo esso le prigioni, ouero in altro modo; s'ii bandito di tutto il Territorio della Riuiera per anni doi; & la pena pecuniaria s'ii duplicata. Et se non venirà nelle forze della Communità; s'ii bandito, & da tal bando non s'ii liberato; se non pagata la condanna; & stando nelle prigioni come di sopra per anno vno. Et dell'istessa pena s'iiino punite le donne, che hauendo marito malitiosamente si faranno maritate con vn altr'huomo: & similmente s'iiino punite quelle donne libere; le quali scientemente hauerã no contratto matrimonio con huomo, il quale habbia vn'altra moglie.

Della pena del minore di vinti anni, che prende moglie senza licenza del Padre, ò dell'Auo. Cap. C C V II.

Parimente, che nissuna donna minore di 20. anni habbia ardire di maritarsi alla scoperta, ouero occultamente, ò far promessa ad alcuno di maritarsi, come nel dar mano di fede ad alcuno personalmente, ò per interposta persona, in qual si voglia modo, forma, ò industria, senza espressa licenza, volontà, & consenso del Padre; ò dell'Auo; ouero della Madre: & questo; se vno di essi solamente viuesse: mà se il Padre di quella fosse viuo; basti il solo consenso di esso Padre: & morto il Padre si ricerchi

chi solo il consenso dell'Auo: morti poi Padre, et Auo; basti il solo consenso della Madre. Ma se non hauerà Padre, nè Auo, nè Madre; & hauesse fratello ò frate. li; si ricerchi il consenso del fratello, ò essendo più d'vno si ricerchi quello del Maggiore di essi, ilqual s'ì di sana mente: & qualunque donna minore d'anni vinti, che contrafarà in alcun modo, ò forma; immediatamente s'ì, & s'intenda priua di ragion dotale, & della dote à se douuta da alcuno delli sopradetti. Et non s'ì ascoltata per alcun Iudicente volendo ella domandar detta dote ad alcuno delli soprascritti: & nei detti casi qualunque Iudicente manchi d'ogni iurisdittione; & senza altra dichiarazione s'ì detta Donna incapace di tutti i beni delli sopradetti Padre, Auo, Madre, & fratelli, & di qualunque di loro, che mancasse senza testamento: & il medesimo s'intenda del figliuolo di famiglia pigliando moglie senza consentimeto del Padre, ò del Auo, come di sopra, mà della madre il consenso non s'ì necessario. Qualunque adunque contraherà Matrimonio con la sopradetta minore d'anni vinti, la quale habbia Padre, & come di sopra, ouero in altro modo farà promessa di pigliar quella come di sopra, ouero farà alcun patto di maritarsi come di sopra, s'ì condannato in Lire cento de' piccioli, & in più; fino à 200. ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij, considerata la qualità delle persone.

Delta pena di chi conosce Donna carnalmente. Cap. C C V III.

SE alcuno conoscerà carnalmente per forza alcuna Donna vergine, ò Vedoua, ò maritata, ò sciolta, che però viue honestamente; s'ì condannato in Lire mille piccioli, da esser applicate la metà alla Communità, & l'altra metà alla violentata; se non seguirà matrimonio frà di quelli: nel qual caso s'ì condannato in minor pena, da esser applicata alla Communità, ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, & la conditione delle persone. Mà se la Donna; ò la Vergine, di vita però honesta, farà spontaneamente conosciuta, ò stuprata; il cognitore, ò stupratore s'ì condannato in Lire 200. sino à 400. piccioli ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij, considerata la qualità della persona, e del fatto; & la Donna Vedoua s'ì condannata in Lire cento piccioli, quali se non pagarà, ò non potrà pagare in tempo d'un mese; s'ì cacciata di quella Terra; nella quale haurà commesso il Stupro: dichiarando sempre, che ogn'vna s'intenda conosciuta volontariamente; se con alta voce non hauerà gridato; e non hauerà fatto tutto quello, che hauerà potuto in far resistenza. Et chi conoscesse spontaneamente come di sopra, non possa esser carcerato, nè tormentato, mà s'ì ammesso à difesa; & s'ì ascoltato sopra l'honestà, ò inhonestà vita della conosciuta spontaneamente, nè possa procedersi

procedersi per inquisitione, nè per officio, nè per accusa; se il Padre, il fratello, il fratello del Padre, ò l'Auo paterno non accusasse; oltre i quali niisun'altro si ammesso ad accusare.

Et se alcuno hauerà tenuto qualche donna publicamente per Concubina, ò per druda per vn mese; non possa esser accusato, ò dinonciato per l'istessa donna; nè per alcun altro cò occasione che si dicesse hauer à quella fatto alcuna violenza, ouero hauer conosciuto quella per forza carnalmente, nè possa esser punito, nè condannato per la predetta causa.

Ma chi con animo di conoscer carnalmente alcuna donna Maritata, ò Vergine, che sii in età di Maritarsi, ò Vedoua di honesta vita, contro la volontà di quella solamente l'hauerà baciata, ò con tal animo le hauerà squarciato i panni; ò l'hauerà gettata in terra; ò l'hauerà discoperta; ò farà andato di notte volendo per forza entrar in casa; ouero anco in altro modo purentando in casa di notte, se ben non per forza; col medesimo animo però; sij condannato in Lire 500. piccioli, & più ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficii, se non farà seguito Matrimonio: & dubitandosi; se l'animo sarà stato di conoscer quella; stii all'arbitrio del Signor Capitano, & suo Giudice.

Et chi stuprará, ouero conoscerà carnalmente la ferua, ò fancicella, ò Massara; & essa sarà Vergine; sij condannato, effendo stato il Padre di famiglia, in Lire 200. piccioli da esser applicate alla detta fancicella; ma se detta fancicella, ò massara non sarà Vergine, sii più mitemente condannato ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficii; attesa la qualità del fatto, e delle persone.

Et se sarà stato il Figliol di famiglia, il Nipote, ò il Pronepote, ouer altro di casa; sij condannato a star nelle prigioni per quattro mesi; se non pagará Lire cento piccioli.

Et se sarà stato vn famiglia di quello, co'l quale stii anco la detta fancicella; sij condannato a star nelle prigioni per quattro mesi; & ciò; se non seguirá matrimonio frà quelli: nel qual caso sii liberato; & nondimeno gli detti feruo, & fancicella perdano gli Salarij, che hauessero potuto pretendere dalli suoi Patroni.

Della pena di chi dà prestito per Meretrici. Cap. C. C. I X.

CHe qualunque ilquale imprestarà, ò darà qualche cosa ad alcuna persona; acciò spenda in Meretrici, ouer Ruffiani; sij punito in Lire cinquanta piccioli, & dell'imprestito; ouer dato non le sij resa ragione per dette cause da alcun Iudicente: & tutto quello, che sarà fatto in contrario; sij immediatamente nullo.

Che viuendo vna Donna dishonestamente possa esser scacciata.
 Cap. C C X.

Parimente, che la Donna, la quale del suo corpo viue dishonestamente, & contro laquale corre voce, e fama publica; che viue dishonestamente; possa, & debba esser scacciata ad istanza delli Vicini della loro contrata.

Che i Sodomitti sùno abbruscicati. Cap. C C X I.

Parimente, che qualunque vfarà con Donna, ò con Maschio contro natura, con animo di commettere Sodomia; sù punito capitalmente si che muora; & dipoi sù con foco abbruscicato; & ciò, se sarà seguita pollutione, come di sopra; ma se non sarà seguita pollutione; sù nelle prigioni per vn'anno, & sù condannato in Lire 300. piccioli, & sù bandito della Riuiera per anni dieci: & se frà l'anno venirà in detta Riuiera, le sù troncata la mano più valida; et il paziente sù punito, ò castigato; ò veramente sù assolua ad arbitrio del Signor Capitanio, & Giudice, attesa la qualità della persona, & del delitto; et l'età parimente.

Della pena di chi giura il falso; & di chi produce falsi testimonij.
 Cap. C C X I I.

Se alcuno testificarà il falso; acciò qualche persona venga condannata in causa Criminale; sù punito di quella pena; della quale quel tale andrebbe punito; contro del quale hauerà testificato falsamente; cioè se corporalmente sarebbe andato condannato. Ma se pecuniariamente; allhora sù còdannato al doppio di quella pena, che si farebbe dedotta nella condanna con le spese, et interessi: la metà della qual pena s'applichi alla Communità della Riuiera, et l'altra al falsamente incolpato; et il falso testimonio sù immitrato, & con detta mitra sù posto su l'Asino; & sù condotto per la Terra, oue habiterà il Signor Capitanio fino al luogo del supplicio; & iui le sù troncata la mano più valida. Ma se testicherà il falso; acciò alcuno venga assolto in causa criminale; similmente sù punito di quella pena; della quale andrebbe punito colui; in fauor del quale hauerà testificato falsamente; se però corporalmente andasse condannato. Ma se pecuniariamente douesse condannarsi; all' hora il falso testimonio sù condannato in doppio di quello, che si farebbe fatta la condanna contro il Reo principale; se fosse stato prouato il processo fatto contro di quello; & sù di più condannato nelle spese, et interessi: et nel troncamento della mano, come di sopra: Ma se testicherà il falso in causa civile;

ciuile; ſi condannato in doppio della quantità, ò eſtimo della coſa; ſopra la quale hauerà teſtificato falſamente, con le ſpeſe, & intereſſi; & di più ſi Immitrato, & condotto come di ſopra: la metà della qual pena pecuniaria peruenga nella Communità, & l'altra in quello, contro del quale ſarà ſtato falſamente teſtificato: & ciò tanto dicen doſi il falſo, ac- ciò alcuno venghi condannato, quanto acciò venghi aſſolto.

Et ſe alcuno ſcientemente, & malitioſamente in cauſa criminale, ò ciuile produrrà falſi teſtimonij: ò ſi ſeruirà di quelli; ſi punito, & condannato, come di ſopra proſſimamente è ſtato detto.

Della pena di chi fà ſcrittura falſa. Cap. C C X III.

Che ſe alcuno farà; ò farà fare qualche carta, ò ſcrittura, ò atti publi- ci falſi; ò farà falſificare alcuna carta, ò condanne, ò atteſtationi, ò detti de' teſtimonij, ò confeſſioni, ò teſtimonij: ouero atti publici ſcritti, ò ſcritte, ò veramente altre ſcritture publiche; le ſi troncata la mano, nella quale egli ha più forza; e le ſi cauato vn'occhio. Et ſe ſarà Notaro, oltre la detta pena, ſenza altra dichiaratioue, & immediatamente ſi perpetuamente priuato d'ogni officio, & beneficio di Notariato.

Della pena di chi produce ſcrittura falſa.

Cap. C C X IV.

Che ſe alcuna perſona ſcientemente, & malitioſamente produrrà, ò farà produrre in giudicio carta falſa, ò altra ſcrittura, ouer condanna falſa, auuenga d'onde ſi voglia; ſi punito di quella pena, che ſi punirebbe quello apunto, che fà iſtromento falſo. Mà ſe ignorantemente produrrà, ò farà produrre; & dopò che ſarà interrogato da quello, il qual dirà di voler cenſurar di falſo detto iſtromento, ouer Carta, non ſi aſtenerà di ſeruirſene; ma dirà voler valerſene; ſi condannato in Lire 200. piccioli. Poſſa nondimeno da tal uſo aſtenerſi frà dieci giorni ſeguēti, anco dopò che hauerà detto di voler ſeruirſene; ſe però in giudicio ha uerà notificato il ſuo auttore; nel qual caſo in niente ſi condannato; & alhora il Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij ſi no tenuti di procedere contro tal Auttore alle pene predette; intēdendo però queſto ſempre; che il querelante di falſo ſi tenuto dichiarire in qual parte intēda taſſar di falſo eſſo iſtromento, ouer ſcrittura; & che frà queſto mentre non corra iſtanza; ſin che ſopra le coſe predette non ſarà ſtato dichiarato.

Della pena di chi falsifica le scritture della Communità. Cap. C CXV.

SE alcuno falsificherà, ò farà falsificare qualche scrittura delle essistenti alla Cancellaria, ò alla Camera, ò alla massaria, nella quale si tengono i bandi, e le condanne, & altre scritture della Communità, della Riuiera, ouero one stanno i Rasonati, ò Governatori, ò dettatori de i libri della Communità predetta in Palazzo, ò nelle case di essa Communità; le sij troncato la mano più valida; & in oltre sij condannato in Lire 500. piccioli da esser applicate, la metà alla Communità; & l'altra all'accafatore: & a pagar i danni, e l'interesse al dannificato.

Della pena di chi falsifica il sigillo, ouer lettere. Cap. C CXVI.

SE alcuno falsificherà, ò farà falsificare il sigillo, ò lettere della Communità della Riuiera, ouero qualunque altra lettera publica; sij punito in Lire 500. piccioli, & più ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij; atesa la conditione della persona, & la qualità del fatto. Et se falsificherà, ò farà falsificare sigillo, ò lettere d'alcuno delli Comuni di detta Communità, sij punito in Lire 300. piccioli, & più, & manco, ad arbitrio come di sopra, et atesa la conditione, et qualità, come di sopra, et anco in tutti i casi predetti a pagar i danni, et l'interesse al dannificato.

Del Nodaro infamato. Cap. C CXVII.

PArimente, che nissun Nodaro possa, nè vaglia essercitar l'officio del Nodariato nella Communità della Riuiera, nè nel suo distretto; se per il Signor Capitano, et Giudice delli Maleficij sarà stato infamato per condanna fatta in Arrengo di falso; ouero in altro modo sarà stato dichiarato hauer commesso alcuna fraude, ò falsità nell'arte, ouero officio della Nodaria: e tutto quello, che dopò farà in detta arte, immediatamente non vaglia, et manchi d'ogni credenza: et in oltre se da quel tempo dopò esserciterà l'arte della detta Nodaria; possa realmente, et personalmente senza punitione esser offeso: et di più sij tenuto a risarcir il danno al dannificato.

Delle imbreniature del Nodaro infamato da esser governate.

Cap. C CXVIII.

PArimente, che se il Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij condannando alcun Nodaro di falsità l'hauerà infamato, ouero l'hauerà rimosso

rà rimosso dall'officio; sij tenuto esso Sig. Capitano in termine di giorni quindici, dopò tale infamazione, ò priuatione; far portar alla sua presenza le imbreuiature di quello, et farle gouernar sotto due chiauui, che sijno tenute appresso diuerse persone, secondo la deliberatione del Consiglio della Comunità nel Archiuo nella Cancellaria della Comunità medesima; dimaniera che in esse scritture falsità alcuna non possa esser commessa.

Della publicatione delli Instrumenti, & della sottoscrizione del secondo Nodaro. Cap. CC XIX.

PArimente, che alcun Nodaro pregato à formar qualche Instrumento nella Comunità della Riuiera, non possa, nè voglia publicarlo; se prima non farà messo in scritto in libro scartato, et religato; et alfabetato, in pena di Lire cento piccioli da esser applicate la metà alla Comunità, et l'altra all'Accusatore: nella qual pena contrafacendo si intenda immediatamente incorso; & della quale sij posto debitore nel libro del Tesoriere. Et se eccedesse la somma, ò valore di Lire venticinque plan et detto Instrumento non vaglia; se prima alla publicatione non sarà presente vn'altro idoneo Nodaro; ilquale non sij Padre, Figliuolo, ò Fratello del primo Nodaro; & il quale à detto Instrumento così publicato alla presenza di detto primo Nodaro si sottoscriua, facendo mentione di questa sua presenza, e delle glose, e cassature di parola in parola; sotto la pena soprascritta al Nodaro; & anco di nullità: & ilqual Nodaro principale sij tenuto ancora di sottoscriuere essi Instrumenti nel modo, & forma predetta; in pena, come di sopra; & di nullità; et di rificamento delli danni, spese, et interessi. Et à requisitione di qualunque circa ciò pretendente, ilquale all'hora, ò per l'auuenire dubitasse di essi danni, et interessi; possa, et debba esso Nodaro per il Signor Capitano, si come sarà ricercato, anco per ritentione personale, traialciate le altre executioni, esser forzato à dar idonea sicurtà di far i rificamenti predetti, non ostante quali si vogliano cose in contrario: saluo che il presente statuto quanto al secondo Nodaro non habbia luogo nelli Instrumeti di procura, & di Sindicato alle liti, e cause solamente; cioè che non si estendano ad altre cose. Nè habbia luogo nelle scritture d'intromissioni; nè nelli possessi; nè nelle sentenze: eccettuate però le arbitrarie da Lire venticinque in sù; nè habbia luogo in altri atti di processi; lequali scritture possano farsi, & publicarsi senza il secondo Nodaro; ma nelle sottoscrizioni di quelle per il primo Nodaro sijno, & debbano offeruarsi tutte le cose predette: salui però nel resto i capitoli del Collegio delli Nodari.

Della pena dell' ufficiale della Communità, ilquale commettesse fraude, ouer furto. Cap. C C X X.

Q Valunque ufficiale della Communità della Riuiera, ò eletto à far qualche cosa per essa Communità, ilquale commetterà fraude, ò furto nel denaro, ò cose della Communità predetta, ouero estorcherà indebitamēte qualche cosa da alcuna persona particolare, ò da alcuna Vniuersità; ouero in debitamente gli darà, ò apporterà danno, per occasione, ò sotto pretesto di detto officio, ò negotio a se commesso; s'ii condannato in quadruplo, da esser dato a quello; nel denaro, ò robbe del quale esso officiale hauerà fatto detta fraude, ò furto; ouero a quella particular persona, ò Vniuersità; alla quale il medesimo officiale hauerà dato il predetto danno, ò fatto la sodetta estorsione: quando però esso danno, ò estorsione contro gli predetti sarà seguito: et in oltre s'ii condannato in Lire 100. de' piccioli, & s'ii rimosso dall' officio, et per dieci anni debba vacar e da tutti gli Consigli, et officii di essa Comunità: et intorno alle cose predette debba il Sign. Capitanio, et Giudice delli Maleficij procedere, et inquire, et castigare per officio.

Della falsa moneta. Cap. C C X X I.

S E alcuno per l'auenire farà, ò farà far moneta falsa di stampa, ò di conio del Serenissimo Duc. Dominio Veneto, ouero in qual si voglia modo falsificarà, ò farà falsificare; se verrà nelle forze della Communità, s'ii punito di pena capitale, et il corpo di quello s'ii abbruscato; E tutti i suoi beni sino confiscati, et peruenghino nella Communità della Riuiera; salua la ragione delli creditori, & delli ascendenti, & discendenti; à quali si debba la legitima. Ma se non comparirà, & farà contumace, s'ii posto nel bando del Maleficio; & i suoi beni similmente sino confiscati, come di sopra: & se in qualche tempo peruenirà nelle forze della Communità della Riuiera, s'ii decapitato, & abbruscato, come di sopra; & la casa, nella quale detta moneta sarà stata falsificata; ò in qualunque modo falsamente fabricata; s'ii confiscata nella Communità della Riuiera; se però il Patron della casa sarà maggior d'anni 20. & hauerà ciò saputo. Ma se alcuno farà; ò farà fare qualunque altra moneta falsa, le s'ii troncato la mano più valida; & le s'ij cauato vn'occhio; & paghi Lire mille de' piccioli alla Communità predetta, & giamai s'ii rilasciato dalle prigioni, fin che habbia pagato dette Lire mille de' piccioli, come di sopra.

Qualunque poi porterà, ò farà, che s'ij portata scientemente qualche moneta falsa mancheuole, ò tosata nella Communità della Riuiera, ò nel distretto di quella, dalla quantità di Lire trenta piccioli in sù, s'ii condannato

dennato in Lire mille piccioli; quali se non pagherà in termine di mesi doi del giorno della condanna; la pena di esse lire mille sij duplicata. Et se portarà, ò farà portare, come di sopra, da Lire trenta piccioli in giù, fino a dieci; sij condannato in Lire cinquecento piccioli: & se scientemente portarà, ò farà portare alcuna moneta falsa, tosa, ò scarfa, come di sopra, dalla quantità di Lire dieci de' piccioli in giù sino a cinque; sij condannato in Lire cēto; quali pene egli sij tenuto pagar, come di sopra; et se dalla quantità di Lire cinque in giù; sij condannato in altrettanto, et nella perdita della moneta.

Mà se alcuno spenderà; ò farà, che sij spesa scientemente, e malitiosamente nella Communità della Riviera, ò suo distretto alcuna moneta falsa dalla quantità di Lire dieci piccioli in sù; sij condannato in Lire cēto piccioli, et nella perdita di detta moneta: et se dette Lire cento, non faranno da lui pagate in tempo d'un mese dal dì della condanna; la pena sij duplicata: et se dalla quantità di Lire dieci piccioli in giù; sij condannato nella perdita di detta moneta; et in altrettanto; et manco, ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficij; considerata la qualità del fatto, et la conditione della persona.

Et chiunque accuserà alcuno hauer fatto, ò trasgresso contro il presente Statuto, ò contro alcuna delle cose predette, et per opera di esso, ò per suo indicio l'accusato peruenirà nella forza della detta Communità, et per questo sarà condannato; all' hora il detto Accusatore, ò quello, per opera del quale il detto accusato sarà venuto nella forza della Communità soprascritta, habbia la metà della condanna fatta in danari di quel tale così condannato. Saluo che, se sarà condannato à morte, secondo la forma di questo Statuto; habbia delli beni della Communità Lire cento de' piccioli.

Della pena delli Officiali delli Datij, che accusano falsamente.

Cap. C C X X I I.

IL Sign. Capitano, et Giudice delli Maleficij habbiano facoltà, et debbano inquisire, procedere, e punire per officio contro qualunque incantator di Datio, ò chi hà Datio; ò causa da quello, et contro i Ministrali, et agenti di quelli; i quali instituiranno qualche dinontia, causa, ò querimonia calunniosa, ouero falsa di alcun Commune, ò particular persona: et anco cōtro à chi in qualche modo da alcun Commune, ò persona particolare indebitamente estorquerà, ò piglierà indebitamente qualche denaro; possano inquisire, e procedere, e punire, come di sopra in quelle quantità di denaro, come à se parerà; delle quali in altro modo nõ si è stato prouisto. Et in tutti questi casi possano, et sino tenuti conoscere sommariamente, et che esso Sig. Capitano, e Giudice delli Maleficij, do-

H 2

pò che

pò che le farà stato dinontiato; sino tenuti, et debbano di subito procedere contro tutti i contrafacienti nelle cose predette, et condannar in tanta quantità, in quanta andrebbe condannato l'accusato; dà esser applicata all'accusato medesimo sotto pena di Lire 25. piccioli tante volte da esser commessa; et scossa; quante volte nelle cose predette farà negligentato.

Della pena delli Datiari, che riscuotono più del limitato.

Cap. C C XXIII.

SE alcun Datiaro, Incantatore, ò suoi Officiali, ouero alcun altro, sotto pretesto, ò colore di Datio, ò Gabella, incanto, ouer officio, ò bolletta, ò d'alcun altro riscuodimento dimandarà, scuoderà, ò riceverà per se, ò per supposta persona qualche cosa, che non sia limitata, ò che sia fuori della limitatione; sia condannato in quadruplo; et nelli danni, et interesi: de' quali si creda al relatore co'l suo giuramento fino alla somma di soldi quaranta piccioli, et da quelli in sù, come le Leggi dispongono: la metà della qual pena sia della Comunità della Riuiera, e l'altra del relatore.

Della pena di chi fa l' officio di Ministrale non essendo Ministrale.

Cap. C C XXIV.

SE alcuno farà l'officio di Ministrale, alquale officio non sia stato eletto per la Comunità, ò scritto in qualche Commune di quella; sia punito, come si punisce il falsario delli Instrumenti.

Della pena del Ministrale, che fa relation falsa.

Cap. C C XXV.

SE alcun Ministrale farà falsa relatione; sia condannato à star vn giorno in berlina; & con ferro infocato sia bollato in fronte; & non possa più far l'officio di Ministralia: & nell'istesso modo si punisca qualunque scientemente farà fare detta ambasciata, ò relatione falsa: & il Sig. Capitanio, & Giudice delli Maleficij possano, e siano tenuti di inquisire delle cose predette, & condannare per officio.

Della pena di chi fa pegno senza licenza.

Cap. C C XXVI.

QValsiq; farà, ò farà far pegno, sequestro, ò molestia per causa di pignorar, ò di sequestrar delli beni di qualche persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità,

Vniuersità, senza licenza del Iudicente, concessa; & fatta in scritto; s'ii tenuto, & debba rissarcire ogni danno, spesa, & interesse à quello, il quale per detta occasione hauerà patito tal pignorazione, sequestratione, ouer molestia: delli quali danni, & spese stitisi al giuramento del ingiuriato, ò molestato, come di sopra; et al qual rissarcimento s'ij tenuto tanto chi fà, quanto chi fà fare esse molestationi come di sopra, & cadauno in solido: ma pagando vno di quelli, l'altro s'ii liberato: & non s'ii ascoltato intorno alla sua ragione quello, che fà fare; se prima non s'ii fatto il rissarcimento di detti danni, spese, & interessi al medesimo dannificato. In oltre; chi fa fare detta pignorazione, & come di sopra, & parimente anco l'istesso faciente, s'ij punito in Lire vinticinque piccioli, & cadauno possa accusare; & accusando habbia la metà della pena, & l'altra metà diuenga alla Comunità della Riuiera.

Della pena di chi rapisce il pegno dalle mani delli Ministrali.

Cap. C C X X V I I.

Nissuna persona di qualunque stato, dignità, ò conditione si s'ij; rapisca alcun pegno, ò sequestro dalle mani, ò potere d'alcun Caualliero, Contestabile, Ministrale, ò Baroero; ilquale habbia licenza in scritto; in virtù della quale habbia pigliato, ò pigli detto pegno, ouero il Sequestro, che è stato consegnato per il Ministrale, ò per altro officiale: nè ardisca di opponerfi; che tali officiali effecutori, ò Console; ò altre persone consegnino detto pegno, & sequestro auanti all'officiale, ouero al Massarolo della Comunità; sotto pena di Lire 50. piccioli, & manco; ad arbitrio del Signor Capitano, contro cadaun contrafaciente; attesa la qualità del fatto, & la conditione della persona; per cadauna volta: & nondimeno s'ijno tenuti a render il pegno, ouero il Sequestro: & le predette cose non habbiano luogo in quelli, che vietano farsi detto pegno, ouero che lo rapiscono di mano; se hauessero il Bollettino del pagamento, ouero scrittura d'accordo del debito, per il quale detti pegni fossero impegnati: & in tal caso esso Ministrale pigliando detti pegni non habbia cosa alcuna per sua mercede. Et non si creda alla relatione delli Ministrali predetti sopra le sodette prohibitioni, ò rapimento; se non con vn testimonio degno di fede; & il quale non s'ij Ministrale.

Della pena di chi commette inganno nell'arte sua.

Cap. C C X X V I I I.

QValunque si s'ij, ilquale effercita qualche arte, auertisca di non commetter alcun inganno, ò fraude in essa; e se contrafarà; s'ij punito in Lire 25. piccioli per cadauna volta; & la cosa così fraudata peruenga

nella Comunità della Riuiera; mentre non vi s'ii pena specificata nelli Statuti delle dette arti. Et qual si voglia possa accusare, & habbia la metà della condanna pecuniaria; & l'altra metà s'ii della Comunità.

Della pena di chi tiene passetto da misurar non giusto, & non bollato.

Cap. C C XXIX.

PArimente, che qualunque persona, laqual vende à misura panno, pignolato, ò tela; ouero qual si voglia altra cosa; & in qual si voglia altro modo si ferue di passetto per misurare; s'ii tenuta, & debba tenere passetto giusto alla misura, & bollato co'l bollo del Sign Capitano, & con quello bene, & diligentemente misurar detto panno, e qualunque altra robba; sotto pena di Lire cento piccioli per cadauno, & per cadauna volta; & di perdere il detto panno, Pignolato, Tela, ò altra cosa misurata con tal passetto non giusto; & in pena anco della restitutione del danno al dannificato. Et ciascheduno possa accusare; & habbia la metà della condanna; & l'altra metà s'ii della Comunità medesima.

Della pena di chi misura Oglio, ò Vino con falsa, ò non bollata misura.

Cap. C C XXX.

SE alcuno venderà, ò per via d'altro cōtratto in atto di guadagno darà ad altri oglio, ò Vino; s'ii tenuto di misurare con mozo, & zerla da oglio, & da vino, & con altre misure giuste, & bollate: & se alcuno sarà truouato misurar oglio, ò vino con misure non giuste, & non bollate; s'ii condannato in Lire cento piccioli per cadauna volta: & se misurasse oglio con galeda, ò baceda, ò vino con zerla, ò secchia di minor misura, & non giusta, & bollata come di sopra; s'ii condannato in Lire 50. piccioli, & perda le misure così false: & risarcisca il danno al dannificato in doppio. Et se da vna volta in oltre sarà ritruouato con dette misure scarse, ò false, & non bollate; s'ii condannato in Lire ducento piccioli; & tante volte, quante contrafarà: & ciascheduno possa accusare; & habbia la metà della condanna; & l'altra metà s'ii della Comunità.

Della pena di chi misura il panno per cimossa.

Cap. C C XXXI.

QValunque, che vende panno di lana in alcuna parte della Comunità della Riuiera s'ii tenuto, & debba misurar cō passetto giusto, & bollato posto per mezzo il panno duplicato, disteso sopra la tauola, ò banco; & non per cimossa; sotto pena à qualunque contrafacciente di Lire 25 piccioli per cadauna volta; e di perder il panno, & il passetto; & di risarcir

di rissarcir il danno al dannificato in doppio: & ogn'vno possa accusare, & habbia la metà della condanna; & l'altra metà sii della Communità.

Della pena di chi lauora oro, & argento contro l'infrafcritta forma.

Cap. C C XXXII.

NIssun Orefice possa lauorar, ne vender oro di minor liga di quello che sii lo scudo; nè argento di minor liga di quello che sii la liga di Brescia; sotto pena di Lire 50. piccioli per cadauna volta, & per cadaun lauoriero: & se alcuno sarà truouato più di due volte hauer contrafatto; & sarà stato condannato; sii condannato anco dopò quelle due volte per cadauna altra volta in Lire ducento piccioli, et ogn'vno possa accusare; & habbia la metà della condanna; & il condannato sii tenuto di restituir il danno in doppio al dannificato; & il Signor Capitano, & Giudice delli Maleficij sino tenuti di inquire, di punire, e di condannare; nè chi si voglia, ilquale non sii orefice, possa tenere, nè vendere lauorieri d'oro, ouer d'argento, i quali non sino della liga predetta; & se prima anco non hauerà hauuto licenza dal Confoglio della Communità; sotto la predetta pena; & tanto l'orefice, quanto ogn'altro sii tenuto di dar idonea scurtà di L. 600. piccioli di portarsi bene nelle cose predette.

Della pena delli Fornasari. Cap. C C XXXIII.

OGni Fornasaro; ouero chi fa andar Fornace, & qualunque altro, che venda calcina; sii tenuto di cuocer bene essa calcina; & di non cōmettere, nè consentir, che sii commesso in ciò alcun inganno, ò fraude; e di non mischiar, nè vendere la calcina fiorata con la scopatura; ma di dar calcina ben cotta a giusta misura, peso, & quantità a quelli che comprano; sotto pena di Lire vinti piccioli per cadauno, & per cadauna volta: & sii creduto in ciò al compratore à suo giuramento, se però sarà persona degna: dichiarando, che'l staro della calcina debba essere di pesi dieci: & in oltre, che i detti fornasari con bona fede, senza fraude, sino tenuti di fare, e di far fare i coppj, i quadrelli, poini, mattoni, tauelloni, & tauelle lunghe, grandi, e picciole, & quali si vogliano altre opere da esser cotte nella fornace, di buona, & netta terra, all'infrafcritta misura: cioè che i quadrelli, e le tauelle ben cotte non sino più corte di oncie 7. e di larghezza di oncie trè, e meza. Le tauelle ben cotte di grossezza di vn' oncia; & i quadrelli ben cotti di vn' oncia, e due terzi: & i coppj ben cotti di longhezza d'oncie quatuordecì, & di larghezza d'intorno alla bocca più grande di oncie sei, & dall'altro capo di oncie quattro; sotto pena di Lire cinquanta piccioli per cadauna volta, che di quelli venderanno.

Della pena di chi ordisce tela di lana filata al filarolo.

Cap. C CXXXIV.

NIssuna persona ardisca; ne presuma di ordire, ò far ordire; nè di far fare alcuna tela di panno alto di lana filata al Filarolo; sotto pena di Lire 50. piccioli, & ogn'vno possa accusare.

Della pena di chi tinge, ouero mischia pelo di Bue con alcuna lana.

Cap. C CXXXV.

NIssuna persona ardisca, ò presuma di tingere alcun pelo di Bue, di Cane, di Capra, di Becco; ouer di Afino; ò d'altro animale; il pelo del quale non sij solito esser posto nelli panni: nè di mischiar detto pelo con qualche lana per occasione di far panni: nè anco in essi panni metter alcuna lana moltizzata, nè calcinata; nè garzatura, ò carmatura, nè di quelle vendere ad alcuna persona; sotto pena di Lire venticinque piccioli a cadaun contrafaciente, & per cadauna volta: & ogn'vno sij accusatore, & habbia la metà della condanna; & così fatto panno sij perso, & si distribuisca a' miserabili persone da esser elette per i Deputati della Communità.

Che il ferro sii venduto differente dal Rame. Cap. C CXXXVI.

PArimente, che qualunque vuol vender ferro, & rame; sij tenuto, e debba separatamente pefar il ferro dal Rame; & così vicendeouemente; sotto pena della perdita di detto Rame, e del detto ferro: et che ogn'vno possa accusare; & habbia l'accusante, ò dinontiante la metà di tutte le dette cose: & in oltre il vendente sij condannato in Lire 10. piccioli.

Che i Pellizzari sino tenuti moltizzare al donuto tempo.

Cap. C CXXXVII.

PArimente, che tutti i Pellizzari sino tenuti, & debbano moltizzare le pelli di buono, e non marzo molticcio; sotto pena di Lire venticinque piccioli per cadauno, & per cadauna volta: & sino tenuti, & debbano hauer fatto il Molticcio, & haner moltizzato per tutto il mese di Settembre, sotto la pena predetta, & di perdere la quarta parte delle pelli: & ogn'vno possa accusare; & habbia la quarta parte di detta pena; & sij tenuto secreto.

CHe ogni doi anni fino visitate tutte le botteghe di Speciarìa della Riuiera per vn Eccellente Medico, & vn perito Speciale, da esser eletti per scrutinio il Mese d'Aprile nel Consiglio Generale della Comunità, i quali fino tenuti nel termine di giorni otto di accettare tal cari cò:altrimèti fino eletti altri nel primo seguente Còseglio: & dopò hauer accettato, fino tenuti in compagnia co'l Sindico, & co'l Cancelliero della Comunità; in pena di Lire vinticinque planet per cadauno di tutti loro; di riuedere con giuramento delli detti Medico, e Speciale; da esserli dato per il Sindico; & da esser descritto nelli atti; & di perfettionar detta Visita per tutto il mese di Giugno profsimo vegnente, co'l salario per cadauno di essi ogni giorno di Lire sette piccioli, delli denari della Comunità. Et, finita la visita, sii nel primo Consiglio eletto vn'altro idoneo Speciale; il quale con l'ordine predetto visiti anch'egli la Speciarìa di quello, il quale hauerà visitato come di sopra le altre Speciarie. I quali Speciali fino tenuti di osseruar gli infrascritti capitoli, sotto le pene da esser imposte ad arbitrio delli Deputati, & dalli Aggiunti, oue nelli capitoli non sono limitate. Et in quanto nella visita ritrouino gli Speciali hauer contrafatto; ouero non hauer osseruato essi capitoli; fino tenuti di riferire alli Deputati le trasgressioni, ò mancanenti: iquali Deputati dopò insieme con gli Aggiunti: hauendo prima citati legittimamente essi Speciali; habbino autorità alla presenza delli predetti Eccellente Medico, e Speciale Visitatori; di condannar in quelle pene, che più conuenienti ad essi pareranno per la loro coscienza, & co'l giuramento da esserle dato come di sopra, oue però non sono pene limitate: & di assoluere ancora; se così in tutte le predette cose parerà a quelli, ouero alla maggior parte di loro. Tutte le quali cose si facciano sommariamente à bocca senza formation di processo: salua però la ragione alli grauati d'appellarli al Consiglio generale; la sentenza dopò del quale ò laudando, ò tagliando; ouero modificando; sii, & rimanghi inappellabile: & se alcun Speciale citato à difesa non comparirà nel termine della citatione; et cò dennato in contumacia vorrà di nuouo esser ascoltato; sii tenuto pagar le spese della congregatione delli Aggiunti, del Medico, e Speciale, di soldi 12. planet per cadauno, et per cadauna volta.

Primo, che nissun Speciale possa essercitar in questa Riuiera Speciarìa; se prima non sarà conosciuto, & approbato per idoneo, e sofficiente da doi Medici, et doi Speciali co'l loro giuramento da esser à ciò eletti per gli Deputati della Comunità, con la presenza del Sindico, nella Cancellaria della Comunità medesima.

Et nissuno Speciale possa dare alcun medicamento senza la ricetta del Medico, quale essi Speciali tengano in filza; et ciò in pena di pergiuro; et di Ducati cinquanta, da applicarsi la metà all'accusatore; &

l'altra

l'altra alla Comunità : & contro de' quali efsi Deputati fino tenuti di procedere; in pena di Lire 25. planet da applicarfi, come di sopra, e di perdere il Salario.

Et che alcun Speciale non possa vendere cose medicinali ; se non secondo la tariffa da esserle data dalli Deputati predetti.

Et nissun Speciale ardisca di far alcun Elettuario, nè cōfettioni, ò specie aromatiche ; ò altro composito ; se prima non dimostrerà la dispensa al Medico di quella Terra ; il qual medico s'è tenuto di far fede sopra la coperta delli vasi d'esser stato presente alla compositione di quelli.

Et tutti gli Speciali sino tenuti di scriuere sopra i vasi delli composti, l'anno, il mese, & il giorno, che furono fatti.

Et gli Speciali delle Terre, nelle quali non sono Medici, ò non vanno à visitar quelle ordinariamente ; non possano far alcun composito ; mà comprino quello da alcun altro Speciale approvato, con fede da chi l'haueranno comperato.

Et nel tempo della visita ogni Speciale debba tenere la bottega della sua speciarìa aperta ; altrimenti non possa esser Speciale ; & passata la visita, se vorrà essercitar Speciarìa ; s'è tenuto di dimandar la visita di quella alli Deputati da esser fatta à spese di esso Speciale.

Et i detti Speciali sino tenuti à dimostrar fedelmente à efsi Visitatori tutte le cose, tanto semplici, quanto composti ; esprimendo il giorno, & l'Auttore di essa compositione ; delle quali i Reuisori medesimi possano far la cerca nella Speciarìa ; & anco in tutta la casa.

Et ritrouata alcuna cosa, tanto semplice, quanto composta ; che non s'è buona ; efsi Reuisori faccino leuarla, e presentarla alli Deputati della Comunità ; i quali con gli Aggiunti deliberino intorno à quella ; si come parerà à loro, come di sopra.

Et sino obligati gli stessi Speciali di scriuere sopra i vasi della Teriaca, il tempo, il luogo, & da qual Speciale s'è stata fatta.

Et ogni Speciale s'è obligato mantener libri di ricette de' buoni autori ; & studiar per ben intenderli : & giurar nelle mani delli Deputati di bene, & rettamente, e senza fraude, malitia, ò colpa sua essercitar detta arte ; contro i quali possa anco procedersi criminalmente, secondo la qualità dell'eccesso. Et il Cancelliero della Comunità s'è tenuto auisar delli predetti Capitoli i sopra scritti Deputati di anno in anno, nel mese d'Aprile in pena di lire vinticinque planet.

Et non s'è lecito ad alcun Speciale in tempo di visita di pigliar ad imprestito, & mostrar alcune cose così hauute da altra persona alli Reuisori ; & sino tenuti di giurar nelle mani del Sindico, di così non hauerle hauute ; in pena à quello, che dà ad imprestito di perdere la cosa prestata ; & al Speciale, che l'hauerà riceuta, il doppio del valore della cosa medesima, & di più Lire 25. planet per cadauna cosa, da applicarfi la metà

la metà all'accusatore; e l'altra alla Comunità; et della qual cosa i Reuisori possano inquisire, tanto co'l giuramento del Speciale obligaro di giurare sotto la pena predetta, quanto altrimenti come parerà ad essi.

Et ogni Speciale si tenuto mantener nella sua speciaria di tutte quelle cose à sufficienza; delle quali consta nella poliza riformata per gli Eccellenti Medici, & Speciali, sotto il dì 17 Aprile. 1606. Laquale si truoua nella Cancellaria della Comunità.

Che gli Speciali, & altri tenghino Candele ben pesate.

Cap. CC XXXIX.

Ogni, & cadaun Speciale; & qualunque altro, che tiene stanza, ò bottega per vender à minuto nella Riuiera Candele, ò altre cose, quali tengono insieme legate à requisition di lira; ouero di mezza lira; fino tenuti, & debbano hauere esse candele, & altre cose, tanto di Seuo, quanto di Cera, bene, e giustamente pesate in vna lira, ò mezza lira; sotto pena à qualunque contrafaciente di Lire dieci piccioli per cadauna lira, & per cadauna volta. Tengan ancora bilancie giuste, & bollate, con gli marchi, & oncie, & lire; & altri pesi maggiori, & inferiori di vna lira; giusti, & giuste; sotto pena di Lire cento piccioli; nè commettano alcuna falsità nella sua arte. Et se contrafaranno; fino condannati in Lire cento piccioli, & nella priuatione perpetua della detta sua arte per cadauno, & per cadauna volta: & ogn'vno possa accusare; ilquale accusatore habbia la metà della condanna, & l'altra metà la Comunità; & perda le cose falsificate.

Che il ricercato subito dichi il nome, e cognome suo.

Cap. CC XL.

Che qualunque ricercato dal Signor Capitano, ò da alcun suo Giudice, ò Officiale, si tenuto dir il suo nome, e cognome subito, che sarà ricercato, ò sij di giorno, ò sij di notte. Et chi contrafarà, ò si cambiarà nome, ouero cognome; si condannato in Lire 50. piccioli, & manco, ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice delli Malefici; attesa la qualità del fatto, & la conditione della persona.

Della pena del Soldato, che muta il suo nome, ouer cognome.

Cap. CC XLI.

Ciascun soldato, stipendiato, ouero altra persona; tanto Terriera; quanto forastiera à piedi, e non à piedi nel far le mostre in essa Comunità; ò nel distretto di quella; ilquale risponderà sotto il nome, ò

me, ò cognome d'altra persona, che del proprio, è sotto il nome di suo Padre; di fatto, & senza alcun altra condanna paghi subito alla Comunità per cadauna volta Lire dieci piccioli, et manco, ad arbitrio del Iudicante; attesa la qualità della persona, e del fatto.

Della pena di chi vende l'istessa cosa à doi in diuersi contratti.
Cap. C C XLII.

SE alcuna persona venderà qualche stabile à due diuerse persone in doi contratti diuersi; sij, et debba esser condannata in Lire 500. piccioli; quando la cosa venduta sarà di valore di Lire ducento, et da esse in su: la qual pena, per la metà, sij applicata al dannificato; et per l'altra metà alla Comunità; et di più sij condannato in ogni danno, spesa, & interesse da applicarsi al compratore, alquale non farà stato trasferito il possesso di essa cosa. Ma se essa cosa venduta fosse di manco prezzo; sij il Venditore condannato in Lire ducento piccioli per cadauno, & per cadauna volta: & in ogni danno, spesa, & interesse, da applicarsi, come di sopra: & dell'istessa pena sij punito colui, che cede le medesime ragioni à doi; ouero che dona à doi come di sopra; ouero che da ad vno per ragion di cõpra, & all'altro per ragion di donazione; se però farà alienata essa cosa per la medesima persona. Et alla stessa pena sij tenuto anco quello, che cede; & che poi libera il ceduto; se la liberazione pregiudicasse à quello; alquale era stato ceduto.

Delli Giuocatori da partito; & Barri. Cap. C C XLIII.

SE alcuno farà truouato giuocar à qualche giuoco di partito; per il quale possa l'huomo esser giuntato, ouer ingannato; sij tal giuocatore condannato in Lire 25. piccioli: & se non potrà pagare, sij posto nelle prigioni, & iui stij per mesi doi; ouero per vn giorno in catena, ò in Berlina: & più oltre non sij proceduto. Mà se farà Barro; ilquale habbia barrato alcuno nella Comunità della Riuiera vendendo malitiosamente latone per oro; ò Gioie, ò simili ornamenti falsi; & cose apparenti per vere, e per buone; ouero alcun altra cosa falsa, ò falsificata, ò in qual si voglia altro modo hauerà barrato; sij condannato in Lire 200. piccioli da diuidersi trà la Comunità, & l'accusatore: et di più sij punito nell'hauere, ad arbitrio del Signor Capitano, & Giudice del Maleficio; attesa la qualità del fatto, e della persona barrata; & in oltre sij tenuto di restituire al dannificato quanto hauerà hauuto per occasion di detta barrieria; & anco le spese con gli danni; ne sij rilasciato dalle prigioni; se non data prima intiera sodisfattione.

Della falsità del Bando. Cap. C C XLIV.

SE alcuno scriuerà qualche Bandito, ò farà, che sij scritto nel bando; ò nella contumacia in negotio Ciuile falsamente: ouero leuerà, ò farà leuar alcuno falsamente di bando, ò dal contratto in negotio Ciuile; sij condannato in Lire ducento piccioli, & se farà bando di Maleficio, sij troncata à quello la mano più valida; & se farà Nodaro; caschi in pena di tutte le cose, come di sopra, & anco immediatamente sij priuo dell'Officio del Notariato.

Del Condennato di falso. Cap. C C XLV.

PArimente, che nissun bandito, ò condannato di falso possa hauere; ò essercitar officio publico, nè Auuocare, nè procurare nella Comunità della Riuiera, nè nel distretto di quella: & se altrimenti farà fatto, non vaglia, nè tenga senza altra dichiarazione.

Della pena di chi commette falsità in altro modo di quello, che si è proveduto dalli Statuti. Capit. C C XLVI.

CHi commette falso in quelle cose, oue per i Statuti pena certa non venga imposta; sij punito ad arbitrio del Signor Capitano, e Giudice delli Maleficioj nell'hauere, ò nella persona; attesa la qualità di essa persona, e la conditione del fatto.

Della pena delli Giuocatori; e di quelli, che mantengono giuoco. Cap. C C XLVII.

CHe nissuno nella Comunità della Riuiera, ò nel distretto di quella habbia ardire di giuocar alla buscaccia; per laquale s'intenda ogni giuoco de' dati, & di carte; sotto pena di Lire 25. piccioli, se farà di giorno; & se farà di notte, in pena di Lire 50. piccioli: & s'intenda quello giuocare, che sarà ritrouato hauer auanti; & per mezzo di se i dati, ouer le carte, ò altro preparatorio per giuocare: & ogn'vno possa accusare, & habbia la metà della condanna, & l'altra metà la Comunità sodetta: & tutti gli Hostieri, e Tauernari possano esser forzati per il Sign. Capitano, e suo Giudice à dar scurtà; che non teneranno giuochi, nè permetteranno alcuno giuocare à detti giuochi nelle loro case. Saluo che sij lecito à cadauna persona impunemente di giuocarà Scacchi, à giuochi di fortuna; ouero alle Tauole; & al buon giuoco de' trionfi della carta; ò delle carte fino alla somma di Lire tre piccioli, eccetto però sempre;

sempre ; che non sî lecito giuocare nelli infrafcritti tempi ; cioè nel giorno della Natiuità del nostro Sign. Giesu Christo con gli doi giorni seguenti : nel dì della Resurrectione con gli seguenti otto giorni : in tutte le festiuità della Madonna ; et nelle Vigilie di esse festiuità , nelli quali giorni non sî lecito giuocar ad alcun giuoco, nè in grande, nè in picciola somma : et nissuno habbia ardire in casa, in corte, ouer horto ; ouero in alcuna altra parte tener giuoco di buscaccia, nè di prestar ad alcuno mētre giuoca, nè per far che giuochi ; sotto le pene predette per cadauno, et per cadauna volta : saluo però come di sopra.

Che i Tauernieri, ouero Hosti non tengano ginoco ; nè dîno in credenza ; nè riceuano pegni dà serui ; nè dà figliuoli di famiglia.

Cap. C C XLVIII.

Nissun Tauerniero ; ouero Hoste ardisca, nè pressuma di tener giuocatori nella sua hosteria ; se non per giuocar vino, et cibo ; sotto pena di Lire cinquanta piccioli : et di più nissun Hoste, ò Tauerniero, che vende vino à minuto ; habbia ardire di dar, ne far dare in credenza à figliuoli di famiglia, ouero à famegli sottoposti alla Communità della Riuiera, nè pigliar da quelli, ò pegno, ò altra cosa, senza espressa licenza del Padre, ò del Ano, ò del Patrone, ò di chi gouerna la casa, oltre la somma del valore di soldi dieci piccioli in tutto, & per tutto l'anno : & chi contrafarà ; non sîj ascoltato per alcun Iudicente ; & sî tenuto di restituir il pegno, & tutto quello, che hauerà dà esli, ò da alcuno di esli riceuuto : della qual licenza sî creduto al Tauerniero di buona fama, fino alla somma di soldi quaranta piccioli col suo giuramento.

Che le obligationi fatte per occasion di giuoco non vagliano.

Cap. C C XLIX.

Che tutte le obligationi contratti, & venditioni, promesse, alienationi, & impegnamenti fatti, & fatte per occasion di giuoco, fino immediatamente vane, & senza effetto ; et quelli, che riceuono tali promesse, obligationi, ò pegni, fino obligati restituir i pegni, & liberar gli obligati. Et in oltre sino condannati in Lire vinti piccioli per cadauno, & si pressumino esser fatte, ouer fatti per occasion di giuoco ; se quello, che hauerà riceuuto esse obligationi, ò pegni per se, ò per supposta persona, sarà famoso prestator di giuoco ; Et se quello, che farà le medesime obligationi, ò pegni ; sarà giuocator parimente famoso.

*Della pena di chi commette delitto, delquale non vi sia pena
determinata. Cap. C C L.*

SE alcuno commetterà qualche delitto, ò eccesso; delquale non vi sia pena determinata per gli Statuti della Communità della Riviera: all' hora il Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij debbano procedere, punire, & condannare, & dar pena, secondo alcun Statuto simile, se qualche simile fosse nel volume delli Statuti: & se non vi fosse simile Statuto; possano all' hora punire, & dar pena, secondo la legge Comune: salvo sempre il Statuto posto sotto la Rubrica: Che pena corporale non s' imponga, se per il Statuto non sarà terminato.

*Che tutte le prouisioni della Communità habbino forza di Statuto.
Cap. C C L I.*

P Arimente, che tutte le prouisioni, ordinamenti, & riformationi, i quali occorrerāo farsi per il Consoglio generale della Communità; habbiano forza di Statuto, & per Statuti sino offeruati; & sino derogatorij, & abrogatorij à tutti, & à cadauno delli Statuti, delliquali in quelli di parola per parola si farà particolar mentione; mentre però tali prouisioni ordinamenti, & riformationi, che saranno derogatorie, ò abrogatorie ad alcuni Statuti; sino confermate per il Serenissimo Ducal Dominio Veneto.

*Che i Statuti s'intendino esser in verde offeruanza.
Cap. C C L I I.*

P Arimente, che tutti i Statuti inserti in questo Volume delli Statuti Criminali della Communità della Riviera; & i quali non saranno riuocati per il Serenissimo Ducal Dominio Veneto; ouero in altro modo riformati per essa Communità della Riviera; & similmente le correctioni, et riformationi di quelli; s'intendano essere, et sino perpetuamente in verde offeruanza: et debbano in perpetuo offeruarsi, et esser intesi, come stanno, et come giacciono; esclusa affatto ogn'altra strana isposizione: et tutto quello, che sarà attentato, ò sarà fatto contro la dispositione di essi, ò di alcuno di quelli, ouero di quelle; non vaglia, nè tenga immediatamente; nè possa per qualunque tempo giamai esser prescritto.

Ego Marcus Ricciardi I. C. Doct. Electus pro Quadra Gargnani ad reformationem prædictam, approbo.

Ego Petrus Cozzalius Notarius de Collegio electus pro Quadra Gargnani, approbo vt supra.

Ego Ioannes Grappa II. Doct. de Collegio electus pro Quadra Materni, approbo vt supra.

Ego Albertus Zanetti de Tusculano Notarius de Collegio electus, approbo vt supra.

Ego Andreas Rotingus II. Doct. electus pro Quadra Salodij, approbo vt supra.

Ego Hieronymus Pafius q. D. Afchanij electus pro Quadra Salodij, approbo vt supra.

Ego Bartholomæus Baruccius II. Doct. Collegiatus electus pro Quadra Montanæ, approbo vt supra.

Ego Ioannes Baptista Rotius q. Excellentis II. Doct. D. Alexandri electus pro Quadra Montanæ, approbato vt supra.

Ego Lucretius Bernardus II. Doct. Collegiatus, electus pro Quadra Vallistenenfis, approbo vt supra.

Ego Iacobus Baldus Notarius Collegiatus, electus pro Quadra Vallistenenfis, approbo vt supra.

Ego Pantylus Tononus II. Doct. Collegiatus, electus pro Quadra Campanæ, approbo vt supra.

Ego Bernardinus Nofiolus Notarius Collegiatus, electus pro Quadra Campanæ, approbo vt supra.

Ego Marcus Antonius Septus II. Doct. Collegiatus, electus pro Quadra Materni loco q. D. Alberti Zanetti, approbo vt supra.



Copia di Capitolo contenuto in altri formati dall' Illustriss. Sig. Sindici, & Inquis. in Terraferma, & Istria, & publicati in Saldò li 29. Settembre 1620. Come dal Registro lasciato à questa Mag. Communità appare.

HE li Statuti di questa Magnifica Communità, così Criminali, come Ciuili, gli anni passati per Parte presa nel General Còsoglio della Riuiera regolati, & reformati da due soggetti à ciò deputati per ogn'vna delle sei Quadre; per l'approbatione de' quali sotto li 15. Giugno 1612. deliberarono di mandar à i piedi di Sua Serenità, & vltimamente poi sotto li 9. del presente, hanno terminato di far ricorso à noi per il medesimo effetto, co'l mezzo delli Eccellenti Sig. Bartholameo Baruccio Sindico, Stefano Pace, Paolo Locatello, Antonio Prandino, Fidentio Dugazzi, Michel Gelmi, & D. Francesco Arrighi; acciò con l'autorità, che tenemo dall'Eccellentissimo Senato, senz'altra spesa, ò dilatione di tempo, siano confirmati: Da noi veduti diligentemente, essendo in conformità delli Statuti vecchi, non contenendo alcun publico pregiudicio, & riferuando sempre li Decreti, & Parti dell'Eccellentissimo Senato, lequali douranno sempre esser inuiolabilmente eseguite, & à queste essi Statuti sottoposti; li approbiamo, come stanno, & giacciono per la loro intiera esecuzione.

Lunardo Moro Sindico, Auogador, & Inq.

Marco Zuffignan Sindico, Auogador, & Inq.

Gio. Francesco Pauluzzi Secret.



ORDINI DELL'ILLVSTRISSIMI SIGNORI SINDICI.

1620. *A* 29. Settembre. *IN SALO FVRNO PVBLICATI*
gli Ordini infraſcritti inſieme con altri appartenenti alla Camera
Fiſcale, che in eſſa faranno regiſtrati, ſedendo ſotto l'ordi-
naria Loggia gl'Iluſtriſs. Sig. Sindici, & Inquiſitori,
premeſſo il ſuono di Tromba, concorrendo
quantità di popolo.



HAVENTO Noi Lunardo Moro, & Marco Giuſtiniano Sindici, Auogadori, & Inquiſitori in Terra ferma, & Iſtria; veduta la poca regola, con la quale paſſa la ſcrittura di queſta Camera; conoſciuti li diſordini, con li quali ſono deſſiberati li publici Dacij, & intefe le inſtanze delli Signori Sindico, & Deputati di queſta Magnifica Communità, & fideliffima Riuiera, habbiamo ſtimato neceſſario per debito del noſtro carico, & per eſſecutione delle noſtre Commiſſioni laſciar anco qui, come ſ'è fatto nella viſita de gl'altri luoghi infraſcritti Ordini, & regole per il buon gouerno delle entrate publiche, & di queſti ſudditi raccomandati alla publica protectione, quali Ordini douranno eſſer publicati al luogo ſolito, & regiſtrati nelli libri della Camera reſpectiue, & della Communità.

Cap. 1. Che in conformità delle parti del Conſeglio di queſta Magnifica Communità 26. Settembre 1615. & 14. Dicembre 1619 fatte con giuſto fondamento, & ſin' hora non eſſequite; ſia aſſolutamente prohibito alla Communità, per qual ſi voglia occaſione, ò ſotto qual ſi voglia preteſto, il far qual ſi voglia donatiuo, così in danari, come in armature, ò armi, ſtendardi, ò qual ſi voglia altra coſa alli Signori Proueditori, nè alcuna ſpeſa per conto loro; eccettuata vn'arma di ſola pittura, che loro pareſſe di farle con ſpeſa di ducatti dieci al più, conforme alla terminatione del Eccelſo Conſeglio di Dieci 16. Febraio 1540. ſotto tutte le pene eſpreſſe nelle ſopraſcritte parti da eſſer inuiolabilmente eſſequite.

Cap. 2. Che in conformità della parte della Magnifica Communità di queſta Riuiera 27. Settembre 1606. laquale ſ'intendi confermata in tutte le ſue parti non repugnanti alli preſenti Ordini noſtri; ſia prohibito alli

bito alli Signori Proueditori la visita della Riuiera già alcuni anni introdotta con aggrauio di sudditi, solo che ogni terzo Reggimento. Et per le occorrenze di reuisioni, giudicij in essa parte espressa; cioè di riueder conti di spese, faldi di casse, gouerni di Scuole, e monti, far saldar a' debitori, corregger gl' eccessi in casi criminali; amministrar sumaria giustitia à pouere, infelici persone, papilli, & vedoue, che non possono ricorrer al foro ordinario; nè caminar per le solite vie giudicarie, come in essa parte è espresso; & non altrimenti; per laqual visita siano ad essi Signori Proueditori corrisposti dalla Communità ducati dieci al passo, li vtensili grossi, la casa, & niun'altra cosa per condotta, nè per altro; nè possano in essa visita esser consumati più che giorni trenta. Et resti assolutamente prohibito quanto per parte del medesimo Consiglio 17 Agosto 1619. pare che sia itato deliberato, di dare ducati centa cinquanta al fine del Reggimento alli Signori Proueditori, à quali non farà toccato di far questa visita, come aggrauio indebito, contro la mente publica, & senza alcuna giusta occasione.

Cap 3. Che nelle reuisioni del Mercato del Defenzano, che sogliono fare li Signori Proueditori, ò per prouisioni e di biauè, ò per altro à spese della Communità, non possi esser speso più di scudi dieci per volta, comprese le mercedi di barcaruoli, & ogn'altra cosa, & di quanto fosse speso di più non possa esser menata partita à debito della Communità.

Cap. 4. Che non possa il Consiglio Generale di questa Communità, com'è stato introdotto à pregiudicio di essa Communità, della giustitia, dell'auttorità del Signor Proueditore, & con molte male conseguenze, componer, nè moderar le condanne pecuniarie fatte dal Reggimento, sotto pena à chi proponesse parte in contrario, di priuatione, & del carico, & del Consiglio per anni trè, & di poter sempre esser costretto à reintegrar del suo, non meno dalli Signori Proueditori, che dal Sindaco, ò da qual si voglia rappresentante la Communità, che habbia autorità di proponer parri nel Consiglio. Ne sotto le medesime pene possa esser prorogato il tempo all'essattione di esse condanne; mà debba esser fatta, & procurata l'essattione giusto il tenore delle sentenze.

Cap. 5. Che li Massari, Gouernatori, Amministratori de' Comuni, de' Monti, & de' Luochi Pij, subito finito l'anno del loro carico, debbano render conto della loro amministrazione; Non lo facendo, & non saldando le loro casse, caschino in pena di dieci per cento, alla quale insieme co'l capitale debbano immediate esser astretti, & la metà d'essa pena s'intendi esser del Commune, & l'altra metà di chifará fare l'effecutione; alliquali conti, & faldi, siano tenuti li successori di farli venire con l'istanze auanti gl' Illustrissimi Sig. Proueditori, ilche pretermettendo, s'intendino insieme con li debitori priui per anni trè di tutti li carichi, & del Consiglio, ò Vicinia, che senza il loro interuento possa esser ridotta.

Cap. 6. Che delli crediti delli Comuni non possa dalli Signori Proueditori ad istanza de' debitori esser sospesa l'effattione per più d'vn mese, & per vn'altro mese al più con il deposito, che afsicuri il credito di essi Comuni.

Cap. 7. Che non conuenendo, che li carichi conferiti, & dalli Comuni, & dalla Comunità siano essercitati più longamente d'alcuno di quello che comporta l'uso, gl'ordini, & le parti di essa Comunità, & Comuni con diuerse male conseguenze: sia però assolutamente commesso, ch'alli tempi ordinarij siano fatti ad ogn'vno li successori, & à quelli la renontia de' carichi, sotto pena à chi non riducesse li consegli à debiti tempi à questo effetto, & à chi non renonciasse li carichi, di priuationi di tutti li carichi, & conseglio per anni trè, & in oltre calchino in pena di ducatti cinquanta, quelli della Comunità, & di ducati vinticinque quelli delli Comuni per ciascheduna volta.

Cap. 8. Che li fratelli, ò compagni di qualche Scuola, della Carità in particolare, quando di essa restino debitori di qualche fumma, non possono hauer voto in essa.

Cap. 9. Che tutti quelli, che hanno danari del Monte di Pietà, ò di questa Terra di Salò, ò di Maderno, ò d'altro luogo, passati che siano li due anni del giorno, che vi furno posti, siano tenuti alla ricuperatione, ò con la vendita di essi rimborsato il Monte; & non supplendo il tratto, sia fatta l'effecutione contro quelli, che li hanno depositati, così per il capitale, come per il prò, sotto pena di fodsifar del loro.

Cap. 10. Non possano li Massari del Monte accettar, nè tener più longamente, quando già haueffero accettato pegni inferiori al valente del danaro esborfato, mà sempre di maggior valore, almeno per il terzo più sotto la pena sopradetta, & resti abolita in tutto la pessima introductione del laudador.

Cap. 11. Et perche l'amministrazione della Giustitia, così Criminale, come Civile pafsi rettamente: resti terminato, che nella formatione di processi Criminali, non possano ingerirsi li habitanti della Riuiera; Mà questa debba come è solito, & conueniente passar tutta per mano, ò delli Cancellieri de' Signori Proueditori, ò de' loro Coadiutori forastieri, i quali anco se haueffero seruito nel carico per il tempo statuito dalle leggi, non possino continuar in esso, che fatta la vacanza, ò scontata la contumacia di anni cinque. Non s'intendi però prohibito alli Nodari approbati dal Conseglio lo scriuer atti Ciuili in detta Cancellaria, ò far copie, & altre fatture fuori della formatione de' processi Criminali, conforme al solito.

Cap. 12. Che essendo costume, che li Nodari diano alli Auuocati delle parti li processi autentichi ne gl'interessi di pouere persone per non aggrauarle di spese delle copie; dalche è succeduto, che se ne sono smarriti molti,

ràti molti, per esser stati dati non solo alli Auuocati senza riceuute; mà anco alle medefime parti con pregiudicio de interessati, & della giustitia ancora; però resti terminato, che li Nodari non possino sotto qual si voglia pretesto prestare li processi alle parti; mà solo alli Auuocati di esse con le riceuute, cartandoli, acciò non possa esser leuata alcuna scrittura: Et se contrafaranno essi Nodari, siano tenuti non solo ad ogni danno, che succedesse à chi si voglia; mà etiandio alla pena di ducatti cinquanta applicati la metà à chi farà l'effecutione, & la metà à chi nefarà l'istanza.

Cap. 13. Che quelli, che sono chiamati ad informar la Giustitia, non possino esser aggravati d'alcuna spesa, quando non siano anco della medefima consocieticolpeuoli.

Cap. 14. Che nelle cause Ciuili dalli atti interlocutorij, che non concernino il merito della causa, non sia lecito d'appellarli, & questo giudicio debba esser fatto dal Signor Podestà della Riuiera, ouero nelle cause, che potessero spettare al Signor Proueditore, da sua Signoria Illustrissima.

Cap. 15. Che, si come in virtù delli Statuti di questa Riuiera ogni Comune particolare di essa hà giurisdittione di eleggere Giudici, i quali hanno authorità di punire le transgressioni delle leggi del Statuto, & particolarmente nelle cose delle Virtuarie denunciate da loro proprio Caualliero, in Lire cinque, oltre la perdita delle robbe; sia medefimamente concesso alla Comunità costituita del corpo di tutta la Riuiera di eleger di anno in anno trè Giudici con authorità di giudicare nelle soprascritte transgressioni, che dal Caualliero di essa Comunità li faranno denunciate, & di condannare fino à Lire dieci, oltre la perdita della robba, referuata però l'appellatione delle loro sentenze, ò condanne al Signor Proueditore, al quale medefimamente sia promesso di aggravare di più le medefime sentenze, se così le pareffe.

Cap. 16. Che non sia permesso alli Comuni di prender danari ad interesse per compartire sopra le teste sotto pretesto di bisogni priuati, come è stato introdotto in alcuni Comuni à graue loro pregiudicio. Et se venisse il caso, per il quale à ciò fossero assolutamente costretti, debbano ricercarne prima l'assenso, & la libertà di poterlo fare dall'Eccellentissimo Senato; Et per pagar le grauezze publiche, non supplendo l'entrate del Comune; quando il Comune non stimi bene il supplire con le colte, possino con li duoi terzi delli voti di esso Consiglio prender danari ad interesse, & non in altra maniera, nè in altro caso.

ET perche nel Comune di Maderno particolarmente intendemo esserui alcuni disordini, che hanno bisogno di regola: però resti terminato come segue.

Cap. 17. Che correndo tutti gli altri Comuni della Riuiera alle spe-

se delle Camparie con vna lieue contributione sopra li loro estimi; & medesimamente al pagamento del sussidio sopra l'estimo reale, & hauendo fin qui offeruato esso Commune di Maderno di far queste spese, & pagamenti con l'entrate del Commune, che non supplendo poi il rimanente di esse alle spese ordinarie di salariati, di liuelli, affitti, & altro, che pagano, co' tuor ogn'anno danari ad interesse, si vanno sempre maggiormente aggrauando di peso intollerabile. Resti però terminato, che anco esso Commune di Maderno, come & del modo, che fanno tutti gl'altri, debba concorrer à queste spese, & pagamenti con le colte ordinarie sopra li estimi, & in conformità anco, quanto alle camparie, della parte del medesimo Consiglio 24. Nouembre 1619.

Cap. 18. Che la parte presa dal Consiglio di esso Commune di 5. Aprile prosimo passato, per la quale vien applicato ad estinzione di debiti del Commune il tratto delle legne, che s'incantano, sia in tutte le sue parti inuiolabilmente offeruata, & essequita.

Cap. 19. Sia medesimamente offeruata, & essequita in tutte le sue parti la deliberatione del medesimo Consiglio di 5. Aprile 1620. suprascritto che dà il modo, & le regole, con le quali deue esser speso il danaro, & fatte le spese del Commune; & senza li dui terzi delli voti del Consiglio generale non possino esser tolti danari ad interesse. Ne possa esser speso il danaro da alcun Commune, nè dalla Communità con parte, che contenghi parole generali, mà sempre debba esser espresso particolarmente, & della quantità; Et serui il presente particolare, come anco quello del prender danari ad interesse à tutti li Comuni di questa Riuiera.

Cap. 20. Che li Capitoli inserti ne gl'Ordini generali formati da noi per seruitio della Riuiera, che trattano di Monti di Pietà, pegni, tratto di essi, & cose simili, siano pontualmente offeruati in esso Monte di Maderno.

Cap. 21. Che li Capitoli presi da esso Consiglio di Maderno intorno il gouerno della Commissaria Moncelesa sotto li 26. Luglio 1620. s'intendano con l'autorità del Sindicato nostro approbati, & confirmati per la loro pontual offeruanza, la quale sia commessa alli Commissarij presenti, & futuri, sotto pena, (operando alcuna cosa diuersamente) di perder il suo salario, & di resarcir ogni danno, che per occasione della loro contrasfazione riceuesse la Commissaria, & sia tenuto il Nodaro del Commune, che farà per tempo, sotto la medesima pena, di perder il salario di legger ad ogni muda di Commissarij al loro ingresso al carico essi Capitoli, & delle pene per la transgressione, & di far nota di così hauer essequuto, accioche alcuno non possa pretender ignoranza.

Cap. 22. Che il Nodaro del Commune debba registrar nelli suoi atti l'inventario delle scritture, & libri di esso Commune fatto vltimamente, quali habbia da custodire con obligo d'hauerne sempre à render conto,
sotto pena

sotto pena in caso ch'alcuno se ne smarrisse, di priuatione del carico, bando, & quelle altre, che pareffe alla giustitia.

Cap. 23. Che tutte le parti, che douranno esser proposte nel Consiglio del Commune, debbano esser stridate otto giorni auanti ad intelligenza d'ogn'vno.

Cap. 24. Et accio le balottationi passino con quella lealtà, che si conuiene, intendendosi, che alcuna volta succedino delli disordini; sia terminato, che al tempo, che si eleggono li altri carichi siano anco eletti due Cittadini, i quali insieme co'l Sindico, ò Contradittore, debbano assister à tutte le balottationi, & al numerar delle balle, ò voti, che saranno dati sopra qual si voglia parte.

Cap. 25. Che li Statuti di questa Magnifica Communità, così criminali, come ciuili gl'anni passati per parte presa nel General Consiglio della Riuiera regolati, & reformati da due soggetti à ciò Deputati per ogn'vna delle sei quadre; per l'approbatione de'quali sotto li 15. Giugno 1612. deliberarono di mandar à i piedi di Sua Serenità, & vltimamente poi sotto li 9. del presente hanno terminato di far ricorso à noi per il medesimo effetto co'l mezzo delli Eccellenti Signori Bartholomeo Baruccio Sindico, Stefano Pace, Paolo Locatello, Antonio Prandino, Fidentio Dugazzi, Michel Gelmi, & Domino Francesco Arrighi, accioche con l'auttorità, che tenemo dall'Ecellentissimo Senato senz'altra spesa, ò dilatione di tempo siano confirmati: Da noi veduti diligentemente, essendo in conformità delli Statuti vecchi, non contenendo alcun publico pregiudicio, & riseruando sempre li Decreti, & Parti dell'Ecellentissimo Senato, lequali douranno sempre esser inuiolabilmente essequite, & à queste essi Statuti sottoposti, li approbiamo, & confirmiamo, come stanno, & giacciono per la loro intiera effecutione,

Lunardo Moro Sindico, Auogador, & Inq.

Marco Zuffignan Sindico, Auogador, & Inq.

Gio. Francesco Pauluzzi Secret.

1615. Die 26. Septemb. In Consilio generali Mag. Communitatis Riperiæ posita, capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet.

Douendo questo Magnifico Consoglio in tutte le attioni sue conformarsi con la volontà del Prencipe nostro Serenissimo, anzi con ogni suo spirito procurare, che le sue Leggi, & Decreti siano inuiolabilmente essequiti, perche questo conuiene all'obbligo di veri sudditi; & tanto più, quando riesce con vtile, & commodità nostra: Per tanto essendo risoluta volontà di sua Serenità, che nelle occasioni delle arme, ò insegne, che si pongono dell' Illustrissimi Rettori, che sono stati al gouerno, che non siano fatte, se non semplici arme con pittura, & non à rileuo altrimenti, come per legge nell' Illustrif. & Excellentifs. Consoglio di Dieci, di 16. Febraio 1540.

Và parte, qual mettono li Magnifici Signori Deputati, che in tutte le occasioni simili siano in tutto, & per tutto puntalmente essequite le Leggi di sua Serenità, & in particolare la sudetta 1540 Et in oltre, non si possa far donatiuo di forte alcuna, ad alcun Rettore di qual si voglia forte, che dir, ò imaginar si possa, sotto pena à chi ponesse parte in contrario di ducatti 500. da esser applicati alla Magnifica Communità: Et in oltre quello, ò quelli, che tal parte ponessero siano perpetuamente priui di questo Consoglio, officio, & beneficio di questa Magnifica Communità: Et la presente parte non possa esser reuocata, nè alterata in alcuna maniera, se non sarà proposta da tutti li Magnifici Signori Deputati coll' autorità dell' Illustrissimo Signor Capitano, & presa.

à tutte balle da questo Magnifico Consoglio. Et ciò inherendo anco alla parte, di questo Magnifico Consoglio. 11. Giu-

gno 1573.

1619. Die 14. Decembris. In Consilio generali Magnificæ Communitatis, capta fuit pars tenoris sequentis, videlicet.

Essendo mente, & desiderio dell' Illustrissimo Signor Marco Marcello Proueditor, che siano obseruate intieramente le Leggi di sua Serenità, & anco la parte presa da questo Magnifico Consiglio, sotto li 26. Settembre 1615. laqual prohibisce il far donatiui à gl' Illustrissimi Signori Rettori di questa Patria, così per risparmiare le spese, come per altri conuenienti rispetti, per afsicurar maggiormente con noua prouisione, che le Leggi predette habbino la sua perfetta effecutione.

Mette parte, che non si possa mai in tempo alcuno da questo Magnifico Consiglio, fare alcun donatiuo ad alcuno dell' Illustrissimi Signori Rettori suoi successori di qual si sia cosa, in grande, nè in minima quantità, mà sia obseruata la parte predetta 26. Settembre. 1615. nè contra quella si possa metter parte di dispensa. Ilche tutto sia sempre prohibito alli Magnifici Signori Deputati, & ad ogni altra persona, che habbia autorità di propor parte, sotto vincolo di giuramento, ilqual s'intenda compreso nella forma del giuramento, che se gli dà al principio del loro officio, alqual contrafacendo, possano esser puniti della pena statuita contra di pergiuri, oltre la pena pecuniaria, & di priuatione di officij, & beneficij contenute in detta parte 26. Settembre. Per la effecutione dellequali si possa in ogni tempo contra di loro procedere, non ostante alcuna prescrizione; laquale in tal caso non habbia luogo alcuno; di modo che sia sempre lecito à ciascun Rappresentante di questa

Magnifica Communità, & alli istessi Illustrissimi Signori Rettori, proceder contro li contrafacienti; Et tutto quello, che contra la presente parte fusse proposto in questo Magnifico Consiglio, non s'intenda mai preso, se nonauerà tutti li suffragij del predetto Consiglio.

1606. Die 27. Septemb. In Consilio generali Mag. Communitatis Riperiae posita, & capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet.

FV' introdotta la visita in questa Riuiera già molti anni, ancorche senza fondamento, non ritrouandosi in essa alcuna fortezza, però hebbe principio con pochissima spesa, anzi con apparente vtile, perche ritrouandosi in esse visite, L'Illustrissimo Signor Proueditor, & Capitanio si dilettaua di veder senelli Comuni vi fussero disordini, & nelli governi mangiarie, ouero anco se alcuno occupasse il danaro publico à danno vniuersale, sicche esso Commune fusse astretto à metter taglie, & grauezze, cosa che non si farebbe quando si scodesse, & fusse scosso da particolari quello, che deuono; Mà da alcuni anni in quà con gran disordine, & spesa si fanno senza alcun vtile delli Comuni, tralasciando di vedere il loro governo, anzi si fanno con grauissime loro spese con vna comitiua numerosissima, che seguita la Corte, non curandosi di veder per li libri de' Comuni li disordini, & prouedere à quelli, come di sopra è detto; mà solo attendendo ad arbitrio à cose inutili, & ancora con dar audienza ad ogni, & qualunque sorte di cause, tutte però ciuili, & spettanti al foro ciuile del Magnifico Signor Podestà; Cosa che è contra tante lettere Ducali, & terminationi dell'Eccellentissimo Senato, lequali terminano la giurisdittione ciuile dalla criminale. Et peggio è, che si trattano dette cause ancorche importantissime all'improuiso, non seruando alcun stile ciuile, nè Statutario; Ilche procede, & viene non tanto à pregiudicio della giurisdittione, mà più à danno di particolari, quali non puonno trattar le loro cause ordinatamente, & con questo modo anco escludendo il Consoglio di Sauio tanto à cuore à questa Patria. Vedendosi dunque, che queste visite non puonno apportar, nè apportano altro vtile, che proueder' alli disordini delli Comuni, se ve ne sono, come di sopra, non ritrouandosi in Riuiera fortezza alcuna, come è detto. Desiderando L'Illustrissimo Signor Lunardo Valiero Proueditor, & Capitanio dignissimo di questa Riuiera, solleuarla dalle spese superflue, sicche ancho sia prouisto alli disordini, & abusi per publico beneficio.

Mette parte in questo Magnifico General Consoglio, che de cetero sia seruato l'ordine infrascritto, moderando vna sua capitolata terminatione fatta sotto il dì 23. Giugno prossimamente passato, mandata à sua
Serenità

Serenità per la confirmatione.

Primo. Che nelle visite de cetero basti, che li Clarissimi Rettori con la sua corte, & persone infra scritti vadino per le cause sopradette solamente, obligando il Magnifico Signor Sindaco, come è conueniente, & publici Deputati di quelle Quadre, oue andarà à fargli compagnia, & non altri: Saluo se si ritrouafero alcuni Nobili Venetiani: Et il Signor Sindaco sia tenuto opponer la declinatoria, & farla scriuere appellandosi sotto pena di perder il suofalario irremissibilmente; sia anco tenuto esso D. Sindaco sotto pena, come di sopra, opponerli fiche altri non vadino in esse visite, ilqual Clarissimo Proueditor gionto, che sia à quelle Quadre, & Comuni, oue andarà, si faccia mostrar, & veder con effetto li libri, il gouerno di esso Commune, l'entrate, & le spese, & così anco delli Monti di Pietà, & doue ritrouasse disordine, ò mangiarie à quelle proueda, con ogni summaria effecutione, etiam personale, come meglio per giusticia parerà.

Secondo. Salue le cose predette, ritrouandosi alcun' Massaro di Commune debitore, ilquale non hauesse saldato, & effettivamente pagato à tempi debiti, mà che trattenesse il denaro in se non essendo Massaro, esso Signor Proueditor, & Capitanio debba anco proceder contra detto Massaro, come di sopra, & ancora contra ciaschedun' altro debitore del Commune, debitor di più d'un'anno, ouero che non pagasse sopra tal debito censo, ò affitto legitimo, con autorità anco, quando il debito fusse vecchio di più di anni cinque non assicurando con effetto per il debito, che hauessero legitimamente, subito di priuar questi tali d'ogni officio, & beneficio delli Comuni, e di tutta questa Patria per anni dieci, & con altre pene, come parerà per li loro demeriti; oltre che si faccino l'effecutioni come di sopra contra di loro. Et medemamente con l'istesso modo si possa proceder contra li Nodari di Comuni, che hauessero neglignato, & che non hauessero fedelmente menato le partite del dar', & hauer sopra li libri de' suoi Comuni, non tralasciando cosa alcuna.

Terzo. Che medemamente essi Rettori siano obligati principalmente veder il gouerno del Monte di Pietà, & ritrouandosi disordine, come di sopra, ò anco per loro negligenza, non essercitandosi, & non riducendosi giusta li Capitoli, & l'obligo loro, faccia rimouer ogni disordine, con autorità amplissima anco di punir questi tali, che non hauessero ben gouernato in tutto giusta l'obligo loro, essendo questa cosa pia, & di charità, douendo questi tali transgressori, & neglignenti esser castigati in dinari, & anco nella persona, & in tutto, come meglio parerà ad essi Clarissimi Rettori, anco con priuarli di ogni officio, & beneficio, si delli Comuni, come della Comunità per per quel tempo, che le parerà, non admettendosi renoncia, nè scusa

alcuna di

alcuna di quelli, che faranno eletti à tali officij pij.

Quarto. Che li Clarissimi Rettori in esse visite non aldino, nè possono decider cause ciuili pertinenti al foro ciuile del Magnifico Signor Podestà, anzi tutte rimetterle; solamente per necessità virgente le sia cōcesso l'aldir, & decider per giustitia le cause di qualunque meschino, pouero, pupilli, ò vedoue pouere sommariamente senza estension di dimanda, nè formation di processo, nè d'altri atti, ò proroghe; mentre però questi tali siano conosciuti poueri, & miserabili; si che per impotenza, da esser subito conosciuta, ritrouandosi in Comuni lontani, non possino hauer ricorso alli Giudici Ciuili, nelli quali casi habbia ancora arbitrio di veder le differentie super loco, se vene saranno in quelli Comuni lontani sommariamente, come di sopra. Et non altramente, perche occorrendosi far ammonitioni, proroghe, ò altri atti, ò proue, siano rimesse all'ordinario foro Ciuile; altrimenti il Magnifico Sindaco faccia l'officio suo, come di sopra è detto. Et douendosi far le visite per questi effetti solamente si conosce superfluo, che ogni Reggimento li vadi; mà deue bastar, che si facciano esse visite, & così sia deliberato, & statuito, che non si habbiano à far se non ogni terzo Reggimento vna volta, nel modo sodetto. Laqual parte, & ordini sendo presi in questo General Consiglio, li Deputati presenti, ò futuri, quanto prima procurino humilmente la confirmatione di essi, & cadaun di loro per mezzo del suo Noncio in Venetia à piedi di sua Serenità à spese pubbliche. Promettendo sua Signoria Illustrissima di favorire questa informazione, aiutando esso D. Noncio, si come in ogni altra occasione occorrente, & che occorrerà à questa Patria, si ritrouarà sempre prontissimo.

Io. Iacobus Seraphinus Cancell. Mag. Communitatis Riperiae.

Finis ordinum Illustriss. DD. Syndicorum
Terrefirmæ, & Istriæ, & partium ab eis
confirmatarum.



TASSA DE' PAGAMENTI
 DELL'ECCELL.^{MO} SIG. GIUDICE
 AL MALEFICIO.

Così per la parte dell'Eccellentiss. Mag-
 gior Consiglio di 29. Ciugno 1577.
 come per noua agionta.

- P**RIMO gli siano pagati dalla Magnifica Com-
 munità, de i danari però delle condanne cia-
 scun mese, ducati da Lire 6. s. 4. piccioli per
 ducato, cioè D. 10
- Che per le denontie date con pericolo di morte,
 violenze, ò furti notabili, debba esso Signor Giudice ca-
 ualcar' in persona à sue spese à formar li processi; & per tal
 sua caualcata habbia dalli Comuni di Padenghe, Be-
 dizzuole, Gargnano, Sabbio, e Secino dentro, troni sette. L. 7 s. pic.
- Caualcando più oltre à detti Comuni in cadaun luogo del-
 la Riuiera gli siano dati troni dieci, e mezo come di so-
 pra. L. 10. s. 10.
- Et li predetti pagamenti siano fatti dalli Comuni, ne i
 quali saranno stati commessi li delitti, a' quali sia reserua-
 ta ragione di conseguit' il medemo dalli delinquenti, i
 quali à questo sino obligati
- Per cadaun costituito delli presentati habbia. L. 3. s. 10.
- Nelli casi de' presentati, ouero retenti, habbia dalli condan-
 nati nelle spese per ciascun testimonio esaminato à offe-
 sa, ouero ex officio soldi sei piccoli. L. s. 6
- Per ciascun testimonio esaminato à difesa, doue s'ingerisse
 pena corporale, ancora che seguisse condennatione pecu-
 niaria, soldi dodeci piccoli. L. s. 12
- Nelli

Nelli altri casi criminali di ciascuna forte per cadaun testimonio à offesa soldi trè piccoli.	L.	f. 3
Et à difesa soldi sei piccoli.	L.	f. 6
Per ciascun reo presentato, ouero retento, ò absente per la spedizione habbia lire sette piccoli.	L.	7 f.
Per ciascuna volta, che andarà alla tortura per cadaun reo, così presentato, come retento, lire vna, soldi 4. piccoli.	L. 1	f. 4
Per ogni admissione de' capitoli nelli casi, doue s'ingerisce pena corporale, così de' retenti, come delli presentati, ancor che segua condanna pecuniaria, soldi dodeci piccoli.	L.	f. 12
Nelli altri casi soldi quattro piccoli.	L.	f. 4
Per il primo costituito de' retenti lire trè, soldi dieci piccoli.	L. 3	f. 10
Per li altri costituiti poi de' retenti per cadauno.	L.	f. 12
Per ogni caualcata, che farà à istanza delle parti, oltre le spese habbia lire dieci piccoli al giorno.	L. 10	f.





TASSA DE' PAGAMENTI
DEL SIGNOR CANCELLIERO
ET COADIUTORE ORDINARIO

Nella Cancellaria Criminale fatta, & reformata in effecutione dalla parte del Magnifico General Consoglio del
di 24. Agosto 1611.

- D**I cadauna querela, accusa, denontia, ouero Inquisitione Criminale con il giuramento, & sicurtà, quanti si siano li accusati per vna medema causa, ò rissa, habbia soldi otto piccoli, eccettuate però le denontie date per li Consoli, al pagamento de quali esli Consoli non siano tenuti, mà quelle siano pagate per li delinquenti, ne i casi però doue si può procedere. L. f. 8
- Per la prodotta di cadauna querela, accusa, ouero denontia Criminale scritta per altra persona, che per il Cancelliero ouero Coadiutore, con la sicurtà, & giuramento, eccettuate le denontie delli Consoli, come di sopra, soldi quattro piccoli. L. f. 4
- Di cadauna citatione à difendersi legitimamente con la relatione per ciascuno. L. f. 4
- Per cadauna difesa da esser fatta, con la sicurtà fino à doi, soldi otto per cadauno. L. f. 8
- Da doi in sù, se faranno più per vna medema causa in tutto soldi dodeci piccoli. L. f. 12
- Per la prodotta d'alcuna difesa scritta per altra persona, che per il Cancelliero, ouero Coadiutore, come di sopra, con la sicurtà, & protesti quanti si siano, soldi quatro piccoli. L. f. 4
- Per cadaun testimonio, che fosse esaminato sopra dette querele, & accuse, ouero denontie, per le quali però non ne segua pena

- gua pena corporale, con la citatione, & giuramento, soldi
 otto piccoli. L. f. 8
 Per cadaun testimonio, che fosse effaminato, come di sopra,
 doue però s'ingerisse pena corporale, ancor che seguiffe
 pena pecuniaria. L. f. 12
 Per cadauna remissione, cancellatione, & pace in causa cri-
 minale di parole ingiuriose solamente, & s'intenda pace,
 & remissione vn solo atto, per cadauno, soldi quattro. L. f. 4
 Per cadaun' altra Cancellatione, pace, & remissione crimi-
 nale, & s'intenda vn sol'atto, come di sopra, per cadauno. L. f. 8
 Per qual si voglia ratificatione di confessione fatta alla tor-
 tura, sopra l'inquisitione, ouer'accusa con il termine à di-
 fenderfi. L. f. 8
 Per qual si voglia altro atto non specificato da eser scritto
 in dette cause. L. f. 4
 Per cadauna difesa con la sicurtà dalle predette cause per
 cadauno. L. f. 4
 Per qual si voglia citatione, ouero proclama à difesa tanto
 à bocca, quanto in scritti per cadauno con la relatione. L. f. 4
 Per cadauna remissione sopra le dette denontie, inuentioni,
 ouer accuse. L. f. 4
 Per cadauna accusa di possessione turbata, spoglio, inque-
 tatione, ouer monopolio con il giuramento, & sicurtà, &
 s'intenda vna sola accusa, ancor che più fossero accusati
 d'insulto per il medemo atto. L. f. 8
 Se veramente sarà prodotta in scritti, & s'intenda sola quan-
 ti si siano, vt supra. L. f. 4
 Di cadauna citation à difesa fatta la relatione, ouer procla-
 matione, ò sia à bocca, ouero in scritti quanti si siano come
 di sopra. L. f. 2
 Di cadauna difesa con la sicurtà da tal denontia, ouer'accu-
 sa, laqual sola s'intenda quanti si siano. L. f. 8
 Se veramente sarà prodotta in scritti come di sopra. L. f. 4
 Di cadauna comparatione nelle dette cause con li capitoli,
 & prodotta di ragioni, quanti si siano, scritta per il Cancel-
 liero, ouero Coadiutore. L. f. 4
 Et se sarà scritta per altro. L. f. 2
 Di cadauna replicatione, ouero triplicatione, & simili;fatte
 in dette cause. L. f. 2
 Di cadauna dimanda, & assignation di termine con l'admo-
 nition generale, & s'intenda vn sol'atto. L. f. 2
 Di cadaun testimonio effaminato sopra le predette accuse
 con il

con il giuramento, & citatione, ouer admonitione.	L.	f. 6
Se veramente il testimonio sarà effaminato sopra capitoli fin' a sei, & dali in giù con gli interrogatorij, & senza, con il giuramento, & citatione.	L.	f. 8
Et da sei capitoli in sù, quanti si fino li capitoli, così con gli interrogatorij, come senza.	L.	f. 10
Di qual si voglia dimanda di publicatione di processo, con la publicatione sopra le dette cause, con la dimanda del giuramento in supplemento, in tutto.	L.	f. 4
Di qual si voglia altro atto in dette cause fatto non specificato.	L.	f. 2
Di cadauna sentenza diffinitiva sopra le dette cause di possessione turbata, ancorche fossero più condannati, ouero assoliti; & laqual debba esser fatta vnita di tutti li accusati, ouero denontati, in tutto.	L.	1 f.
Et se sarà ridotta in publica forma, la qual però non possa esser ridotta; se non ad istanza di alcuna delle parti.	L.	1 f. 10
Di ciascuna copia di detta sentenza da esser fatta à cadauna delle parti.	L.	f. 10
Di cadauna remissione sopra le predette accuse di possessione turbata.	L.	f. 4
Di cadauna lettera, che si scriuerà sopra qual si voglia negotio, così in Riuiera, come fuori con il sigillo.	L.	f. 8
Di cadaun'atto, cōmandamento non specificato cō il sigillo.	L.	f. 4
Di cadauna contraditione al sudetto commandamento.	L.	f. 2
Di cadauna autenticatione di processo messo sotto bolla con le lettere, & sigillo, & relatione della citatione.	L.	f. 10
Di cadaun'altra autenticatione di processo senza lettere.	L.	f. 4
Di cadauna legalità fatta à scrittura autentica con il sigillo.	L.	f. 4
Di cadauna citatione in qual si voglia negotio non specificato di sopra, ouero relatione.	L.	f. 2
Di cadauna contumacia con la strida, quanti si siano, per ciascuno.	L.	f. 1
Di cadauna lettera da pignorar alcun contumace, per cadauno.	L.	f. 2
Di cadaun'altra lettera da pignorar, così per vigor di sentenza, come altramente.	L.	f. 2
Di cadaun sequestro, ò lettere d'intromettere, ò sequestrare in qualunque modo.	L.	f. 4
Della relatione di detto sequestro.	L.	f. 1
Di cadauna intromissione per qual si voglia causa, & ancor contra Comuni, & Vniuersità da esser scritta nell'atti		

ad istanza d'alcun creditore .	L.	f. 3
Di cadaun mandato di produr l'intromissione , qual però non possa esser scritto , fatto , ò cauato ; se non ad istanza del creditore co'l sigillo .	L.	f. 3
Della relatione di esso mandato fatto da esser scritta come di sopra .	L.	f. 1
Di cadauna lettera da ritener l'intromissionario , ouer altramente .	L.	f. 4
Se veramente saranno descritti più beni , ò pegni delli beni d'alcun debitore ad istanza del creditore per vn sol debito , per cause solamente spettanti all'officio del Signor Capitanio , s'intenda vna sola intromissione , & sti fatto vn sol pagamento , tanto per scriuer quell'intromissione , quanto il commandamento con le lettere .	L.	f. 4
Di cadauna carceratione , & relaxatione in scritti , se sarà per causa Ciuile permessa .	L.	f. 4
Di cadauna presentatione d'alcun pegno per cause spettanti all'officio del Signor Capitanio de i beni d'alcun debitore ad istanza del creditore con l'incanti , e deliberatione con termine à riscodere nelli predetti casi .	L.	f. 4
Di cadauna sentenza fatta sommariamente per il Signor Capitanio . qual non sia altrimenti specificata da L. 25. in giù facendosi senza processo con istanze delle parti .	L.	f. 4
Da L. 25. sino à cento .	L.	f. 8
Da Lire cento in sù , quanta si sia la somma .	L.	f. 12
Per ridur esse sentenze in publica forma ad istanza della parte , il Coadiutor originario habbia il doppio del pagamento , che si paga per rogar quelle , come di sopra .		
Di cadaun'altra sentenza , ouer terminatione diffinitua sopra il processo da L. 25. in giù .	L.	f. 8
Da L. 25. in sù fin' à cento .	L.	f. 16
Da L. 100. in sù , quanta sia la somma .	L.	f. 1
Per ridur dette sentenze in publica forma dalla parte , che lo ricerca , habbia il doppio di quello si paga per imbreniare come di sopra .		
Per le copieueramente delle dette sentenze autenticate ad istanza della parte , che ricerca , habbia il terzo di quello si paga per rogar , & imbreniar , come di sopra .		
Di cadauna sentenza , ouer commandameto volontario , quanta sarà la somma per rogare , & imbreniare nelli atti .	L.	f. 4
Per ridur in publica forma il detto commandamento , ouer sentenza , ad istanza della parte .	L.	f. 4
Di cadauna		

Di cadauna sentenza interlocutoria in qual si voglia modo, in qualunque causa.	L.	f.	4
Di qual si voglia appellazione fatta in scritti con la sicurtà, & giuramento in qualunque modo si sia.	L.	f.	8
Di cadauna appellazione fatta viua voce in qualunque cause.	L.	f.	2
Di cadaun compromesso di qual si voglia causa, fatto per le parti da cadauna parte.	L.	f.	8
Et se farà per dichiarazione del Giudice da cadauna parte.	L.	f.	4
Per la proroga del detto compromesso da cadauna parte.	L.	f.	4
Di cadauna sentenza arbitraria.	L.	f.	8
Di cadauna copia delli detti compromessi, ouer sentenze, con l'autenticacion di quelle fatti dalle parti, il Coadiutor originario habbia.	L.	1 f.	
Et se per dichiarazione del Giudice per la detta copia, come di sopra.	L.	f.	16
Di cadauna carta di copia di processo, & di qual si voglia scrittura, che fosse in processo condecientemente scritta in carta commune di righe vinticinque per fazzada, & di let- tere trentasei per riga.	L.	f.	4
Di cadauna presentatione di lettere, che vengono presenta- te.	L.	f.	2
Di cadauna licenza, ouer effecutione di qual si voglia carto- lina, ouer sentenza di Venetia per pignorare quanta sia la fumma.	L.	3 f.	
Di cadaun' incanto, di qual si voglia datio con la liberatio- ne, & sicurtà da L. 50. di piccioli al mese in giù.	L.	f.	8
Da Lire 50. in sù qualunque fumma si sia.	L.	f.	16
Di cadauna dimanda, ouer libello d'alcuna fumma di dana- ri, ouer robba da esser scritta nelli atti, come di sopra.	L.	f.	4
De la prodotta di essa dimanda, ouero libello scritto per al- tri, che per il Cancelliero, ouero Coadiutore.	L.	f.	2
Et il medesimo si paghi per le risposte da esser fatte à dette dimande, come di sopra.			
Di cadauna sicurtà con giuramento da esser data per alcun Console nel principio del Reggimento del Signor Capita- nio.	L.	f.	6
Di cadaun'altra sicurtà con giuramento, che fosse data per al- cun hosto, beccaro, molinaro, & simili nel principio del Reggimento, ouero per alcuna persona retenta.	L.	f.	4
Di cadauna accusa, che fosse data per alcun datiaro, ufficiale, ouer suo famiglio contra alcuna persona di contrabando, ouer defraudatione di datio, si paghi nel modo, si paga			

nelle cause di possessione turbata.

Et similmente delle sentenze, & di tutti gli altri atti fatti circa le predette accuse.

Di cadauna andata, ò caualcata fatta per il Signor Cancelliero, ò suo Coadiutore di ordine del Signor Capitano per al cun maleficio à veder'alcun morto,ouer ferito,con pericolo di morte,per ogni dì, il detto Sig. Cancelliero habbia fe in Salò L. 3. picc. se alla terra di Gargnano, Secino, Sabio, Bedizzuole, & Padenghe inclusue L. 4. piccioli; & se più oltre L. 5. piccioli, à tutte sue spese da esser pagate per il delinquente; & se non vi fosse da pagare, per il Commune nel qual fosse commesso il delitto; iquali Comuni habbino poi regresso contra li malfattori: saluo se fosse caso fortuito, nel qual caso habbia soldi vinti di piccioli solamente, e le spese del viuere dal Comune, nel Territorio del quale occorresse detto caso fortuito.

Et se caualcasse ad istanza della parte, tanto ad offesa, quanto à difesa; habbia il detto Sig. Cancelliero L. 7. picc. per ogni dì oltre le spese.

Se veramente detto Sig. Cancelliero farà alcune scritte, incanti, ouero intromissioni, per sua mercede delle scritte, ouer altramente à sua istanza non possa hauer niente. Et che detto Signor Cancelliero per tuor possessi, tanto per vigor di sentenze seguite in Riuiera, quanto per vigor di lettere di Venetia, debba dar alla parte il mandato da tuor esso possesso con la mercede di.

Item, che per alcuna vendita d'alcuni beni immobili, che si facesse per l'officio della Cancellaria per causa di datio, ouer per qualunque debito così publico, come priuato, per qualunque causa da L. 100. planet in giù; ancorche più fossero gli beni, & in più volte venduti, compresa la consegna de' beni, incanto, deliberation, & termine ad efsigere in tutto.

Da Lire cento in sù, quanta si sia la somma.

Delle lettere veramente di gratia, ò priuilegij, essentioni, immunità per il Serenissimo Dominio di Venetia concessi, sì alli Comuni, come à singolari persone per registrarli.

Di cadaun registro di supplica con la risposta, & lettere.

Et occorrendo al detto Cancelliero, ouer Coadiutore far alcuna scrittura, della quale non ne fosse di sopra fatta mentione, nè limitato pretio, in tal caso sij pagato per detta scrittura in ragion di soldi 4. per cadauna carta commune.

Per la

Per la presentatione d'alcun proclamato con il costituito habbia il Cancelliero.	L.	7 f.
Per cadaun'altro costituito de plano delli soprascritti.	L.	f. 12
Per cadaun primo costituito delli retenti.	L.	1 f.
Per cadaun'altro costituito delli soprascritti retenti.	L.	f. 12
Di cadauna cancellatione di bando à tempo, relegatione, ò confinatione con il mandato.	L.	1 f. 4
Se veramente sarà bādito in perpetuo, & di Terre, & luoghi.	L.	2 f. 8
Per cadauna cassatione di bandito per vigor di lettere di Ve- netia, ouero d'altro Magistrato di Terra ferma, ouer di qua lunque beneficio de' banditi, ò relegati, ouer confinati.	L.	3 f. 2
Dalli assolti veramente, & rilasciati tanto semplicemente, quanto prò nunc, l'Eccellentiss Sig. Giudice, & il Sig. Can- celliero non possano conseguir' altro, che le disse.		



Tassa aggiunta alla soprascritta Tassa de' pagamenti del Sig. Cancell. & Coad. ordinar. nella Cancell. Crimin. & riforma di essa, fatta da' Mag. Sig. Deputati, & Additi sotto'l dì 13. Giug. 1620. in virtù dell'auttorità à loro concessa dal Mag. General Consiglio il dì 15. Maggio del Medesimo anno.

P Er li Proclami fatti ad carceres, se farà vn reo solo.	L.	f. 16
Se due rei.	L.	1 f. 4
Se più rei di due siano quanti si vogliono in tutto, & per tutto.	L.	2 f.
Con conditione, che la Copia de' proclami sia mandata all'habitatione de' rei.		
Per cadauna sentenza, ouero condanna Criminale pecuniaria, ouero assolutoria, qual sia da L. 50. in giù per cadauno.	L.	1 f. pic.
Et da li in sù per qual si voglia summa per cadauno.	L.	2 f.
Per cadauna condanna, ouer sentenza corporale, doue non se gua pena di morte.	L.	2 f.
Per cadauna condanna, doue ne seguisse pena di morte, ò di anni dieci di galera, ouer perpetua prigione.	L.	5 f.
Per cadaun' essame alla tortura.	L.	2 f.
Per qual si voglia accusa, ò querela di Cavalieri di Corte in materia di vettouaglie, strade, ò altre cose pertinenti al suo officio. Item de' datari.	L.	f. 6
Per cadaun testimonio esaminato sopra dette accuse con la citatione, & giuramento.	L.	f. 6
Per le sentenze sopra dette accuse.	L.	f. 8
Li quali pagamenti di sentenze s'intendano per tutto quello, che può pretender esso Sig. Cancelliero, non potendo pigliar mercede alcuna, sotto pretesto di lettura, ò altro. Et non se ecceda la detta mercede, nè anco in casi delegati cò qual si voglia auttorità, cò forme alle leggi di sua Serenità. Item con conditione, che le sentenze s'ino publicate in bergamina, & portate subito in Cancellaria della Magnifica Communità.		
Per li mandati à cittar li testimonij.	L.	f. 4
		Per

Per le relationi se farà vn solo.	L.	f.	2
Se più.	L.	f.	4
Per la presentatione insieme con il registro di lettere Ducali di ogni continenza, eccettuate le lettere di citatione.	L.	3 f.	10
Per la presentatione di lettere Ducali di citatione.	L.	f.	10
Con dichiaratione, che per li quadri falliti non possa hauer per mercede, se non gazette quattro per cadauno.	L.	f.	8

Tassa de' pagamenti per il Sign. Cancelliero della Magnifica Communità.

P er cadauna tassa da esser scritta.	L.	f.	4
Per cauar detta tassa in scritti con la relatione.	L.	f.	4
Per cadaun'atto delli Spettabili Sig. Deputati ad istanza della parte, & anco per li Spett. Sig. Deputati della Sanità.	L.	f.	4
Per la copia di quelli autentica.	L.	f.	8
Per cadauna copia autentica d'alcuna parte del General Còfoglio.	L.	1 f.	
Per cadauna copia di lettere Ducali, in autentica forma.	L.	1 f.	
Per cadaune lettere, che fossero scritte à cadauni, ad istanza della parte.	L.	f.	8
Per la formatione di processo circa la ciuiltà, & ancora per l'officio della Sanità, sia seruata la tassa Criminale reformata come di sopra al Signor Cancelliero Criminale.			
Per le caualcate per il Sig. Cancelliero l'istesso sij seruato.			
Per la cancellatione di cadaun bando, relegatione, e confiscatione, sia seruato quel ch'è tassato al Signor Cancelliero Criminale, come di sopra.			
Per la copia di cadaun bando à tempo.	L.	2 f.	
Di cadaun' altro bando.	L.	4 f.	
Per copia di qualunque altre scritture per cadauna carta comune.	L.	f.	4
Per l'autenticatione di quelle.	L.	f.	8
Per cadauna fede, ouer mandato di legname, ò merci.	L.	f.	4
Per cadaun priuilegio d'admissione alla ciuiltà scudi trè.	L.	21 f.	
Per l'admissione de' speciali per cadauno.	L.	3 f.	
Per le lettere, che si scriuessero alli Comuni per l'officio della Sanità per interesse delli Comuni, & per li proclami, che si mandassero alli Comuni il Cancelliero non possa tuor, nè hauer cosa alcuna.			

Et la presente Tariffa sij posta nella Cancellaria, sì che da tutti
 possa esser vista.

Dichiarando, che tutti gli pagamenti sudetti sijno, & s'intendano
 à moneta Venetiana.

Et se per alcun tempo sarà contraffatto in alcuna delle predette cose, à
 tutte le Tasse come di sopra fatte, sijno tenuti gli Spertabili Sig. Sindi-
 co, e Deputati; i quali per tempo saranno, in pena di perder il loro sa-
 lario, di procedere cõ i mezi di Giustitia contra gli contraffacenti alla re-
 stituzione di tutte le cose tolte indebitamente à nome, & spese della Ma-
 gnifica Comunità, così qui, comè à Venetia; & ancora nelli Eccellen-
 tissimi Consigli, & sijno tenuti nel primo Consiglio manifestare le trans-
 gressioni ogni volta, che saranno auisati.

Io. Iacobus Seraphinus Cancell. Mag. Communitatis Riperie.

I N S A L O', M. DC. XXVI.

Per Bernardino Lantoni.



STATUTI CIVILI DELLA RIVIERA.

Del dimandar in Giudicio. Cap. I.



Stato determinato; che se alcuno vorrà conuenire qualche persona habitante, ò che si truoui nella terra dell'officio auanti alli Giurisdicenti nella Comunità della Riuiera: se la somma sarà da Lire cinque planet in sù, debba far citar quello, ò quella in scritto personalmente, ouero alla solita habitazione almeno per vn giorno auanti lasciandouì la citatione sottoscritta dal Nodaro dell'officio, che contenga il nome del citante, e del citato; il giorno della citatione, la causa, & anco la quantità: Et in caso che la persona da esser citata, ò altri non si ritrouasse in casa; basti all'hora il darnotitia di detta citatione à qualche vicino: mà se detta persona da esser citata habiterà fuori della Terra dell'Officio; ella douerà parimente citarsi come di sopra; con termine però non manco, che di tre giorni; & questo nel principio della causa; mà in procedendo poi basti citar per vn dì auanti in scritto come di sopra; ouero citandosi all'atto possa citarsi in voce; e si citi personalmente: Et se quello, che deue esser citato, sarà truouato in persona nella terra dell'officio; in tal caso possa esser citato dalla mattina al dopò desinare. Et se la causa sarà da Lire cinque in giù, facendosi la citatione, ò personalmente, ò all'habitatione; basti che si faccia à bocca; anco che non si espriminè la causa, nè la quantità. Et citandosi da Lire cinque in sù per partite di libri; sij citato per semplice cetola. Mà se quello, ch'hà da esser citato, habiterà fuori della Riuiera, debba citarsi per proelama in scritto da esser publicato al banco di ragione, & alla Colonna del Palazzo con non minor termine, che di giorni

di giorni otto; alla qual Colonna per il Ministrale sij appeso tal proclama; & iui sij lasciato: Et se anco hauesse habitatione in Riuiera; sij mandata la copia del detto proclama alla medesima habitatione: & cadauna citatione, che caderà in giorno feriato, ò sij anco ammonitione tanto voluntaria delle parti, quanto del Giudice, caschi per la prima susequente audienza.

Come debbano citarsi i Communi, le Terre, ouero le Vniuersità.

Capit. I I.

PArimente, che se alcuno vorrà condolerfi di qualche Commune, Terra, ò Vniuersità della Communità della Riuiera; sij tenuto far citare il Console di quella, il Sindaco, ouero Vicario; i quali rappresentano gli stessi Communi, Terre, ò Vniuersità; Et si citi al sesto giorno nel modo, come nel capitolo precedente.

Come debbano citarsi gli heredi, che non si fanno. Cap. I I I.

PArimente, che se alcuno vorrà condolerfi per qualche causa di herede d'alcun defonto; & non saprà, chi sia l'herede di esso defonto; sij tenuto far proclamar publicamente per il Ministrale al banco dell'Officio da parte del Giudice, lasciando alla solita habitatione di esso defonto la copia del proclama, nel qual si dichi; che se vi è alcuno, il quale voglia esser herede del detto defonto; ò che voglia diffendere i beni, & heredità di quello; comparisca al quinto giorno.

Delli commandamenti, & citationi de' forastieri. Cap. I V.

PArimente, che alcun Nodaro non scriua nell'officio nißun commandamento, citatione, nè relation di citatione fatta à bocca, ouero lettere, ad istanza d'alcun forastiero; ò di chi non habita nella Riuiera; se prima questo tale non si elegga l'habitatione nella Terra dell'officio con la dichiarazione della contrata; alla quale possa esser citato; da esser scritta per il Nodaro; & le lettere stesse sijno registrate nelli atti. Et sij tenuto dar sicurtà delle spese; se però non possederà beni proprij nella Riuiera. Et il medesimo si offerui nelli forastieri citati, in quanto all'habitatione, & alla sicurtà.

Delli commandamenti da farsi à trenta giorni. Cap. V.

PArimente, che di debito liquido fatto per istromento publico trà le medesime persone, ouero per confessione della parte; si faccia comman-

commandamento per nome del Giudicante in Riuiera alla parte debitrice, à giorni trenta continui; frà quali tutte le prouue possano farsi per l'vna, e per l'altra parte; tanto per via de' testimonij, quanto per via de' Istromenti; & se frà detto termine non si saranno fatte alcune prouue per il debitore; subito, finiti essi giorni, sij fatta, & possa farsi l'esecutione del detto commandamento à richiesta di esso creditore, come se fosse sententia diffinitiuua, passata in cosa giudicata. Ma se saranno fatte frà detto termine alcune prouue, finito esso termine, tutte le cose s'intendano senza alcuna oppositione esser publicate: & di subito s'intenda assegnato all'vna, & all'altra parte il termine di giorni quindici continui à reprobare, & à rigettare tutte le cose prodotte, prouate, & fatte nel detto termine di proua. Et finiti essi quindici giorni s'intendano tutte le cose immediatamente esser publicate; & il Giudicante sij tenuto insieme col Consoglio di Sauio, se sarà dimandato frà giorni sei continui immediatamente seguenti dopò il termine reprobatorio di confermar, ò di riuocar detto commandamento frà trenta giorni continui da esser còputati dal dì della commissione. Et se non sarà dimandato Consoglio di Sauio, come di sopra; all'hora il Giudicante sij tenuto di spedire, come di sopra frà giorni otto continui: Et da tal confirmatione, ò riuocatione non si possa appellare; mà subito esso commandamento sij eseguito ad istanza della parte, che lo dimanda, senza alcun'altra citatione. Et se il detto commandamento non sarà riuocato; ouero sopra di quello sarà stato pronontiato qualche cosa frà detto tempo diffinitiuamente; sijnondimeno mandato ad essecutione, come di sopra: saluo che, se dopò apparirà il debito, ò in tutto, ò in parte esser stato pagato; del qual debito sarà stata fatta mentione nel commandamento; possa, & vaglia co lui, che hauesse pagato; ouero il suo herede, ripetere il pagamento; se legittimamente apparirà esser stato fatto indebitamente; & quello, il quale riceuerà detto pagamento scientemente, ò malitiosamente; sij condennato in Lire vinticinque planet per ogni cento, & à ragion di cento; la metà delle quali sij di quello, dal quale è stato scosso; & l'altra della Comunità; & sij condannato alla restitutione del pagamento indebitamente fatto, con gli danni, spese, & interessi; quali hauerà patito colui, dal quale indebitamente è stato fatto esso pagamento: sopra il qual Istromento, ouer cose contenute in quello, non possa domandar si, nè farsi còpromesso in modo alcuno, nè il statuto delli compromessi habbi luogo nelle cause, nelle quali si procede; & si può procedere per via del presente statuto. Et se alcuna delle parti vorrà produrre testimonij assenti, ouer istromenti, iquali fossero fuori della Comunità, nominati prima i detti testimonij, & Istromenti; à quali nominati vna volta non possa cosa alcuna più aggiungersi: & fatta fede sommariamente di così fatta necessità, & assenza al Giudice della lite: & giurando la parte alli Sacri

Euangelij,

Euangelij, che ciò non fà, nè ciò dimanda con malitia, nè con calunnia; ouero in fraude; nè con animo di tirar in lungo la lite: ma credendo d'hauer bisogno per proua della sua ragione: in tal caso le sij assegnato termine competente, secondo la distanza de' luoghi, & qualità del negotio, frà il qual termine detti testimonij possano esser tolti; seruate però le cose da seruarsi; & che i loro detti sino presentati in officio: & nel qual termine possa etiadio l'altra parte dimostrare, & prouar tutto quello, che vorrà di sua ragione. Et esso termine pendente, non corrano i tempi del presente statuto, ouero i tempi come di sopra assegnati à prouar per testimonij, & per altre prouue presenti.

Delli Attori, che citano; & poi non compariscono. Cap. VI.

Parimente, che qualunque farà citar alcuno per qualche causa; & esso, ò altri per lui non comparirà nel termine della citazione, ò del commandamento; sij tenuto in continente di risarcir al citato le spese delle scritture, & le spese dell' Auuocato, ouero Procuratore nelli casi, oue sono tassati gli Auuocati, ò Procuratori; & in oltre, soldi dodeci plani per i danni di quello, costando della relatione della citazione. Et s'intendano le cose predette; se la persona citata, ouero altri per lei comparirà, & persevererà in detta causa.

Chè le citazioni designamenti, terminazioni, & simili possano farsi in giorni festiui. Cap. VII.

Parimente è stato determinato; che i designamenti, terminamenti, sequestri, citationi, proclami, missioni in possesso, presentationi di lettere, & simili, possano farsi in giorni di festa; & in altri giorni interdetti; eccettuati i giorni della Natiuità di nostro Signore Gesu Christo; i giorni della Settimana Santa; & il giorno, & feste della Risurrectione; i giorni delle Domeniche; & le feste della Beatissima Vergine Maria, che sono di precetto della Chiesa.

Chè i commandamenti clausulati habbino forza di semplice citazione. Cap. VIII.

Parimente, che tutti i commandamenti ottenuti da qualunque Giudice, con la clausula (&c.) ouero (saluo &c.) sijn o quanto si vogliono penali; s'intendano, & sijn immediatamente risolti in forza di semplice citazione, pur che la parte, alla quale saranno presentati, faccia citar alla riuocatione se essa parte non farà stata citata alla confirmatione. Et in caso di disputa sopra essi commandamenti sij tenuta la parte, che

che hauerà leuato il mandato, effer la prima ad introdurre la causa, & di allegare, come quella, ch'è Attrice.

Dell'Eleggerfi l'habitatione. Cap. I X.

PArimente, che cadauna persona non habitante nella Terra dell'officio si tenuta, & debba eleggerfi l'habitatione in detta Terra, con la contrata; se ciò sarà dimandato; ouero intimato: & se non la eleggerà, & farà scriuere nelli atti della causa per il Nodaro frà il secondo giorno dopò la citatione, ò intimatione, possa effer citato al banco dell'officio per il Ministrale publicamente, & ad alta voce per vn giorno auanti.

Delle Relationi per i Ministrali. Cap. X.

PArimente, che i Ministrali in ogni relatione da farsi per loro di quali si vogliono citationi, comandamenti, & in tutte l'altre; sino tenuti, et debbano, essendo la citatione in scritto, ò à bocca, di far mentione; se essa citatione, ò presentatione sarà stata fatta, ò presentata personalmente, ouero all'habitatione, & se personalmente in qual Terra; & in qual luogo di quella. Et se all'habitatione, douerà far mentione della persona, alla quale hauerà lasciato detta citatione; ouero d'hauerla affissa alla porta, & chi fossero quelli, che erano presenti: ouero non ritruouato alcuno, d'hauerne dato notitia à qualche vicino; & che le relationi sino riferite in termine di giorni otto, & non più: & che i Nodari sino tenuti scriuer il giorno della relatione: & tutte le cose predette in pena al contrafaciente di Lire dieci planet; & di rifsarcir le spese, à chi hà patito il danno: & fatto altrimenti non vaglia senza altra dichiaratione.

Che nissuno si conuenuto fuori della Riuiera.

Cap. X I.

PArimente, che alcuno della Riuiera, & habitante in quella per contratto celebrato, ò fatto in Riuiera, ouer fuori della Riuiera; saluo per il celebrato, ò contratto solamente nell'inclita Città di Venetia; non possa in qual si voglia modo effer conuenuto fuori della Riuiera; ancorche espressamente hauerà voluto, & hauerà conuenuto, ò patteggiato, & contentato in qualche contratto di poter effer conuenuto fuori di essa Riuiera: & se altrimenti sarà fatto; immediatamente non vaglia, nè tenga: & ogni rinontia fatta in contrario delle cose predette similmente non vaglia, nè tenga in qual si voglia modo; ancorche vi sij interuenuto

teruenuto giuramento; il qual giuramento in tal caso si presume, & s'intenda immediatamente nullo, & che sij stato fatto fare per forza, ò per inganno.

Delli Tutori, & Curatori. Cap. X I I.

PArimente, acciò i Pupilli, i minori, i furiosi, i scemi, ò simili persone manchenoli di Tutore, & di Curatore non restino indiffesi; è stato determinato; che volendo alcuno agitar contro quelli, ò contro alcuno di loro; sij tenuto far citare almeno doi delli suoi più prossimi agnati, ò attinenti, che sino idonei, se ve ne faranno: se non delli vicini, ò amici parimente idonei, i quali possano darli Tutori, & Curatori, ò generalmente à tutte le liti, & cose; ouero specialmente ad vna sola causa, & cosa certa, & tempolimitato; quali il Giudice sij tenuto dar in tutori, ò Curatori, vno, ouer più, come di sopra, e sforzar quelli con giuramento cautioni, & obligationi legitime; sotto pena ad arbitrio del Giudice da esser applicata alla Comunità: falae però le cause legitime.

Che i Tutori, & i Curatori possano costituir Procuratori.

Cap. X I I I.

PArimente, che i Tutori, & i Curatori; tanto auantila lite contestata, quanto dopò; possano costituir procuratore alle liti: il qual Procuratore però sij tenuto giurar nell'ufficio di far le cose utili, & di tralasciar le inutili.

Che i maggiori d'anni quattordici possano costituir Procuratore.

Cap. X I V.

PArimente, che qual si voglia maggiore d'anni quattordici maschio, ouer femina mancheuole di Curatore possa, & voglia costituir Procuratore alle liti, & cause, giurando nell'instromento di procura di non con trauenire per ragion di minor età; & di hauer per confermate tutte le cose, che saranno fatte per esso Procuratore nelle liti; & nelle cause.

Delli Procuratori. Cap. X V.

PArimente, che i Procuratori durino per trè anni solamente, & non più; se di nouo non sijno costituiti Procuratori, ò espressamente non fossero stati costituiti à maggior tempo: ouero se quello, ch'hà costituito Procuratore non fosse assente fuori della Riviera, nel qual caso d'assenza essi

efsi Procuratori durino, e s'intendino durar; ancor che non fino costituiti à maggior tempo, come di sopra.

Di quelli, che non possono diffender cause nelle liti. Cap. XVI.

PArimente ad effetto, che le cause fino meglio trattate; & che gli inconuenienti fino leuati; i quali per causa delle persone imperite spessissime volte occorrono in danno de' poveri litiganti; è stato determinato, che qualunque, il quale non s'ii Dottore; ouero legista, ch'habbia studiato almeno per trè anni in publico studio; ouero legista, ch'habbia, per alcuna persona, Commune, Collegio, ouero Vniuersità nelle cause civili; mà s'ii rigettato dall'ingresso delli Giudicij; & che tutti gli atti, scritte, & processi; ne' quali questo tale sarà interuenuto, fino immediatamente di nissun momento, e di nissun valore: & il Nodaro, che sarà truouato hauer scritto; s'ii tenuto al rifaccimento delli danni, spese, & interefsi; nè se gli deua alcuna mercede per esse scritte. Saluo che il presente Statuto non habbia luogo nelle cause proprie di questo tale; & nelle cause delli suoi della famiglia, con gli quali habita vnitamente: & non habbia luogo nelli Sindici delli Comuni, & delle Vniuersità. Et che gli Nodari attuali all'ufficio del Sig. Podestà, & il Cancelliero della Communità; & il Coaggiutore ordinario nella Cancellaria Criminale non possano hauer patrocinio di cause: saluo nelle sue proprie, e de' suoi congiunti fino al quarto grado, secondo la legge civile. Et s'intèdano le cose predette in pena di L. 100. plan. & della priuation dell'ufficio.

Delli Instrumenti delli Procuratori, Sindici, Tutori, & Curatori.

Cap. XVII I.

PArimente, che ogn'uno s'intenda, & s'ii sofficiente Procuratore si nell'esser Attore; come nel diffendere, in quanto alla sua costituzione, mentre però consti della procura di esso per publico Instrumento tanto all'agitare, quanto al diffendere: e così s'intenda delli Sindici delli Comuni; & delle Vniuersità; mentre però così, & non altrimenti fino legitimamente costituiti. Et similmente del Tutore, & Curatore costituiti alle liti, & alle cause: & fatto altrimenti s'ii immediatamente nullo.

In quali cause si venda ragion sommaria. Cap. XVIIII.

PArimente, che in tutte le cause ascendenti fino alla somma di Lire vinticinque planet inclusiuamente, & da quelle in giù; & anco da quelle

quelle in sù, di Vedoue, Pupilli, Orfani, Comuni Vniuersità, & d'altre miserabili persone; et nelle cause di deposito contro il depositario; & nelle cause di alimenti, de mercedi, de locationi, d'entrate, d'affitti, ò liuelli; de mercati solamente per causa di mercantia; de doti, de decime, de feudi; & di mercato, quando il denaro si hà à dare nel tempo del contratto: & nelle cause delli forastieri; nelle quali tali persone saranno agenti, & dimandanti; s'ii proceduto, & s'ii conosciuto sommariamente: & che di Lire dieci planet; & da quelle in giù si proceda in voce, & senza scrittura; eccetto che nel citare; come nel capitolo Del dimandar in giudicio: & nelli derti casi non sino tassate spese di Auuocato, ò di Procuratore, nè per le scritture più di soldi dieci planet.

Che nissuno s'ii tenuto eleggere Attione. Cap. X I X.

P Arimente è stato terminato; che nissuno s'ii tenuto elegger attione; per quante si vogliono, che à se competiscano per la medesima cosa, fatto, ouer quantità.

*Che delle inquietationi, molestie, & turbationi si possa agitar
ciuilmente. Cap. X X.*

P Arimente, che in tutte le cause di turbata possessione, di molestatione, inquietatione, & violenza si possa agitar, & instituir il Giudicio auanti à qualunque Iudicente à piacimento di chi volesse ciuilmente agitare. Et le dette cause habbino istanza; & sino regolate secondo i Statuti Ciuili, & secondo che sono regolate l'altre cause ciuili ordinarie, ouero sommarie.

Che il Reo seguiti il foro dell'Attore. Cap. X X I.

P Arimente, che ogni Reo d'altra giurisdittione ritrouato in Riuiera con la persona, ouero con la robba segua il foro dell'Attore; & iui possa esser conuenuto, essequito, et retento per ogni causa, et per ogni contratto.

*Che prima s'ii conuenuto il principale; auanti che si conuenga la
Sicurtà. Cap. X X I I.*

P Arimente, che se alcuno, ò alcuni si obligaranno per vno, ò per più con nome di sicurtà, ò con nome secondario: i principali, ò principale; per ilquale tali sicurtà, ò secondarij si obligaranno; debbano prima esser conuenuti; et i beni di esli principali diligentemente escusi per il

per il creditore, ò creditori: & esfi creditori in pagamento del debito, ò delli debiti debbano pigliar delli beni del principale, secondo la forma delli Statuti, per la quantità, ouer qualità del credito, auanti che si diuenga alle persone, ò beni delle sicurtà, ouero delli obligati secon-
dariamente: non ostante, che esfi habbino rinontiato à qual si voglia beneficio nell'istromento, ò fuori dell'istromento di obligatione. Et le cose predette non habbino luogo in quelli, i quali espressamente haueranno obligato se stelsi principalmente, & infolido: mà in tal caso sij in electione del creditore di conuenire, e di essequire anco in tutto quale più à lui sarà di piacimento. Et in tutti i predetti casi s'intenda esser rinontiato ad ogni suffragio delle leggi; & à tutte le altre cose, che operassero in contrario; ancorche di quelle si fosse douuto diragione far mentione particolare.

Che più persone possino dimandare; & dimandarfi à più persone in vna stessa dimanda. Cap. X X I I I.

PArimente, che più persone possano dimandare; & à più esser dimandato in vn solo, e medesimo libello, ouero dimanda: non ostante, che si ricerchi essa dimanda, ouer libello esser diuiso; pur che si agiti dalla medesima causa.

Di chi più dimanda, ò riscuote di quello, che se gli deue. Cap. X X I V.

PArimente, che se alcuno dimandarà in giudicio più di quello, che à lui si deue; sij condannato solamente nelle spese, da esser tassate per il Nodaro; & nelli danni, ad arbitrio del Giudice da esser dichiarati in tempo di trè giorni; & dal dì della detta dichiarazione da esser rissarciti frà altri trè giorni al dannificato. Et se per se stesso, ò per il suo Procuratore per l'auuenire riceuerà qualche cosa, come à se douuta, in giudicio, ò fuori di giudicio; & di tal debito in alcun tempo costerà esser stato fatto pagamento à lui; ouero al suo procuratore à ciò deputato; sij condannato in doppio. Et se alcun herede, ò soccessore d'altri riceuerà alcuna cosa, come debito, il quale apparisca in qualche tempo esser stato pagato; se scientemente sarà stato da lui riceuuto; sij condannato, come di sopra: mà se ignorantemente in modo che habbia giusta causa d'ignoranza; all'hora in nulla sij condannato; & in qualunque delli predetti casi sij tenuto alla restitutione della cosa riceuuta, & sij perpetuamente obligato.

Delle Eccettioni. Cap. XXV.

PArimente è statuito: che tutte le eccettioni; replicazioni; & tripliationi; & simili dilatorie, & declinatorie, peremptorie; & tutte le altre, fino, di che forte si vogliono, delle quali fra le parti nel processo non sù stato conosciuto, & deciso; esse restino salue, all'vna, & all'altra parte nel fine della lite; cioè dell'agitato processo al tempo della disputatione.

Della Contestation della Lite. Cap. XXVI.

PArimente, che la lite si habbia per contestata in quelli, che non rispondono alla citatione, proclamatione, ò in altro qual si voglia modo, à chi dimanda in giudicio, seruati i debiti modi, e forma delle citationi; & che sopra la dimanda data nelli atti dell'officio, possa per il Giudice assegnarsi termine à prouare; & il termine si habbia per legitimo, come che se per il citato, ò dimandato in giudicio, come di sopra; fosse alla dimanda stato risposto: Et tutti i termini, che saranno dati alle parti, ò ad alcune di quelle à prouare si habbiano in luogo di lite contestata.

Delle Interrogationi da farsi in Giudicio. Cap. XXVII.

PArimente, che fatta la interrogatione ad alcuno in giudicio: S'egli tenga, ò possieda qualche possessione, ò cosa; si tenuto, & debba, interrogato sufficientemente rispondere; s'egli tenga, ò possieda, & per quanta parte: & se per diuiso, ouer indiuiso; & se per diuiso, da qual parte: & ciò in termine di doi giorni, ò più, come parerà al Giudice considerata la distanza del luogo; mentre però la dilatione da darsi non ecceda il termine di cinque giorni continui. E se fra il detto termine non hauerà risposto sufficientemente, et chiaramente; all' hora si proceda, & si faccia per il Giudice; come se quello hauesse negato di possedere. Mà se alcuno sarà interrogato; s'egli sù, ò voglia essere herede di qualche persona: all' hora questo tale interrogato; se sarà maggior di vinticinque anni; si tenuto, & debba in termine di cinque giorni continui deliberar, & rispondere chiaramente, & puramente; s'egli sù, ò voglia, ò non voglia essere herede. Et se risponderà se essere, ò voler esser herede, sù tenuto dichiarare; s'egli per testamento, ò per non testamento, & per quanta parte. Et se sarà minor di vinticinque anni; sù tenuto, et debba rispondere nel legitimo modo, & forma predetti fra il termine di dieci giorni continui; & in tutti gli predetti casi tanto i maggiori, quanto i minori; se ricuseranno di rispondere; ò in qualche modo non

do non risponderanno; sino reputati come heredi infolido, quanto alla causa, della quale si tratta contro di loro; come se in giudicio legitimamente hauessero risposto se esser heredi: et qualunque maggiore d'anni quatordecì sij tenuto, & debba auanti la lite contestata; se sarà interrogato, di puramente, & chiaramente, legitimamente rispondere; s'egli tenga ad affitto; ouero à liuello quello, che à lui si dimanda, ò non: & se non risponderà frà il termine à lui dal Giudice assegnato; habbiasi per confesso.

Che non si nieghi la figliatione, ò cose simili.

Cap. XXVIII.

P Arimente, che qualunque negherà figliatione, Paternità, Notariato, morte, ò cosa simile in qualche causa, & farà pruouato; cachi (se sarà Attore) dalla sua attione; & se sarà Reo, perda la causa; se però auanti la depositionsione d'alcun' testimonio non hauerà confessato, rileuando l'Auversario dalla necessitá di pruouare. Et s'intenda hauer proposto l'attione, quanto al presente Statuto, à questo effetto; perche s'intenda, ò esser decaduto dall'attione, ò hauer perso la causa; se il libello, ò la dimanda sarà stata prodotta nelli atti, & datane copia alla parte; & ogn'vno, che sarà interrogato delle cose predette in qualunque parte della lite; sij tenuto di rispondere in quel giorno, ò nel seguente, che sarà stato interrogato; altrimenti habbiasi per confesso.

Che il giuramento di calunnia non si dij nelle cause.

Cap. XXIX.

P Arimente, è stato determinato; che non si dij, ne si faccia alcun giuramento di calunnia in nissune cause; nè anco nelle appellationi.

Del giuramento da farsi, ò riferirsi frà le parti.

Cap. XXX.

P Arimente, che in ogni causa ciuile; nella quale si dà giuramento dalla parte all'altra parte, sij auanti, ò sij dopò la lite contestata, & quando si voglia; & anco se saranno date le positioni, & à quelle sarà stato risposto dall'altra parte; mentre però non sij stato esaminato alcuna testimonio ad istanza di chi dà il giuramento, ancorche i termini non saranno stati assegnati à pruouare; sij tenuto quello, à chi è dato il giuramento di giurar nel termine, che sarà assegnato dal Giudice, ilquale però non sij manco di trè giorni; ouero di riferir il giuramento

mento all'altra parte ; mentre però si dij nel fatto proprio di quello ; alquale vien dato : Et si stj al giuramento di quello , ilquale giurerà in tutto, & per tutto, tanto sopra la forma del giuramento, quanto sopra tutte le cose dipendenti, ò appartenenti al negotio, delquale si tratta, & del quale in esso giuramento si fa mentione, in quanto all'iscludere l'intentione di chi dà il giuramento medesimo . Et se quello alquale è dato esso giuramento non giurerà in detto termine ; senza altra dichiarazione habbiasi per deuoluto all'altra parte, che lo diede : laqual parte, che lo diede ; & allaquale dall'altra sarà stato rimesso ; ouero hauerà per rimesso ; possa giurare di credulità sopra essa forma frà simil termine ; nel quale di prima doueuasi giurare, ò riferirsi ; ouero da assegnarsene vn' altro dal Giudice . Et se giurerà in detto termine ; stisi al giuramento di quello , tanto per se, quanto contro di se, come di sopra : & se non giurerà ; habbiasi il giuramento per non dato, & per non riferito ; nè si possa per l'auuenire dar forma di giuramento sopra quelle cose ; sopra lequali altre volte esso giuramento si farà dato, ouer riferito.

Delle Confessioni. Cap. XXXI.

Parimente, che le Confessioni delle parti fatte in giudicio, sino ridotte in scritto in quel modo, che saranno state fatte, ricercando ciò l'altra parte. Et se saranno fatte fuori del giudicio dalli maggiori di vinticinque anni in assenza delli auuersarij, non vagliano; nè pregiudichino, à chi fa essa confessione ; mentre di quella non consti per pubblico istromento . Et se dette confessioni saranno fatte in presenza della parte ; & delli Tutori, Curatori, Procuratori legitimi, & generalinegotoriati, vagliano, & pregiudichino, à chi confessa.

Delle Positioni. Cap. XXXII.

Parimente, che qualunque parte ; laquale produrrà positioni ; sij tenuta, & debba primieramente giurar di credere, che esse sino vere ; & di quelle dar copia alla parte, contro laquale saranno prodotte, à spese di esso producente ; & sij tenuta l'altra parte ; contro laquale saranno state prodotte, per simile giuramento di credulità ; hauer risposta a quelle in termine di trè giorni continui prosimi futuri, da esser connumerati dopò à se data la copia, puramente, chiaramente, & semplicemente, per parola di, credo, ò non credo, non ammettendo, come è posto ; altrimenti si habbino per confesse . Sij però tenuto esso, che mette le positioni, far cadauna di quelle, che contenga vn fatto solo, di vna in vna ; altrimenti si habbino per illegitime, & che il termine non

ne non corra à chi deue rispondere; se non dopò la legitimatione fatta di quelle; se in esso termine sarà stata dimandata.

Del dar termine, ò dilationi à pruouare.

Cap. XXXIII.

Parimente, chè il Giudice; se la causa sarà di lire vinticinque planet; & da quelle in giù; non possa, nè debba dar, se non due dilationi à pruouare: la prima di giorni dodici; & l'altra di dieci ad alcuna delle parti; nè possa eccedere: & quali dilationi passate, senza altra dichiarazione sijno, & s'intendano tutte le cose publicate. Mà se la causa sarà da lire vinticinque in sù; nella quale non si proceda per via del Statuto Dell'ordine delle cause Ciuili, ma per assignationi di termini; posino per il Giudice assegnarsi tre dilationi: la prima di giorni quindici; la seconda di quattordici; & la terza di tredici: ma non si possa deuenire all'assegnatione della seconda dilatione; se nella prima non saranno stati prodotti i capitoli, ouero positioni: & non si proceda alla terza dilatione; se nelle precedenti non si sarà almeno incominciato ad esaminare. Alla quarta dilatione poi non possa deuenir il Giudice senza altra maggior cognitione della causa; & oltre la quarta non possa, nè debba darne alcuna; mà immediatamente sino, & s'intendano esser tutte le cose publicate; & debba procedere al resto per la speditione, ò per sua sentenza; ouero à dar Consoglio di Sauio, se sarà dimandato. Possa parimente il Giudice se sarà ricercato dar termine per gli testimonij assenti nelle cause predette; se sarà dimandato auanti il fine dell'ultima assegnata dilatione: & ancora dar doi termini reprobatorij, se saranno richiesti: il primo di giorni quattordici; nel qual termine quello, che dimanda, s'è tenuto hauer prodotto i suoi capitoli reprobatorij: & l'altro di giorni dodici; & non possa eccedere; ne' quali termini l'altra parte possa coaggiouar i testimonij; & quali termini finiti tutte le cose sino senza altra dichiarazione publicate. Et se altrimenti sarà fatto in alcuna delle cose di sopra disposte, non vaglia, nè tenga immediatamente: e tutti i giorni, e termini sino di giorni continui: & tutti i termini soprascritti sino anco communi all'vna, & all'altra parte.

Che il giorno del termine non si nel termine compreso.

Cap. XXXIV.

Parimente è stato determinato, che il giorno, nel quale vien dato qual che termine; non sij computato nel numero delli giorni di esso termine.

Del produrre, e legitimar i Capitoli.

Cap. XXXV.

PArimente, che prodotti i Capitoli, & datane copia alla parte; la quale debba darfi à spese, di chi produce esfi Capitoli; sij tenuta la parte, allaquale sarà data detta copia, in termine di giorni tre continui profimi futuri hauer prodotto nel processo le sue interrogazioni, se vorrà farle; & che esfi Capitoli si habbinoper ammessi; se però altrimenti ad istanza di quello, che pretende, che sijnno legitimati; in detto termine non sarà stata dimandata la legitimatione di quelli; & foccessiuamente nel termine da douersi assegnar dal Giudice non saranno esfi stati legitimati. salua la ragione delle cose impertinenti, & da non esser ammesse. Et sopra di quelli possano esser esaminati testimonij; & pendente il termine à legitimare non corrano, nè i termini probatorij, nè i reprobatorij.

Del giuramento da darfi alli Nodari, & ad altri deputati ad esaminar testimonij.

Cap. XXXVI.

PArimente, che i Nodari Attuali deputati à scriuere in officio sijnno tenuti nel principio dell'anno di giurar nelle mani del Spett. Sindaco, & Deputati della Communità, d'offeruar tutte le cose contenute nel presente statuto. Et gli altri Nodari, che saranno eletti dalle parti ad esaminare, & ad interrogare; sijnno tenuti di giurar nelle mani del Nodaro della causa; & si scriua il giuramento nel processo, che bene, & diligentemente examineranno i testimonij da esser prodotti, & che gli interrogaranno, & che scriueranno per l'vna, e per l'altra parte con buona fede, senza fraude; & senza alcuna malitia, con le interrogazioni debite, & non superflue; nè cauillose, ouero impertinenti: & che offeruaranno i statuti promulgati sopra di quelle; & che non palefaranno in alcun modo direttamente, ò indirettamente, nè con parole, nè con cenni; ouero dimostrando i derti delli testimonij ad alcuna delle parti, nè ad altra persona; mà che teneranno quelli, & gli faranno tenere secreti in volume separato dal processo, fin che saranno publicati. Et sijnno tenuti sottoscriuersi esfi Interrogatore, & Essaminatore; & non essendou Interrogatore, & essaminatore; il Nodaro della causa si sottoscriua egli nel fine della depositione di cadaun testimonio, con le glose, & cassature; se vene faranno: & non essendouene; si sottoscriua facendo mentione, che non vi sono ne glose, ne cassature. Et i Coaggiutori similmente iguali scriueranno le depositioni de' testimonij, sino tenuti di giurar, & d'offeruar tutte le predette cose; & questo sotto pena per cadauno contrafacente

di L. 50.

di L. 50. planet, da esser applicate la metà alla Comunità; & l'altra alla parte condolente.

Delle Interrogationi da farsi alli testimonij. Cap. XXXVII.

PArimente, che le Interrogationi, che si faranno alli testimonij da esser prodotti per i litiganti, fino solamente sei sopra cadaun capitolo, come piacerà à chi farà dette interrogationi. Et che l'interrogatione del luogo, del tempo; & delli presenti s'intenda vna sola: & che oltre le sei nissun altra si faccia: & se sarà fatta, non gioui all'interrogante; nè faccia nocumento, à chi produce i testimonij: salue le interrogationi, che toccano la persona del testimonio, le quali si fanno in fine di tutti i Capitoli; mentre però i Capitoli non contengano più membri; nel qual caso sopra cadaun membro possano farsi sei Interrogationi, come di sopra. Et le quali se faranno allegate impertinenti, fino per il Giudice legittimate.

Del forzar i testimonij à giurare, & testificare.
Cap. XXXVIII.

PArimente che in ogni causa tutti, & cadaun testimonio da esser prodotti per alcuna delle parti; & i quali di ragione possono forzarli; fino immediatamente forzati per il Giudicente della lite, ouer causa realmente, ò personalmente, con tutti i rimedij della ragione à giurare, & à testificar con verità in detta causa; sotto pena à cadaun testimonio innobediente di L. 25. planet; più & manco ad arbitrio del Giudice; attesa la qualità del fatto, & la conditione delle persone: la metà della qual pena si applichi alla Comunità; & l'altra alla parte prodottrice delli testimonij.

In quali giorni si esaminino Testimonij.
Cap. XXXIX.

PArimènte, che in ogni giorno possino essaminarsi testimonij, eccettua i giorni della Natiuità del Sig. Nostro Giesu Christo con le tre feste seguenti: dell' Epifania; quelli della settimana Santa; il dì della Risurrectione con gli doi seguenti; quello dell'Ascensione, della Pentecoste, del Corpo di Christo: i giorni Dominicali; tutti i dì festiui della Beata Maria Vergine; delli Apostoli; il dì di tutti i Santi, & quello della Natiuità di Santo Giouanni Battista, di Santo Marco Euangelista, & di Sant' Eruciliano Vescouo.

Dell'effaminatione delli Testimonij .
Capit. XL.

PArimente, che niſſun teſtimonio poſſa eſſer eſſaminato ; ſe non per il Nodaro della cauſa ; ouero, eſſendo quello impedito, per vn altro di Collegio non ſoſpetto alle parti , & giurato: i detti de' quali teſtimonij debbano eſſer ſcritti per eſſo Nodaro, ò per alcun Coaggiutore ammeſſo dal Collegio di eſſi Nodari; eſſaminando, & dettando però detto Nodaro della cauſa, ouero altro Nodaro di Collegio, come di ſopra. Et ſe altrimenti farà fatto ; immediatamente non vaglia , nè tenga ; in pena oltre di ciò al contrafaciente di riſarcir i danni , & le ſpeſe al dannificato . Et che gli eſſaminatori, & interrogatori , che faranno eletti per le parti ; ſino, & eſſer debbano di Collegio , come di ſopra, alle parti non ſoſpetti . Et il Giudice ſi tenuto, & debba eſſer preſente à cadauna eſſaminatione delli Teſtimonij da eſſer prodotti; ſe farà da alcuna delle parti ricercato.

Delli Teſtimonij da eſſaminarſi fuori della Giurisdittione .
Cap. XL I.

PArimente, che volendo le parti eſſaminar Teſtimonij fuori della Giurisdittione per lettere dimiſſorie ; ſino tenuti in tempo d'vn giorno auanti che ſino leuare dette lettere , di nominar nelli atti del Nodaro della cauſa i teſtimonij, quali vorranno eſſaminare ; nè altri poſſano eſſaminarſi. Et publicati i detti di eſſi teſtimonij, ſi dijno alle parti à conſultare , e ſi diino ſolo per copie , & non altrimenti ; ſalue ſempre le oppoſitioni , & eccectioni contro le perſone, & i detti delli Teſtimonij nel fine della lite.

Che gli Huomini delle Terre non poſſino teſtificare per le ſue Vniuerſità. *Cap. XL II.*

PArimente , che gli Huomini delle ſue Vniuerſità , ò delli Comuni della Riuiera non poſſino teſtificare nelle cauſe à fauore delle ſue Vniuerſità ; ouero delli Comuni di quelli : Eccetto che contro coloro , i quali ſono della Vniuerſità ſua ; ouero delli loro Comuni, & contro alli non Sudditi della Communità della Riuiera . Et ſe farà fatto altrimenti, non vaglia, nè tenga ſenza altra dichiarazione .

*Che i Donatori, Alienatori; & che cedono le ragioni non possono
Testificare. Cap. XLIII.*

P Arimente che, se alcuno farà donazione, alienatione, ò cessione à qualche persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità di qualche cosa, ragione, honore, ò giurisdittione; il donatore, alienatore, ò cedente; i figli di quello, la moglie; ouer marito non possano, ne debbano testificare per la controuersia, ò lite, che per l'auuenire fosse mossa; ouero fosse; ouero vertesse per detta cosa, ragione, honore, ò giurisdittione donata, alienata, ò ceduta; ouero per occasione di quelle, cioè in fauor di colui, alquale sarà stato donato, alienato, ouer ceduto.

*In che modo quello, che agita, s'ii stimato ascendente, ouer discendente.
Cap. XLIV.*

E Stato determinato; che, se alcuna persona agiti, ouer diffenda, come ascendente, ò discendente, ouero collaterale fino al quarto grado; si presuma, & si habbia per ascendente, discendente, ò collaterale; se cousti nell'animo del Giudice per Istromenti, ò perche s'ii notorio; ouero perche in altro modo paia ad esso Giudice.

*Del produrre Istromenti, ragioni, & altre scritte.
Cap. XLV.*

P Arimente, che ogn'vno; ilquale produrrà, ò allegarà in qualche causa alcun Istromento, ragioni; ouero scritte, s'ii tenuto à richiesta della parte di produrre tutto quello per effempio autentico, & lasciarlo appresso il Nodaro della causa; in modo che possa hauerfi la copia à spese di chi ricerca; e dopò s'ii restituito al produttore. Et che tutti quelli, che hanno Istromenti, i quali giouino ad alcuno, che non litighi, ò non s'ii per litigar seco; s'ino forzati di produr quelli auanti al Giudice; acciò di loro possa essa parte hauer la copia, giurando prima di non poter per altra via, ò per altro mezo hauer quelli; & pagata la mercede limitata dal Statuto.

Che gli Istromenti delli Debitori s'ino esibiti. Cap. XLVI.

P Arimente, che hauendo molti creditori Istromenti, ò Scritti appresso di se delli suoi crediti di già pagati; ouero al pagamento de' quali quelli, che sono in essi descritti ragioneuolmente non sono tenuti; & i quali, parendo à prima faccia in quelli esser obligati; se gli haessero appresso

appreso di se, hauerebbero anco testimonij preparati da poter dimostrare il pagamento, ouero di non esser tenuti alle cose contenute in quelli; perciò è stato determinato; che ogni persona, laquale si dicesse, ò fosse sospetta d'hauer tali Istromenti; si tenuta, & debba frà quel termine, che douerà esser assegnato dal Giudice di produrre tali Istromenti richiesti; altrimenti passato detto termine; quella tal persona, laquale così apparesse obligata da detti Istromenti, & dalle cose contenute in quelli; immediatamente, senza altra dichiarazione s'intenda, & sij unimodamente assolta, & liberata: saluo però, che, se quella persona, dalla quale si dimandasse prodursi detti Istromenti, come di sopra, giurerà corporalmente Alli Sacri Euangelij di Dio di non hauergli; nè di potergli hauere; nè far, nè hauer fatto fraude, perche ella non gli habbia, nè possa hauergli; & che con ogni sua opera farà, & procurerà, rimossa ogni malitia, e negligenza, di hauer esli Istromenti, & quelli quàto più tosto potrà di esibirli alla persona, che così gli ricerca, come di sopra: all' hora non corra il danno, ouer alcun pericolo della sua ragione, per causa della non fatta esibitione.

Delli Istromenti del debito pagato da esser restituiti.

Cap. XL VII.

Parimente, che ogni Giudice della Riuiera sii tenuto, & debba forzar qual si voglia creditore sodisfatto; ouero al quale voglia, che sii sodisfatto effettivamente per il debitore; à restituir, dar, ò consegnar al debitore medesimo l'Istromento, ò qual si voglia altra scrittura; per la quale principalmente, ouero anco incidentemente appareua del debito: Et à ciò debba esser forzato anco per personal retentione: ilche però non habbia luogo nelle partite delli libri di esli creditori; ne' quali basti il controscritto pagamento, & la depennatione di essa partita.

Delli Istromenti, che riferiscono altri Istromenti.

Cap. XL VIII.

Parimente, che tutti gli Istromenti formati nella Riuiera, che fanno mentione d'alcuno, ouero d'alcuni Istromenti di Sindicati, Procure, Attorie, & Tutele, ottengano piena fede; non osante, che detti Istromenti nominati non si possano hauere; mentre però nelli Istromenti predetti vi sii questa clausula: Che gli Istromenti, delli quali sarà fatta mentione, iui furono visti, & letti per il Nodaro, alla presenza delle parti, & delli Testimonij.

Delli Istromenti, ò Scritture da esser di nouo prodotte negli atti.

Cap. XLIX.

Parimente, che ogni persona; laquale produrrà, ò allegarà alcuni Istromenti, atti, ouero scritture, non ostanti alcune altre prodottioni di già fatte ad istanza della parte, ò di altro pretendente interesse di voler reprobare quelle, ò quelli, & giurando di non dimandarli, nè per fraude, nè per calunnia; sij tenuta, & debba di nouo vn'altra volta produrre esli Istromenti, ò scritture, anco per gli originali, se potrà hauerli, ò far che sijno esli originali prodotti; & lasciar quelli negli atti appresso il Nodaro; acciò se ne possa hauer copia, & à piacimento del Giudice possino esser veduti. Et alle cose predette possa, e debba quel tale esser forzato per qualunque Giudicente, con tutti i rimedii di ragione, anco per retention personale,

Dell'ordine delle cause Ciuili. Cap. L.

Parimente è statuito, & ordinato; che l'ordine delli Giudicij delle cause Ciuili; nellequali si procederà, ò accaderà procedersi ordinariamente; sij, & s'intenda, come segue; & esse cause co'l medesimo ordine per il Giudicente debbano esser terminate, sotto pena al Giudicente di ducatti cento, da applicarsi al Serenissimo Ducal Dominio Veneto; & di risarcir le spese della lite all'vna, & all'altra parte.

§ 1. Che l'istanza della causa principale non possa durar oltre il spazio di sessanta giorni vtili, da esser computati dal dì della lite incominciata; la quale incominciata s'intenda, data la petitione, ò libello negli atti; & iui lasciata, & alla parte legitimamente notificata; & fatta, ouero hauuta per fatta la contraddittione; laqual dimanda, ò libello si habbino immediatamente per ammessi, & per le cose tollerabili; se conteneranno il nome dell'Attore, del Reo; la quantità; la cosa, ouer la ragione, che sono dimandate; & la causa della dimanda, & altre cose, come nel Statuto Del dimandar in Giudicio.

§ 2. Et lasciati negli atti; & notificati alla parte la dimanda, ò libello, come di sopra; insieme con l'effettual prodottione, & dimissione negli atti delle ragioni allegate; sij, & s'intenda essere statuito al Reo il termine di sei giorni vtili immediatamente seguenti dopò tutte le cose predette à deliberar, & à rispondere ad essa dimanda, ouer libello: qual termine finito, ò si habbia, ò non si habbia risposto, habbiasi la lite per contestata; & tutte le eccezioni, replicationi, triplicationi, declinatorie, dilatorie, & tutte le altre quali si sijno; s'intendano, & sijno salue, & riservate nel fine della lite; & come di sopra, nel statuto Delle eccezioni.

§ 3.

§. 3. Et finito il termine di detti sei giorni vtili, di far, ò di hauer per fatta la contraddittione, immediatamente s'intenda assegnato all'vna, & all'altra parte; cioè all'Attore, & al Reo vn termine di giorni 30. vtili di apportar eccezzioni; di opponere; e di prouar per ogni sorte di proue; & di produrre; & di dimostrar, quanto esse parti, & cadauna di quelle vorranno in detta causa: & qual termine finito immediatamente tutte le cose s'intendano publicate; & di quelle debba farsi copia.

§. 4. Et immediatamente dopò il termine probatorio s'intenda esser assegnato all'vna, & all'altra parte il termine di giorni quindici vtili à reprobare, & impugnar tutte quelle cose, che faranno state prouate, & prodotte nel termine probatorio; & nel qual termine reprobatorio si faccia, & si offerui l'istesso, come nel Statuto Del termine da esser concesso à reprobare. Qual termine reprobatorio finito, tutte le cose immediatamente s'intendano publicate; & di quelle si faccia copia, come di sopra.

§. 5. Finiti isopradetti termini probatorio, & reprobatorio; sij tenuto, & debba il Giudicente, se sarà ricercato, dichiarir la causa douer esser commessa; & quella commettere à Consiglio di Sauio; da esser decisa, & terminata in tutto, & per tutto, come nel Statuto Del dimandar Consiglio di Sauio; & della commissione, & spedizione di quello: saluo, che il termine à dimandar esso Consiglio di Sauio per vna di esse parti, come nello stesso Statuto, sij & s'intenda di giorni cinque vtili dal dì del finito termine reprobatorio; del quale si è detto di sopra.

§. 6. Et essa causa di Cōsoglio di Sauio spedita, si possa per la parte, che si sentisse grauata, metter appellatione, & dirsi di nullità, & in tutte le cose possa, & debba farsi, come nelli Statuti Dell'appellatione dalla sentenza dichiarata di Consiglio di Sauio & Quando sij lecito metter appellatione la seconda volta; è stato disposto, & ordinato.

§. 7. Et determinati i cinque giorni vtili à dimandar Consiglio di Sauio; & non dimandato quello nel predetto termine per l'vna delle parti; ò se non sarà dimandato di nuouo di volontà dell'vna, e dell'altra; sij tenuto, & debba il Giudice ordinario di essa causa, auanti che sij scorso il tempo delli soprascritti sessanta giorni vtili assignati per l'istanza della causa, hauer di suo giudicio deciso; & hauer terminato per sentenza diffinitiuu essa causa, & lite; offeruati tutti, & cadaun Statuto; & tutti gli ordini sotto la rubrica: Che il Signor Podestà sij tenuto pronontiar le sentenze; dalle quali sentenze così pronontiate senza Consiglio di Sauio sij lecito, & si possa metter appellatione, come nel Statuto Delle appellationi, che si diuoluono alli Signori Rettori di Brescia: & nelle quali appellationi tutte le cose, et cadauna in esso Statuto, disposta, et ordinata debbano offeruarsi; et che tutti gli Statuti, et cadauno di essi; alli quali per il presente espressamente si hà relatione; s'intendano cadauno, ò cadauna cosa.

na cosa, & gli conuenienti alli conuenienti luoghi in questo Statuto per registrati. Ne per esso Statuto presente s'intenda in alcun modo derogato alli Statuti in quali cause si renda ragion sommaria: & Delli compromessi da farsi frà gli congiunti in parentela: & Delli termini, ò dilazioni date à pruouare. Et se accaderà farsi compromesso in qualche causa frà le parti litiganti; all'hora, et in tal caso, durante il compromesso, ouero il termine di esso compromesso, et della proroga, ò prorogationi di quello; non corra; nè s'intenda correre immediatamente senza altra dichiarazione l'istanza della causa; tanto principale, quanto di appellatione, nellaquale accaderà farsi compromesso, come di sopra.

Dell'ordine di spedirsi i processi. Cap. L I.

P Arimente, che i processi non s'ino portati alli Giudici per spedirli, e per prenotiar le sentenze; se non precedente la dichiarazione, che s'ino portati; et prima legitimamente citata la parte: et fatto altrimenti ogni sentenza seguita s'ino immediatamente nulla; et in oltre il Notaro s'ino tenuto à tutti i danni, spese, et interessi.

Del Consiglio di Sauiò. Cap. L I I.

P Arimente, è stato determinato; che finito il termine probatorio, ò reprobatorio; nel quale s'ino stato fatto qualche cosa di reprobatorio; subito nel termine di otto giorni continui prossimi futuri s'ino lecito ad vna delle parti litiganti di dimandar; che la lite, causa, & controuersia vertente si commetta à consiglio di Sauiò, à consultare, quali s'ino gli oblighi del Giudice nel giudicar in quella. Et finiti essi otto giorni; & non dimandata detta commissione; essa causa non possa, nè debba esser commessa à consiglio di Sauiò; se non sarà di volontà delle parti: mà s'ino tenuto il Giudice determinar, & diffinir da se stesso, senza alcun salario, la lite, & la causa medesima. Et dimandata per vna delle parti; ouero di consenso d'ambidue, come di sopra, detta commissione; s'ino tenuto, & debba il Giudice dichiarare douersi commettere; & alringer le parti à dar le polize delli confidenti; nelle quali s'ino descritti i confidenti delli Dottori di legge; i quali s'ino, & esser debbano del Collegio delli Dottori della Riuiera, ouero del Collegio della Città di Brescia, e non altrimenti; i quali però possano esser dati vnitamente: & in queste polize non si ammetta alcuno, ilquale habbia auuocato, consultato; ò s'ino interuenuto nella causa: & s'ino tenuto il Iudicante commettere essa causa à quel Sauiò; nelqual primo le parti si faranno concordate; se bene non concordassero nell'ordine. Et se le parti non concordaranno nel dar gli confidenti, si diano per essi tante polize, sin che vno concordi. Et s'ino forzata sempre

ta sempre la parte auersa, che hauerà dimandato detta commissione; à dar prima la sua poliza: & se alcuna di esse parti sarà negligente nel darla; sù commessa la causa ad vno della poliza dell'altra parte cauato à forte. Et se il Giudice ricercato sarà negligente nel commettere; ò riuscherà di commettere, & procederà à sentenza diffinitua; cada alla pena di Ducati cento d'oro, da applicarsi alla Comunità: & quanto farà in contrario; sù immediatamente nullo: Et fatta la dichiarazione; & commissione à Consoglio di Sauio; la parte, che hauerà dimandato farsi essa commissione, à spese proprie; tanto del Salario, quanto d'altro da esser però risarcite per quello, che sarà perditore della causa; ouero come di ragione parerà al Consultore; sù tenuta d'hauer fatto accettare esso Sauio; d'hauer spedito, & d'hauer presentato il Consoglio al Giudice ordinario di essa lite, in termine di mesi trè continui da esser connumerati dal dì della commissione: altrimenti esì finiti; & non presentato il Consoglio, s'intenda esso Sauio esser decaduto dalla commissione, & dall'accertatione; & la causa si commetta ad vn' altro ne i modi come di sopra; per il quale la parte similmente sù tenuta hauer fatto spedire essa commissione; & hauer presentato il consoglio, come di sopra; altrimenti esso Sauio nello stesso modo s'intenda immediatamente esser decaduto da detta commissione; & essa causa non possa più esser commessa; mà debba esser spedita per il Giudice ordinario di suo giudicio: & la commissione fatta altrimenti, & in altro modo di quello, che s'è detto di sopra, non vaglia, nè tenga senza altra dichiarazione; nè alcuna assenza di Sauio eletto possa esser allegata, ouero amessa: & nella accertatione fatta per il Sauio sù esso Sauio tenuto hauer giurato similmente di ritamente, & rettamente consultare, hauendo Dio auanti gli occhi: & tal giuramento sù scritto con l'accertatione nelli atti della causa: & non possa darsi, ò concedersi consoglio di Sauio in cause da Lire dieci planet in giù inclusiuamente. Et il salario del Sauio debba esser tassato per le parti; ouero per gli Auuocati di quelle secondo i Statuti della Riuiera. Presentato poi il Consoglio; sù tenuto, & debba il Giudice presenti le parti, ouero legitimamente citate; aprir esso Consoglio; et far, che sù pubblicato: & secondo quello, in tutto, e per tutto sententiare: il quale apimento publicatione, & sentenza s'intendano immediatamente fatti; se il Giudice della causa tralasciarà quelle, ò alcuna di quelle; ouero di farle, ò di prononciarle.

Et similmente diasi Consoglio di Sauio sopra qual si voglia interlocutoria, ouero emergente; se sarà dimandato: in modo però, che sù spedito nel termine d'un mese continuo; altrimenti cada dall'assunzione, & si commetta ad altro Consultore, il quale similmente habbia ad ispedire nel termine d'un mese continuo; altrimenti sù spedita per l'ordinario, & il salario del Sauio debba esser tassato, come di sopra; et sù depositato per quello,

per quello, che dimanda: et tutte le cose predette, et cadauna di esse fino offeruate; et debbano offeruarsi: efe in alcun modo farà contrafatto; non vaglia, nè tenga immediatamente.

Dell'appellatione dalla sentenza di Confeglio di Sauio.

Cap. L I I I.

P Arimente, che pronontia la sentenza di Confeglio di Sauio la parte perditrice, & qualunque altro, al quale di ragione sij lecito; possa appellare, ouero dir di nullità nel termine di giorni sei continui dal giorno della sentenza pronontia, & non più: et sij tenuto il Giudice; se farà stato appellato nel detto termine, et non oltre; di commettere frà altri sei giorni essa causa di nullità, ò di appellatione ad vn Commissario da esser eletto nelli modi, et forma, come di sopra è stato ordinato circa il Sauio della prima causa; et esso appellante sij tenuto hauer fatto accettare al predetto Commissario con giuramento, come di sopra; et al medesimo presentar il processo sotto sigillo frà sei giorni continui da esser computati dal giorno della electione: et il Commissario eletto habbia autorità, et onnimoda giurisdictione in detta causa di appellatione ò di nullità, quale hà ogni competente Giudice di nullità, et di appellatione. Et per primo conosca, et decida frà sei giorni dopò l'accettazione; se s'ij, ò non s'ij da ammetterli l'appellatione; in caso però, nel quale di ciò si dubitasse; et quando pronontij douersi ammettere; non habbia per essa pronontia alcun salario; mà solamente per la sentenza diffinitua da esser per lui pronontia sopra detta causa di appellatione, ò di nullità. Et quando pronontij non douersi ammettere; habbia per tal' articolo il salario limitato; et da tale pronontia non si possa appellare; nè dir di nullità.

Et subito dopò essa accettazione frà sei giorni immediatamente seguenti sij tenuto l'appellante, ò dicente di nullità hauer prodotto la sua dimanda, ouer libello in scritto, et legitimamente hauerlo alla parte notificato; et quale si s'ij essa dimanda; s'ij, et s'intenda ammissa immediatamente; purchè il producente habbi dato scurtà di restituire all'altra parte le spese della lite; se sarà perditore, ò se non profeguirà la causa fino alla fine. Et se non offeruarà le cose predette, et se non depositarà il salario in detto termine; immediatamente s'intenda hauer rinontato all'appellatione, ouero nullità; et s'intenda risposto, et negato alla medesima petitione; se per quello, che deuer rispondere in termine di due giorni dopò la prodotta petitione, non sarà stata fatta alcuna risposta: et fussequentemente s'intenda assignato all'vna, et all'altra parte il termine di giorni trenta à prouar, à dedurre; et à dimostrar tanto sopra la nullità, quanto sopra l'appellatione, ouero iniquità della sentenza; et sopra altre cose

altre cose à detta causa pertinenti, tutto ciò, che vorranno: et quali giorni finiti tutte le cose s'intendano, et fino immediatamente publicate; et soccessiuamente subito s'intenda assegnato il termine di giorni vinti all'vna, et all'altra parte à riprnuare, et impugnare, et escludere tutti gli atti; che saranno statì fatti nel termine probatorio. Et se alcuna delle parti nel termine predetto produrrà articoli, ò Capitoli diretti à riprnuar le cose prouate, et dimostrate nel probatorio; s'il lecito all'altra parte, et à qualunque ch'hà interesse, di coaggiuare, e di corroborare per legitime prouue le cose prouate, prodotte, et dimostrate in detto termine probatorio: et le predette prouue, et reprobationi, e tutti gli altri atti in detta causa di appellatione sino scritti per il Cancelliero del Collegio delli Signori Dottori della Riuiera; se il Commissario farà di Riuiera. Et finito il termine reprobatorio tutte le cose s'intendano immediatamente publicate; et le eccezioni, e replicationi, et le altre cose s'intendano salue, come di sopra si contiene nel Statuto Delle eccezioni. Dipoi detto Commissario diligentemente vditte, et esaminare le allegationi delle parti s'ii tenuto; et debba auanti il fine delli giorni quaranta, dal dì del processo publicato, pronontiar, et publicar sopra detta causa la sua diffinitiuua sentenza; qual sentenza s'ii tenuto di sottoscrivere di mano propria; altrimenti senza altra dichiarazione s'intenda esser decaduto dall'assunzione di essa causa; & esso Cómmissario non habbia; mà perda il Salario; & la prima sentenza s'ii mandata ad effecutione: Et se per la sentenza predetta pronontiatà come di sopra in causa di appellatione, e di nullità sarà confermata la prima sentenza pronontiatà di Consoglio di Sauiò nella causa principale; non s'ii più lecito appellare, nè dir di nullità contro la detta sentenza; nè contrauenire; nè eccettuare, ouero opponere à quella in qual si voglia maniera: Mà in quel modo, che sarà pronontiatà s'ii con tutti i rimedij di ragione anco essequità.

Quando s'ii lecito mettere la seconda appellatione dalla sentenza di Consoglio di Sauiò. Cap. LIV.

PArimente è stato deliberato, & ordinato; che se per la sentenza pronontiatà per il Cómmissario in causa di appellatione, ò di nullità sarà annullata, ò riuocata, ouero altrimenti riformata in tutto, ò in parte, la prima sentenza pronontiatà di Consoglio di Sauiò: all' hora al perditor in detta causa di appellatione, & à chi si voglia à chi di ragione, s'aspetta, s'ii lecito di appellare, ò dir di nullità in quella parte, nella quale non sarà conforme, in termine di sei giorni continui dal dì della sentenza pronontiatà, e non più, ad vn altro Giudice di appellatione da esser dato, & deputato per il giudicete di quel luogo, nel quale essa prima sentenza sarà stata pronontiatà; & ilqual nuouo Giudice debba di mandarss,

mandarsi, et darli; et farsi tutte le altre cose, come di sopra nella causa di appellatione è stato dichiarato; nella qual causa della seconda appellatione s'è proceduto, et s'intendano limitati i termini in tutto, et per tutto, come di sopra nella prima causa d'appellatione è stato espresso; mutate le cose da mutarsi; et le conuenienti alle conuenienti riferendo; in maniera però, et sempre questo inteso; che essa causa nel termine come nel Statuto Dell'appellatione della sentenza pronontata di consiglio di Sauiò s'è co' fine douuto terminata; altrimenti esso Giudice d'appellatione s'intenda esser decaduto dall'assontione, ouero elettione; & il Commissario non habbia; mà perda il Salario. Et pronontata la sentenza come di sopra; con tutti i rimedij di ragione in quel modo, che sarà stata pronontata, s'ij mandata anco ad essecutione; & più non s'ij ammessa appellatione.

Delli Compromessi da farsi trà parenti. Cap. LV.

Parimente, che se alcuna lite, questione, ò controuersia nascesse per l'auuenire frà congiunti in parentela di consanguinità, ò di affinità fino al quarto grado di ragion ciuile inclusiuamente: ouero trà qualche particular persona, e qualche Commune, Collegio, ò Vniuersità; ouero trà qualche Commune, Collegio, & Vniuersità; & vn'altro Commune, Collegio, ò Vniuersità della Comunità della Riuiera: qual si voglia Giurisdicente della Comunità predetta; auanti alquale essa lite, ò controuersia sarà mossa trà gli predetti, come di sopra; s'ij tenuto, & debba à petition della parte, che ricerca; tanto auanti la lite contestata, quanto dopò, quando si voglia, in tempo di giorni otto dal dì del publicato processo, sforzar la parte con tutti i rimedij di ragione à compromettere in scrittura detta lite, ò controuersia, con le cose dependenti da quella, & à quella connesse, & à far esso compromesso di ragione, e di fatto, con le debite solennità in amicij Comuni da essere per le parti eletti di quelli, che habitano nelle Terre, ò Quadre di esse parti: se però altrimenti dette parti nell'eleggere non fossero concordati: & forzar anco ad eleggere il terzo, in caso di discordia, come di sopra.

§. I. Ciò fatto, gli Arbitri, & Arbitratori eletti sino tenuti in termine di giorni cinque continui, dal dì, che saranno stati ricercati, ad hauer accettato; & ad hauer deciso, & terminato essa causa, ò cause, come di sopra; pronontando vna, ò più sentenze in termine di giorni trenta continui da esser connumerati dal dì dell'accettatione; se però il compromesso sarà fatto dopò formato il processo: & di mesi trè; se auanti la formatione di esso processo, & della istruttione della causa; quando di volontà delle parti non venga in altro modo fatto proroga di più tempo. Et in caso di discordia; fatta l'elettione del terzo, sino tenuti essi trè

M

in termine

in termine d'un altro mese hauer deciso, & terminato . Le sentenze de qualitrè; ò per la maggior parte di essi pronontiate; vagliano, & tengano; & sino mandate ad effecutione, giurando prima detti Arbitri, ò Arbitratori nelle mani del Nodaro della causa, di non esser consapeuoli, che vi sij interuenuto alcun errore, ouer lesione: non ostante alcuna ridottione dimandata, ò da esser dimandata auanti, ouero dopò la richiesta effecutione di essa sentenza: ouero non ostante nullità alcuna allegata; dando quello, che hauerà dimandato l'effecutione, idonea scurtà di restituir tutto ciò, che sarà dichiarato sopra essa ridottione ò nullità.

§ 2. Sopra laqual ridottione, ò nullità da esser nel detto modo amessa, possa, & debba conoscersi à richiesta del Riducente, ò dicente di nullità; & dalla predetta effecutione, ò commissione di effecutione non possa appellarsi, nè in qual si voglia modo contrauenirsi; nè si ammetta appellatione, ouero controuentione alcuna .

§ 3. Dichiarando, che il presente Statuto, & le cose disposte in quello non habbino luogo nelle cause, & per le cause delli debiti liquidi per publico Istromento celebrato trà le medesime persone: mà in quali si vogliano altre cose tutte debba offeruarsi; & tanto nelli compromessi volontariamente fatti; quanto in quelli trà parenti, & nominati, come di sopra; Dichiarando in oltre, che ò volontariamente, ò necessariamente, che alcuna causa sii compromessa, & non ispedita; ella non possa, nè debba più, che per altre due volte, ricusando alcuna parte, esser di nuouo compromessa; mà s'intenda, & sii deuoluta immediatamente al Giudice ordinario per douer esser da quello ispedita . Dichiarando anco, che in ogni caso, che sii ridotta all'ordinario; tutti gli atti, et processi fatti, ò formati auanti gli Arbitri; & Arbitratori vagliano, & tengano auanti esso Giudice ordinario, & auanti à qual si voglia altro, come se fossero stati fatti, & formati auanti di quel'ò: & l'vna, & l'altra parte sii tenuta depositar la sua porzione del Salario da esser tassata per il Nodaro, secono la disposition del Statuto.

§ 4. Parimente à moderar gli antichi Statuti, che non ammetteuano appellatione, ò ridottione dalla sentenza arbitrale, ouero arbitramentale: et acciò si dij commoda, et facile cognitione del preteso grauame, à chi si sentesse grauato; è stato deliberato, & ordinato; che non sii lecito ad alcuna delle parti dir di nullità, ò di iniquità della sentenza; ò come si voglia à quella contrauenire; se non in questo modo, e forma: cioè . Dopò la commessa effecutione della sentenza, laqual non possa in qualunque modo impedirsi; mà debba commettersi, data scurtà come di sopra; sij tenuto, & debba il Giudice, auanti alquale sarà prodotto il libello di ridottione, nullità, ò iniquità asstringer le parti con ogni rimedio di ragione ad elegger trè arbitri, & Arbitratori delli confidenti delle parti per polize da esser prodotte; i quali sijno di Riuiera, ouero abitanti

tanti in quella; se però d'altri non saranno le parti concordi: ne' quali così eletti immediatamente senza altra dichiarazione s'intenda esser fatto compromesso, & esser eletti ad arbitrar, arbitramentar; & à giudicar sopra essa causa di ridottione, nullità, ò iniquità; & nel processo, & sopra il processo à pronontiar in scritto diffinitiva sentenza: i quali sijn tenuti hauerla pronontiat in tempo di giorni quaranta da esser computati dal dì della loro accettatione: alla sentenza de quali trè eletti come di sopra, ouero della maggior parte di essi debba starfi; se però sarà conformè all'altra per altri Arbitri; ò Arbitratori di già pronontiat; come, & in quella parte almeno, nella quale sarà conforme; & dalla qual conforme ò tutta, ò parte non possa più appellarsi; ne in alcun modo, forma, ò causa contrauenirsi: ma per quella non conforme sij salua la ragione al grauato d'hauer ricorlo alli altri trè da esser eletti come di sopra; & far; che nei modi, e forma predetti sij essa ragion conosciuta; & più non possa procedersi; mà si come saranno pronontiate, così anco sijn essequite rimossa ogni ecceptione, cauillatione, ò sotterfuggij: & non si ammettino alcune appellazioni emergenti, ò incidenti da quelle, ò per occasione di quelle; mà si habbino immediatamente, come se non fossero state interposte: & ciò inuiolabilmente debba offeruarsi; talmente che le cause de' congiunti in parentela come di sopra restino sempre da esser dalli Arbitri decise.

Del Salario delli Sauj, & Arbitri. Cap. LV I.

PArimente, è stato deliberato, & ordinato; che il salario dalli Sauj, Comissarij, Arbitri, ouero Arbitratori per i Consigli, ò sentenze da esser pronontiate di quelli; sii, & debba esser; & debba tassarsi, come segue.

Se la causa sarà di lire cento planet; & da esse in giù, il salario sii di soldi doi planet per cadauna lira.

Da lire cento planet in sù, sii per cadauna lira di vn soldo planet; fermi nondimeno sempre restando i soldi doi tassati per la somma predetta di Lire cento, quanta si voglia sarà detta somma; purchè il salario non ecceda, nè ecceder possa Lire sessanta planet. Et il predetto Salario s'intenda in tutto, e da tutte le parti, & per tutte le cose dedotte da esse parti nella controuerfia; & se bene si promulgassero più sentenze; & per l'istesso compromesso.

Et se saranno quanti si sino gli Arbitri, ò Arbitratori. esso Salario si trã loro diuiso; & s'intenda douersi detto salario per causa delle sentenze da esser pronontiate sopra i meriti, essendo che il Salario sopra l'articolo commesso al Consultore sij, & esser debba di Lire 4. planet, & non più.

Che il Giudice Secolare possa conoscere incidentalmente sopra qualunque questione. Cap. LVII.

Parimente è stato determinato; che il Giudice secolare possa conoscere; & conosca incidentalmente, ouero in modo di eccezione intorno à qual si voglia controuerfia; ancorche di quelle, ò d'altre non possa conoscere principalmente.

Che alli Chierici, & Ecclesiastiche persone si faccia quella ragione nella Curia secolare; che si farà alli Laici nella Curia Ecclesiastica.

Cap. LVIII.

Parimente, accioche nel far; & nel trattar le cause sii l'ugualità offeruata; è stato determinato; che per tutti i Giudicenti nella Comunità della Riuiera si offerui, & si faccia quella ragione alli Chierici, & Ecclesiastiche persone nella Curia Secolare contro qualunque Laico, Comune, & Vniuersità, laquale si offerua, et si farà alli Laici nella Curia Ecclesiastica contro i Chierici, & Ecclesiastiche persone; tanto circa l'ordine, eccezioni, processì, decisioni, appellationi, & effecutioni delle cause, quanto in tutte le cause parimente, & nelli articoli di quelle, non ostante alcun statuto in contrario. Et che tutti i Giudicenti sieno tenuti all'offeruazione del presente Statuto per vincolo di giuramento: & se sarà contrafatto; immediatamente non vaglia: Et in modo che qualunque Laico, contro del quale venghi litigato per alcun Chierico, ò Ecclesiastica persona, possa in quali si vogliono cause, & articoli; & in tutta la causa parimente produrre eccezioni, dimandar dilationi, metter appellationi; & far tutte le altre cose tanto in giudicio, quanto fuori; si come, & in quel modo, che potrebbe far qualunque Chierico, ò Ecclesiastica persona nel foro Ecclesiastico.

Che i Giudicenti non accettino commissiõni.

Cap. LX.

Parimente, che i Giudicenti nella Comunità della Riuiera, ò alcuno della loro famiglia non possa accettar alcuna commissiõne, ò compromesso nella Comunità della Riuiera, sopra alcun negotio, questione, ò causa; ilquale, ouero la quale vertesse, ò potesse vertire auanti à quelli; ò ad alcuno di essi trà persone particolari, Comuni, Collegij, ò Vniuersità della Comunità predetta, sotto pena all'istesso Giudicente di Lire

di Lire cento piccioli per cadaun compromesso, commissione, & arbitramento, & ad ogn'vno della sua famiglia di Lire 50. per cadauno, & per cadauna volta : & nondimeno il compromesso, la commissione, & l'arbitramento fatto; e tutto ciò; che per vigor di quelli sarà seguito; senza altra dichiarazione immediatamente sii irritato, & di nissun valore.

Del riudir il Contumace. Cap. L X.

PArimente è stato determinato; che tutti i Contumaci; oue si truona la clausula : Con le spese; (quali pagate, &c.) sino riuditi per il pagamento delle spese, & tutte le cose sino in pristino ritornate.

Del modo di procedere contro i Contumaci.

Cap. L X I.

PArimente, che non possa procedersi nelli beni stabili d'alcun contumace; se prima col termine di trè giorni non sarà essa contumacia intimata, e confermata.

Delle Sentenze da esser prononciate per i Giudici ordinarij.

Cap. L X I I.

EStato determinato; che il Sig. Podestà, ouero il suo Vicario; & cadaun altro Giudicante, finito il termine probatorio, & reprobatorio; & il termine di dimandar Consoglio di Sauio; quando esso Consoglio di Sauio non si dimandi di suo giudicio; sii tenuto, & debba di suo giudicio, & senza consoglio di alcun Sapiente, terminar, decidere, & il pedir tutte le cause, liti, & controuerfie vertenti auanti di se prononciando definitiva sentenza; non dato, ouero offerto, ò altrimenti pagato, ò da esser pagato alcun salario, dono, emolumento, ò qual si voglia altra cosa ad esso Giudice, nè ad alcuno della sua famiglia; ouero ad altri per rispetto di quello; sotto pena del quadruplo : & per lequali cose, & anco per il pergiurio possa contro di esso procedersi, & sindacarsi; Et questo se la controuerfia anco sarà stata ordinaria, ò sommaria; ò delegata; ouero altrimenti da esser per esso Giudice giudicata, per veder il processo, per esaminare; ouero per prononciar sentenza, ò interlocutoria; ouero da esser per arbitrio di buon huomo conosciuta; ò altrimenti in qual si voglia modo sotto mentito colore, & in qualunque altra via, & forma.

Che il Vinto sù condannato nelle spese al Vincitore.

Cap. LXIII.

Parimente, in qual si voglia causa Civile il Vinto sij condannato al Vincitore nelle spese legittime da esser tassate per il Nodaro della causa; eccettuato oue costasse legitima causa di litigare da esser conosciuta per il Giudice; & se il Vinto non sarà espressamente assolto; egli s'intenda condannato; & se non pagará; possa à ciò realmente, & personalmente esser forzato.

Delle appellazioni dalle sentenze prononciate per gli Giudici ordinarij.

Cap. LXIV.

Parimente è stato determinato; che prononciata sentenza per il Signor Podestà, ò suo Vicario senza Consiglio di Sauió; sù lecito alla parte, contro la quale sarà stata prononciata; & à qualunque altro; à chi di ragione s'appetta; metter appellatione; & dir di nullità in termine di sei giorni dal dì della prononciata sentenza, & non più al Signor Podestà, & Signor Capitano Rettori di Brescia; purchè detta parte appellante faccia scriuere essa appellatione nell'atti con promessa, & sicuta come dà sopra si contiene, & come è stato espresso delle altre appellationi: altrimenti s'intenda ad essa appellatione esser rinonciato immediatamente, & à far quali cose tutte; & ad osservarle sù forzata essa parte appellante; auanti che le lettere di appellatione sùo essequite: i quali Signori Rettori habbino libertà di riformar, modificar; & di ritrattar in tutto, ò in parte esse sentenze appellate come à quelli parerà di ragione. Et se fossero differenti nell'opinione; in tal caso debba entrar per terzo il Signor Camerlengo di Brescia: e tutto quello; che per due di loro sarà giudicato, & terminato; sij per sentenza tenuto. Et che i predetti Signori Rettori non possino esse sentenze appellate commettere; ò delegare ad alcun suo Vicario, ò Giudice; mà da se stessi di sua equità terminare; & diffinire: & altrimenti fatto non vaglia, ne tenga immediatamente.

Delle citationi nelle cause di appellatione.

Cap. LXV.

Parimente è stato determinato; che qualunque volta saranno presentate lettere delli Signori Rettori di Brescia, alli Signori Giudici Civili nelle cause d'appellatione; sù tenuto chi presenta far citar la parte auersa almeno per quattro giorni auanti il dì, che cade la citatione; altrimenti il Nodaro della causa non possa, ne debba far lettere di risposta sotto pena al Nodaro di tutti i danni, spese, & interessi, che douerà pagar la parte citata; & in pena di nullità &c.

Da quali

Da quali sentenze non s'è lecito appellare. Cap. LXVI.

CHe dalle sentenze pronòtiate da Lire dieci planet in giù non si possa metter appellatione, nè essa appellatione esser ammessa: mà dette sentenze sino essequite: nè per le spese s'è accresciuta la somma dimandata. Et dalle sentenze pronontiate da Lire dieci in sù d'affitti, dilivelli, di mercede, & d'alimenti; ancorche si possa appellare; non però si sospendino le effecutioni, data idonea sicurtà dall'Attore di restituire; in caso che la sentenza fosse tagliata.

Delle sentenze Volontarie. Cap. LXVII.

PArimente è stato determinato; che per alcun Nodaro non si possa scriuere verun precetto di spontanea volontà, ò sentenza volontaria; se non alla presenza del Giudicente; & per lui dato il giuramento alle parti da esser registrato nelli atti, che il credito s'è vero, & reale senza alcuna malitia, ò fraude: & se non farà giunto, & venuto il giorno di detto credito, & che il Nodaro s'è attuale in officio: altrimenti la sentenza s'è immediatamente nulla, come se non fosse stata nè fatta, nè scritta. Et se il Nodaro farà in altro modo, s'è tenuto à rifar tutti i danni, spese, & interefsi al patiente.

Del far le Effecutioni. Cap. LXVIII.

PArimente, che qual si voglia Giudicente s'è tenuto, & debba, à richiesta del creditor, che vuole tralasciar le lettere pignoratie; per doi idonei, & publici stimatori, citato il debitore per vn giorno auanti, co'l loro giuramento far, che stimino tutti gli beni del debitore, iquali non s'è alienati, ò per altri posseduti: & dopò la productione di essi beni nelli atti dell'officio, & dopò fatto il proclama al banco di ragione, & alla solita habitatione del debitore; che, se vi è alcuno, che voglia contradire, & esser sodisfatto nelli beni stimati; comparisca frà dieci giorni di audienza auanti al giudicente con le sue ragioni, à contradire: esso Giudice, finiti detti dieci giorni; s'è tenuto dar in pagamento delli beni di detti debitori al creditore, ò creditori sino alla concorrente quantità del credito con le spese; oue, & da qual parte più piacerà al creditore; in maniera però; che il creditore, ch'hà più ragione; s'è sempre preferito, à chi ne hà manco.

§. 2. Et se riferiranno gli sodetti stimatori non hauer truouato cosa alcuna delli beni del debitore, la quale non s'è venduta, alienata, ò per altri posseduta: all'hora facciasi vn proclama al banco di ragione; & all'habitatione,

habitatione, come di sopra; & anco nella piazza della terra; nella quale esso debitore habita, ouero habitana: il qual proclama dich: che se vi è alcuno; il qual sapia; se vi sino beni non alienati del tal debitore, come di sopra; in termine di dieci giorni d'audienza produchi quelli in officio: & se alcuno non produrrà, & dimostrerà esserui beni habili à dar in pagamento al creditore in tutto, ouer in parte: all' hora i beni di esso debitore immediatamente s'intendino, & sino legitimamente escusi; & essa ifcusione basti à tutti gli creditori; & così anco basti parimente l'escusione delli beni d'un sol debitore, ò d'vna sola scurtà; ancorche i debitori, ò le scurtà sino più di vno, ò più di vna; & ciò à questo effetto, perche si possa agitare con attion hipotecaria contro i beni, che furono del debitore, ò della scurtà escusi; ancorche contro i beni dell'altro debitore, ò scurtà non si haueranno parimente fatte le escusioni; se faranno più debitori, ò scurtà, ò correi per vn solo, & medesimo credito.

§. 3. Et se alcuno produrrà i beni, ò ragioni delli debitori frà detti dieci giorni; i quali beni si dichino esser stati del debitore; il producente, chiamato il creditore, sii tenuto hauer prouato frà dieci altri giorni continui detti beni esser habili per dar in pagamento al creditore in tutto, ouero in parte; & anco le ragioni delli debitori esser parimente habili ad esser scosse: altrimenti si habbino detti beni per non prodotti; & s'intendino, & sino legitimamente senza altra dichiarazione escusi. Et se il producente hauerà prouato frà detto tempo tali beni esser habili in tutto, ò in parte, come di sopra: all' hora per idonei stimatori sijno stimati; & si facciano i proclami à dieci giorni, come è stato detto; dopò il qual tempo gli medesimi beni sijno dati in pagamento alli creditori; in maniera però, che chi hà ragioni più valide, alli altri di ragioni inferiori sij preferito.

§. 4. Et se alcuna persona, istimati che saranno i prodotti beni; auanti che sijno dati in pagamento, accrescerà di pretio in pecunia numerata qualche cosa più di quello, che fù stimata, il che ancora à cadauna persona, che non si creditrice nelli beni stimati sij lecito; cioè di accrescer di pretio, oltre l'estimo fatto; & oltre anco quello, che sarà stato accresciuto sino al detto termine: in tal caso, chiamati gli creditori per il Giudicente, dijsi à quelli, ò ad alcuni di loro sodisfattione, come di ragione per la quantità, ò per il prezzo di essa cosa; ouer delli beni così di prezzo accresciuti si conuiene; purchè non si faccia pagameto di più di quello, che ascenderà il debito di colui, del quale saranno i beni stimati. Et che il Giudice non riceua; nè permetta, che peruenghi à lui, ò ad altri, per suo rispetto, detto denaro della venditione predetta.

§. 5. Et se dalla persona, della quale erano detti beni; ò dalli heredi in tempo di trè mesi sarà offerto al creditore il prezzo della cosa; per il qual prezzo sarà stata data in pagamento con le spese, in quanto che
 il debito

il debito fosse in pecunia numerata; & in tempo di vn'anno, in quanto non fosse in pecunia numerata: all'hora il creditore sij tenuto, & debba riceuere esso pretio; & restituir la cosa, rilasciandola, à chi in tal modo offerisce, e con effetto sborsa esso pretio. Il simile anco si faccia, & s'offerui; se sarà offerto il pretio frà'l detto tempo per qualche creditore, che accresce esso pretio ad vtile del debitore; quando però il possessore non offerisca il medesimo pretio offerto, & accresciuto: nel qual caso esso possessore in tal modo offerente debba esser preferito, anco in pretio vguale. In oltre, in tutti i casi sempre i frutti si habbino per quelli, che possedono alla rata del tempo del loro possesso: & il medesimo, che si è detto di sopra; si offerui anco, quando quanto si voglia la cosa sarà stata trasferita di creditore in creditore offerente maggior pretio; talmente che il primo creditore in vguale pretio sij alli altri preferito; quando però il possidente non voglia essa cosa, come di sopra. Finiti poi i trè mesi, ò l'anno, come di sopra; ogni ragione, che in essa cosa competeua al debitore, immediatamente s'intenda trasferita nel creditore, che hauerà la detta cosa; ò nel quale vltimamente sarà passata, & iui sarà restata; nè più il debitore, sij ammesso à riscuoterla; ma s'intenda; & sij à ciò immediatamente imposto perpetuo silenzio.

§. 6. Et fatta la sodetta venditione della cosa accresciuta, come è stato detto di sopra: circa l'oblatione del credito con le spese; & circa la ricuperatione di essa cosa da farsi; tanto per il debitore, ò sicurtà, ò heredi; quanto per tutti gli altri creditori di quello; si offeruino si fa cciano, & habbiano luogo tutte quelle cose, che di sopra sono state dette intorno al debitore, & alli altri creditori; iquali vogliono offerire il pretio con le spese, & ricuperar la cosa data in pagamento, ouero venduta, come di sopra.

§. 7. Et dopò, che saranno stati detti stimatori à stimar i beni, come di sopra; il debitore non possa far venditione, datione, ò alienatione d'alcuna cosa mobile, ouero immobile: & se sarà contraffatto; non vaglia, nè tenga immediatamente in pregiudicio de' creditori; ma solo in pregiudicio di quelli, che vendono; ò in tal modo alienano.

§. 8. Et di più; che tutti gli Istromenti, & ragioni de' creditori sijno registrate in processo; & fatte le date in pagamento, sij tenuto quello, che riceue in pagamento, di presentar al Nodaro della causa essa data, acciò ne sii fatta nota: & così il Nodaro sij tenuto notar esso pagamento in margine delli medesimi istromenti, & ragioni, ò si sia data sodisfattione di tutto; ouero di parte; nella qual nota si contenga la quantità, con che si sarà data sodisfattione; & sotto qual Giudice, & il giorno, il mese, & l'anno; & à quali creditori, & anco il nome dello stesso Nodaro, che hauerà scritto detta data in pagamento, le quali cose
tutte

tutte si faccino in termine di giorni dieci continui ; & s'altrimenti farà fatto, non vaglia; nè tenga immediatamente.

§ 9. Et che per l'auuenire non si possa far delli beni d'alcun debitore se non vn solo estimo durante l'estimo medesimo ; ilquale durar debba per trè anni, & non per più: & sii tenuto quel Nodaro ; nelli atti delquale faranno stati prodotti esli estimi, di dar subito notizia di quelli al Maestro del Banco; ilquale si obligato tener nota di tutti gli estimi cò gli nomi delli Nodari rogati di quelli: & in fine dell'anno di registrar essa nota nel principio del libro Maestro del Banco, in pena di Lire dieci planet, & della perdita di tutte le spese, che si doueranno ad esli Nodari, ò che di già saranno state pagate per occasione di detti estimi ; & per le cose da quelli seguite ; & quali spese in tal caso in alcun modo non possano riscuodere : & che ciaschedun creditore, durante detto estimo, possa fargli contraditione, purchè non si facci nuouo estimo: mà possa far ; che si fatta aggiunta per gli medesimi Estimatori; iquali fecero il primo estimo; ouero al più per altri doi.

§ 10. Et se accaderà, che alcuna cosa, come di sopra venduta, ò data in pagamento ad alcuno venghi euinta si dichiara, che tutte le attioni di quello, alquale farà euinta; siino, & s'intendano al medesimo pristine; & salue, tanto per il capitale, quanto per i danni, spese, & interessi ; & anco contra quali si vogliano ; & nel medesimo stato, & grado come erano auanti la venditione; ouero auanti la data in pagamento.

§ 11. Et se vna cosa d'altri farà venduta, ò data in pagamento, come cosa del debitore, nò perciò si faccia noumento al Padrone, nè in quanto alla proprietá, nè in quanto al possesso; nè sia tenuto esso Padrone al risarcimento d'alcuna spesa: mà quello, che hauerà comperato; ò che hauerà pigliato in pagamento habbia regresso contro il debitore, ò beni di quello: & sij salua ogni ragione di ciascheduno, che volesse agitar con attion hipotecaria, excusasi i beni per la cosa venduta, ò data in pagamento, come di sopra.

§ 12. Et pendente l'estimo soprascritto, l'Attore, & il Contradittore, ò alcuno di esli non possa far alcun'altro processo contro di quello ; i beni del quale faranno stati stimati; nè leuar comandamenti di pigliar in pagamento, se non dal Nodaro; nelli atti del quale detto estimo si ritroui. Et se il Nodaro, che n'è stato rogato farà vscito di officio, sij tenuto à requisition di qualunque pretendente interesse di presentar esso estimo con tutte le cose indi seguite ad alcuno delli Nodari sufficienti dell'officio. Et fatto altrimenti non vaglia, ne tenga immediatamente.

§ 13. In oltre habbia il Giudice di cadauna data in pagamento soldi dieci planet; & il debitore, ò altri, come di sopra, non possa ricuperare, come

come è stato disposto, alcuna cosa da vn sol creditore; se dal medesimo non ricuperi tutti i beni, quali sotto gli Estimatori hauerà esso creditore riceuuti.

§. 14. La quantità poi della mercede pagata al Nodaro, & alli Estimatori; (laquale si deua) limitata, come nel Statuto di quelli; debba esser posta dopò l'estimo.

§. 15. Sij anco tenuto il creditore, ò chi da lui hà special mandato, auanti la data in pagamento da esser à se fatta; di giurar alli Sacri Euàngeli di Dio; d'esser creditore di tanta somma, come farà apunto creditore; premeffa però sempre per il Nodaro la tassa delle spese conforme alla limitatione Et se bene la persona, che farà produrre all'estimo, come di sopra, i beni d'alcuno, non appareffe creditore di quello; i beni delquale faranno stati prodotti: per il Giudice nondimeno sii dato, & debba darli in pagamento di essi beni all'altri creditori, & ad ogn'vno di quelli; mentre essi dimostrino i crediti di detti beni con gli modi, & forma predetti; & altrimenti fatto immediatamente non vaglia.

§. 16. Et se cosa liuellaria, come liuellaria, sarà prodotta all'estimo; debba primieramente ricercarsi il padrone; & à lui, quando voglia, debba darli per quella somma, & valore, che si conterà nelli istromenti del liuello, oltre il capitale; ma quando esso ricusi; all' hora possa darli alli creditori, saluo il capitale, come di sopra; & il padrone si sodisfaccia per gli affitti, come gli altri creditori. Quando poi essa cosa sarà prodotta all'estimo; ma non come liuellaria; possa il padrone quella conseguire da qualunque possedente; e sodisfarsi per gli affitti, come di sopra.

§. 17. Et se apparirà il credito esser con patto espresso; che debba pagarsi in pecunia numerata per l'istromento publico, ò per scritto fatto con la presenza di doi, ò trè testimoni; ilquale però sij riconosciuto, ò comprobato; all' hora, seruata le solennità predette, il creditore sii prononziato col' quarto manco nelli beni del debitore stimati, & prodotti all' officio, come di sopra, & con le spese; con termine à redimere, come di sopra; pagando il capitale, & le spese, er gli affitti alla rata solamente in detto termine.

§. 18. Dichiarando, che il presente Statuto sii offeruato, non ostante qual si voglia patto fra le parti, che i beni stabili possino prodursi all' officio del Massarolo, & esser incantati per qualche pretio in altro modo di quello, che di sopra è stato terminato; i quali patti non vagliano, ne tenghino; ma sijno immediatamente nulli.

§. 19. Et che nissuna sentenza, passati i sei anni, dal dì che fù prononziata, possa esser essequita; se di nuouo, citata la parte, non sarà dichiarato potersi essequire: & fatto altrimenti non vaglia, come di sopra.

Delle esecutioni contro i sospetti di fuga. Cap. LXXIX.

P Arimente, che à richiesta di qualunque, ilquale giuri se esser vero creditore d'alcuno, & hauer quello per sospetto di fuga; e che la sospitione è venuta dopò il contratto debito; & che fatta per lui inquisitione; egli non sà, che il debitore possieda beni stabili in Riuiera, & che parimente non sà, in che modo poter sodisfarsi; & esser pagato nella Riuiera. All' hora il Giudice sii tenuto, & debba concedere lettere da pignorare da intrromettere, & sequestrare delli beni, ò cose, ò crediti del debitore; & anco di ritenerlo personalmente à piacimento di esso creditore. Et che le pignorazioni, intromissioni, sequestri, & ritentioni personali fatte, come di sopra, sino riuocate, & ritratate, data idonea scurtà di Riuiera, che prometta ne' proprij beni; che il retento habbia beni liberi, atti, & sufficienti in Riuiera per pagar esso debito: ouero laqual scurtà prometta per quello principalmente, & insolido nelli proprij beni, di star al Giudicio, e di pagar quel, che sarà giudicato. Et se apparirà, che quello, ilquale fà essequire, come di sopra, non sii creditore; debba esser forzato sommariamente di restituir, & di rifarcir in doppio danni, le spese, & gli interessi al dannificato da douersi liquidar col giuramento di quello; & per la tassa del Giudice, non ammesa appellatione, ò dilatione alcuna.

Del modo di procedere contro quelli, che non possedono beni mobili sino à Lire sedeci planet. Cap. LXX.

P Arimente, che ogni creditore, alquale faranno state concesse lettere di essequire per il suo credito, ilqual credito si truoui essere di Lire sedeci planet, & da quelle in giù; sii tenuto, & debba hauer fatto pignorar il debitore nei beni mobili: & auuenendo che sii fatta relatione; che non s'habbino truouati beni mobili per la somma contenuta nelle lettere; all' hora il creditore possa far ritenere, & carcerare il medesimo debitore; ilquale però sij, & debba esser rilasciato, secondo la forma del Statuto, Che quello ilquale dà idonea scurtà non sii ritenuto, & non altrimenti; se però col creditore detto debitore non si farà accòmodato.

Che le esecutioni non si faccino senza licenza in Scritto. Cap. LXXI.

N Issun Cauallero, Contestabile, ò Ministrale possa andare; ouero esser mandato ad alcun Commune, Vniuersità, ò particular persona per far qualche esecutione; s'egli non habbia licenza in scritto di ciò dal Can-

dal Cancelliero, ouer Nodaro di qual si voglia officio ; nella qual licenza si contenga la somma del debito, & la causa, per laquale si debba eseguire: & chi altrimenti fa, ò fa effettuar dette esecutioni; sij tenuto, & debba risarcire ogni danno, spese, & interesse à quello, contro delquale si hauerà pignorato, sequestrato, ò dato molestia per la predetta occasione del qual danno, & spese debba starsi al giuramento di chi hauerà tal ingiuria patito: al qual risarcimento sij tenuto, come s'è detto, tanto chi fa, quanto chi fa fare: & cadauno insolido; con questo però, che pagando vno di loro, l'altro sij liberato: nè si ascoltino le ragioni di chi faccia far tali esecutioni; se prima non sijn risarciti esis danni, spese, & interessi al dannificato. Di più chi fa far detta pignoratione, come di sopra; & anco chi la fa, sij punito in L 25, de' piccioli; & ogn'uno possa accusare; & l'accusatore habbi la metà della pena, & l'altra la Comunità. Dichiarando anco, che il Contestabile non possa far alcuna relatione di citazione d'intromissioni; nè d'altre cose simili in qual si voglia modo; & fatte sijn immediatamente nulle.

Che i Comuni, & le Vniuersità habbino Consoli. Cap. LXXII.

PArimente, che ogni Commune, & Vniuersità della Riuiera debba hauer vn Consolo; ouero alcuna particular persona rappresentante esso Commune, ò Vniuersità; ilquale per quelli debba rispondere; & che ogni persona habitante in alcun Commune della Comunità predetta, la qual persona sostenga carichi, & fattioni con quello, sij tenuta, & debba à richiesta di qual si voglia creditore, ò ministrale della Comunità della Riuiera riceuere, & tener in sua custodia in luogo d'intromissione tutti i pegni effettivamente à se presentati; & produr quelli frà il termine da esserle assignato per parte del Giudicante ad istanza del creditore, & rispondere di esis pegni, come se fosse il Consolo di detto Commune: & che il Consolo non possa per comandamento d'alcun Giudice della Comunità della Riuiera, ad istanza d'alcuna persona, per debito priuato esser forzato à raccogliere, ò cauare frutti, ò entrate delli beni d'alcun debitore; ouero in altro modo di tenerli appresso di se; se effettivamente non sijn dati in sua forza, e suo potere: ma sij però tenuto à ciò solamente, quando si trattarà del commodo, e dell'interesse del Serenissimo Dominio; ouero della Comunità della Riuiera, & non altrimenti.

Che non si possano far ritenzioni à quelli, che conducono biade.

Cap. LXXIII.

CHe quelli, i quali conducono biade, & farine d'ogni sorte, orzi, & legumi sopra il mercato di Desenzano, & di Salò; ouero altroue, ouefi

oue si farà mercato nella Riviera per causa di vender quelle in qual si voglia modo esfi nō possano, nè debbano in detti mercati per qualunque debito publico, ò priuato, nè realmente, nè personalmente esser impediti, molestati, nè retenti per mandato di qual si voglia Giudicante: & se sarà fatto altrimenti, immediatamente non vaglia; & in oltre il cōtrafaciente sij condannato à restituir il danno in doppio al dannificato.

Come debbano farsi le Esecutioni contro i Comuni. Cap. LXXIV.

PArimente è stato determinato; che il creditore di alcun Commune, & Vniuersità; auanti che venga alla ritenzione di persone particolari; sij tenuto, & debba far pignorar il Console; ouero chi rappresentar il Commune, ò l'Vniuersità; & fatta la relatione non ritrouarsi de' beni mobili; sij lecito al creditore di far ritenere alcuna delle persone particolari di esso Commune, ò Vniuersità; alla qual persona anco ritenuta sijno salue le sue ragioni per i danni, spese, & interessi; tanto contro il Commune, & l'Vniuersità; quanto contro tutti gli obligati à conservare, et anco contro il creditore; quando la ritenzione fosse fatta indebitamente; et inquanto alle relationi, che non si sijno ritrouati de' beni mobili del Console, ò del Rappresentante, come di sopra, ciò debba costar nelli atti dell'officio, auanti che si venga alla ritenzione: et s'altrimenti sarà fatto; immediatamente non vaglia, nè tenga; et il carcerato sij rilasciato col'risarcimento delle spese: dichiarando, che nè Procuratore, nè Sindaco di Commune, ò di Vniuersità debba esser retento; et che nissun carcerato possa pretendere cosa alcuna per i suoi danni, et interessi della carceratione; se non per quei giorni, ne' quali effettivamente sarà stato in chiusa prigione; et che non sij rilasciato alcuno; se prima non sarà stato sodisfatto integralmente il creditore, ouero fatta afsicuratione col' presentar pegni sufficienti all'officio del Mafarolo.

Delle Tasse contro gli innobedienti. Cap. LXXV.

CHe i Deputati della Communità, fatta la relatione per gli officiali, et con la fede de' Consoli dell'innobedienza, et violenza delli debitori in non permettendo, che si facciano à loro i pegni; sijno tenuti far vna tassa straordinaria contro esfi debitori al Caualliero del Sig. Capitano, ouero al Contestabile del Signor Podestà; alquale s'asperterà l'effecutione con numero conueniente di ministrali ad arbitrio d'esfi Deputati, e con salario ad arbitrio, come di sopra, da esser assegnato, hauuta cōsideratione alla quantità delli debiti, alla qualità delle persone, et alla distanza de' luoghi; in modo però, che gli predetti effecutori nō possino confiscare

consequire la mercede di essa tassa; se effettivamente, & sufficientemente non haueranno assicurato per tutto il debito: & contro gli Intromissionarij innobedienti nel presentar i pegni dopò il precetto fatto à quelli di douer presentarli; & dopò le lettere di retentione sijno tenuti di commettere contro di essi intromissionarij detta tassa straordinaria in tutto come di sopra: salua nondimeno la ragione alli creditori di far riteaer essi Intromissionarij.

Per quali persone si possano far pegni, & del salario loro.

Cap. LXXVI.

Vedi nel fine del Volume.

Del non conceder lettere Generali. Cap. LXXVII.

Parimente, che nissun Giudicante nella Riuiera possa, ne debba conceder alcune lettere generali, ò speciali ad istanza di chi si voglia, ò Chierico, ò Laico di qualunque dignità si sij, per far carcerar qualche suo debitore, ouero per pignorar, ò sequestrar de' beni di quello; ò veramente per far dette esecutioni contro i debitori di qualche persona, di qualche Commune, ò di qualche Vniuersità; se prima tal persona da esser in questo modo essequita non sij almeno condannata in contumacia: & fatto altrimenti immediatamente non vaglia, nè tenga: sotto pena anco al Nodaro, ilquale cauasse esse lettere, di L. 10. planer per cadauna volta; ouero per cadauna lettera; da esser applicata la metà alla Communità, & l'altra al dannificato, ilqual Nodaro per la parte spettante alla Communità sij posto debitore nel libro dell' Effattore delle condanne: & in oltre in pena allo stesso Nodaro di pagar i danni, le spese, & gli interefsi. Saluo che le cose predette non habbino luogo nelli crediti da esser scossi della Communità della Riuiera, & delli Comuni, come nelli Statuti fatti sopra di questo; & nelli creditori delli Dacij, nel qual caso si offeruino i patti di essi Dacij: & saluo il Statuto Delle esecutioni contro i sospetti di fuga.

Del non far Salucondotti. Cap. LXXVIII.

Parimente è stato determinato; che per alcun Giudicante à persona veruna, nella Riuiera, non possa esser concesso salucondotto, ouer fida per cose, ouer beni; onde non possa esser pignorata; ò essi beni esser incantati, ne sodisfarfi al creditore. Nè parimente possa darfi tal salucondotto, ò fida per la persona; saluo che per venir à testificare, ouero ad accommodarsi con gli creditori, per quindeci giorni continui,

& non

& non più; con questo però, che si registri subito esso saluocondotto, ò fida nel libro da esser tenuto per il Massaro del banco del Giudicente. Et similmente non possino farsi i mandati; che le donne non venghino molestate nelli mobili dotali; ouero per la sua dote: se dopò esfi mandati non faranno descritti ad vno ad vno gli beni medesimi con l'estimo di quelli; & come restituiti; ò come in altro modo sijnò stati consegnati alla donna, conosciuta la causa. Et fatto contro il tenore del presente Statuto immediatamente non vaglia, ne tenga.

Del produrre le intromissioni. Cap. LXXIX.

P Arimente, che qualunque, alquale saranno consegnati effectiuamente alcuni beni in luogo d'intromissione, di pegno, ò di sequestro; ò che si chiamerà hauer appresso di se delli beni d'alcun debitore; & non gli produrrà, ò presenterà all'officio del Massaruolo nel termine à se assegnato, non minor però di tre giorni; sji multato in pena di Lire cinque planet da esser applicata la metà alla Comunità, & l'altra al creditore; & contro i beni, ò persona di quello, come più piacerà al creditore, sji proceduto; & possa procedersi anco alla ritenitione, & carceratione; sinche effectualmente egli habbia esibito idoneo pegno al detto officio, ilqual pegno possa esser incantato, & deliberato; & da quello cauarfi effectiuamente la somma del debito con le spese, secondo la dispositione delli Statuti: & per darfi intromissionario non sji però fatto alcun pregiudicio al creditore contro il debitore.

Delle cose, che non deuono esser pignorate. Cap. LXXX.

N issuna bestia aratoria, Carri, Piò, Badili, nè quali si vogliono vendersi à laorar terre: nè gli panni, ò le vesti di dosso solamente, nè il letto; nè quello, che s'aspetta ad esso letto: nè i pannicelli di bambino, ò di bambina possino, nè debbano pignorarfi, nè sequestrarsi per alcun debito publico, ò priuato; nè anco per precetto d'alcun Giudicente; nè per forza di patti; nè anco per datio, ò gabella; nè per vigor di esso datio: & se sarà contrafatto, sji punito il Ministrale in lire vinti piccioli; quali, se esso Ministrale non pagarà, sji rigorosamente frustato in giorno di mercato.

Et se alcun Giudice, Nodaro, Console, Baroaro, ò altro officiale contrafarà alle cose predette per qualche debito, ò taglia della Camera del Serenissimo Ducal Dominio nostro Veneto, ouero della Comunità; sji condannato in Lire vinticinque piccioli, & possi impunemente esserle fatto resistenza: et nondimeno per l'officio incontinentane sijnò restituiti i pegni pigliati contro la prohibitione al pignorato à spese del pignorante:

rante: & in cadauna concessione, che si farà di sequestrar, ò di pignorare; sino poste parole, che in effetto contenghino; che non sino sequestrate, ò pignorate le cose proibite per gli Statuti della Comunità della Riuiera: & questo sotto pena al Giudice di Lire vinticinque piccioli, & d'altre tante al Nodaro, che ha uerà scritto detta cõcessione: la metà delle quali pene sî della Comunità predetta, & l'altra metà del danneggiato; & di ciò si possa sindacare, anco durante, et finito l'officio.

Et le cose predette non habbino luogo nel Patrone di quella cosa, ò di quella bestia, che fosse stata pignorata, ò sequestrata ad istanza di esso; ouero ad istanza di quello, ilquale uoleffe ricuperare, ò bestia, ò cosa sua: nè habbino luogo nel Padrone di Socida; se le bestie fossero date in socida per occasion di socida; ouero di società di esse bestie: nè habbino luogo; in caso che i beni fossero publicati, ò confiscati: nè habbino luogo nelli Padroni contro i Massari; i quali Padroni haueffero dato esse bestie; ouero le haueffero comperate del proprio denaro.

In quali casi non si riceuano intromissioni .

Cap. LXXXI.

CHe Ministrali alcuni deputati à pignorare non possano, nè debbano pigliar intromissioni per crediti di spese fatte in liti; nè per mercede delli Nodari del Banco Civile; nè del Cancelliero del Signor Capitano, nè per condanne; nè per taglie Ducali, & straordinarie della Comunità: mà con effetto debbano leuar i pegni, e presentarli all'officio del Massarolo in pena di Lire vinticinque de' piccioli, & di perdere la mercede; & di nullità dell'essecutione fatta in contrario: la metà della qual pena sî della Comunità, & l'altra del debitore.

Che le Intromissioni durino per vn'anno. Cap. LXXXII.

PArimente, che tutte le intromissioni vagliano, & durino solamente per vn anno; se sopra di quelle non sarà mossa lite per citatione fatta frà detto anno in modo, che finito l'anno non mossa lite come di sopra non vagliano, come se non fossero state fatte.

Che la Comunità possa far essecutioni contro i suoi debitori.

Cap. LXXXIII.

PArimente, che la Comunità della Riuiera per i suoi crediti di qual si voglia sorte possa far pignorare i suoi debitori; tanto per le taglie, quanto altrimenti, & senza sentenza: salua però la ragione alla grauati auanti al Signor Capitano.

N

Che non

Che non si dij possesso; se non citati i Possessori.

Cap. LXXXIV.

Parimente, che non si dij alcun possesso di ordine d'alcun Giudicante della Riuiera ad alcuna persona, Commune, ò Vniuersità; se non prima citato il Possessore almeno per vn giorno auanti legitimamente, come nelli Statuti delle Citazioni è stato espresso: & fatto altrimenti non vaglia, nè tenga immediatamente.

Che i Comuni possino riscuotere i carichi dalli suoi Vicini.

Cap. LXXXV.

Parimente, che i Confoli, & Massari delle Terre della Communità della Riuiera possano, & vogliano riscuotere dalli suoi Vicini le taglie, & carichi imposti, & gli affitti, & i liuelli; salua la ragione alli grauari di vsar delle sue ragioni auanti i Giudici competenti.

Parimente esì massari possano come di sopra far pignorar i suoi debitori per le rasse, & altre condanne, che si fanno nei loro Comuni: & ciò possino fare in qual si voglia luogo habitino esì debitori nella Riuiera, seruendosi delli Ministrali di quel Commune, nel quale accaderà farsi detti pegni: & ciò senza sentenza; salua però ragione alli rassati, & condannati di grauarfi auanti gli Giudici di quel Commune, nel quale saranno stati rassati, ò condannati, nè in altro modo possa offeruarfi; non ostante sii che cosa si voglia in contrario.

Del carcerar per debiti. Cap. LXXXVI.

Parimente è stato determinato; che ogni debitore da esser carcerato; tanto il principale, quanto la scurtà, l'intromissionario, ò laudo possa esser retento in tutti gli giorni; purchè non siano feriatì in honor di Dio: & così in qual si voglia luogo publico, & priuato; eccettuata la propria casa, ò habitatione: & le cose predette s'intendono non ostante il patto di poter esser retento in casa, ò habitatione propria: nè ostante la licenza d'alcun Giudice; nè alcun'altra ragione; & altrimenti fatto non vaglia, nè tenga immediatamente senza altra dichiarazione.

Che dando idonea scurtà, non sii alcun retento.

Cap. LXXXVII.

Parimente à leuar affaissime spese, & cauillationi è stato determinato; che alcun debitore, il qual possa esser retento per forma delli Statuti

Statuti non possa però esser retento; se auanti la retentione hauerà presentato all'officio del Massarolo alcuni beni mobili, ò stabili per mobili sufficienti, & habili à cauarsene il debito con le spese; & da esser incantati co'l quarto manco; & con vn idoneo laudo, il qual laudo sij tenuto (non ritrouato incantatore, ò compratore, fatti trè incanti) à sborsar il debito con le spese, & à pagar in denari effectiuamente, fattale prima la intimatione: altrimenti possa esser carcerato, & contro di lui, e di tutti i suoi beni proceduto à richiesta del creditore: nè debba esser rilasciato; se non effectiuamente, & intieramente sodisfatto esso creditore.

Et se auanti alla detta presentatione farà il debitor retento: all' hora non sij rilasciato; se effectualmente non hauerà presentato in detto officio mobili idonei, & sufficienti, da' quali possa esserne cauato il suo credito insieme con le spese; della qual presentatione sij data notitia al creditore auanti alla rilassatione. Et per la presentatione delli pegni co'l laudo come di sopra giamai s'intenda fatto alcun pregiudicio al creditore contro il debitore; mà sij sempre riseruata ragione à lui contro di quello sino all' integrale sodisfattione: & che in ogni caso tutti, & cadaun intromissionario, & laudi possino esser retenti.

In che modo si possa ceder à i beni. Cap. LXXXVIII.

Parimente è stato determinato; che il carcerato per debiti possi, & vaglia far cessione delli beni, fatta prima istanza di cedere nelli atti dell'officio; & citati dipoi legitimamente i creditori per trè giorni auanti; & offeruate le cose infra scritte, cioè. Che prima si suoni la campana dell' Arengo conuenientemente, & per vn hora auanti che esso debitor ceda. Et dopò volendo cedere sii condotto almeno per quattro Ministrali nella piazza di Salò all' scalini della Berlina à suon di Tromba publicamente, & ad hora di terza; oue debba per trè volte col culo percuotere sopra il scalino superiore di detta Berlina: & per cadauna volta dire ad alta voce; Cedo alli miei beni. Et fatto questo subito sii riferita l'effecutione, & sij descritta nelli atti del Nodaro rogato dell' istanza di far detta cessione, aggiunti doi testimonij, iquali sijno stati presenti à detta cessione; & il debitore sij rilasciato di prigione; nè possa carcerato per alcun debito contratto sino alla stessa carceratione; sin che farà venuto ad altra miglior fortuna; mà però sino, & s'intendino esser salue le ragioni delli creditori, tanto contro i beni, e ragioni ceduti, come di sopra, se ve ne faranno; quanto contro di quelle, ò quelli beni, che faranno da esser acquistati da esso cedente per l'auuenire: & la cessione delli beni fatta altrimenti, ò in altro modo, che come di sopra, non vaglia, nè tenghi immediatamente, nè possi esser amessa nella Communità della Riuiera. Ciò anco dichiarito; che gli debitori per Datij, ò ga-

belle; ouero i debitori della Communità, ò d'alcun Commune della Riuiera; ouero chi hauerà appresso di se; ò che si chiamerà hauer hauuto qualche pegno, ò intromissione per qualche persona, Commune, Collegio, ò Vniuersità; ouero alcun forastiero non possi in alcun modo far cessione de' beni. Et al presente statuto non possa esser rinontiato: & se farà rinontiato; immediatamente essa rinontia non tenga.

Quando non si possano far ritenzioni.

Cap. LXXXIX.

Parimente, che alcuna persona della Riuiera, non possa, nè debba esser retenta su'l mercato di Desenzano: nè in essa Terra in giorni di mercato ad istanza di persona alcuna, nè anco delli Tesorieri della Communità, ò de' Mafsari delli Comuni per debiti, ò crediti di detti Comuni; eccettuati però i Mafsari, i quali possano esser retenti: & fatto altrimenti, immediatamente non vaglia; e niſſun ſalario, ò mercede si debba à quelli, che ritengono: mà eſſi retentori debbano risarcire alli retenti tutti i danni, spese, et intereſſi. Et che alcuna petſona non possa esser preſa, ò personalmente esser retenta ad istanza di qualche creditore per debito publico, ouer priuato nel primo giorno di mercordì di ciaschedun meſe nella Communità della Riuiera, sotto le pene predette. Nè alcun del Conſeglio della Communità possa parimente esser retento nelli giorni del Conſeglio: et altrimenti fatto, immediatamente non vaglia, nè tenga.

Che gli Mafsari partendofi possano esser preſi.

Capit. X C.

Parimente, che ogni persona, la quale fosse stata, ò haueſſe ſeruito; ouero si dicelſe, che fosse stata, ò che haueſſe ſeruito per famiglio, Mafsaro, ò Inquilino d'alcuno; et laquale si dicelſe anco, che fosse partita ſenza licenza del ſuo Padrone; poſſi, et debba eſſer preſa, et ritenersi à richieſta di eſſo Padrone nella Communità della Riuiera; et nelle Terre di quella, et altroue in qualunque parte della Giurisdittione Sereniſſima del Ducal Dominio Veneto; et eſſer condotta nella forza del Giuſdicente nella Communità della Riuiera, e debba ſtar retenta; ſin che hauerà dato ſicurtà di pagar eſſo Padrone, e di far tutte quellé coſe, che di ragione è tenuta di fare per le occaſioni predette.

Che la Donna per debito non possa esser retenta.

Cap. X C I.

PArimente è stato determinato; che la donna personalmente non possa per debito esser presa, nè retenta, nè per esso debito esser posta in prigione: salua la ragione di procedere contro di lei nelli beni di essa à volontà del creditore.

Della mercede dell'imprigionare. Cap. X C I I.

Vedi nel fine del Volume.

Che gli obligati di euittione possino esser retenti.

Cap. X C I I I.

PArimente, che ogni obligato di euittione di qualche cosa; se essa cosa sarà euinta (fatta però legitima dinontia all'obligato dell'euittion seguita) possi esser preso, e ritenersi nelle prigioni per il pretio, al quale fosse tenuto, & alle spese, & per l'interesse; ouero possi sequestrarsi delli suoi beni à piacimento del compratore, ò di quello, à chi la cosa sarà stata euinta; ouero delli suoi heredi.

Del salario delli Ministrali. Cap. X C I V.

Vedi nel fine del Volume.

Che il principale possi esser carcerato ad istanza della scurtà; & di qualunque obligato per altri. Cap. X C V.

PArimente, che il Signor Podestà, & suo Vicario, & qual si voglia Giudicente nella Riuiera sij tenuto, & debba ad istanza della scurtà, ò delli suoi heredi; ouer di quello, che hauerà patito qualche danno, ò interesse per alcuno, del quale fosse, ò fosse stato scurtà; far pigliar quello, per il quale si fosse costituito scurtà; ouero l'Herede di quello; et anto tempo tenerlo in prigione, sinche essa scurtà, ò heredi saranno stati sodisfatti; ouero saranno conferuati illesi; anco non ostante, che le esecutioni non saranno state fatte contro i beni; nè ostante altre ragioni, ò Statuti in contrario: ò veramente se piacerà alla medesima scurtà, ò suoi heredi; sij esso Giudicente tenuto di far sequestrare, & dar in pagamento, ouero per via di incanto darle sodisfattione delli beni del debito-

re; & l'vna, ò l'altra delle cose predette possa farsi à piacimento di esso fideiussore, et l'istesso s'offerui ad istanza di chi si voglia, ilquale per alcuno in qualunque modo si hauerà obligato; fatta però prima intimatione legitimamente al debitor principale.

Delle prescrittioni. Cap. XCVI.

P Arimente, è stato determinato, che qual si voglia cosa immobile corporale si prescriua per quello, che possiede con giusto titolo, & con buona fede per spatio di dieci anni trà i presenti, & venti trà gli assenti. Et s'intenda trà gli presenti; se tanto quello, che prescriue; quanto quello, contro del quale si prescriue, nel tempo di essa prescrizione saranno habitatori della Communità della Riuiera; E trà gli assenti; quando ambidoi; ouero l'vno di essi non habiterà in detta Communità. Laqual ragione si anco obseruata nelle azioni tanto personali quanto reali; & che competiscono di Vniuersità.

§. 1. Et quelli che mancano di Titoli, et possiedono, ò quasi possiedono con buona fede; in tal caso prescriuano tanto le cose immobili corporali, quanto le azioni in tempo di quindici anni continui trà presenti, e trenta trà assenti in tutto come di sopra.

§. 2. Et il Mafsaro; tanto quello, che lauora partendo le entrate; quanto quello, che lavora à danari, et qualunque altra persona, si di che conditione si voglia, la qual renda, ò debba rendere, ouero sarà solita, ò solito di dar pensione, ò altro di qualche cosa; ouero che habbia causa dalli detti massari, et persone simili, che rendono pensione, ò altro come di sopra; giamai in qualunque tempo non possa prescriuere detta cosa, quale hauerà così tenuta, ò della quale hauerà dato, ò hauerà douuto dare; ò sarà solito, ò solita di render pensione, ò altro; contro la persona, ouero heredi, ò successori di quello, alquale douerà dar qualche cosa delle sopraddette; se nõ hauesse giusto titolo dalla detta persona; ouero dalli heredi, ò successori di quella, alquale così douesse; ò solito, ò solita fosse di dar alcuna delle cose predette come di sopra; ò veramente hauesse causa giusta da detta persona: saluo che le cose antedette non habbino luogo nelle feudi; liuelli, ò affitti; mà in quelli si offerui come qui segue.

§. 3. Mà i Padroni, che saranno stati per dieci anni, ne' quali non haueranno dimandato alli suoi Emfiteuti, Liuellarij, affittuali, ò feudatarij, ò heredi, ò liuelli gli affitti, ò il censo del feudo; non possino in alcun modo dimandar, ò conseguir essi liuelli, affitti, & come di sopra. Mà si habbino, et si pressumino per pagati la ragione delli affitti; censi, ò liuelli; che si doueranno per l'auuenire; i quali però di dieci anni, in dieci anni possino prescriuersi come di sopra. Et che il Liuellario, Em-

rio, Emfiteuta , fittuale , ò feudatario giamai in alcun tempo possa prescriuere la propriet  contro il Padrone; n  hauerli per liberato: se della liberatione non costar  per publico Istromento.

S. 4. Et qualunque persona , che seruir  , ò far  i negotij d'altri, ouero far  opere ; ò in altro modo operar    salario ; ouero   mercede ; ò far  qualche cosa altra in altro modo ; non possa , finito l'anno, dop  il suo ritiramento, ò dop  finite le opere ; ouero dop  i negotij essercitati dimandar cosa alcuna alli Padroni; ouero   quelli   quali haueranno fatte dette opere , ò operato detti negotij: m  s'intenda, et si presume sodisfatta , et pagata: se per  fr  detto tempo non sar  stata fatta interpellatione, ò dimanda, acci  ne seguisse pagamento , et sodisfattione : la qual dimanda, ò interpellatione possa prouarsi anco per vn sol testimonio, questo per  sempre seruato, che alla dimanda di chi afferisse se essei creditore per le cose predette; il Padrone, ouero la persona, che fosse asserita esser debitrice, sij tenuto di giurar d'hauer pagato ; ò d'hauer in tieramente sodisfatto; ouero di giurar di quel molto, ò poco, di che hauer  dato sodisfattione: et che tal giuramento debba farsi, ò riferirsi in tutto, e per tutto, come si contiene nel Statuto Delfar , ò riferir il giuramento ; non ostante il finir dell'anno, del quale si   detto di sopra.

Del prescriuere i Depositi, & i crediti. Cap. XC VII.

P Arimente, che nissun denaro depositato per causa di conseguita alcuna cosa mobile, ò stabile, ò ragione co'l beneficio di legge comune, municipale, patto; ouero conuentione ; possa, n  debba esser dimandato, ò riscosso per il depositante, ò per chi h  causa da quello da l'istesso depositario, ò suo herede, ouer soccessore dop  il corso d'anni dieci dal giorno del fatto deposito: m  finiti essi dieci anni si presume, & s'habbi per restituito   quello, che hauer  depositato; ouero   suoi heredi, ò soccessori: saluo che le cose predette non habbino luogo, oue auanti il fine d'essi dieci anni si far  fatta nuoua conuentione fr  il depositante, & quello che riceue in deposito ; ò veramente in qualche altro modo sar  stata interrotta la prescrizione: & il medesimo s'offerui anco in tutti gli altri crediti.

Del prescriuer le Doti. Cap. XC VIII.

P Arimente, che finiti quindici anni durante il matrimonio; fr  il qual tempo, n  per il marito, n  per la moglie sar  stata dimandata la dote douuta per promessa , per legato, ò in altro modo; non possa esso marito, ò moglie in modo alcuno durante il matrimonio dimandar , ò conseguita dalli debitori alcuna dote, n  in tutto, n  in parte; m  si pre-

suma, & si giudichi per pagata; & essa donna conuenientemente dotata, & sodisfatta: & sciolto il matrimonio non possa essa moglie, ouero gli heredi di quella dimandar parimente dote alcuna, nè in tutto, nè in parte esserle restituita dal marito, ò dalli heredi di quello; se non quella, che ò costarà per publico istromento, ouero in altro modo legitimamente esser stata pagata al marito.

Come non corra prescrizione alle Donne vedoue.

Cap. X C I X.

Parimente, che per quel tempo, che la donna vedoua habiterà con gli heredi del marito, ò con gli suoi; ouero con gli discendenti d'uno di loro, non s'intenda esser corsa alcuna prescrizione ad essa donna vedoua per le ragioni à quella competenti per alcune cause contro essi heredi, ò discendenti con gli quali sarà habitata, come di sopra: & così nè anco contro qualunque altro per i beni, i quali furono del marito; ò delli heredi; ouero discendenti, come di sopra à se stessa in qualche modo obligati, ouero hipotecati.

Quali Nodari non possino far Istromenti. Cap. C.

Parimente, che alcun Nodaro, il quale non sij oriòdo della Comunità della Riuiera, per la quale oriòdità possi esser ammesso alli honori, & alle dignità di quella: & il quale sii minore d'anni venti; non possa scriuere, rogare, ouero imbreuiare, nè per secondo Nodaro sottoscriuere alcun Istromento, ò publica scrittura nella Comunità della Riuiera. Et se sarà rogato; ò scriuerà, ò imbreuiarà; ò sottoscriuerà ad esso Istromento, ouero scrittura, non possa in qual si voglia modo esserle prestata alcuna fede; nè vaglia, nè tenga immediatamente: mà sii tenuto esso Nodaro al rifacimento di tutti i danni, spese, & interessi; per iquali il Giudicante, auanti del quale sarà dimandato, possa proceder contro esso Nodaro alla personal retentione, tralasciate anco le reali esecutioni à richiesta di quello, dell'interesse delquale si trattasse, ò si dubitasse trattarsi per l'auenire per causa di detta inualidità: & ciò sommaria-mente, & senza alcuna citatione; ma attesa solo la verità del fatto; sin che esso Nodaro hauerà dato idonea scurtà di risarcire, & le spese, & gli danni, e gli interessi predetti. Et in oltre per il Signor Capitano sii condannato nella pena di Lire cento planet da esser applicate la metà alla Comunità, & l'altra all'accusatore per cadauna volta; salui sempre nel resto i Capitoli del Collegio delli Nodari.

Che i Nodari distintamente pongano il millesimo, l'indittione, & la somma. Cap. C I.

PArimente, che ciaschedun Nodaro, ilquale rogarà alcun Istromento, ò scrittura publica; nè quali istromenti debba esprimersi qualche quantità, ouero somma; sij tenuto, & debba distesamente, & non per segni; ouer per lettere dell'alfabetto scriuere detta somma, & quantità; & il medesimo faccia, & offerui delli millesimi, & indittioni; & anco delli giorni da esser posti nelli Istromenti, in pena di L. 25. planet da esserle tolta per cadauna volta; la metà della qual pena si applichi all'accusatore, & l'altra alla Comunità; salui nel resto i Capitoli del Collegio delli Nodari.

Delli Istromenti, & scritture da esser scritti al banco. Cap. C I I.

PArimente, che tutte le scritture, le quali occorreranno farsi auanti à qualunque Giudicente della Comunità della Riuiera in cadauna lite, & questione per ogni persona litigante; & così anco tutti gli Istromenti, & scritture, che occorreranno, & farà dibisogno farsi col decreto, & autorità del Giudice, non possino esser rogati; nè scritti per alcun Nodaro; se non farà di quelli, che essercitano nello stesso anno l'ufficio al banco Ciuile. Et se sarà fatto altrimenti, non vaglia, nè tenga immediatamente, nè se gli presti alcuna fede. Le altre scritture poi, istromenti, compromessi, ouero electioni d'arbitratori; & atti, ò processi auanti di quelli, con le sentenze quindi da esser pronontiate per essi Arbitri, ò Arbitratori; & così le transationi, tenute, possessi, terminamenti, designamenti, estimi, di che forte si faranno; & tutte le altre cose simili; & nelle quali non interuenerà decreto del Giudice, come di sopra, possino rogarfi, & scriuersi per qualunque Nodaro delli Comuni della Comunità della Riuiera; i quali però sino delli ammessi, & delli ap probati, conforme alli ordini del Collegio delli Nodari.

Delle scritture da farsi senza mercede alla Comunità.
Cap. C I I I.

PArimente, che i Nodari, iquali scriuono al banco Ciuile della Riuiera, & il Cancelliero, & il Coaggiutore ordinario nella Cancelleria Criminale; & il Cancelliero della Comunità sino tenuti di far le scritture, & le copie ad essa Comunità senza alcun pagamento.

Delle

Delle scritture da esser custodite dalli Nodari. Cap. C I V.

Parimente, che i Nodari Attuali dell'officio Ciuile sijn tenuti di ben custodire le loro scritture, non lasciando quelle di notte nelli banchi sotto loggia; mà tenendo quelle chiuse nelle casse ne i luoghi della Cancellaria grande, ò piccola, ò dell'andito frà quelle: & facendo altrimenti, & perdendosi esli sottogiaccino à tutti i danni spese, & interessi di quelli, à' quali esse scritture appartengono.

Delle sottoscrizioni delli Nodari. Cap. C V.

Parimente è stato determinato; che sij creduto alle sottoscrizioni delli Nodari, come se esli Nodari hauessero fatto tutta la medesima scrittura.

Che i Nodari sijn tenuti metter nelli Istromenti la quantità della cosa, & il pretio. Cap. C V I.

Parimente è stato determinato, & ordinato; che ricercato il Nodaro di far alcun Istromento, ò scrittura, nel quale, ò nellaquale si tratti, & interuenghi traditione, alienatione, ouero obligatione per causa di qualche quantità di biada, di Vino, ò di Oglgio; ouero d'alcun'altra cosa, laquale può consistere in quantità, peso, numero, ò misura, e pretio; sij tenuto, & debba sotto vincolo di giuramento ricercar diligentemente dalli contrahenti co' darle anco il giuramento; in che modo, & in che maniera realmente sij passato, ouer passì con effetto esso contratto; & informarsi diligentemente della vera quantità, & qualità, & pretio delle cose; & nell'Istromento, ouero scrittura da esser fatta isprimer le cose istesse per la quantità di qual si voglia specie, & di cadauna il pretio conuenuto tra detti contrahenti. Et se le parti ricuseranno di giurare, & di manifestar nel detto modo; il medesimo Nodaro non possa, nè debba delle cose predette esser rogato; nè scriuere, ò publicar l'Istromento, nè alcun'altra scrittura publica, ò priuata, ò solenne; ò in qual si voglia altro modo fatta. Et se alcuna delle predette cose sarà fatta, tanto dal Nodaro, quanto da altra persona in qual si voglia modo, non seruato il tutto come di sopra; in tal caso non faccia alcuna fede, nè per le cose contenute in quella si possa, ò si conceda per qual si voglia persona poterfi agitare, ò poterfi cosa alcuna essequire; anco che non seruate le cose predette per altra via, che per esso Istromento, ò scrittura potesse prouarsi: mà essa persona per altra via, ò per altro modo obligata di quello, che di sopra è stato disposto; s'intenda perpetuamente liberata, & senza altra di-

tra dichiarazione assolta; rimossa onnimodamente ogni eccezione: & sij tenuto detto Nodaro, ò qual si voglia altra persona, che in tal modo hauerà fatto Istromento, ò scrittura non seruato l'ordine del presente Statuto, à risarcir tutti i danni, spese, & interessi al dannificato; per i quali in virtù del presente Statuto possa procedersi contro di quello, e contro i suoi beni per il Signor Capitano, ò Podestà, come farà dimandato; non ostante alcuna cosa in contrario: salui però nel resto i Capitoli del Collegio delli Nodari.

Dell'Indice delli Processi. Cap. CVII.

CHe i Nodari Attuali in officio del Signor Podestà sijn tenuti, & debbano nel principio del suo officio far, & continuamente tener l'Indice di tutti i suoi processi: & il Coaggiutore ordinario nella Cancelleria Criminale far nel fine del Regimento auanti esso fine vna Vochetta, ò repertorio di tutti i processi Criminali, & Ciuili di vno in vno, & delle filze, e de' libri straordinarij: in pena à chiunque contrafaciente, come di sopra di L. 100. planet da esser applicate la metà alla Comunità, & l'altra all'accusatore.

Della mercede delli Nodari, & del loro officio. Cap. CVIII.

Vedi nel fine del Volume.

Del libro Maestro delli Atti Ciuili. Cap. CXI.

PArimente è stato determinato, & ordinato; che i Nodari, seruendo al banco Ciuile della Riuiera, sijn tenuti ogni anno far vn libro maestro di tutti gli atti fatti, tanto delli processi, quanto del Notarolo, Memoriale, Filcie, Cedole dell'anno di quelli, in termine di mesi sei continui prossimamente seguiti dopò l'anno del loro officio, in pena di Ducati cento da Lire tre planet per Ducato da esser tolta à ciaschedun contrafaciente; se effettivamente non sarà presentato esso libro al Cancelliere nella Cancelleria della Comunità nel termine soprascritto, da esser essa pena applicata la metà alla Comunità, & l'altra all'Accusatore.

Che il spogliato prima d'ogn'altra cosa sji restituito.
Cap. CX.

OGni spogliato, prima d'ogni altra cosa, sij restituito in quella possessione, ò quasi possessione, nellaquale si truouaua nel tempo del spoglio: e detta restituzione sij fatta sommariamente senza strepito, & figura di

gura di giudicio da qual si voglia Giudicente nella Riviera con gli frutti, danni, spese, & interessi: & del predetto spoglio si creduto al giuramento del spogliato con vn testimonio idoneo, e degno di fede; ouero con la pruoua di voce, e fama.

Come debbano farsi i dessegnamenti. Cap. C XI.

PArimente, che se alcuna persona hauendo qualche Istromento di dessegnamento, ouero di compra, ò di qualche titolo d'alcuni stabili, fitti, entrate, honori, ò giurisdittioni situati nella Communità della Riviera vorrà, che le sino fatti dessegnamenti, sii tenuto, & debba quel Commune, nel territorio del quale si dicesse essere, far dessegnar quelli per cinque idonei huomini del suo Commune da esser forzati à ciò con special giuramento, & di esso dessegnamento far, che sii fatto publico Istromento, acciò quello possa produrre auanti al Giudicente, dal quale dette lettere, ò mandati del dessegnamento da farsi saranno state impetrate: & ciò frà dieci giorni dopò la presentatione à se fatta di dette lettere, ouer mandato altrimenti esso Commune sii tenuto, & debba rispondero, & compiutamente sodisfare à quello, ilquale dimanda, che sino fatti essi dessegnamenti di detti stabili, fitti, entrate, & come di sopra; si come i veri Massari, & lauoradori, & debitori farebbero tenuti; sin che le cose predette saranno adempuite. Et nel medesimo modo sii tenuto, & debba il predetto Commune far dessegnare à chi si voglia, che dimandi; ancorche quel tale, che dimanda, non potesse dimostrare alcun documento in scrittura: & sii tenuto, & debba il Giudicente, dal quale saranno stati impetrati i mandati del dessegnamento, di procedere con tutti i rimedij di ragione contro chi si voglia; in maniera che i stabili, i fitti, & l'entrate, & le cose predette possino esser ritrouate: & sii anco proceduto contro tutti quelli, che fossero detti hauer commesso nelle cose predette inganno, ò fraude, come contro quelli, che commettono falsità; si che ritrouati colpeuoli sino castigati. Et fatto il dessegnamento come di sopra; non s'intenda però esser stato fatto alcun pregiudicio al Padrone della cosa dessegnata; ouero al possessore nella proprietà, ò nel possesso; sin che prima proposta competente attione; & offeruate le cose da offeruarsi, non farà giudicialmente conuinto.

In che modo debba farsi terminamento. Cap. C XII.

PArimente, che se alcuno non saprà, quali sino i veri confini trà il fondo proprio, & quello del vicino; ò veramente per qualche causa vorrà, che i termini venghino posti; all'hora il Console di quel Commune, nel Territorio del quale i beni da terminarsi sono situati; ad istanza di chi

di chi vuol far terminare in tempo di cinque giorni dal dì della presentatione à se fatta di mandato del Giudice, almeno per cinque idonei huomini pratici, giurati; & più conofcitori delli confini de' beni, che deouon esser terminati, da esser eletti per esso Console, presentile le parti, ouero quelle citate legitimamente per doi giorni auanti all' electione, & à veder farsi essa terminatione; s'ii tenuto, et debba far terminar detti beni, & far che s'ijno possi termini di pietra conforme alla necessità della cosa; & come ad essi terminatori, ouero alla maggior parte di loro parerà; ascoltate prima per essi, quel che vorranno dire, ò dedurre le dette parti; & tolte anco quelle informationi, che à se pareranno; ò che vorranno esserle date. Et delle cose predette per idoneo Nodaro, ne faccia esso Console far publico Istromento: altrimenti egli s'ii tenuto alli danni, spese, & interessi: & fatto diuersamente, & in altro modo non vaglia, nè tēga senza altra dichiarazione, & à tutte le cose predette, & à caduna di quelle possa esser forzato per il Giudice con tutti i rimedij di ragione, & fatto detto terminamento offeruate, ò non offeruate tutte le cose come di sopra possa, & vaglia la parte, che si sentirà grauata condolerfi auanti al Giudice in termine di dieci giorni, citata legitimamente la parte auuerfa: nel qual caso detto terminamento non pregiudichi nella proprietà; nè nel possesso à quello, che si aggrauasse: & non grauandosi alcuno nel termine come di sopra esso terminamento s'ii valido, & resti.

In che modo i Comuni sino tenuti al risarcimento per il danno dato.

Cap. C XIII.

Parimente è stato determinato; che se fuori delli castelli, borghi, Terre, ò ville; in case, casine, molini (non però habitati) ò in Territorio, Terre, Prati, Vigne, Boschi, Arbori, seminati, Barche, Carri; ouero in quali si vogliono altre cose sarà stato dato, ò fatto qualche danno, ouer guasto; di giorno, ò di notte per abbrusciamiento, incisione, saccheggiamento, furto; ò in qualunque altro modo: il Comune, & huomini di quel luogo, ò di quel Territorio sino tenuti, & debbano in termine di trè giorni pigliar, & consegnar nelle prigioni della Communità colui, ò coloro, che haueranno dato ouer fatto detto danno, ouer guasto: altrimenti sino obligati, & debbano restituir, & risarcir detto danno al dannificato in doppio; secondo la consideratione, ò estimo da farsi per doi huomini idonei da essere sopra ciò eletti co' loro giuramento in virtù di qual si voglia mandato d'alcun Giudicente della Riviera, ò Console del Comune; quando il danno s'ii da Lire cinque in giù inclusiuamente: se altrimenti però non costasse di priuilegio d'alcun Comune; ouero per liquidatione da farsi legitimamente ad electione di chi hà patito il danno.

§. I. Et

§. 1. Et del dar il danno, ò guasto, & come di sopra, oue non può in altro modo costare; credasi al dannificato col suo giuramento, & con vn sol testimonio degno di fede. Et se sarà dubio, di qual Territorio s'ii il luogo dannificato; intendasi, in quanto alle cose contenute nel presente Statuto, ch'egli s'ii del Territorio di quel Commune, alquale è più vicino detto luogo dannificato.

§. 2. I quali Comuni però, & huomini, come di sopra; se in termine d'vn mese dal giorno del dimandato rifacimento, & esecuzione dell'estimo del danno dato haueranno consegnato il dannificatore nelle prigioni, come di sopra; ouer esso condannato hauerà il modo di pagar in Riuiera: detti Commune, & huomini non sino tenuti ad alcuna restituzione, ò rifacimento.

§. 3. Et à tal rifacimento, ò restituzione, come di sopra; esfi Comuni, ò dannificatori s'ijno forzati sommariamente, senza strepito, & figura di giudicio, senza libello, petitione, ò processo; cioè i Comuni dopò il sopradetto mese, non consegnato il dannificatore; & i dannificatori ad ogni piacimento del creditore, ò del dannificato.

§. 4. Et ogni persona, alla quale sarà stato dato, ò fatto danno, come di sopra; s'ii tenuta co'l mezo del Giudice, ò del Console, come di sopra, in tempo di sei mesi dal giorno dell'estimo fatto, hauer dimandato l'essecutione, & in tempo d'altri sei mesi hauer fatto quali si vogliono essecutioni, & contro chi si voglia, inquanto però esse essecutioni non faranno state per lite impedita: altrimenti esfi termini; ouero vno di esfi termini finiti, non possa domandarli essecutione, ouero dimandata, ò concessa non si possa protrahere oltre il detto termine seguente; mà s'intenda imposto perpetuo silentio: & i Comuni; & gli dannificatori, ò in altro modo debitori si habbino, come se fossero liberati; ò che effectiuamente haueffero pagato.

§. 5. Et se altrimenti non appareffe, chi habbia commesso detto danno, ò guasto: & quello, che asserisce esserle stato dato detto danno hauerà giurato auanti la dimandata essecutione, che egli non l'hà fatto; nè fatto fare; ne sà, che alcuno della sua famiglia habbia fatto: & che non hà commesso, nè inganno, nè colpa, nè fraude per così fatto danno; nè sà parimente, che alcun altro habbia ciò commesso. All' hora tal fatto si presume effectuato per straniera persona; & il Commune, & gli huomini sopradetti sino tenuti ad esso rifacimento. Et che quando si voglia apparresse; che quello, al quale si asserisce esser stato dato, ò fatto tal danno, s'ii stato quello, che hà ciò fatto; s'ii condannato in quadruplo à far restituzione à quelli, iquali haueffero pagato, ò per tal causa fossero stati condannati.

§. 6. Et che i Comuni, habbino regresso per causa delle predette restituzioni contro i dannificatori; quando si voglia, che sino ritrouati;

& anco contro i locatori, ò Padroni delle case, nelle quali in qualche modo anco senza pagamento si trouerà, che essi habitauano in tempo del danno dato; ouero contro quelli, con gli quali essi dannificatori habiterranno; se gli medesimi dannificatori non haueranno il modo di pagare.

§. 7. Et che tutti i predetti, & cadauno di quelli: & i Padri di famiglia per i suoi di casa, & altri, che habitino seco: & i Padroni per i famigli, & per le ferue sino tenuti à rissarcir detti danni al Commune, ouero al dannificato, come di sopra, secon do la dispositione del presente Statuto, tanto per esso danno in doppio; quanto per tutte le spese, & anco al pagamento delle rasse, delle accuse, ò pene imposte contro i dannificatori, secondo i Statuti di quel Commune; nel Territorio del quale il danno sarà stato dato.

§. 8. Et qual si voglia maschio, che hauerà passato l'età d'anni vinti, che s'ii del Commune; ouero che in quello possieda beni; possa tanto nelli suoi, quanto nelli beni d'altri rassare, ouero accusar quelli, che fanno danno in detto Commune: & s'ii à lui creduto co' il suo giuramento, & con vn testimonio degno di fede; & habbi la terza parte della rassa, ò accusa fatta in beni d'altri: l'altra terza il Commune; & l'altra il Padron delli beni. Et se accuserà nelli suoi beni; habbi la metà; & l'altra metà il Commune.

Come debba farsi l'Estimo del danno dato. Cap. C XIV.

Parimente, che se alcuno vorrà, che s'ii stimato qualche danno à se dato; s'ii tenuto far stimar quello per stimatori di quel Commune; nel Territorio del quale sarà stato dato astringendo essi Stimatori con special giuramento. Et ogni Commune s'ii tenuto hauer tali Stimatori ordinarij; & il Console s'ii obligato dar essi Stimatori; e far, che faccino detti estimi in quel giorno, se sarà ricercato: altrimenti per stimatori d'altro Commune più prosimo al luogo, che douerà stimarsi, egli possa esser stimato, e star si debba all'estimo di quelli, come se fosse stato fatto per gli Stimatori del medesimo Commune: & in qual si voglia caso s'ii lecito alla parte, che si sentirà grauata, far riestimare; se potrà; & in quel modo, che potrà esser riestimato; in termine però di giorni otto dal dì del rissarcito estimo fatto per altri Estimatori del Commune di essi medesimi, ouer: di vn altro delli più propinqui Comuni come di sopra. Et s'ii tenuta la parte, che vorrà far riestimare, di far citar la persona, dell'interesse della quale saprà, che si tratta; ò veramente il Console del Commune legitimamente almen per vn giorno auanti; & per vn giorno certo, à veder farsi detto estimo: altrimenti esso estimo s'ii immediatamente nullo; & in qual si voglia estimo, ò riestimato sino tenuti gli Stimatori di esprimere la quantità della cosa stimata per peso, numero, ò misura; &

oue

oue il peso, il numero, ò la misura non cade, sino obligati di esprimere la quantità del pretio: & se l'estimo, & riestimo non faranno conformi, s'ii lecito ad alcuna delle parti di venir al terzo estimo in termine di giorni otto, & non oltre, per altri quattro; doi cioè di vn Comune, e doi d'vn altro; de' quali Comuni furono gli altri Stimatori: & iquali Stimatori sino eletti, & elegger si debbano per le parti, ò per il Còsole di quel Comune, nelquale gli riestimatori si eleggeranno; citata però, & recusante, ò negligente l'altra parte di eleggere.

Della Giurisdittione de' Consoli delle Terre della Riuiera.
Cap. C XV.

Parimente, è stato determinato; che i Consoli, & Comuni della Comunità della Riuiera possano, e vagliano frà se stessi render ragione alla somma, & per la somma di Lire dieci piccioli, & più secondo i loro priuilegi: & che nessuno ardisca di dimandar alcuno in giudicio fuori delli Comuni sino alla somma predetta in pena di Lire doi piccioli per cadauna volta da esser applicate alli Comuni, e da esser scosse per quelli; & anco in pena di nullità delli atti fatti in contrario da incorrersi immediatamente, & che le appellazioni delle sentenze, & delle terminationi, che si faranno dalli Deputati di detti Comuni sino alla somma predetta, sino ascoltrate, regolate, & diffinite per Giudici da esser eletti, & Deputati dalli Comuni medesimi; e tutte le cose antedette sino fatte senza libello sommariamente, & ispeditamente, nè possano esser tirate fuori delli Comuni ad altri Giudici: & fatto altrimenti immediatamente non vaglia, nè tenga sotto la pena come di sopra. Et parimente, che i Nodari delli Comuni non possano hauer delli processi, ò atti agitati auanti alli Giudici delli Comuni, più che soldi dieci piccioli per cadauna parte.

Che cadauno della Comunità della Riuiera possi tener serui, & famiglia nelle Terre della Comunità sodetta. Cap. C XVI.

Parimente è stato determinato; che qual si voglia oriondo, & Terriero della Comunità della Riuiera possa tener serui, ò famiglia nelle Terre di essa Comunità; talmente che, nè esiservi, nè la famiglia, ne i Padroni per quelli possano in alcun modo dalli Comuni di detta Comunità esser aggrauati, molestati, ò impediti, nè anco per occasione d'alcun carico di detti Comuni, nè similmente di bandi, ò condanne, che si facessero de' detti Comuni per qualche causa; mentre però detti serui non sino nati, ouero oriondi nelle dette Terre, & Comuni: nè sino tenuti alli debiti delli Comuni medesimi.

Delle

Parimente, è stato determinato, che nelli infraſcritti giorni, e tempi il ſtrèpito delli Giudicij ceſſi; cioè nel giorno della Natiuità del Signor noſtro Geſu Chriſto con ſette di auanti, e ſette ſeguenti. Per tutta l'ottaua dell'annonuouo. Nelli giorni di Domenica. In tutti i giorni della Beata Vergine Maria con le vigilie delli meſi di Febraro, Marzo, Agoſto, & Settembre: & per trè di auanti eſſa feſta d'Agoſto. Nella feſta della Riſurrettione con due ſettimane auanti; & vna ſeguento. Nella feſta dell'Ascenſione; è nelli trè giorni precedenti alle rogationi. In quella della Pentecoſte con la ſua Vigilia, & con gli doi giorni ſeguenti. Nella feſta del Corpo di Chriſto con la Vigilia. Nelle feſte de' dodeci Apoſtoli; e nelli giorni delli infraſcritti Santi; cioè

Antonio.

Fabiano, e Sebaſtiano.

Agneſe 21. Gennaro.

Agata.

Apollonia.

Fauſtino, e Iouita.

Gioſeffo.

Benedetto.

Giorgio.

Marco Euangelista.

Santifs. Nome di Giè ſù, che ſi celebra il primo Giovedì di Maggio; ſ'altra feſta

nō farà in quel giorno: & ſe farà, ſij rimèſſa all'altro Giovedì ſeguento.

Inuentione di Santa Croce.

Giouāni auāti la porta latina.

Bernardino.

Vrbano.

Translatione delle Sante Reliquie. 29.

Maggio in Salò ſolamente.

Barnaba.

Antonio di Padoa .	Decollation di S. Gio- uanni Battista .
Natiuità di S. Giouan Battista con la sua vigilia.	Felice, & Adauto .
Apollonio.	Effaltation di Santa Croce.
Sette Fratelli.	Michiele Arcange- lo.
Quirico, & Iulita .	Francesco .
Margarita.	Giustina .
Maria Maddalena.	Luca Euangelista .
Nazaro, e Celfo .	Orfola .
Pietro in Vincoli .	Tutti i Santi con la vi- gilia .
Domenico .	Commemoratione de' Defonti .
Trasfiguration del Signore.	Carlo Protettor del la Riuiera .
Alberto .	Martino .
Fermo .	Caterina.
Lorenzo.	Nicolò .
Herculiano Vescouo Protettor della Riuiera.	Ambrosio .
Rocco .	Lucia .
Bernardo .	

Et nelli infraſcritti giorni, e tempi; cioè In tutti i giorni di Venerdì del
meſe di Marzo, & nel giorno di vintitrè dell' iſteſſo meſe in memoria fe-
lice, che

lice, che in tal giorno il Serenissimo Ducal Dominio nostro di Venetia begniamete accettò in suddita la sempre à lui diuotissima, & fedelissima Communità della Riuiera. Nel giorno di Carnouale col' di antecedente; & nel di delle ceneri; & per vn mese per causa della Vindemia da principiarfi à piacimento delli Deputati di quel tempo: saluo però, che i Signori Giudicenti possano dar suffragio, come à loro parerà. Et nelli giorni del Confeglio generale parimente non si renda ragione, come di sopra: saluo che in questi giorni non possa procedersi personalmente contro i Confegliari, e quelli che vengono alli Confegli: & per trè giorni auanti il fin del Regimento del Signor Capitano, e del Signor Podestà; cioè auanti la loro partita: in tutti i quali giorni, & in cadauno di essi le ragioni sijno, & s'intendano interdette: & nelli altri giorni, ò tempi esse ragioni non possano interdarsi; se non col' Confeglio della Communità, interuenendo sempre in quello la presenza del Signor Proueditor, e Capitano. Et in essi giorni tutte, & quali si vogliono effecutioni, che deriuino dalli atti, che seguirono nelli tempi non interdetti, possano esser fatte: mà nelli altri ferati in honor di Dio s'intendano esser sospese.

Della sospensione delle cause. Cap. C XVIII.

PArimente, che per l'auuenire sij in facoltà delli Signori Giudici della Riuiera di sospender le cause delli Auuocati, & Cauffidici, che diffendono per altri, & le sue secondo gli accidenti, come più parerà à loro ispediente: mà le cause d'altre particolari persone ad istanza di quelle non sijno sospese: & altrimenti fatto non vaglia, nè immediatamente tenga.

Che quelli, i quali diffendono cause, non si piglino per scurtà. Cap. C XVIII.

PArimente, che nissun Auuocato ò Procuratore, che hà patrocino di cause, sij accettato, ò ammesso à far scurtà; ouero à promettere di spese fatte, ò da farsi, nè come scurtà, nè come Laudo, nè come obligato in qual si voglia modo; ò sij in causa Ciuile, ò in Criminale, ò mista; ò sij in causa principale, ò di appellatione; ò per qual si voglia altra cagione, modi, luoghi, ò tempi: & il Nodaro ò Coaggiutore originario, ò suo Copista; ouero anco il Cancelliero, ò suo Coaggiutore, ammesso però secondo gli ordini del Confeglio, che scriuerà, ò riceuerà tale obligatione; sij tenuto in luogo di quello ad esse spese; ouero à tutto quello, che donerà esser pagato, rimossa onnimodamente ogni eccettione, & ogni difesa: & similmente se altre persone non ammesse, & approbate scriueranno; sijno tenute: & nondimeno tali scritture immediatamente non vagliano; mà i predetti Nodaro, Cancell. & Coaggiutore sùno tenuti come di sopra.

Del contratto celebrato à nome d'altri. Cap. CXX.

PArimente, che da ogni contratto, & promessa fatti, ò riceuuti à nome d'altri; l'attione s'acquisti, & s'intenda esser immediatamente acquistata à quello; à nome del quale si sono fatti, & riceuuti; come se fatti, & riceuuti fossero per quello stesso, à nome del quale detto contratto, ò promessa è stata fatta, & riceuuta, anco senza alcuna cessione d'attioni.

Che tutte le cose s'ino credute solennemente fatte nelle traditioni.

Cap. CXXI.

PArimente è stato determinato; che tutte le cose s'ino credute esser solennemente fatte; lequali si contengono nelle traditioni sotto gli Istimatori, ò Giudicenti nella Riuiera, se i creditori staranno per dieci anni in possesso; mentre però apparisca delli crediti di quelli.

Che il possesso s'intenda dato à quello, il quale hauerà comperato sotto gli Stimatori. Cap. CXXII.

PArimente è stato determinato; che se la vendita sarà fatta sotto gli Istimatori, ò Consoli; ouero se alcuna cosa sotto gli medesimi, ò sotto alcun Giudicente nella Riuiera sarà stata data in pagamento; s'intenda anco dato, & trasmesso il possesso di detta cosa nel compratore, ò in quello, che riceue in pagamento; possedendo però il debitore, ò venditore, ò suoi heredi nel tempo della compra, ò quando si dà in pagamento, non douendosi di ciò far altra pruoua.

Delle attioni, che sotto gli Stimatori deuono esser cedute.

Cap. CXXIII.

PArimente, che le ragioni, & attioni, che sotto gli Stimatori deuono darfi, & cederfi; si habbino, & s'ino come date, & cedute; ancorche nel tempo della vendita, ò del dar in pagamento non sarà di quelle stata fatta mentione.

In che modo la cosa euinta s'intenda data in pagamento à quello, il quale euincerà. Cap. CXXIV.

PArimente, che fatto il rilasciamēto della cosa euinta all'Euittore per la persona conuenuta con hipotecaria attione; l'istessa cosa euinta s'intenda immediatamente, & senza alcun'altra dichiarazione data in pagamento al creditore, che hauerà euinto, per quella quantità, che sarà stimata

rà stimata per idonei, & giurati Estimatori da esser astretti di mandato del Giudice, senza douersi far alcuna data in pagamento, mentre però costarà dell'estimo predetto.

Che i Creditori non possano ceder le ragioni in pregiudicio delli possessori.

Cap. C X X V.

P Arimente, che il creditore, al quale competisce attione hipotecaria contro più, & diuersi possessori delli beni, che furno del suo debitore; non possa rinontiare; nè per patto rimettere ad vno, ò più di essi possessori ragion di hipoteca in pregiudicio delli altri possessori: di modo che esso Creditore anco non sij tenuto, & debba con effetto cedere illesa la ragion di hipoteca à detti altri possessori, ò possessore, che offerisca il suo credito al creditore con le spese. Et se hauesse rinontiato, ò per patto hauesse condonato; sij tenuto, & debba il detto creditore restituir al medesimo offerente; ouero à quello, che pagará esso credito il doppio di quello, che vale la cosa liberata; per laquale, ò della quale hauesse fatto remissione, ò patto: & di risarcir tutti i danni, spese, & interefsi à quello, che hauerà patito per il fatto, ò per il difetto di detto creditore.

Che l'Emfiteota, ò Liuellario non possa trasferir la cosa in altri.

Capit. C X X V I.

P Arimente, che nissun Emfiteota, ò Liuellario maschio, ò femina possa ne in tutto, nè in parte con titolo di venditione; donatione, alienatione; ouero d'alcun'altro contratto trasferire in altri la cosa emfiteotica, ò liuellaria, la sua ragione, ouero miglioramenti; non ricercato di ciò prima il Padrone: & se contrafarà; all'hora la cosa stessa, la ragione, ò dominio; ouero miglioramenti peruenghino nel Padrone, non ostante tal venditione, donatione, ò contratto. Et le cose predette non habbino luogo nelle vltime volontà; mentre che non si faccia pregiudicio al detto Padrone per le sue ragioni Emfiteotiche, ò liuellarie; & per gli affitti, ò liuelli occorsi, & che occorreranno.

Della notificatione, & del termine da farsi per l'Emfiteota al Padrone à douer deliberare. *Cap. C X X V I I.*

P Arimente, che fatta la notificatione, ò richiesta per l'Emfiteota, ouer Liuellario al Padrone; che esso intende di voler alienar la cosa, la ragione, ouer miglioramenti, laqual notificatione debba farsi in scrittura con la quantità del pretio, co'l quale intende alienare, & che può da altri hauere; douendo insieme detta notificatione esser presentata al

Padrone personalmente, ouero all'habitatione; se habiterà in Riuièra; & se non habiterà, debba presentarsi al suo Procuratore, se n'hauerà alcuno, delquale l'Emfiteota hauerà notitia: ouero per via di proclama publicamente fatto al banco della ragione, alla colonna del palazzo, & nell'ora giuridica lasciata iui la copia: all'ora il Padrone habbi termine di giorni quindecim continui à deliberare, & à rispondere; se voglia comperare, ò in se riceuere; ouero acquistar per tal pretio, ò per manco, come si contiene nelli Istromenti di quelli. Et se frà il detto tempom non risponderà, & non sarà preparato à comperar efetiuiamente; all'ora s'il lecito all'Emfiteota, ò Liuellario di alienare, à chi vorrà egli; purchè ciò non faccia à persone, ò luoghi dalla ragione prohibiti, & non in altro modo; ò per altro pretio di quello, che hà notificato, & che veramente possa hauerè. Et vendendol' Emfiteota, ò Liuellario con altro, ò con minor pretio di quello, che hauerà notificato in verità poter hauerè; immediatamente la cosa stessa ricafchi nel medesimo modo, & nel medesimo pretionel Padrone, non ostante alcuna alienatione, ò contratto. Et qual si voglia, ilquale acquisti, seruate le cose predette, s'ii tenuto nel tempo d'vn mese dal dì della notificazione di pigliar l'inuestitura dal Padrone in quella forma, modi, e termini; co'quali era il detto Emfiteota inuestito, & assicurar con idonea promessa di attendere, & di offeruare le sue obligationi. Et se altrimenti, & contro il tenore del presente Statuto sarà fatto, non vaglia; mà s'ii nullo immediatamente.

In che modo quello, che compra, ò che toglie in pagamento la cosa liuellaria, s'ii tenuto al Padrone. Cap. C XXXVIII.

PArimente, che qualunque comprerà; ò piglierà in pagamento cosa liuellaria sotto alcun Giudice nella Riuiera, ouero in altro modo da chi si voglia hauerà acquistato, compererà, ò acquisterà; s'ii tenuto, & debba dal tempo, che hauerà saputo quella esser liuellaria; pagar l'affitto, ò liuello al Padrone, come se dall'istesso personalmente fosse stato inuestito: se però nel tempo d'vn mese dal tempo della sodetta cognitione non hauerà rilasciato la cosa liuellaria al medesimo Padrone. Saluo che, se per la detta alienatione competesse al Padrone alcuna ragione à riuocare; ò à rinouare la cosa predetta, ouero circa la rinuocatione, ò rinouatione della detta cosa; essa ragione s'ii à quello salua; se sarà stata eletta da lui auanti la dinontia, & notificazione della scienza, e rilassatione predetta. Et in ogni caso, che sarà fatta rilassatione di essa cosa al Padrone da quello, che hauerà acquistato: all'ora le ragioni come di sopra fino salue al medesimo, che hauerà acquistato, contro di quello, delli beni del quale haueua acquistato, ò riceuto, ouero contro tutte le persone, ò beni obligati: Et possa agitar d'euittione; come se per sentenza

tenza legitimamente la cosa fosse stata euinta; fatta però prima legitima dinontia .

Che ogn'vno s'ii tenuto all'affitto, ò liuello, che esso; ouer quello, del quale è herede, hà pagato. Cap. CXXIX.

PArimente, che qual si voglia persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità; laquale per se, ò per altri hauesse pagato, ò hauesse dato: ouero che per l'auenire darà, ò pagará per trè anni qualche cosa con nome di fitto, liuello, honoranza, ò decima ad alcuno sottoposto alla Giurisdittione della Comunità della Riuiera, ò che veramente altra persona, della quale ella è herede; hauerà pagato ad alcuno; ò à suoi heredi, ouero à chi haueua ragione da quello; s'ij tenuta, & debba pagar detta tal cosa; come se con nome liuellario fosse personalmente inuestita. Et di più quella tal persona, che hauesse pagato come di sopra, s'ij tenuta, & debba designar vn fondo idoneo; per ilquale possa pagarsi per l'auenire quello stesso, che hauesse pagato in nome, come di sopra. Et se non designerà tal fondo; qual si voglia Giudice della Riuiera s'ii tenuto forzar quello di pigliar inuestitura d'vn conueniente fondo, ò cosa; laquale vaglia quello, che nel nome detto di sopra è stato pagato per il passato, & per l'auenire douerà pagarsi, de' beni di quell'istesso, che hauerà pagato. Et fenon hauerà fondo; s'ij nondimeno tenuto all'affitto; & le cose predette habbino luogo; se però il medesimo, che hauerà pagato, non dimostrerà, ò se, ò gli altri, da' quali hauerà hauuto causa, esser stati liberati dalle cose predette.

Dell' Emfiteota, ò Affittuale, che tace per doi anni. Cap. CXXX.

PArimente, è stato determinato; che se qualche persona sarà stata, ò sarà per l'auenire inuestita per alcun suddito alla giurisdittione della Comunità della Riuiera di qualche cosa; ò le sarà fatta qualche locatione; s'intenda, & si presuma esserle dato il possesso; se detta tal persona, ò suoi heredi starà per doi anni dopò essa inuestitura, ouer locatione, che non dimandarà, che le s'ii dato il possesso; ò veramente se non farà costar in contrario. Et l'istesso s'intenda anconel Compratore, e nel Venditore; & in pregiudicio solamente delli contrahenti.

In che modo i beni liuellarij possano pigliarsi per gli affitti non pagati.

Cap. CXXXI.

PArimente, che nissuna cosa, ò ragione Emfiteotica, ouero cosa liuellaria per causa d'affitti non pagati possa pigliarsi per qualunque persona,

persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità, Ecclesiastica, ouero secolare; se prima, passati trè anni, l'Emfiteota, ò altri ch'habbia causa da quello non farà auisato, ò citato per parte del Giudice, che debba pagar al Padrone gli affitti, la cosa, la ragione, & la quantità, ò specie donuta per detti affitti, ò liuelli: Et fatta tal citatione, ò monitione come di sopra personalmente, ouero all'habitatione lasciata la copia in scritto: all' hora essa cosa, ò ragione possa pigliarsi dal Padrone di propria autorità per causa delli medesimi affitti, ò liuelli non pagati: & nondimeno l'Emfiteota, ò liuellario si tenuto ad essi affitti, ò liuelli non pagati; salua la ragione delli miglioramenti; se ve ne faranno; ne quali il Padrone si tenuto sodisfarli per quella somma, che potrà; prima ch'egli proceda contro l'Emfiteota, ouero contra i beni obligati per essi affitti. Et salua la ragione delli creditori; i quali possano sodisfarli nella ragion Emfiteotica, ouero nelli miglioramenti, se però effettivamente vorranno pagar gli affitti delli tempi scorsi con le spese; & obligarsi anco di pagar gli affitti venturi in quel modo, ch'era obligato esso Emfiteota in tempo delli doi mesi antedetti: & se anco il Padrone non vorrà pagar al Creditore, ò creditori dell'Emfiteota il credito loro; per il quale in essa ragion Emfiteotica, ò nelli miglioramenti vorranno sodisfarli: nel qual caso i creditori sino tenuti di pigliar il suo credito, e di ceder le sue ragioni contra l'Emfiteota, & contra i suoi beni; & contra quelli, che tengono, ò possiedono delli beni di quello: & nel medesimo caso essa cosa, ragione, ouero miglioramenti diuenghino ad esso Padrone immediatamente, & qual si voglia Giudicete si tenuto d'osseruar questo Statuto frà quali si vogliono persone, Comuni, Collegij, ò Vniuersità; & tanto Ecclesiastiche, quanto secolari: & se altrimenti sarà fatto, non vaglia, nè tenga senza altra dichiarazione.

Della pena di chi non disegna le terre, che tiene à liuello.

Cap. CXXXII.

SE vi sarà alcuno, ilqual tenghi terreno, ò altra cosa immobile da qual che suddito della Comunità della Riuiera à liuello, ò in altro modo; & dal Padron del terreno, ò della cosa sarà ricercato, che disegni à se esso terreno, ò cosa in scritto con le sue coherenze, e confini; & il tenente tal terra, ò cosa ricuserà di ciò fare; ò veramente celarà detta cosa, ò terra per otto giorni dopò la requisitione fatta legitimamente di ciò auanti al Giudice: si punito in lire vinticinque planer; la metà delle quali diuenga nell'accusante; & l'altra nella Comunità della Riuiera, & di più perda detta terra, ò cosa; & peruenga al Padrone; se à lui sarà di piacimento.

Delli

Delli affitti, ò altri debiti da non esser depositati, mà da esser dati al Padrone. Cap. C XXXIII.

Parimente, che nissun Emfiteota, Massaro, ò Affittuale; ilquale presenterà affitto, ò altro douuto per qual si voglia causa ad alcuna persona, Commune, Collegio, ò Vniuersità; se esse persone, Commune, Collegio, ouer Vniuersità; alla quale sarà presentato, ò personalmente, ò all'habitatione del Sindaco, ouero del Consolo, ricuserà di riceuere tale affitto, ò cosa douuta: in tal caso detta tal persona, che così hauerà effectiuamente presentato; non sij tenuta in altro modo quello depoficare; ne sij parimente tenuta ad alcuna pena posta nel contratto, ouero nell'obligatione.

Della pena di chi nega di douer pagar affitto, quando dene pagarlo.
Cap. C XXXIV.

SE alcuno maggior d'anni venticinque, negarà in giudicio di douer pagar fitto ad altri; & di ciò sarà conuinto; ò veramente sarà dopò ritrouato, ch'egli è tenuto; debba esser condannato in Lire venticinque piccioli. Et cadauno interrogato in giudicio; sii tenuto di rispondera semplicemente, ò affermando, ò negando: & ciò frà quel termine da esser assegnato dal Giudice, ilqual termine non si però manco di giorni cinque.

Che l'Emfiteota non sii tenuto per affitti non pagati in tempo di Guerra.
Cap. C XXXV.

Parimente, che nissun Emfiteota, Massaro, ò Fittuale sii tenuto; nè possa esser forzato al pagamento d'alcun affitto, ò pensione d'alcuna casa, possessione, ò pezza di terra; ouero di cosa, quale, ò quali non potrà lauorare, ò godere per causa di Guerra; cioè per quel tempo, che non hauerà potuto lauorarle, ò goderle. Et che nissun Giudice debba far ragione delle cose predette ad alcun suddito alla Comunità della Riuiera, nè d'altro paese, ad Ecclesiastico, ouero secolare; mà se lauorerà, ò potrà goderle in tempo di Guerra, sii tenuto pagar l'affitto, ò la pensione al Padrone, & per gli affitti non pagati in detto tempo dar intiera sodisfattione.

Che nissuna cosa possa prouarsi esser feudale; se non per Istromento.
Cap. C XXXVI.

Parimente è stato determinato; che nissuna cosa possa prouarsi esser; ouer esser stata feudale per via di testimonij; ouero per confessione fatta,

ne fatta; laquale si prouasse per testimonij; mà si prouoi solamente per Istromento d'investitura, ouero per Istromento, nel quale si contenga, ch'alcuno habbia confessato la cosa essere, ò veramente esser stata feudale; nella qual confessione consti della cosa, & del nome del Padrone, al quale si deue esso feudo; ò veramente se non sarà prouato l'istromento di investitura esser perso, ò per qualche accidente consumato; pur che il tenore di tal istromento per testimonio venga prouato nelle parti sostantiali; i quali testimonij dichino d'hauer veduto detto Istromento, & di hauer il tenor di quello pienamente inteso.

Del Feudo acquistato. Cap. CXXXVII.

Parimente se alcuno hauerà acquistato feudo per se, & per gli heredi maschi, ò femine: le femine non soccedano; se non quando non vi sijnò maschi; & se non quando da principio il feudo sarà stato acquistato da femina: nel qual caso così soccedano le femine, come i maschi.

Del non perdere il Feudo. Cap. CXXXVIII.

Parimente, che il Vassallo non perda il feudo; ancorche non habbi ricercato l'investitura; mà se il Vassallo sarà ricercato personalmente dal Padrone a voler fargli la fedeltà; & egli starà còtumace per vn anno, & vn giorno; & sarà sano di mente; & maggior d'anni vinticinque; in tal caso detto Vassallo perda il feudo; se però non hauerà hauuto giusta causa di differire; & anco di non sapere: salui sempre i Decreti del Serenissimo Dominio Veneto in questa materia.

Delli beni feudali da esser dati in pagamento, & in che modo possino darfi. Cap. CXXXIX.

Parimente, che mancando gli altri beni, per il Giudicente le cose feudali possano esser vendute, & darfi in pagamento alli creditori come cose feudali, & in vita del Vassallo: saluo però, che dopò la morte del Vassallo il Padrone, ò più prosimo nella successione del feudo possa ripigliar esse cose feudali, come se non fossero state vendute, ò date in pagamento. Et le ragioni, & le attioni sijnò salue alli creditori, come erano, auanti che si fosse dato in pagamento.

Come i Creditori possano sodisfarsi nel Feudo. Cap. CXL.

Parimente, che morto il debitore, e lasciati discendenti, à quali può peruenir il feudo; i creditori si sodisfacciano in esso feudo; ancorche i

che i discendenti dichino di non esser heredi : mentre però quelli stessi, che si sodisfaciono, rimanghino Vassalli delli Padroni, si come era esso debitore.

Che il Giudice secolare possa conosocere intorno alle decime.

Cap. C X L I.

PArimente è stato determinato; che il Giudice secolare possa conosocere intorno alla lite vertente sopra la dimanda di decime; ouero delli frutti di quelle.

Che i Laici possano possedere la ragione di decime. Cap. C XLII.

PArimente, che i Laici possano possedere, ò quasi possedere la ragione del cauar decima; quando habbiano causa dalla Chiesa; ò da chi hà causa da quella; & che l'ineustito, ò infeudato di decima possa inuestir, ò infeudar altri senza il consenso delli Padroni. Et niissuno possa di sua propria autorità pigliar decima alcuna; se non in presenza, & con la volontà del Padrone, ò possessore de' beni: sotto pena di Lire vinticinque planet da esser applicate alla Communità, & al Possessore di quelli beni, da quali accaderà cauarfi decima.

Come si faccia ragione à chi dimanda le decime.

Cap. C X L I I I.

PArimente, che non si facci ragione, à chi dimanda le Decime dell'entrate alli Padroni; se i decimatori non sijno in possesso da quarant'anni in quà della decima delle dette entrate.

Che non si faccia ragione di vsure. Cap. C X L I V.

PArimente è stato determinato; che delli contratti vsurari, ò di vsure; nè delle cose fatte in fraude delle dette vsure; fuori che del vero capitale, non si facci ragione.

Che per ripetere le Vsure sù fatta ragione sotto il Giudice secolare.

Cap. C X L V.

PArimente è stato determinato; che per ripetere le vsure, che saranno state lasciate per legato; ouero promesso d'esser restituite; ò in qualche altro modo accaderà, che di ragione sijno dimandate; si faccia; & far si debba ragione per il Giudice secolare.

Che

Che delle controuerse trà Laico, e Laico per occasion di Vsure il Vescouo, ò altro Giudice Ecclesiastico non s'interponga. Cap. C XLVI.

PArimente è stato determinato; che delle controuerse occorrenti trà Laico, e Laico per occasion di Vsure, ouero di contratti vsurari; ò iquali si dichino in fraude delle vsure; ò per qualunque altra occasione; nè il Vescouo; nè altro Giudice Ecclesiastico debba introueterfi: ma di esse controuerse si faccia, & far si debba ragione per i Giudicenti secolari nella Riuiera. Et che di dette controuerse vertenti trà Laico, e Laico sotto pretesto di vsure, ò di contratti vsurari possano, & debbano conoscere, & terminar i predetti Giudici secolari; talmente, & in quell'istesso modo, che conoscerebbe, & terminarebbe il Giudice Ecclesiastico; se la controuersia fosse per esso da esser conosciuta, & terminata.

Che il figliuolo di famiglia non si possa obligare. Cap. C XLVII.

PArimente è stato determinato; che il Senato consulto Macedoniano; & l'interpretatione di quello debba offeruarsi in tutti gli contratti de' figliuoli di famiglia tanto d'impreslito, di mercato, di deposito; quanto in tutti gli altri contratti di qual si voglia sorte, ne quali essi figliuoli di famiglia si ritruouassero, ò fossero realmente, ouero personalmente obligati, in qualunque modo principalmente, con nome di sicurtà, ò in altra maniera; ò veramente, che haueffero venduto, donato, alienato, ò impegnato qualche cosa senza consenso del Padre, ò dell'Auo; se non in quelli casi, ne quali la paterna pietà non ricusarebbe: non ostante, che essi figliuoli di famiglia confessino d'esser emancipati; ò d'habitar separa tamète dal Padre, ouero dall'Auo di volontà del detto Padre, ò del detto Auo; ò veramente, che confessino d'amministrar, ò negotiar di volontà di quelli: & fatto in contrario, immediatamente non vaglia; Eccettuati però quelli figliuoli di famiglia, che veramente habitano separatamente dal Padre, ò dall'Auo; ouero che amministrano habitando co'l Padre, ò con l'Auo, & che negotiano pubblicamente, come Padri di famiglia.

Che quelli, i quali alienano, sino tenuti di consegnar la cosa. Cap. C XLVIII.

PArimente, che gli Alienanti, & heredi di quelli sino tenuti precisamente dar la cosa alienata; se hanno facultà di darla; altrimenti sijn tenuti alli interessi. Et questo s'intenda; se nell'alienatione non vi è inganno, oltre la metà del giusto pretio: & che l'interesse sijn giuridico, & honesto.

Che i

Che i contratti frà marito, e moglie s'intendino simulati.

Cap. C X L I X.

Parimente, che tutti i contratti celebrati trà marito, e moglie, durante il matrimonio, s'intendano, si habbiano, & si giudichino esser simulati, finti, & collusorij; & immediatamente non vagliano; nè tengano in pregiudicio loro; nè d'alcuno delli suoi creditori; nè d'altre persone: eccettuati i contratti delle doti, & delli depositi, che si facessero dopò esse doti, & dopò esssi depositi de' beni delle Donne: purchè chiaramente apparisca da' quali beni siino venute dette doti, & detti depositi. Et che nissuna Donna, ò suoi heredi in nissun tempo possa dire, ò dimàdar cosa alcuna à suo marito, nè alli heredi di quello per quali si vogliono rendite, fitti, ouentioni, ouero entrate hauute, ò cauate durante il matrimonio per detto suo marito de' beni alcuni, ò ragioni parafernali, hereditarie, ò di qual si voglia altra sorte di detta moglie; se espressamente non se le hauerà risseruate.

Che la Donna non possa pregiudicar alla sua dote. *Cap. C L.*

Parimente, che nissuna Donna, hauendo marito, possa in alcun modo pregiudicarsi nella sua dote; ne parimente in modo alcuno pregiudicar alle ragioni à se competenti per occasione di detta sua dote contrahendo, distrahendo, rinontiendo; nè in qual si voglia altro modo. Et che tal contratto, distratto, ò rinontia si presumino simulati, finti, & collusorij, & siino immediatamente nulli, & di nissun valore: Et il giuramento sopra cose tali fatto si presuma, & sii fatto fare per forza, per inganno, & per paura; & parimente si presuma, & sii finto, & simulato.

Delli Interusurij delle doti. *Cap. C L I.*

Parimente, che per la dote non pagata al marito dal dì della dimora per il tardato pagamento siino, & s'intendino tassati gli Interusurij à ragione di cinque per cento. Et similmente sciolto il matrimonio, dopò che la moglie non hauerà gli alimenti dalli heredi del marito.

Come le Donne, & i Minori possino alienare.

Cap. C L I I.

Parimente, ch'ogni vendita, alienatione; ouero obligatione fatta per la donna, si di che conditione si voglia, & così anco per il minore d'anni

d'anni venti, non vaglia; nè in qualunque modo, ò forma tenga: mà immediatamente sfi di niſſun valore; ſe però non farà fatta con licenza, & decreto del Giuſdicente; ilquale per idonee informazioni con giuramento, hauuta cognitione della cauſa, conceda, e determini poter farſi, & douer eſſer valida: & ſe in detta licenza, & decreto farà eſpreſſo; che ſono ſtate preſe idonee informazioni, cioè, che la donna ſpontaneamente aliena; & così il minore ad vtilità, ouero al manco danno: & perciò non ſi faccia pregiudicio alla dote, ò ragioni competenti per dote, ſecondo la diſpoſitione del precedente Statuto. Et che l'Autentica, Sacramenta puberum, C. ſi aduerſus venditionem, non habbi luogo nella Communità della Riuiera ſino alli anni vinti finiti.

Delle donationi per cauſa di nozze, ouero delle contradoti, & quarte.

Cap. C L I I I.

Parimente, che le Donne non guadagnino; nè poſſino conſeguir quarta parte nelli beni delli mariti, ò delli heredi di quelli: nè parimente contradoti; ſe legitimamente non coſtarà eſſe contradoti eſſer ſtate fatte auanti il contratto, ò nell'iſteſſo contratto del Matrimonio: Et le contradoti fatte in altro modo: e le donationi per cauſa di nozze immediatamente non vagliano, nè tenghino. Et che le coſe mobili donate per la perſona, che marita alla maritata nel tempo, che ſi marita, non debbano conſeguirſi nel tempo di reſtitution di dote; ſe non inquanto vi ſiino; & in quel modo, che vi faranno, & ſi truouaranno nel tempo della reſtitutione. Et il ſimile s'offerui circa le gioie, & altre coſe donate alla moglie per il marito; ò per parte, ouero à contemplatione di quello: lequali reſtino, & reſtar debbano al marito; ouero alli ſuoi heredi: eccettuato però l'anello ſponſalicio, ilquale debba reſtar ad eſſa moglie.

Del riceuer in pagamento le coſe dotali. Cap. C L I I I I.

Parimente, che le coſe mobili, & ſtabili; & ragioni delli debitori dati, e date in dote, ò in pagamento per cauſa di dote; ſe morto il marito vi faranno, ſijno tenuti, & debbano la moglie, ò gli heredi di quella; ouero colui, alquale competice l'eſſattion della dote; di riceuere in pagamento; & in reſtitutione eſſe coſe, ò ragioni, ſecondo che valeranno, ad arbitrio d'amici comuni: con queſto però; che non ſi paſſato il tempo di ſcuodere le dette ragioni delli debitori.

Chela

Che la Donna commettendo adulterio perda la dote. Cap. C LV.

PArimente, che la Donna, laquale commetterà adulterio viuendo il marito, ouero dopò la morte di quello in tempo della sua viduità; s'intenda hauer perso la dote, la donatione, l'heredità lasciatale; & qualunque altra cosa, che in qual si voglia altro modo potesse à lei spettarsi delli beni del marito, ò per testamento, ò senza testamento; ouero per qual si sia altra ragione: lequali cose tutte s'intendano applicate alli heredi del marito ingiuriato, & ingiuriati. Et possa anco detta Donna di ciò esser accusata, & esser conuinta: e viuendo il marito, & dopò la morte di quello. Et à pruouar l'adulterio basti la publica voce, e fama attestata almeno da quattro persone honeste degne di fede, e non sospette; non essendoui, e non apparendo altra pruoua.

Che il principale si tenuto leuar di scurtà quello, che per lui hà promesso. Cap. C LVI.

PArimente, che ogni persona si tenuta, & debba leuar cadauno, e suoi heredi, & soccessori da qual si voglia obligatione, nella quale egli, ò detti suoi heredi fosse stato per vn anno come scurtà, ò in qualunque altro modo, ò nome obligato, ò obligati per detta persona, ò per suoi heredi, e soccessori: ò veramente dar buone, & idonee scurtà di conferuar indenni, & illesi quello, ò quelli heredi, e soccessori loro in tal modo interposti, ò in altra maniera obligari. Et qualunque Giudice della Riuiera alquale sarà fatto ricorso, sii tenuto, & debba forzare con tutti i rimedij di ragionè colui, per il quale sarà stata fatta tal scurtà, ò obligatione all'osseruatione delle cose predette.

Delle donationi trà Viui. Cap. C LVII.

PArimente, che le donationi trà Viui non vagliano, nè immediatamente tenghino da Lire vinticinque planet in sù; se non saranno fatte alla presenza d'alcuno delli Giudici Ciuili della Riuiera: delle quali donationi sii fatto publico Istromento per buono, & idoneo Nodaro attuale; & alla presenza di cinque testimonij di buona fama, & anco del secondo Nodaro.

Del modo, & ordine da osseruarsi sopra la vendita de' beni stabili: da esser venduti liberamente. Cap. C LVIII.

PArimente è stato determinato, & ordinato; che se alcuna persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità vorrà vendere qualche cosa immobile,

mobile, che possiede, secondo la disposition del presente Statuto debba per se, ò per altra legitima persona comparire alla presenza del Giudicante nella Communità della Riuiera, & dar in scrittura, & con suo giuramento affermare, che vuol vendere essa cosa immobile dichiarando quella per sito, luogo, contrata, coherenze, & per numero delli piè; ouero come meglio potrà dichiararsi; & lasciar detta tal scrittura ad vn Nodaro deputato all'Officio Ciuile.

§. 1. Et dipoi far, che sij fatto proclama registrato prima in scritto per parte, & mandato del Giudice con voce del Ministrale altamente, & intelligibilmente al banco della ragione, & nell' hora giuridica, premesso il suono di Tromba; nella qual proclamaione si notificchi; che tal persona intende di vendere la tal cosa dichiarata come di sopra. Et che se qualche persona, Commune, Collegio, ò Vniuersità intende, ò pretende d'hauer alcuna ragione in detta tal cosa, ò sopra essa cosa da esser venduta; ò veramente in alcuna parte di quella: debba comparire in termine di trè mesi dal dì delle proclamaioni come di sopra, & come qui segue fatte, & perfectionate: & debba dar in scritto, & dimostrar essa tal ragione, quale in detta cosa, ò in parte di quella ha essa persona, ouero pretende hauere.

§. 2. Et le predette proclamaioni debbano farsi nella piazza della Terra; & nella contrata di quello, che vorrà vendere; & nella piazza della Terra; nel Territorio della quale i detti beni saranno situati; & si facciano in giorno di festa la mattina à suon di Tromba come di sopra. Et le copie di esse proclamaioni sino poste, & si lascino vna affissa alla Colonna solita del Palazzo; l'altra affissa parimente nella contrata dell'habitatione di chi vuol vendere; & l'altra affissa nella piazza della Terra, nel Territorio della quale saranno situati i beni come di sopra. Et di esse proclamaioni, & delle affissioni di quelle; & di tutte, & cadauna cosa osseruata come di sopra si facino, & si registrino le relationi d'vna in vna, & di tempo in tempo, come, & in quel modo, che saranno seguite; & che saranno itate fatte; chiaramente, & specificatamente esprimendo la presenza almeno di trè testimonii; & in qual giorno, & in qual luogo.

§. 3. Et se fatte dette proclamaioni come di sopra, non comparirà alcuno fra gli detti trè mesi cominciati come di sopra dopò dette proclamaioni (saluo come qui sotto circa gli minori, & altri è disposto) all' hora quella tal persona, che vuol vendere, possa essa cosa, & cadauna parte di quella vender liberamente senza anco esser tenuta di dar sicurtà: & essa vendita s'it valida, & giamai in alcun tempo il compratore, ò gli heredi, ò soecessori di quello non possino esser molettati, ò inquietati; mentre però essa vedita sarà itata fatta nel termine di vn anno dopò tutte le dette proclamaioni: talmente anco, che se alcuna persona, Commune, Collegio, ò Vniuersità pretendesse d'hauer acquistata ragione in quella cosa, ò so-

fa, ò sopra di quella; ò veramente in alcuna parte di quella dal giorno di dette proclamationi, ò di alcuna di esse fino al dì della venditione; che la ragione come di sopra acquistata non faccia nocumento al compratore, ò soccessore per regresso alla detta tal cosa venduta nel modo, & forma antedetti: laqual ragion però resti intatta, & illesa à quello, che hauerà come di sopra, & da indi auanti contro il venditore, & contro gli altri beni di quello.

§. 4. Et se frà il detto tempo di trè mesi comparirà alcuno, ò Cōmune, ò Collegio, ò Vniuersità à dar in scritto, & à dimostrar la ragione, che pretenderebbe come di sopra: all'hora, & in tal caso la vendita predetta possa farsi, & il pretio della cosa s'ì depositato appresso idonea persona da esser eletta di mandato del Giudice, & che il pretio succeda in luogo di essa cosa venduta; & di quello si possa disporre, e si disponga trà quelli, i quali compariranno, come si disporebbe, & si farebbe della detta cosa venduta.

§. 5. Et s'ino tenuti il Venditore, & il Compratore giurar di tutta la vera quantità del pretio, qualunque volta saranno ricercati; & che essa vendita s'ì vera, & non finta, nè simulata, nè fatta in fraude.

§. 6. Et ò comparisca, ò non comparisca chi vuol comperare, s'ì tenuto il Giudice di conoscere, & terminar di ragione, ò delle ragioni di quelli; & di cadauno di quelli, i quali compariranno; sommariamente, senza strepito, e figura di giudicio; & in tutti i giorni; non feriatì però in honor di Dio, & de' Santi: & sopra dette ragioni metter tal fine, che la vendita da farsi possa sortire il suo effetto; & del pretio nel modo come di sopra depositato far, che si sodisfaccia, & si disponga à quello, ouero à quelli, come parerà di ragione. Et in caso, che non si faccia vendita alcuna; nientedimeno, come si è detto, possa conoscersi, & debba terminarsi di essa cosa nominata nel modo come di sopra, dando ad ogn'uno il suo; tutte le cose particolari alle sue particolari, & le conuenienti alle conuenienti riferendo, in modo, & talmente anco; che quello, il quale non comparirà, come di sopra; non habbia, nè s'intenda hauer ragione alcuna ad essa tal cosa da venderi, ò venduta; nè al pretio di quella: saluo però sempre come quì sotto delli minori, e delli assenti è disposto.

§. 7. Et che le parti, ò gli predetti, che compariscono, possino componersi frà di loro; & far ogni compositione, & transattione delle cose predette, & per occasion di quelle; & à decisione, & ispeditione, e dichiarazione di tutte esse cose antedette, et salua la ragione del creditore di offerir maggior prezzo di quello, che è stato offerto per quello, che vuol comperare: & se più saranno quelli, che offeriscono; si dij, & si venda come di sopra à quello, che più offerisce.

§. 8. Et se fra' detti termini, ò auanti anco che si vendesse, ò che fosse giudicato, come di sopra; comparirà alcuno, ilquale dimostrerà detta cosa esser sua; ouero à se appartenere per ragioni di dominio, ò quasi; diretto, ouer vile in qualche modo: all'hora essa cosa non sij venduta; nè sij giudicato contro la volontà di esso, che comparisce, & che così dimostra.

§. 9. Et se quello, che vuol vendere fosse tutore, ò Curatore d'alcuno; sij tenuto, ò debba in esse proclamationi notificar, qualmente egli è Tutore, ò Curator del tal minore, ò minori; & procurar con effetto, che si notificchi per parte del Giudice ad essi Minori, & à doi attinenti più prosimi da parte di Padre; ò quelli mancando, à doi da parte della madre: cioè ch'essa tal persona Tutrice, ò Curatrice vuol vendere. Et se esso minore, ò gli interuenienti per quello compariranno; non si possa in pregiudicio di detto minor, ò minori far vendition alcuna: & la venditione, ò altra cosa fatta contro la presente forma, & senza decreto in pregiudicio d'essi minori immediatamente non vaglia, nè tenga.

§. 10. Et il presente Statuto non possa in qual si voglia modo appor-
tar pregiudicio, nè habbi luogo nelli beni, ò per i beni dati in dote, nè obligati per rispetto di dote: nè faccia pregiudicio alle mogli, alle nuore, ò pronuore di quelli, che vogliono vendere durante, ò sciolto il matrimonio; sin tanto che viueranno nella famiglia con quello, che vuol vendere; nè habbi luogo per le ragioni de doti, ò di cose parafrenali: nè si estenda alli figliuoli, ò figliuole; nè alli descendenti di quel tale, che vuol vendere; i quali si ritrouano nella potestà di esso nelli predetti tempi delle proclamationi, & vendita per le ragioni delle doti della q. Madre; & Aua, ò altro ascendente: se però le venditioni non si faceffero con espresso, & legitimo consenso di detti descendenti.

§. 11. Et che i minori d'anni vinticinque; & anco gli assenti dalla Comunità della Riuiera, i furiosi, i scemi di mente: & le Vedoue per le ragioni delle sue doti, & de' beni parafrenali; & anco altre persone pretendenti d'hauer ragion d'hipoteca, ouero attione per occasione di qualche tutela, ò Cura; ouero per qualche affitto liuellario; ouero per alcuni legati, fidecommisso, istitutione, ò sostituzione testamentaria; ouero per qual si voglia altra soccessione per via di testamento, ò senza testamento; i casi delle quali accaderanno auanti le proclamationi; habbino, & s'intendano hauer il tempo di sei mesi da esser computati dal giorno di dette proclamationi; à comparir; & à dar in scrittura; & à dimostrar la sua ragione per se, ò per legitima persona. Nè s'intendano assenti quelli, i quali fra' il tempo di dette proclamationi per vn mese continuo haueranno habitato in Riuiera.

§ 12. Et sij tenuto quello, che comparisce, di giurar; che ciò non farà con inganno, nè con calunnia, per malitia, ò fraude; nè con animo di maliciosamente impedir quella vendita; per occasion dellaquale egli farà comparso. Et le proclamationi s'intendano esser solenni, offeruate tutte le predette cose, & fatte le relationi per il Ministrale in tempo di quattro giorni dopò cadauna delle dette proclamationi fatte nel modo come di sopra; & non più, nè altrimenti.

§ 13. Et per le cose predette non s'intenda fatto, nè poter si far alcun pregiudicio al Serenissimo Dominio Veneto, nè alla Comunità della Riuiera; nè per la disposition del presente Statuto si possa dir, che le alienationi, ò venditioni fatte in altro modo non vagliano; se altrimenti, & in altro modo possano valere. Nè si possa parimente dire; che per la presente forma offeruata l'istessa cosa vendita sij in qualche modo liberata da alcuna; ò più seruitù, allaquale, ò allequali sottogiaceua auanti la detta venditione.

Del modo di condur Acqua. Cap. C LIX.

PARIMENTE è stato determinato; che à cadauno della Comunità della Riuiera; & ad ogni Commune, Collegio, ò Vniuersità di essa, sij lecito di cauar, & condur acqua per il Territorio di detta Comunità da publico fiume; ò da altro luogo, dal quale haauerà ragion di cauar acqua, e di condurla altroue per causa di adacquar le Terre, ò Molini; ò di far edificij, ò di seruirsene altrimenti per le possessioni; ouero terre d'alcuno, sij di qual si voglia stato, dignità, & conditione: mentre però tal conduttore, ò chi vuol condur detta acqua, paghi; ò sij preparato effectiuamente di pagar il terreno, che per detta occasione occuparà, in doppio à quello, ouero à quelli Commune, Collegio, Vniuersità, ò particolari persone; dellequali, ò delli quali fosse detto terreno, secondo l'estimo fatto per amici communi da esser à ciò eletti à richiesta di quello, del quale fosse detto terreno. Qual estimo sij tenuto quello, che conduce, ò che vuol condurre detta acqua di pagare; & debba pagarlo, auanti che lauori, ò facci lauorar per la predetta causa; se non fosse di volontà espressa di quello, del quale fosse detto terreno. Et quello, che conduce, ò vuol condurre detta acqua, come di sopra; sij tenuto obligarsi, & dar idonea scurrà d'ogni danno, pericolo, & interesse; che per l'auenire potesse patir colui, del quale è il predetto terreno: qual pagamento, & obligatione fatta, ò preparata farsi con effetto; all'hora ogni persona, Commune, Collegio, ò Vniuersità sij tenuta, & debba effectiuamente concedere, & vendere per Istromento publico à quel tale, che conduce, ò che vuol condurre detta acqua dal suo terreno necessario per l'occasion predetta.

Mà se detta persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità, per il Territorio della quale, ò de' quali si conduceffe, ò volesse condursi essa acqua, ricufasse di far le cose predette : qualunque Giudice della Riuiera à ciò ricercato sii tenuto, & debba con remedii di ragione forzar tutti, & caldauano come di sopra à conceder, & à far, & ad offeruar le cose predette. Et parimente esso Giudice sii tenuto di concedere, & à comandare, che la detta acqua possa esser condotta per le possessioni, e Terre di quello, che ricufa ciò fare: laqual concessione sempre si habbi, sii, & s'intenda essere in luogo di titolo; fatto però il deposito appresso idonea persona del valore di detto terreno come di sopra, ilqual terreno farà occupato per l'occasione predetta: ilche fatto, sii lecito à quello, che vuol condur l'acqua; di laouare, & far laouare nel terreno alieno come di sopra. Et se quello, del quale è il terreno, si condoleffe di danno; all'hora sii condotta l'acqua sempre con manco danno, si di quello, che conduce; come di quello, per il terreno del quale l'acqua è condotta; ad arbitrio d'amici communi da essere à ciò eletti ad istanza del condolente.

Delle Socide. Cap. C L X.

Parimente, che si faccia ragione delle Socide in questo modo, cioè. Che se la Socida farà durata per trè anni: all'hora si facci ragione al Padrone fino al dopio del capitale; ò dell'estimo di essa Socida; & così fino alla detta quantità il Sociaruolo s'intenda obligato al Padrone: salua la ragione però all'vna, & all'altra parte di prouuar il più, & il meno di detta quantità. Et se la Socida durerà oltre i trè anni fino ad altri trè anni: all'hora si faccia ragione al Padrone di tutto quello, che prouuarà esser vscito, ò hauer potuto vscire giustamente, & communemente dalla detta Socida nelli detti tempi, oltre i primi trè anni: & dalli detti tempi in oltre nõ sij fatta alcuna ragione, se nõ prouuarà da detta Socida essersi cauato, più di quello, che si è detto: nè basti in tal caso, che si prououi essersi potuto cauare; laqual prouua nõ sii in alcù modo amessa; & il medesimo si offerui nella Socida delli bestiami, laquale dura per anni doi.

Del Salario di quelli, che diuidono i beni. Cap. C L X I.

Parimente è stato determinato; che i diuisori delli beni, se la facultà farà di Lire mille planet, e da quelle in giù; habbino lire trè frà tutti; & da lire mille fino à trè mille habbino lire quatro frà tutti; & da lire trè mille fino à sei mille habbino lire otto frà tutti; & dalle sei mille fino à dieci mille habbino lire dodeci; & da lire dieci mille in sù, sii quanta si voglia la somma, habbino lire sedeci parimenti frà tutti.

*Che i beni stabili non si possano vendere in pregiudicio dell' Agnati,
 ò confinanti . Cap. C LXII.*

P Arimente è stato determinato, & ordinato; che se alcuno della Comunità della Riviera, ò forastiero di qual si voglia grado, stato, ò conditione egli si sia, venderà per l'auenire, darà in pagamento; ò veramente concederà à linello affrancabile, apposto il pretio del capitale, ad alcuna persona, Commune, Collegio, ò Vniuersità cosa immobile, ò sua ragione di Dominio diretto, ouer vile; ò veramente alcun' altra ragione di qualche cosa immobile delle esistenti in Riviera: all' hora, & in quel caso tal contratto non vaglia, nè tenga in pregiudicio dell' Agnati di quel tale, che così come di sopra aliena la cosa, la ragione, ò Dominio, sino al quarto grado inclusiuamente di ragion Ciuile: nè in pregiudicio di quelli, che all' hora confinano alla cosa, alla ragione, ò Dominio così alienati.

§. 1. Mà qualunque Agnato di quello, che aliena come di sopra; ò qualunque confinante possa, & vaglia nel termine di vinti giorni continui, & non più in qual si voglia modo dal dì della cognitione, ò notitia hauuta di detta alienatione in quel modo, che sarà stata fatta, intentare, et conseguir tal cosa, ragione, ò Dominio alienato come di sopra; ancorche essa alienatione fosse stata fatta con autorità del Giudice con sentenza, pronontia, ò decreto; ò veramente data all'incanto, ò confermata per secondo decreto.

§. 2. Dato con effetto à colui, alquale la cosa, ragione, ò Dominio così come di sopra fosse stata alienata, l'istesso prezzo, per ilquale haue- rà acquistato; et in quanto non l'hauerà voluto accettare; fatto legitimo; reale; et effectiuo deposito dell'istesso pretio in pronto, et corrente denaro da esser descritto per fattura; et da esser sugellato in vn sacchetto co'l sugello del Giudice, se sarà dimandato, appresso persona non sospetta da esser eletta per il depositante, et à suo pericolo; ò veramente appresso persona da esser eletta per il compratore come di sopra ad election di quello, et laqual persona ad ogni piacimento di quello, ilquale volesse riceuere detto deposito, effectiuamente sborsar esso denaro.

§. 3. Et s'intendino le predette cose, se il pretio della cosa sopradetta della ragione, ò Dominio alienato sarà per il compratore stato sborsato: mà se non sarà stato sborsato, si dichiara, che basti s'ii fatta l'obligatione di sborsar il pretio nellitempi, & modi, & conditioni contenuti nell'alienatione à quello, che aliena; & ciò in pronta, & numerata pecunia; & non in altra cosa, ò specie: & rimossa in tutto ogni compensatione, & eccectione; & data per l'osservatione delle cose premesse idonea sicurtà principalmente, et in solido obligata; et à queste cose presenti, ò legitimamente citati il compratore, et il venditore come di sopra.

§. 4. Et s'ij teuerta, & debba la persona, che prima così hauerà acquistato, & sborsato il pretio, riceuer detto pretio dall'Agnato, ò dal confinante. Et all'istesso far istromento di retrodato, ò di vendita di essa cosa, ragione, ò dominio; & metter quello in luogo. ragione, & esser suo, con le sue obligationi, clausule, & rinontie douute: saluo che non s'ij tenuto à restitution di pretio; nè à promettere di euictione, ò diffesa alcuna: & qualunque alienatione, obligatione, seruitù, ò hipoteca fra questo mentre fatta, ò imposta per il compratore s'ij immediatamente nulla, quanto al retrahente, ilquale s'ij ammesso in quel stato, & in quel grado nelquale era la cosa nel tempo della venditione: salua la ragione alli terzi contro il compratore, ò suo auttote.

§. 5. Ma se l'alienatione, come di sopra, sarà stata fatta con termine à sborsar il pretio in tutto, ouer in parte: all'hora pagato il denaro, che sarà stato sborsato; & osseruate quelle cose, che di sopra sono state disposte per il denaro da esser sborsato à suoi debiti tempi; & ad adempire tutte le cose disposte nel contratto; colui, ilquale così come di sopra hauerà acquistato, s'intenda, & s'ij immediatamente liberato, & assolto; come se non hauesse fatto detto acquisto: saluo che s'ij obligato per il suo dato, & fatto, come di sopra è stato disposto.

§. 6. Et s'ij tenuto l'Agnato, ouero il confinante, che così sotto entra in luogo di quello, che haueua comperato; di far ogni, & cadauna cosa, allequali la persona medesima, che così haueua acquistato, era tenuta di fare insieme con la data sicurtà, & obligata come di sopra: & qual Agnato, ò confinante il predetto alienante s'ij tenuto di accettar vnitamente con l'istesso obligato, & contro di loro, ò contro vno di quelli possa agitare, & essequire à suo piacimento; come agitare, & essequir potrebbe, ò hauerebbe potuto contro l'istessa persona, allaquale haueua alienato: nè possa farsi à lui alcuna compensatione; nè opponerfi ecceptione; & in tutte le cose come di sopra.

§. 7. Et s'intenda hauerfi hauuto notitia per gli Agnati, & per gli confinanti; se à quelli sarà stato notificato in scritto personalmente, ouero all'habitatione lasciata la copia ad vno della famiglia da esser nominato nella relatione; nella qual notificatione, ò scrittura si contenga la serie del contratto, & il nome del Nodaro rogato di quello: Et se saranno molti Agnati, ò confinanti insieme habitanti in vna casa; basti, che detta notificatione si faccia al Padre di famiglia; ouero à quello, che per Padre di famiglia, ò gouernator della casa è tenuto.

§. 8. Et similmente basti; se sarà fatta detta notificatione al Tutore del Pupillo, al Curatore dell'Adulto, del furioso, del Prodigio, ò del scemo di mente; ò veramente à quello, ilquale tiene questi, ò alcuno di questi in casa; quando non vi s'ij alcun Tutore, ò Curatore, ò veramente se essi Agnati, ò confinanti, ò Tutori, ò Curatori; ò quelli, che gli tengono in casa

casa fossero stati presenti alla detta alienatione.

§. 9. Nè possa per alcuna persona allegarsi, ò pretendersi ignoranza finiti sei mesi trà gli presenti, & vn anno trà gli assenti dalla Riuiera dal dì del celebrato contratto, qual contratto però non hauer occultato, ò fatto tener secreto fino tenuti i contrahenti di giurare ad ogni richiesta, di chi in ciò pretende interesse.

§. 10. Et se i pretendenti di voler conseguir la cosa saranno Agnato, & confinante; sii preferito l'agnato: & se gli agnati saranno più di vno si preferisca il più prosimo in parentela: & se più di vno saranno gli agnati nel medesimo grado; si preferisca l'agnato confinante. Et se tutti confinassero; sii quello preferito, ilquale più confina con la cosa alienata. Et se fossero vguali; all'hora sii cauato à forte.

§. 11. Et se saranno più di vno gli confinanti; sempre quello si preferisca, che più confina, come di sopra. Et se vgualmente confinassero; sii quello preferito, del quale la cosa farà di maggior pretio. Et se anco nel pretio fossero vguali; all'hora sii cauato à forte come di sopra.

§. 12. Nè in alcun caso gioui all'agnato, ouero al confinante l'acquisto fatto per esso della cosa, ragione, ò Dominio, come di sopra; mà sempre sii preferito l'agnato più prosimo; & il più confinante: & in tutte le cose si offerui, e debba offeruarsi, come di sopra. Et ad ogni richiesta di chi pretende valersi del beneficio del presente Statuto, si pigli il giuramento dalli contraenti; i quali sino tenuti di giurare toccate con mano le scritture Alli sacri Euangeli di Dio del vero, e giusto pretio: & sopra di quello se habbino vsato alcun inganno, fraude, ò simulatione: & co'l predetto giuramento sino forzati di manifestar il modo, la qualità, & la quantità del pagamento fatto; & anco se sii stato fatto altrimenti di quello, che nell'istromento si contiene.

§. 13. Et il presente Statuto habbi luogo nelle alienationi fatte, ò venditioni all'incanto per i Datij; & per quali si vogliano altre cause per i debiti d'alcuno, & per gli dati in pagamento giudicialmente, ò in altro modo fatti; & non pur dal principio del contratto; mà ancora dopò il fine de' tempi prefissi dal Giudice, dalla Legge; ò dal Statuto, ò dalle parti ad esigere, ò redimere.

§. 14. Et oue più cose saranno state alienate in vn solo contratto come di sopra, non possa l'agnato intentar, ò conseguir vna sola, ò più delle cose alienate, vna di quelle, ò più ricufate: mà sii tenuto conseguirle, & hauerle tutte; ò desistere dall'actione; se per quello, che acquista se sarà fatto oppositione: il confinante nondimeno possa, & debba conseguir vna sola, & più, inquanto sarà confinante, lasciate quell'altre, à quali egli non confina; non ostante alcuni patti; ò quali si vogliono altre cose in contrario. Et se l'agnato confinerà ad vna, ò più d'altre molte cose immobili, ò ragioni vendute; possa, volendo egli vsar la

ragione della coherentia, & non della agnazione; ricuperar quella, ò quelle, allequali sarà confinante: & se confinerà à più di vna, si tenu-
to di ritraherle tutte: & l'istesso si offerui nelli confinanti non agnati.

§. 15. Et se del pretio delli beniuenduti come di sopra da esser in tal modo conseguiti non costarà in altra maniera, si dichiarari per amici comuni, i quali di tutte le cose alienate habbino notitia; & secondo il pretio di tutte quelle; & secondo la qualità di cadauna debbano dichiarare.

§. 16. In nessun modo godano il beneficio del presente Statuto quelli, i quali non sieno cittadini della Riuiera originarij; ouero ammessi alla cittadinanza dalla Comunità; & i quali non sieno sudditi in Civile, & in Criminale alla giurisdittione di quella; & con la medesima non sostenghino carichi, & fattioni: & quelli i quali sieno costituiti in qualche dignità Ecclesiastica, ò di religione per le cose, ò beni Ecclesiastici; ò luogo religioso; ouero anco per rispetto di quella persona; perche' ella sarà, ò s'è agnata; ouero confinante. Et similmente quelli, che non sono capaci ad acquistar nella Comunità della Riuiera per la forma delli Statuti; & così anco le donne agnate, & confinanti, essendoui maschi agnati, ò confinanti, i quali vogliono valersi di tal beneficio. Et le quali Donne agnate sieno preferte alli confinanti. Ma se vi saranno confinanti maschi, s'ieno preferti alle femine confinanti, seruati gli ordini predetti. Et parimente i figliuoli, i nepoti, ouero i descendenti, che si trouano in potestà di quello, il quale habbi alienato, nel tempo dell'alienatione in qualche tempo, viuendo, ò essendo morto il Padre, ò l'ascendente come di sopra; non si ammettino al beneficio del presente Statuto per cosa alienata da quello; nella potestà del quale doueua esser conseguita, ò recuperata, ma onnimodamente s'intendino, & s'ieno senz'altra dichiarazione esclusi, se però non saranno emancipati; ò che non habbitanno separatamente dal Padre come Padri di famiglia nel tempo del cōtratto.

§. 17. Et il presente Statuto non habbi luogo nel contratto di permuta, quale non costarà esser stata fatta simulatamente; & fintamente: nè contra il Padrone del diretto Dominio per la cosa, ò ragion liuellaria da esser vendute: ne anco nelli altri, che hanno qualche ragion nella cosa, talmente che s'ieno ricercati: i quali anco à tutti gli agnati, ouero confinanti s'ieno preferti, secondo la forma de' suoi patti, volendo essi cōperare. Et non curandosi; ò ricusando quelli, in quanto à gli altri il presente Statuto s'io offeruato in tutte le cose come in quello: & ambidoi i permutanti s'ieno tenuti di giurar la permuta esser vera, & reale; & quella hauer fatta veramente con animo di contracambiare, nè in ciò esser alcuna fraude, ouer inganno. Et nondimeno, se à tempo venisse per spatio d'anni doi continui sarà trouato alcuno d'essi permutanti tener, ò posseder in qual si voglia modo, ò per ragion di Dominio, ò ad affitto, ò come Massaro, ò in altro modo la cosa data in contracambio; esso

bio; esso contraccambio s'ii, & s'intenda immediatamente finto, & simulato; & esser fatto in fraude delli agnati, ò confinanti; alliquali agnati, & confinanti non s'ii corso tempo à ritrahere detta cosa: & in oltre in questo caso tali permutanti fino tenuti di periurio; contro i quali possa procedersi criminalmente.

§. 18 Et in tutti i predetti casi; chi vuole valersi del beneficio di questo Statuto; s'ii tenuto di giurare Alli Sacri Euangeli di Dio; ch'egli intende di voler per se, & non per altra persona detta cosa, ragione, ò Dominio. Et se sarà truonato esser fatto altrimenti; s'ii tenuto di periurio come di sopra; & s'ii anco obligato di tener, e di posseder corporalmente la cosa recuperata, et non in alcun modo per altra persona raccogliendo i frutti per se per anni doi continui dopò detta ricuperatione: altrimenti la ricuperatione medesima s'ii, et s'intenda fatta immediatamente in pregiudicio delli altri agnati, ò confinanti; i quali debbano esser ammessi al retratto di essa cosa come di sopra, non ostante l'esser scorso il tempo predetto.

Che nissuno possa vender beni stabili ad alcun forastiero.

Cap. C LXIII.

PArimente è stato determinato; che nissuna Vniuersità, ouero persona particolare suddita alla giurisdictione della Comunità della Riuiera, ò in quella habitante possa, ò vaglia far venditione, donatione, concessione, alienatione, datione, ò obligation di pegno trà viui; per la quale si trasferisca il possesso di qualche cosa immobile, ò giurisdictione, ò honore, ilqual fosse nella Comunità predetta; ad alcun Comune, Collegio, ò Vniuersità, ò singular persona, che non s'ii di essa Comunità, & non sottoposta à quella in Ciuile, & Criminale; e che nella medesima non sostenghi carichi, e fattioni reali, & personali; in pena di Lire cinquanta planet; & in oltre essa tal cosa immobile, giurisdictione, ò honore, & pretio immediatamente senza altra dichiarazione s'ii, & s'intenda esser applicata ad essa Comunità, fatta conuentione; ò patto fra gli contrahenti: & il contratto s'ii di nissun valore.

§. 1. Di più: se sarà deuoluta, ò lasciata alcuna heredità; ouero parte di quella; ò se sarà lasciata cosa stabile per legato, da chi hauerà fatto testamento, ò lasciata da chi sarà morto senza hauer fatto testamento, & l'hauerà lasciata ad alcun forastiero; ilquale non habiti, ò non intenda di habitar; & con effetto in tempo di doi anni non sarà venuto ad habitar in detta Comunità; & iui non hauerà continuato per diecianni continui con la famiglia; vaglia ben si detta deuolutione di heredità, & legato: ma s'ii tenuto, & debba, e possa esser astretto à vendere i beni immobili esistenti in detta Comunità à se per dette cause deuoluti:

& ciò

& ciò in tempo di doi anni dal giorno dell'heredità a se data; ouero da lui pigliata; ò veramente del legato conseguito, ò dell'habitatione delerita. Et debba parimente hauer quelli venduti, ò in altro modo alienati ad alcuno della Riuiera in detto termine, sotto le pene predette. Et l'istesso s'intenda, & si osseru del creditor forastiero, il quale dopò il termine scorso concesso al debitore a ricuperare, piglia giudicialmente, ò in qual si voglia altro modo in pagamento dal suo debitore.

§. 2. Nondimeno il presente Statuto non habbia luogo contra le persone d'altra giurisdittione del Serenissimo Domin. Veneto; laquale non habbia Statuto, che prohibisca a quelli della Riuiera di poter acquistar come di sopra in detta aliena giurisdittione. Saluo, che i forastieri d'altro Dominio non possano in qual si voglia modo acquistar, nè socceder; fenon seruato l'ordine predetto.

Che non si faccia ragione delle pene conuentionali.

Cap. C LXIV.

Parimente, che non si facci ragione di pena alcuna conuenuta fra le parti; eccettuate le pene apposte trà gli Padroni, e gli Massari partiarij, & gli conduttori delli beni rustici, ouero Emfiteoti, ò liuellarrij: & le pene apposte nelli compromessi, e nell'istramento di pace.

Come, & quando la vendita; ouero il dar in pagamento s'intenda simulato.

Cap. C LXV.

Parimente, che ogni vendita, & ogni dato in pagamento tanto volontario, quanto per via di ragione, che per l'auuenire occorrerà farfi per alcuna persona Commune, Collegio, ò Vniuersità di qualche cosa immobile; s'intenda, si presuma, & si giudichi finta, collusoria, & simulata; nè vaglia, nè tenga immediatamente; se il venditore; ò quello, che dà; ouero che assegna in pagamento, ò veramente gli heredi di quello dopò il contratto di vendita, ò del dato in pagamento tenerà, ò possederà detta cosa venduta; ò data in pagamento; ouero lauorerà quella; & cauerà da essa i frutti per anni trè continui, dopò il detto contratto; non ostante location alcuna fatta di detta cosa venduta, ò data ad esso venditore in pagamento, ò veramente ad esso, che da in pagamento per il cōpratore; ò per quello, che in pagamento riceue; ouero ad altra persona: non ostanti anco alcuni patti; ò cōuentioni fatte in contrario per dette parti nelli stessi contratti.

Quando

Quando il soccessore s'è tenuto di star al Massaro.
 Capit. C L X V I.

P Arimente, che cadaun soccessore per titolo lucratiuo s'è tenuto di star à qual si voglia Massaro, Inquilino, ò Affittuale: & il soccessore per titolo oneroso non s'è tenuto: mà gli detti Massaro, ò Fittuale habbino regresso contro il suo autore, che si truoua hauer il modo di pagare: & non hauendo il modo possa insistere alla cosa tolta ad affitto: riconosciuto però il soccessore per Padrone: questo nondimeno sempre offeruato, che colui, ilquale aliena in fraude del fittuale, s'è forzato con gli termini di ragione à pagare ad esso fittuale vinti per cento del valore della cosa alienata per i suoi interessi; oue es'è interessi altrimenti non appariscano; & se possederà, non s'è rimosso dal possesso.

Delli contratti di cose non specificate.

Cap. C L X V I I.

C He in tutti gli contratti, ne' quali occorra darsi cose mobili di qual si voglia sorte; si offerui l'ordine infra scritto, cioè; che dādosi oglio, vino, biada, & fieno debba esprimersi la quantità, e la qualità co'l pretio, misura, & peso di qualunque cosa riferendo cadauna cosa particolare al suo conueniente particolare, co'l giuramento dell'vna, e l'altra parte contrahente così esser vero; & non esser interuenuto inganno alcuno, ò fraude. Et se accaderà, che sino date altre cose mobili di qual si voglia sorte; debba esprimersi la qualità, la quantità, et il pretio co'l giuramento come di sopra, & con la misura, et estimo di doi periti co'l giuramento di quelli, et di esse parti come di sopra: et i contratti sudetti fatti in altro modo immediatamente non vagliano.

Che doue non si fa mentione d'alcuna moneta, s'intenda de plancti.

Cap. C L X V I I I.

P Arimente è stato determinato; che quando nelli Istromenti, & contratti; ò in quali si vogliano altre scritture si fa mentione di denaro, ò di quantità di denari; & non s'è aggiunto; ne si contenga di qual moneta; sempre s'intenda di planet; il che però non habbia luogo nelle condanne Criminali; mà esse condanne s'intendano di moneta de' piccioli.

Che

Che gli creditori possano sodisfarsi nelli beni lasciati per legato.

Cap. CLXIX.

PArimente, che i creditori possano pienamente sodisfarsi nelli beni delli suoi debitori lasciati per legato, non ostanti detti legatarij; & non ostante, che i legatarij sino in possesso; & essi legatarij habbino regrefso per i legatarij a se fatti contro gli heredi, & contro i beni del testatore.

Dell'ordine delle soccessioni.

Cap. CLXX.

PArimente è stato determinato, che al maschio, ouero alla femina morendo in pupillare età, ò veramente nella pubertà, & in maggior età senza testamento, & senza figliuoli socceda il Padre in tutto.

§ 1. Et non essendou Padre, socceda l'Auo Paterno nella metà; et il fratello, ò fratelli; & i figliuoli maschi, ò figliuol maschio del fratello, ò fratelli per linea Paterna morti auanti nell'altra metà: in modo però, che gli stessi figliuoli rappresentino solamente la persona del Padre. Et non essendou fratello, ò fratelli, nè figliuolo, ò figliuoli delli fratelli morti auanti; soccedano l'Auo Paterno nella metà; & i figliuoli delli figliuoli delli fratelli morti auanti nell'altra metà.

§ 2. Et se non vi fosse Auo paterno; mà vi fossero detti fratelli, ò fratello; ouero figliuoli, ò figliuol maschio del fratello, ò fratelli per linea paterna morti auanti; all'hora soccedano in tutto essi fratelli, ò fratello; & i figliuoli, ò figliuolo del fratello, ò fratelli morti auanti; & ogn' uno, ò alcuno di quelli all'hora viuente. Laqual soccessione sii diuisa fra quella, se più saranno, per stirpe, & non per capi non facendo alcuna differenza; se sino fratelli congiunti da parte di Padre, e di Madre; ouero da parte di Padre solamente, & così i figliuoli maschi di quelli.

§ 3. Saluo che ne' beni materni il fratello, ò fratelli da parte di Padre, e di Madre congiunti; & così i figliuoli maschi di quelli sino al quarto grado di ragion Civile inclusiuamente sino preferti à quelli, che sono fratelli da parte di Padre solamente. Et non essendou detti fratelli, ò fratello da parte di Padre, & Madre congiunti; nè i figliuoli di quelli; all'hora soccedano le forelle, ò sorella da parte di Padre, e di Madre congiunte, & i figliuoli maschi di quelle del primo grado.

§ 4. Et se non vi fossero detti fratelli, ò fratello; nè detti figliuoli, ò figliuolo del fratello, ò fratelli morti per auanti; nè i detti figliuoli de' figliuoli, & vi fosse l'Auo Paterno; all'hora socceda in tutto detto Auo Paterno. Et in tutti gli predetti casi, & in cadauno di quelli sii esclusa la Madre; nè le si deua alcuna legitima; & si escluda la forella, & anco il Proauo, cioè il Padre dell'Auo.

§. 5. Et

§. 5. Et non essendoui Auo paterno; nè alcuni fratelli, nè fratello; nè figliuoli, ò figliuolo del fratello, ò fratelli morti per auanti; ouero figliuoli delli figliuoli, come si è detto; & vi fossero il Proauo, & i Zij, ò Zio, cioè fratelli del Padre; all' hora soccedano i detti Proauo, & Zij, ò Zio nella metà; & non essendoui qualcheduno delli detti gradi, la portione di quello faccia accrescimento alli altri: & la Madre, & le forelle, ò sorella da linea paterna soccedano nell'altra metà; & non essendoui qualcheduno delli detti gradi; la portione di quello faccia accrescimento alli altri come di sopra. laqual soccessione, se più faranno, se diuisa frà quelli come di sopra.

§. 6. Et se non vi fossero Proauo paterno, ne Zio, ò Zij, come è stato detto; all' hora socceda la Madre nella terza parte, & le forelle, ò sorella per linea paterna nell'altra terza, senza far differenza; se sino congiunte da parte di Padre, e di Madre, ò da parte di Padre solamente: & nell'altra terza il Germano, ò Germani maschi consanguinei per linea paterna; laqual soccessione parimente, se più faranno, sii diuisa come di sopra.

§. 7. Et se non vi fossero dette forelle, ò sorella; mà vi fossero Germani, ò Germano consanguinei, & anco la Madre; all' hora socceda nella metà la Madre; e nell'altra metà esso Germano, ò Germani consanguinei.

§. 8. Et se non vi fossero Germani, ò Germano consanguinei; & vi uessero le forelle, ò sorella, & la Madre; socceda la Madre nella metà; & le forelle, ò sorella nell'altra.

§. 9. Et non essendoui forelle alcune, ne consanguinei Germani; mà essendoui figliuoli maschi de' Germani consanguinei: all' hora socceda la Madre nella metà; & i figliuoli delli Germani nell'altra; laquale sii diuisa per stirpe, & non per capi. Ne essendoui figliuoli di Germani; socceda in tutto la Madre.

§. 10. Et non essendoui Madre; soccedano le dette forelle, ò sorella in vna terza parte; & la figliuola, ò figliuole descēdenti per i fratelli morti auanti dalla linea predetta in vna altra terza: & i consanguinei Germani, ò consanguineo Germano maschi; ouero i figliuoli maschi di quelli dalla linea predetta nell'altra terza; la qual soccessione; se più faranno, sii diuisa come di sopra.

§. 11. Et non essendoui alcuno delli predetti gradi: all' hora soccedano gli altri gradi soprauiuenti: & essendouene vn solo, mancando gli altri, esso grado solo socceda in tutto.

§. 12. Et mancando tutti i predetti gradi: se vi fossero alcuni figliuoli, ouero figliuole, ò figliuola di dette forelle, ò sorella della linea predetta morte, ò morta per auanti: all' hora in tutto soccedano essi figliuoli, ò figliuole; figliuolo, ò figliuola per stirpe, e non per capi.

§. 13. Et non trouandosi nè anco quelli: se vi fossero alcuni attinenti dalla

dalla linea paterna; all' hora soccedano i più proſſimi di quelli attinenti fino al ſeſto grado, come di ſopra; nè truouandoli parimente di queſti; all' hora ſoccedano i più proſſimi attinenti per linea materna fino al ſeſto grado medefimamente come di ſopra.

§. 14. Nelli altri caſi poi non compresi in queſto Statuto ſi ſocceda, et ſi faccia ſecondo la forma della ragion commune: ſaluo che in qual ſi voglia caſo quelli, che ſi fanno religioſi; tanto maſchi, quanto femine nõ ſoccedano in alcun modo; mà gli più proſſimi, come di ſopra.

Della ſocceſſione dell' Aſcendenti. Cap. C LXXI.

Parimente, è ſtato determinato, et ordinato; che cadauna heredità; et ſocceſſione di tutti gli aſcendenti; tanto maſchi, quanto femine; et tutti gli altri acquiſti prouenienti da dote ſino deſerti à tutti i maſchi per ordine deſcendenti legitimamente per linea maſcolina da quella perſona; della ſocceſſione, ò heredità della quale ſi tratta, eſcluse ſempre le femine dalle coſe predette, ò da cadauna di loro; ſe vna volta faranno ſtate dotate da alcuno delli detti Aſcendenti: Et che dotata da alcuno delli predetti ſi eſclufa dalla ſocceſſione dell' altro, ilquale non le dà dote; ò veramente ſe non faranno ſtate dotate, i maſchi le dotino, ò ſino apparecchiati di dotarle ad arbitrio d' amici comuni: Et queſto, ſe ſi vorranno maritare: et non volendoli maritare ſino tenuti (ricercandolo eſſe) darle, quanto ſe le darebbe; ſe ſi maritaſſero, et quando foſſero habili à maritaſſi.

Et nella taſſa da farſi come di ſopra per amici comuni ſino compreſe tutte le coſe laſciate da alcuno, ò alcuni attinenti; della ſocceſſione de' quali ſi tratti. Et quella ſ' intenda dotata, et conuenientemente dotata, alla quale la dote farà ſtata data, promeſſa, ò legata; ò in altro modo coſtituita per il Padre, ò per l' Auo paterno: mà alla Madre morendo con figliuole femine ſolamente di vno di più matrimonij, et con figliuoli maſchi d' vn altro, ò d' altri matrimonij; le predette figliuole femine, le quali non haueranno fratelli maſchi congiunti per parte di Padre, e di Madre; ſoccedano nella legitima.

Della Traſmiſſione dell' heredità. Cap. C LXXII.

Parimente è ſtato determinato; ch' ogni heredità, ſocceſſione, & ragion di deliberare deſerta per teſtamento, ò da chi muore inteſtato ad alcuna perſona; ſi traſmeſſa; et ſ' intenda eſſer traſmeſſa à qualunque, che ſoccede ad eſſo traſmittente; ò ſi per teſtamento, ò ſi ſenza teſtamento. Et le coſe predette habbino luogo, ſe ouero il traſmittente non ſaprà tale heredità, ſocceſſion, ò ragione come di ſopra eſſerle

pra esserle deferto, ò deferta; ouero, quando sapendo non l'hauerà pigliata, ò accettata, ouero in quello, ò in quella non si sarà immischiato. Dichiarando in oltre; che i legati vadino pagati; non ostante, che l'heredità non si stata pigliata dall'herede.

Ci) ogni possesso s'intenda trasferito nell'herede. Cap. C LXXIII.

Parimente è stato determinato; ch'ogni tenuta, et possesso, ch'hauesse hauuto qualche persona defonta, d'alcuna cosa immobile nel tempo della vita, e morte di quella: immediatamente s'intenda, et si trasferita nelli heredi, ò per testamento, ò senza testamento come se corporalmente per se medesimi, ò con l'auttorità del Giudice, nè hauessero pigliato il possesso. Et s'intendano essi heredi posseder le cose, che possedeua il defonto in tempo di sua vita, e di sua morte: non ostante, che di quelle non fossero entrati al possesso corporalmente. Et si lecito à cadaun herede di tal defonto d'accusar, et dinontiar qualunque persona, ch'entrasse, ò turbasse, ò spogliasse, ò che in altro modo facesse danno in detto possesso, ò cosa: & così le si lecito vsar ogni ragione, & far altre cose; come, & in quel modo, che la persona defonta, della qual fosse herede, potrebbe accusar, dinontiar, vsar, dimandar, & far quando ella viuesse. Saluo che i Legatarij possino, & vagliano di sua propria auttorità introdursi, et metterli nel possesso delli beni immobili à se legati; salua la ragion delli heredi, & fidecommisarij nella Falcidia, Trebellianica, et altro.

Della disposition della legge finale, nel Codice De edicto diui Adriani tollendo. Cap. C LXXIV.

Parimente è stato determinato; che la disposition della Legge finale nel Codice De edicto diui Adriani tollendo, habbia luogo; et si seruata in quelli, che soccedono à persona, che muore senza testamento.

Che gli heredi soccedano anco nelli Liuelli. Cap. C LXXV.

Parimente, che se alcuno hà cosa in Emfiteusi, ò dalla Chiesa; ò d'altronde; & alcun suddito alla giurisdittione della Comunità della Riuiera socceda à quello, ò per testamento, ò senza testamento; socceda anco nella cosa liuellaria.

Che l'heredità possa pigliarsi co'l beneficio d'Inuentario. Cap. CLXXVI.

Parimente è stato determinato, & ordinato; che le heredità possano pigliarsi co'l beneficio d'inuentario, secondo la ragion Commune.

Come

Come dal grauato di restituir l'heredità in morte venghi detratta la quarta. Cap. C LXXVII.

Parimente è stato determinato; che quello, ilquale è pregato nell'ultima volontà à restituir l'heredità in morte; se sarà straniero, faccia detrattione della trebellianica solamente; cõputati però in quella i frutti da lui hauuti. Mà se sarà discendente, faccia detrattione della legitima solamente, non computati i frutti, laqual legitima vâ accresciuta, secondo il numero delli figliuoli tanto maschi, quanto femine.

Come il Marito socceda alla moglie. Cap. C LXXVIII.

Parimente, che morendo la moglie senza figliuoli alcuni, il marito guadagni la metà della dote; & nell'altra metà (morendo essa moglie senza testamento) soccedano i più prosimi, conforme al Statuto. Dell'ordine delle soccessioni: qual guadagno però della metà il marito non possa conseguire; se non hauerà tradotta seco à casa essa moglie.

Delle Consuetudini. Cap. C LXXIX.

Parimente è stato determinato; che qualunque consuetudine, laquale non sîi descritta nel presente volume delli Statuti; non sîi osservata, nè sîi habbia per consuetudine; se però non fosse tanto antica, & per tanto tempo osservata, che non si troui memoria in contrario; & che non sîi contro alcun Statuto, prouisione, ouero ordinamento della Comunità. Et se sarà contrafatto; habbiasi non per consuetudine; mà per corrottela; nè in modo, ò tempo alcuno possa derogare alli Statuti, nè ad alcuno di essi; ancorche secondo quella per due, ouero per più volte sarà stato giudicato, ò in altro modo contrafatto.

Dell'osservar gli Statuti. Cap. C LXXX.

Parimente, che tutti i Statuti della Comunità della Riuiera s'intendino essere, & sino perpetuamente in verde osservanza; & debbano intendersi, come stanno, et giacciono, non sotto à quelli intesa alcuna strana ispositione; & tutto quello, che sarà attentato, ò fatto, ò giudicato contro alcuna dispositione di quelli, ò d'alcun di loro; non vaglia, nè tenga immediatamente: nè contro essi Statuti si possa giamai in qual si voglia tempo far prescrizione, ò allegarsi alcuna cosa per consuetudine; ancorche per consuetudine tanto tempo fosse qualche cosa stata osservata,

feruata, che non vi fosse memoria in contrario; ouero per essa consuetudine contro i Statuti due, ò più volte fosse stato giudicato. Nè possa dirsi alcun Statuto per vn'altro anteriore, ò posteriore esser annullato, ò corretto, ò emendato; se del corretto, & emendato non farà fatta mentione speciale. Et gli Statuti Ciuili non inserti in questo volume non vagliano, nè tenghino immediatamente.

Che non si possa rinontiar alli Statuti. Cap. C LXXXI.

PArimente è stato determinato; che per qual si voglia persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità non possa, nè vaglia rinontiarfi ad alcun Statuto della Comunità della Riuiera descritto nelli volumi delli Statuti Ciuili, ò Criminali: Et la rinontia si immediatamente nulla; anco che le fosse interuenuto giuramento, il qual giuramento in tal caso immediatamente si presuma, & s'intenda esser nullo, & esser fatto per forza, & per inganno.

Capitolo chiamato di sopra al numero. C VIII.

PArimente, che gli Nodari dell'officio Ciuile sijnno tenuti, & debbano offeruar ogni, & cadauna cosa qui sotto ordinata, & disposta per la loro mercede, & per mercede di scritte, in pena di lire venticinque planet; & di restituir in doppio ogni cosa, & tutto quello, che haueranno riceuto, ouero tassato: & per le quali cose sommariamente, & con modo effecutiuo possa, e debba procedersi ad istanza del grauato, non ascoltare, ò ammesse eccezioni, ò opposizioni alcune onnimodamente: i quali pagamenti, & tasse sino à moneta Venetiana.

Et in ogni anno nel Consoglio del mese di Decembre, sijnno eletti doi huomini idonei, & non interessati; i quali à richiesta di qualunque, che pretendesse esser grauato, sijnno obligati sotto vincolo di giuramento di subito ritassar gli atti, i processi, e le scritte, secondo la forma della tassa infrascritta; & non altrimenti. Et truouando esser stato tassato di più (auco in minima somma) sino tenuti di dinontiar quelli, che haueranno tassato oltre la limitation predetta: & contro di quelli i Deputati della Comunità sijnno tenuti di procedere, & far che si punischino nella pena come di sopra; & esli Ritassatori per ogni ritassa di cadaun processo habbino soldi otto de' piccioli da quello, il quale farà ritassare.

TASSA DELLI ATTI CIVILI

Con le aggiunte delli Emolumenti,

Et di tutte le cose in vn'altra riformata
l'anno 1619. disposte, & accom-
modate a' suoi luoghi.

B Er scriuer alcuno in contumacia citato à bocca con la relation della citatione; vno, ò più, quanti faranno, per cadaun di loro.	L.	f. 4
Di cadauna risposta, ò comparitione, che si facesse per occasion di tal citatione.	L.	f. 1
Di cadauna copia ricercata di essa comparitione.	L.	f. 1
Di cadauna copia, ò Cetola in scritto continente quanta somma si voglia.	L.	f. 4
Per cadauna relation di presentatione.	L.	f. 2
Per cadauna comparition, ò risposta per occasion di quella.	L.	f. 4
Per cadauna contumacia per occasion di detta cetola.	L.	f. 4
Per lettere di pignorare, intromettere, ò sequestrar fino à lire cento planet.	L.	f. 4
Et da lire cento fino à lire 500. planet.	L.	f. 8
Et da queste in sù per ogni somma.	L.	f. 10
Di cadauna intromissione riferita per l'Officiale, che l'hauerà fatta nel libro del banco, & scritta per il Nodaro di commission del creditore col precetto fatto in scritto, che l'intromissione sia prodotta.	L.	f. 6
Per la commissione, ò lettere di ritener l'intromissionario con la relatione della presentatione di detto precetto.	L.	f. 5
Per la relation, che non si ritrouino beni d'alcuno.	L.	f. 4
Per la commissione, ò lettere di ritener alcuna persona per qualche causa.	L.	f. 4
Di cadauna dimanda, citatione, precetto, ò intimatione.	L.	f. 6
Di cadaun libello.	L.	f. 8
Di cadauna risposta, ò contradittione alla dimanda, alla citatione, precetto, ouero intimatione,	L.	f. 6

Dica-

Di cadauna copia di libello, che accaderà farfi più di vna per mandarla ad alcun Reo per cadauna carta della copia.	L.	f. 6
Di cadaun Precetto, ò citatione annessi al libello, ò dimanda; ouero non à veder riprodurre il libello, dimanda, capitoli; ò quali si vogliono altre cose con la relatione.	L.	f. 5
Di cadauna prodottione, ò riprodottione di libello dimanda, ò scritture, ouero di qualunque altra cosa, ò atto.	L.	f. 2
Per la contumacia per occasione di detto libello, ò citatione.	L.	f. 6
Di cadauna Interlocutoria.	L.	f. 4
Per le positioni con giuramento, & precetto.	L.	f. 8
Per la risposta alle positioni fino à sei.	L.	f. 4
Et da sei in sù.	L.	f. 8
Di cadauna prodottion de' capitoli con essi capitoli.	L.	f. 4
Di cadauna ammission de' capitoli.	L.	f. 4
Di cadauna assignation di termine à prouare.	L.	f. 4
Di quali si vogliono protestationi fatte per alcuna delle parti nell'assignation di termine; ouero dopò con la dichiarazione dell'atto, sopra ilquale, &c. per cadauna delle parti.	L.	f. 1
Dell'Election del Nodaro ad esaminar, ouero ad interrogar i testimonij.	L.	f. 2
Per il giuramento dato per cadaun di quelli eletti ridotto in scrittura, che habbia giurato secondo la forma del Statuto, sotto la rubrica Del Giuramento da esser dato per gli Nodari deputati ad esaminar i testimonij: letto à quello esso Statuto.	L.	f. 1
Della relatione della presentatione della scrittura della citatione fatta à bocca; ouero della intimatione.	L.	f. 2
Del precetto alli Testimonij fino à doi.	L.	f. 4
Et da doi in sù per cadaun testimonio.	L.	f. 2
Della relatione della presentatione di detto precetto fatta ad vno, ò più, quanti faranno i testimonij per cadauno di quelli.	L.	f. 1
Di cadaun giuramento ridotto in scritto, che alcuno hà giurato di dir la verità, per cadaun giurante.	L.	f. 2
Per la deposition di cadaun testimonio sommariamente esaminato auanti al Giudice co'l ridur in scritto il suo detto.	L.	f. 6

Di cadauna effaminatione , ò testificatione del testimonio sopra le positioni , ò capitoli fino à sei.	L.	f. 10
Da sei fino à dieci.	L.	f. 12
Et da dieci in sù quanti faranno.	L.	f. 16
Per gli interrogatorij , che si fanno alli testimonij , si paghino gazette sei per carta ; mentre però esse carte contengano righe vinticinque , & le righe contenghino lettere trentadue.		
Della publicatione del processo dalla parte di chi ricerca.	L.	f. 6
Per la prodottione delle scritture , ò ragioni per cadaun Capitolo di scrittura.	L.	f. 1
Con dichiaratione però , che nell'atto di tal prodottione , sij fatta mentione di cadauna scrittura.		
Per la rinontia dell'istanza della lite.	L.	f. 4
Per cadauna oblatione.	L.	f. 4
Per l'atto del giuramento , che dalla parte alla parte , sopra l'oblatione vien deferto ; & per cadaun altro giuramento.	L.	f. 6
Per la sentenza diffinitiva fino à lire vinticinque planet , sopra il processo formato con la depositione de' testimonij , ò testimonio.	L.	f. 16
Dalle vinticinque fino à cento.	L.	f. 18
Dalle cento fino alle cinquecento.	L.	1 f.
Et da lire cinquecento , fino alle mille.	L.	2 f.
Et dalle mille in sù per cadauna somma.	L.	4 f.
Per la commissiõne del Consoglio di Sauio , sopra tutto il negotio , ò merito della causa dalla parte , che ricerca , nelle cause , fino à lire cento planet.	L.	f. 10
Da lire cento , fino à cinquecento .	L.	f. 14
Et dalle cinquecento , fino alle doimille.	L.	1 f.
Et da lire doimille in sù per ogni somma .	L.	1 f. 10
Sopra alcun punto , articolo , ouero emergente paghisi la metà delle soprafcritte limitationi.		
Di qual si voglia commissiõne fatta all'eletto , ò nominato Consulitore , date le polize delle parti ; ouero altrimenti , soldi doi piccioli per cadauna parte .	L.	f. 2
Del deposito del salario del Consulitore , ò Sauio , Arbitro , ò Arbitratore .	L.	f. 2
Di qual si voglia presentatione di consoglio di Sauio .	L.	f. 4
Per la publicatione del Consoglio di Sauio , sopra la diffinitione della causa dalla parte ; à fauore dellaqua-		

le farà

le farà stato sentenziato, ouer deciso, fino à Lire cento.	L.	f. 16
Dalire cento fino à cinquecento.	L.	1 f. 4
Et da cinquecento in sù per cadauna somma.	L.	2 f. 10
Per qualunque rinontia fino à lire ducento.	L.	f. 8
Et da indi in sù per ogni somma.	L.	f. 12
Per le sentenze Arbitrarie l'istesso si offerui, che si offerua delle sentenze pronontiate dal Giudice ordinario.		
Per cadauna estensione d'allegatione delle ragioni.	L.	f. 2
Per cadaun decreto di sentenza Arbitrale, ò altro decreto.	L.	f. 10
Per le sentenze sommariamente pronontiate; & tanto volontarie, quanto non volontarie; & per le Arbitrarie si paghi solamente la metà delle dette mercedi, come nel Capitolo delle sentenze diffinitive.		
Per la ratificatione di cadauna sentenza.	L.	f. 4
Per la copia di dette sentenze si paghi l'istesso, che si paga dell'originale.		
Di cadaun precetto pigliato spontaneamente, sij quanta si voglia la somma.	L.	f. 4
Per cadauna pronontia, & data in pagamento fatta dal Giudice alli creditori nelli beni portati all'estimo; habbino i Nodari i doi terzi della tassa delle date in pagamento volontarie; pur che non sij manco di gazette dodeci.		
Per la copia di quelle data à chi la ricerca, come di sopra autentica.	L.	2 f. 10
Di cadaun Istromento di tenuta del possesso corporale data per il Console cauato in forma autentica alla parte, che ricerca, quanta si voglia farà la somma.	L.	1 f. 4
Per il precetto esecutiuo di detta pronontia per pigliar il possesso.	L.	f. 8
Et in luogo della caualcata à dar detto possesso.	L.	1 f.
Con questa dichiarazione; che il Nodaro non possa forzar il creditore à seruirsi di esso Nodaro per pigliar detto possesso.		
Per cadaun sequestro con giuramento non precedente sentenza alcuna fino à lire cento.	L.	f. 8
Dalire cento fino à mille.	L.	f. 10
Et da mille in sù per ogni somma.	L.	1 f.
Per cadaun atto di sospitione di fuga, per ilquale il debitore vien retento; l'istesso s'offerui, come si fa del sequestro; & così parimente delle altre retentioni.		

- Per cadauna appellatione solenne fatta in scrittura con la
sicurtà. L. 2. f. 8
- Per cadauna semplice appellatione. L. 2. f. 4
- Per la presentatione di lettere d'appellatione, di suffragio, ò
in altro modo. L. 2. f. 8
- Per semplice presentatione di lettere. L. 2. f. 4
- Per cadauna autenticazione di processo, ò di scrittura di qual
si voglia sorte, che sarà ricercata douersi autenticare. L. 2. f. 4
- Et che non possano i Nodari forzar alcuno à pigliar senten-
ze alcune, nè altre scritture in forma; se non verranno.
- Per cadauna andata, ò caualcata fatta per il Cancelliero, Co-
aggiutore in Cancellaria Criminale; & per il Nodaro del
banco Ciuile à metter alcuno in possesso, ò tenuta corpo-
rale; ouero à far alcun inuentario, ò altro anco in virtù di
qualche sentenza; tanto fatta in Venetia, quanto in Ri-
uiera, & altroue; ò veramente per qualunque altra causa
spettante in ogni, e qual si voglia modo à detti officii pos-
sa hauer, & ricouer per detta andata, ò caualcata l'intra-
scritta mercede, cioè
- In Salò, e nel suo Commune. L. 2. f. 1
- Mà se anderà, ò caualcherà ad alcun'altra Terra, ouero Com-
mune, distante da Salò per miglia cinque, debba hauer. L. 2. f. 10
- Mà se la Terra, ò Commune sarà distante da Salò per miglia
dieci. L. 3. f.
- Et se sarà distante miglia vinti, e da vinti in sù, sii quanta si
voglia la fomma. L. 5. f. 1
- Et quest'istesso s'offerui anco nelle andate, ò caualcate da far-
si nell'officio di Maderno respettiua mente, come di sopra.
- Et le cose predette s'intendano; se il detto Cancelliero Coag-
giutore, ouer Nodaro saranno ricercati.
- Mà se non sarà ricercato, non possa contro la volontà della
parte andare; mà sij tenuto dar all'istessa parte (quando
lo chiede) le lettere, ò precetti per pigliar in tenuta, ò far
altre cose, pagati à lui per mercede soldi doi, oltre la mer-
cede spettante all'officio per esso precetto, di soldi vinti
piccioli, come di sopra.
- Et il Nodaro del Commune, che hauerà scritto l'istromento
di essa Tenuta, habbia nella terra principale del Commu-
ne soldi fedeci de' piccioli, come di sopra; & nelle altre del
detto Commune soldi trenta piccioli per l'andata di quel-
lo. Et per la copia di detto Istromento data alla parte, che
la ricerca

la ricerca autentica, debba hauer tanto, quanto si paga per gli altri istromenti.	
Per cadaun compromesso fino à lire cento da cadauna parte.	L. f. 10
Et da lire cento in sù per ogni somma da cadauna parte.	L. 1 f.
Per la copia per cadauna carta.	L. f. 8
Della proroga d'alcun compromesso, sij quanta si voglia la somma, da cadauna parte.	L. f. 4
Per la copia della stessa proroga data alla parte, che la dimanda.	L. f. 12
Per la copia di cadauna ratificatione data autentica à chi la ricerca, come di sopra.	L. f. 8
Per cadaun atto di sopra non specificato.	L. f. 4
Per la copia delli processi per cadauna carta.	L. f. 6
Per cadaun istromento di Tutela con la copia.	L. 1 f. 10
Per cadaun istromento di cura con la copia.	L. 1 f. 10
Per cadaun istromento d'Attoria con la copia.	L. 1 f. 10
Per cadaun istromento di procura alle liti solamente.	L. f. 6
Per cadaun istromento di procura generale in publica forma con la copia.	L. 1 f. 10
Di cadaun Inuentario per scriuere, & operare possa il Nodaro pigliar mercede; tanto delle scritture di quello, quanto della fatica, ò altro spettante ad esso Nodaro, conforme alla tassa da farsi per doi delli Nodari di Collegio, non partecipanti delli vtili del banco di quell'anno.	
Et similmente per copia data autentica alla parte, che la ricerca, come di sopra, si sij alla tassa, come s'è detto di essa copia da esser fatta.	
Di cadaun istromento di Donazione, d'emancipatione, d'adottione, ò d'arrogatione possa il Nodaro hauer, & forzar la parte, alla quale essa donazione, emancipatione, adottione, ò arrogatione sarà stata fatta, à pigliar l'istromento cauato autentico, & à pagar soldi 10 de' picc. come di sopra all'ufficio delli Nodari per detto istromento.	L. f. 10
Per la copia data come di sopra; se sarà di Lire ducento, & manco.	L. 2 f.
Et da L. 200. in sù, quanta sarà la somma.	L. 4 f.



Molte cose qui si tralasciano, lequali sono riformate con la tassa nuoua 15. Giugno 1619. mà solamente le non corrette si scriueranno.

Cauate dal Capitolo 108. delli Statuti Ciuili.

INodari, che contrafaranno alle cose predette, ò pigliaranno maggior pagamento di quello, che di sopra, & qui sotto è stato limitato; sino forzati per il Signor Capitanio, ò Podestà, come sarà ricercato, à restituir immediatamente in quadruplo à quello, dal quale haueranno pigliato: la metà di che sii di quello, & l'altra della Comunità; & anco si stij alla ritassa da esser fatta per gli eletti à suoi tempi dalla Comunità; ouero per altri Nodari, de quali le parti saranno concordi: & s'intendano i predetti pagamenti, & limitationi per le scritte ben distinte, & ritamente fatte, & non mancheuoli di qualche requisito per rispetto del Nodaro: & se vi mancherà qualche cosa, ò in altro modo non saranno ritamente fatte, sii tenuto il Nodaro al refacimento delli danni, spese, & interessi alle stesse parti; & il medesimo s'intenda delle copie, lequali se non saranno di linee, & di lettere come di sopra, & stato disposto, si paghi alla rata della limitatione: salui nel resto i Capitoli del Collegio delli Nodari.

I Nodari deputati di anno in anno sino tenuti continuamente di seruir in persona al predetto officio ciuile, conforme al Capitolo del Collegio delli Nodari, & anco in pena di lire dieci planet per cadaun giorno di audienza; la metà della qual pena sii della Comunità, & l'altra dell'accusatore; & di pagar il danno, che per alcuno accaderà esser patito.

Non possano far alcun libro particolare ad alcuna persona per qualche atto, ò negotio spettante al detto Officio da esser scritto; se esso libro

bro continuamente non refterà appreffo ogni, & qualunque Nodaro di effo anno, durante l'anno medefimo, & fe altrimenti farà fatto, non le fia data alcuna fede; & cada il Nodaro alla pena di priuation dell'officio per quell'anno; & del reffarcimento delli danni. Et ilquallibro, paffato l'anno, debba reftar nell'Archiuo della Communità.

Sino tenuti di rilafciare alli Nodari focceffori, à quali vorranno gli Attori, tutte, & quali fi vogliono fcritture, & proceffi non finiti, ò non finite per sentenza diffinitua; mà però di Rei non fofpetti: & debbano parimente rilafciar come di fopra alli focceffori gli eftimi de' beni prodotti all'Officio con le pronontie di anno in anno per quelli tre anni, nelli quali durar deuono effi eftimi, fecondo la forma delli Statuti, in pena di Lire cinquanta planet, da effer applicata alla Communità, & del rifacimento delli danni, fpefe, & intereffi.

In oltre fino tenuti i Nodari anco nõ richiefti dar, di tempo in tempo, al Maffaro del banco la nota delli eftimi delli beni de' quali fi vogliono perfone col nome di quello, che gli hauerà fatti ftimare: & il Maffaro medefimo debba tener vn libro particolare, fopra ilquale di vno in vno ordinatamente fcruia la detta nota: & fi tenuto di confegnar effo libro al fuffequentè maffaro; & così focceffiuamente di anno in anno, in pena à qualunque, che tralafci cadauna cofa predetta, lire venticinque planet, da effer applicate la metà all'accufatore, & l'altra alla Communità; & del rifacimento di tutti i danni, fpefe, & intereffi.

I Nodari non poffano forzar alcuno à pigliar copia veruna de' proceffi, & di fcritture, & Iftromenti prodotti in quelli; fe non faranno ricercati dalla parte: & che fino ftati, ò non ftati ricercati, fi ftij al giuramento della parte che vorrà effer ftata forzata per il Nodaro, & quando altrimenti non apparifca della requifitione.

I Nodari deputati di tempo in tempo ad effercitar l'Officio del Banco Ciuile fino tenuti, & debbano auanti à mezzo il mefe di Gennaro hauer dato doi idonei promiffori: & i quali immediatamente, principalmente, & in folido s'intendano, & sijno obligati à pagar la limitatione del banco Ciuile; tanto per la parte da pagarsi al Teforiero della Communità, quanto per Lire trentacinque planet, di mefe in mefe da douerfi dar al Signor Capitanio, ouero al Sereniffimo Dominio: & poffano realmente, & personalmente effer conuenuti, & effequiti; come piacerà ad effa Communità, ò Teforiero; tralafciati anco gli Steffi Nodari principali. Et che i predetti promiffori obligati come di fopra s'intendano, & fino ficurtà delli prenominati Nodari, & di cadauno di quelli per adempir, & offeruar ogni, & cadauna cofa delle foprafcritte.

Non possano hauere, ò dimandare, che alcun ristoro le sij fatto dalla Comunità; ouero hauer rigresso contro di quella per qualche danno, ò interesse, che gli fosse occorso, ò hauesse potuto accaderle per causa d'alcuna prouisione, ò prouisioni fatte per essa Comunità, anco per vigor d'interdetto delle Vendemie: saluo per il tempo di guerra, ò di peste, che Dio non voglia, che fosse in questa Riuiera; e per gli interdetti da farsi per la Comunità più che di giorni otto; ne quali casi faccia esso ristoro dalla Comunità.

Alcun Nodaro partecipe, ò Coaggiutore, ouero qualch'altra persona; nella quale fossero peruenute alcune ragioni di debitori, ò ragione d'eseguire dalli debitori del banco Ciuile, non possa dimandare, ò conseguire, ò essequire contro alcuna persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità, ò beni di quelli per qualche spesa, mercede, ouero emolumenti, che fossero stati fatti in litigar nel detto officio, tanto auanti al Giudice ordinario, quanto all'Arbitro, ò Arbitratore; ouero in altro modo se non nel tempo di doi anni dopò l'anno dell'officio, nel quale dette spese saranno state fatte: ma scorso detto termine ogn'vno s'intenda, & sij immediatamente liberato; nè quelli, che essequiranno sino dopò detto tempo ammessi anco sotto pretesto di qualche pretesa promessa, di pagare: & che non si faccia, nè si dii alcun giuramento per occasione delle cose predette finito esso tempo: & fatto in altro modo, non vaglia, nè tenga immediatamente; ma tutte le cose co'l rissarcimento delle spese sino ritratate; & che nel far l'essecutione per le predette spese, & per le mercedi delli Nodari del banco Ciuile non si riceuano, nè possano darli intromissioni; ma effettivamente sino leuati i pegni, & portati all'officio del Massarolo.

Parimente, che per alcun Nodaro rogato à celebrar Istromento nella Comunità della Riuiera, ò sij di Collegio, ò sii delli Nodari ammessi, ò da esser ammessi ad istromentare; non possa pigliarsi, nè conseguirsi da alcuna persona, Comune, Collegio, ò Vniuersità per mercede, ò emolumento d'istromenti per esso, ò per altro Nodaro rogati; dal quale altro Nodaro esso hauerà hauuto causa, ò focessione; se non la sola mercede, & il pretio come qui sotto limitato; sotto pena di restituir in quadruplo quello, che hauerà riceuto; & si creda al giuramento di colui, che hauerà pagato, della quantità pagata; ouero in altro modo data al Nodaro per l'istessa capsia.

Per il testamento intieramente cauato, autentico, & dato all'erede, ouero heredi; possa hauer, & riceuere; cioè

Se sarà l'heredità, ouero i beni del Testatore di valore di lire ducento pianet, & da quelle in giù soldi quarantaotto de' piccioli.

Da lire ducento sino à Lire 600. e dalle seicento in giù. L. 6. picc.

Da Lire 600. sino à mille, e da mille in giù. L. 8. picc.

Da lire

Da lire mille fino à due mille : & in giù.

L. 12. picc.

Da lire doi mille in sù per cadaun centennaro soldi quat-
tro piccioli, purchè non si eccedano.

L. 25. picc.

Per i Codicilli possa hauer la metà di essi pagamenti, ciò sempre in-
teso, & atteso; che doue fossero istituiti quelli, che farebbero heredi anco
senza testamento, il Nodaro non possa conseguit, se non la metà di det-
ti pagamenti per testamento.

Et che il Nodaro non possa forzar alcuna persona à cauar, ò pigliar la
copia, ò estratto d'alcun testamento, ò codicillo; eccetto che l'herede,
ouer gli heredi, vno, ò più che saranno; ancorche quella tal persona fos-
se, ò si pretendesse in qualche modo, che in quello, ò in alcuni di quelli
fosse nominata, ò beneficiata: saluo che i legatarij possano esser forzati
per i legati; & da quelli cōseguirsi, & pigliarsi, come qui sotto: Et che ba-
sti vna sol copia autentica del testamēto, ò codicillo esser cauata, ò hauuta
per gli heredi, se saranno più di vno; & pagato per quelli al Nodaro à
questo effetto; acciò il Nodaro non possa forzare, ò molestare essi here-
di, ò a'cuno di quelli, che non haueranno ricercato altra copia, à douer
pigliarla; & il simile s'intenda delli legatarij; se à più di vno sarà stato la-
sciato nel medesimo legato; & da quelli sarà stato pigliato vna copia
autentica, & anco pagata.

Per legato cauato in forma autentica possa hauer dal legatario, ò le-
gatarij; se la somma del legato sarà di Lire vnticinque planet, e da
quelle in giù.

L. fol. 12. picc.

Da lire vnticinque, fino à cinquanta.

L. fol. 20 picc.

Da cinquanta fino à cento.

L. fol. 24 picc.

Da cento poi in sù, quanta sarà la somma.

L. fol. 40 picc.

Et detti pagamenti tassati come di sopra per testamento, ò codicillo
da esser conseguiti dalli heredi; s'intendano, & sino per tutte le cose
contenute in quelli; ancorche ad essi heredi si debba qualche prelegato,
ò altra cosa oltre l'istitution di herede.

Per gli Istromenti di compra; per sentenze; ò Istromenti di diuisioni,
di tranfationi di permutè, di date in pagamento fatte volontariamente,
di retrodati, de Doti, di liuelli ad affrancare, che sembrano hauer mate-
ria di compre.

Se l'Istromento sarà di Lire 25. planet, & da quelle
in giù.

L. f. 20 picc.

Da lire vnticinque in sù fino à cinquanta.

L. f. 24 picc.

Da lire cinquanta fino à cento.

L. f. 36

Da cento fino à 300. inclusiuamente per la rata; purchè non habbia
più, che soldi cinquanta piccioli.

Da 300. fino à 500. per la rata; purchè non ecceda, soldi 60. piccioli.

Da 500. fino à mille per la rata; pur che non ecceda, soldi 120. picc.

Da

Da mille fino à tremille per la rata; purchè non ecceda, lire 12. picci.

Et da tremille in sù, si quanta si voglia la somma, lire 14. piccioli.

Et detti pagamenti s'intendano per tutte le cose contenute in detti Istromenti.

Per l'Istromento di Socida, di mutuo, di deposito estragiudiciale, credito, cessione, pagamento, saldo, concordio, & di qualunque altro debito fino alla somma di lire vinticinque planet, habbia soldi 20. piccioli.

Da lire vinticinque fino à 50, soldi 24. piccioli.

Da 50. fino à 100. soldi 28. piccioli.

Et da cento in sù, si quanta si voglia la somma, soldi 40. piccioli.

Per gli Istromenti di liuelli non affrancabili; se il liuello sarà fino à Lire 25. planet in vn anno, e da quelle in giù, habbia soldi 20. piccioli.

Et da lire 25. in sù, quanta sarà la somma, soldi 60. piccioli.

Per gli Istromenti di locationi; se l'affitto annuale sarà di lire 50. e da quelle in giù, soldi 20. piccioli.

Da cinquanta fino à cento, soldi 40. piccioli.

Et da cento in sù, soldi 4. piccioli per ogni cento; in modo però, che non ecceda la somma di lire sei piccioli in tutto.

Per l'Istromento di manentia, soldi 40. piccioli.

Per l'Istromento di procura generale si offerui la soprascritta limitazione espressa nell Nodari del Banco Ciuile.

Per l'Istromento di Sindicato alle cause, & alle liti, soldi 24. piccioli.

Se sarà generale alli negotij, soldi 40. piccioli.

Per i compromessi si offerui la soprascritta limitazione nell Nodari del Banco Ciuile per il rogito, & per l'estrattione.

Et similmente per la sentenza, ratificatione, & altre come di sopra è stato tassato.

Et i Nodari non possano in qualunque modo hauer, ò conseguir da alcuna delle parti cosa veruna oltre le tasse sopra limitate sotto le pene immediatamente di priuation d'officio del Notariato per quatro anni, & di restituir in quadruplo à quello, dal quale hauesse pigliato, & anco in pena di tutti i danni, & delle spese.

Capitolo chiamato nell Capitoli di sopra al numero. LXXVI.

A Leuar le spese eccessiue, che per tutti i Ministrali si fanno con grandissimo detrimento de' poveri, lequali spessissimo eccedono la somma del Capitale; inuiolabilmente giudichiamo douersi statuire, che vn solo Ministrale della Communità, & il Caualliero del Signor Capitano nelle cause spettanti al suo officio, eccetto che nelle cause mere Criminali limitate nel Statuto Criminale; ò veramente, che il Conteftabile del Signor Podestà nelle cause Ciuili; i quali hora sono, & saranno di tempo

di tēpo in tempo; ouero vn ministrale solo con vn altro solo Ministrale; quando i soprascritti Caualliero, ò Contestabile non si possono hauere; sino tenuti, debbano & possano pignorar ciascheduno; et in qualunque luogo; et per qual si voglia causa, ò somma, hauuta prima licenza in scritto, et non in altro modo, per gli pretij infrascritti, et non più dalli debitori, sotto pena di Lire trè planet per cadauno, et per cadauna volta; et della priuation dell'officio, & di rissarcir i danni, le spese, & interefsi à quello, dal quale haueranno di più riceuuto. Et che non possano pigliar cōsa alcuna dalli creditori per vigor de' patti, di promesse, ò donationi, ò in qual si voglia altro modo; sotto le pene predette, & di restituir in doppio; & tutti i patti, donationi, & tutte le altre cose sino immediatamente nulle.

Dichiarando sempre; che gli infrascritti pagamenti si facciano tanto se i detti pegni, sequestri, intromissioni, ò effecutioni; ouero personali retentioni si facessero di mandato del Signor Capitano, & Podestà, ò altro Giudice della Communità della Riuiera; quanto d'altra Città, Castello, ò luogo, donde si voglia, in ogni è qualunque modo, & di qualunque somma, ragione, ò giurisdittione, ò induttione in possesso, delle quali induttioni in possesso si paghi, secondo la distanza de' luoghi; cioè: Se eccederà la somma di lire cento planet, si paghi, come si paga delle retentioni personali, quando alcuni sono condotti alle prigioni: & da cento lire in giù si paghi, come si paga; quando non sono condotti alle prigioni. Per le effecutioni poi del Serenissimo Dominio Veneto, delli Signori Auogadori, Consoli, Proconsoli, ò d'altro officio dell'Inclita Città di Venetia non possano hauere, se non il doppio di quello, che è stato tassato per le sentenze fatte in Riuiera, & non più: & l'istesso s'offerui nelle cause de' Datij.



QUESTA TASSA DE' MERCEDI
DEL CAVALLIERO

Dell' Ill.^{mo} Regimento,

Et delli Ministrali; tanto al Criminale, quan-
to al Ciuile deputati qui fù inserta; at-
tesa la riforma di quella fatta nuo-
uamente l'anno 1619.

*Questo però aggiunto ; che oue questa nuona non dispone , ò non dichiara ;
si hà da star alla seguente per auanti riformata ; come nel Capi-
tolo 92. Della mercede dell'imprigionare . Con le dichiara-
zioni parimente contenute nell' altro Capitolo 94.
Del Salario delli Ministrali.*

Tassa delle mercedi del Cauagliero dell' Illustrissimo Reggimento della
Riuiera , approbata dal Consoglio Generale della Magnifica
Comunità. Sorto il dì 23. Febraro 1619.

	P ER la presentatione di ciascun	
	Reo proclamato , & per condur-	
	lo à costituire, in tutto.	L. 7 f. pic.
	Per la retentione di ciascun Reo	
	per casi Criminali; se sarà fatta in Salò,	
	& per tutto il suo Territorio.	L. 7 f.
	Se fuori di Salò, in qual si voglia luogo.	L. 14 f.
Dalli Rei.	Per le Retentioni fatte in Palazzo per ca- si Criminali.	L. 3 f. 10
	Per le Retentioni fatte al mercato di De- fezzano per trasgressioni in materia di biaue, ò altre vittuarie in giorno di mercato.	L. 7 f.
	Per ogni esperienza alla tortura di cia- scun Reo.	L. 1 f.

Per ogni

Dalla parte
creditrice,
qual possa
rimborfarsi
dalla debi-
trice.

Per ogni effecutione, che sarà fatta in vir-
tù di Cartoline di Venetia, di qual si vo-
glia officio per effecution di Senten-
ze, così contra la persona, come contra
gli beni, in Salò, & Terre vicine fin' à mi-
glia quattro. L. 6 f. 4 pic.
In luoghi lontani più di miglia quattro. L. 10 f.

Dalli Debi-
tori.

Per le effecutioni contra piezi, ò princi-
pali per quadri falliti per qualunque
persona. L. 2 f.
Per le pignore fatte per interesse della Ma-
gnifica Camera Fiscale habbia il dop-
pio della mercede tassata alli Ministrali
per gli pegni ordinarii, & in oltre vn fol-
do per lira.

De' quali pagamenti debba dar il terzo alli
Ministrali, che insieme con lui faranno
queste effecutioni.

Dalla Parte
dimandan-
te la Caua-
cata.

Caualcando con l' Illustrissimo Sign. Pro-
ueditor sopra qualche differenza ad ista-
za della parte oltre le spese cibarie, &
nolo di Cauallo fuori di Salò per tut-
ta la Riuiera, al giorno. L. 6 f.
Se in Salò, & sue pertinentie à proprie
spese. L. 3 f.

Dalla parte.

Per gli possessi de' beneficij Ecclesiastici
fin à Dieci miglia, per cadauno, oltra
le spese di bocca, & del Cauallo. L. 6 f. 4
Et da miglia dieci in sù. L. 10 f.

Per altri possessi in virtù di lettere de Ma-
gistrati di Venetia, oltre le spese, come
di sopra fin à Diece miglia. L. 5 f.
Da miglia dieci in sù. L. 7 f.

Dichiarando, che se i Beni faranno più cor-
pi, purche siano in vn fol Commune,
s'intenda vn possesso solo, mà se saran-
no in più

STATUTI CIVILI

no in più Comuni, tanti possessi si intendano, quanti Comuni faranno. Per ciascun condannato alla Galera da questo Illustrissimo Reggimento condotto à Venetia, portando fede della Confegnatione.

L. 35 f.

Da esser ricuperate per la Magnifica Comunità ne' beni de' Rei, & de' quali sia dato debito à i Condennati ne i Libri dell'Armamento; acciò habbino à seruir tanto tempo di più. Et debba la Magnifica Comunità esser reintegrata dalla Magnifica Camera hauuta la fede della Confignatione.

Per ciascun Reo condotto all'ultimo supplicio.

L. 70 f.

Dalla Mag.
Communi-
tà.


La metà à lui, & l'altra metà alli Ministrali, lequali si possano ricuperar, vt supra ne i beni de' Rei.

Per ciascun Reo Fustigaro, ò posto in berlina.

L. 6 f.

Da esser ricuperate, vt supra ne i beni del Reo.





TASSA DELLE MERCEDI
DE' MINISTRALI
DELLA MAGNIFICA COMMVNITA'
DELLA RIVIERA

Fatta per li Mag.^{ci} Sign. Deputati, & Ad-
diti à ciò delegati.

ET PRIMO PER LI DODECI DEPVTATI AL CRIMINALE.



ABBINO dalla Magnifica Comunità per
suo salario ciascun di loro al mese. L. 35 f. picc.

Per le retentioni de' Rei condannati hab-
bino da i medefimi Rei come, quifot-
to.

Da ciascun Reo condannato à morte, ò
in Galera anni dieci, ouero in prigio-
ne anni dieci. L. 35 f.

Da ciascun Reo condannato in Galera, ò
in prigione anni cinque, ò più tempo
fin' à anni dieci esclusiue. L. 24 f.

Se saranno condannati minor tempo. L. 18 f.

Dalli condannati à pena di corda, berli-
na, ò fustigatione per ciascuno. L. 6 f.

Dalli Banditi, ò relegati da anni cinque
in sù per ciascun Reo. L. 30 f.

Et dal detto tempo in giù. L. 20 f.

Dalli condannati in pecunia da Lire cen-
to in sù. L. 12 f.

& in minor somma fin' à Lire cento. L. 6 f.

per ciascun Reo, come di sopra. L. f.

R

Se an-

Se andaranno per far vna retentione, & che non sia truouato il Reo, habbino vn terzo di quello, che è tassato, & assegnato per la retentione da esser diuiso, come di sopra.

Et questi pagamenti aspettino à detti Ministerali, oltre la mercede del Caualliero tassata, come di sopra.

Per citar li testimonij in casi Criminali, essendo condannati gli Rei in pena corporale, ò pecuniaria maggior di Lire cento, gazette due per testimonio.

Et ne gli altri casi vna gazetta per testimonio. Li quali pagamenti sino fatti in mano del Coaggiutor ordinario, il qual habbia à far la distribuzione à quelli, che faranno intracnuti alle retentioni.

Nè si possa astringer' alcun Reo à pagar, se non dopò seguita contra di lui la Sentenza condannatoria. Et gli assolti, & relassati pronùc, non sino tenuti alli detti pagamenti.

Per le effecutioni di Cartoline, Souuentioni, quadri Falliti, & altre effecutioni per la Magnifica Camera, habbiano il terzo di quello, che è tassato al Caualliero, fiche la tassa del Caualliero comprenda ancora gli Ministerali.

Per le pignorationi, che faranno ad istanza del Tesoriero, così ordinario, come straordinario habbiano la mercede tassata alli Ministerali Ciuili per le pignore ordinarie, così quanto à i Comuni, come quanto à i particolari.

Per le pignore fatte ad istanza dell'Essator delle condanne habbiano dalli Rei condannati vn soldo per lira, oltre la mercede de i pegni ordinarij tassata altri Ministerali Ciuili.

Andando con l'Eccellentissimo Signor Giudice per casi Criminali fuori di Salò, per ciascun giorno.

Dalli Rei.

In Salò, & suo Territorio.

L. 2. f. pic.

L. 1. f.

Andando in Caualcata, vt supra ad istanza della parte, habbiano oltre il detto pagamento anco le spese cibarie.

Alle tasse

Alle tasse straordinarie s'ii chiamato almeno vno delli detti pronouisionati con la mercede, che farà tassata dalli Magnifici Deputati.

Li cinque Ministrali deputati al Criminale, & Ciuile habbino dalla Magnifica Comunità al mese per ciascuno.

L. 18 f.

Sino tenuti detti salariati portar gli Mandati, doue occorresse per seruitio della Giustitia, douendo conseguir da' Rei la mercede tassata per citar gli testimonij.

Parimente debbano portar tutti gli Mandati, che fussero fatti ad istanza della Magnifica Comunità per gli Cōmuni, & anco li Mādati per le Mostre senza alcun premio, saluo gli Mādati delle Processioni, per liquali possono hauer da ciascun Commune gazette quatro, cioè.

L. f. 8.

Li sottoscritti pagamenti seruiranno al Contestabile, & alli Ministrali deputati al Ciuile, così salariati, come non salariati.

Possano questi far pegni in ogni numero leuata ogni distinctione posta dal Statuto, & per ciascun pegno habbino la mercede sottoscritta, di moneta picciola, cioè

Nelli Comuni di

Limon	} f. 14	Cacauero	f. 4 pic.
Trimosigno		Volzan	f. 4
Gargnano	} f. 9	Boarno	f. 6
Muslon		Teglie	f. 8
Toscolano	f. 7	Sabbio	f. 8
Maderno	f. 6	Cazzi	
Gardon	f. 4	Idro	f. 11
Salò	f. 4	Hano	f. 12
		R 2	Degagna

Degagna	} f. 8	Defenzano	} f. 10
Prouaglio		Riuoltella	
Puuignago	f. 6	Pozolengo	} f. 14
Polpenaze	f. 7	Venzago	
Soiano	f. 8	Centener	} f. 10
Moniga	f. 9	Bidizole	
Manerba	f. 7	Larzaga	} f. 9
San Felice	f. 5	Carzago	
Portese	} f. 4	Caluazese	} f. 7
Raffa		Moscoline	
Padenghe	} f. 9	Castrason	} f. 7
Maguzano		Burago	

Per li pegni ad istanza de' Datiari per qualunque Datio, etiam di Sale, habbino oltra la mercede soprascritta, hauuto riguardo alla distanza, anco vn soldo per lira della moneta, che sarà il capitale.

¶ Per le retentioni d'huomini delle Vniuersità fatte in Salò.

¶ Fuori di Salò fin' a miglia sei.
¶ In luogo di maggior distanza.

L. 2 f. piccoli.
L. 4 f.
L. 6 f.

¶ Per le retentioni, & carcerationi di alcuno intromissionario, ò laudatore seguite in Salò, se il debito sarà fin' alla somma di Lire cinquanta planet.

¶ Da Lire cinquanta planet in sù.

L. 3 f.
L. 6 f.

Se saranno fatte fuori di Salò in luogo distante fin' a miglia sei, sia duplicata la detta mercede. Et in luogo di maggior distanza sii triplicata, cioè per la somma minore, troni noue, per la maggiore, troni 18.

Se sarà retento, ò carcerato alcuno, per relatione di nò tro uarsi de' suoi beni, habbino la metà di qllo è tassato p le dette

dette retentioni di intromissionarij, facendo la retentione contra gli intromissionarij, ò laudatori, solo in voce senza carcerare, habbiano il doppio di quello è tassato per la pignora.

Per pignorar i debitori di rasse date nelli Comuni per danni dati dalle persone, oltra la mercede tassata, come di sopra per pignorar, habbiano ancora vn soldo per lira di quella moneta, che farà il capitale.

Per pignorar gli altri debitori di massaria, il medesimo, che è tassato di sopra, con dichiaration però, che in nissun caso la mercede possa ecceder la metà del debito.

Per citar, ò presentar mandati, ò citationi habbiano la metà della mercede tassata per i pegni ordinarii.

Che conforme al Statuto in Ciuil, capit. 168. tutte le effecutioni, così reali, come personali, si possano far in tutti i giorni, eccettuate le feste di precetto della Santa Chiesa, ò di voto, ò consuetudine de' Comuni; mentre sijno solennizzate coll'astenersi da opere seculi, & eccettuata la settimana Santa, & quattro giorni auanti la festa di Natale. Et eccetto che non si possa ritener in Salò, il primo Mercordì di ciascun mese, nè i Consiglieri della Magnifica Comunità il giorno, che si fa Consiglio, come dispongono altri Statuti.

I Ministrali, che non faranno le effecutioni nel termine di giorni quindici statuito per la parte 1570. se faranno salariati perdano il salario d'vn mese, la metà del quale sij applicata al creditore. Et se non faranno salariati, sino sospesti dal suo officio per mesi sei, allaqual sospensione non possano derogar gli Magnifici Deputati, sotto pena di perder il loro salario.

Il medesimo s'intenda per i Ministrali, che seruono alli Comuni.

Sijno gli Ministrali deputati al Ciuile obligati à far la guardia all' Illustre Signor Podestà, & portar il tapeto, ciascuno la sua Settimana.

I Consoli non permettano, che alcun Ministrale faccia effecutioni Ciuili, se non hauerà licenza dalli Magnifici Signori Deputati, laqual non si darà, se prima essinon haueranno dato sicurtà.

Publicata in Consiglio Generale adì 23. Febraro 1619.

P A R T E P R E S A
 NEL CONSEGLIO GENERALE
 della Magnifica Communità
 della Riuiera ,

Sotto il dì 8. Giugno 1619. che ag-
 giunge alla parte soprascritta del
 dì 23. Febraro 1619.



'Intende, che alcuni Ministrali per pignorar i debitori di Massaria ad istanza delli Massari de' Comuni si fanno pagar vn soldo per lira, dando questa interpretatione alla riforma nuouamente fatta de' loro pagamenti, laqual mercede essendo stata assegnata solo per i pegni, che si faranno per debiti di accuse, ò rasse de danni dati.

Và parte, che non possa alcun Ministrale nel pignorar i debitori delli Massari per altra causa, che per rasse pigliar maggior mercede della tassata alli pegni ordinarij, sotto pena di restituir' in doppio quanto pigliasse di più, & di esser priuo, & casto dell'Officio di Ministrale, alqual non possa più esser ammesso, se non passato vn'anno.

Seguono le cose disposte nel Capitolo 76. non corrette.

ET non possano però detti Ministrali; se la somma sarà picciola hauer, nè riceuer mercede, che ecceda la quantità del capitale; nelqual caso debbano pigliar tanto, quanto capisce il capitale per sua mercede, e non più; non ostante le cose soprascritte.

Et s'ino tenuti nella prima volta, ch'andaranno à pignorar qualche persona, far pegno sofficiente di tutta la somma del debito: & se mancaranno, s'ino tenuti di nuouo andar à pigliar pegni sofficienti senza alcuna altra mercede.

Et tutti i pagamenti soprascritti s'intendano di moneta de' piccioli Veneta. Et di tutti i Ministrali s'intenda; se alcuni ve ne sono, tanto del Signor Capitano, quanto del Signor Podestà, e d'altri Giudicenti nella
 Com-

Comunità della Riviera per pignorare per le cause soprascritte à se, & all'ufficio suo spettanti, & per qualunque causa.

Et à leuar le fraudi, che si fanno per detti Ministrali; si dichiarato: che se alcun Ministrale, de quali di sopra è stato detto, andasse à pignorare: non possa far alcun pegno, senza la presenza del Console di quella Terra, oue sarà andato per far detta pignorazione.

Et che tutti i pegni fatti per essti Ministrali debbano per quelli esser consegnati nell'ufficio del Massarolo in termine di trè giorni; & sotto pena di lire trè piccioli, con mercede però di soldi doi piccioli, per cadaun pegno da esser scossi dal Massarolo; à spese nondimeno delli pegni: & inquanto detti pegni sino tali, che per essti non possino esser trasportati; sino tenuti, e debbano consegnar quelli nelle mani delli Consoli all'habitation di quelli à spese delli pegni, in termine di giorni trè al più da douer esser presentati al detto officio del Massarolo: quali presentati, si paghi al Console per il Creditore, ò per il Massarolo incontinente per mercede di condurli al detto officio, & altrimenti non sij tenuto lasciarli; sinche non sarà à lui data sodisfazione di soldi quattro piccioli per cadaun pegno, oltre le spese della condotta.

Ne possano detti Ministrali, de' quali come di sopra, incantar à suo proprio nome; nè far incantar alcun pegno posto all'incanto sotto pena di Lire vinti piccioli per cadaun pegno incantato da esser applicata la metà alla Comunità, & l'altra all'accusatore; & in pena d'esser cassato d'ufficio, & immantinente sii fatta effecutione contra esso per qualunque Giudice della Riviera, & se di subito non pagará, sii posto prigione; nè d'indi esca, se non fatto detto pagamento.

Et che cadaun Ministrale, alquale sarà data qualche licenza in scritto di pignorare; ouero d'intrometter delli beni d'alcuno, ò di produrre, ò di far produrre qualche pegno, ò qualche retentione; ò di far qualche effecutione contro alcuno, sij tenuto subito riceuer quella, ò quelle in pena di lire trè planet, da esser applicata la metà alla Comunità, & l'altra al Creditore; la qual pena subito sii posta sul libro dell'Essattore da esser scossa per quello.

Et che nissun Ministrale de' Comuni, ne di quadra possa pignorare per le effecutioni del Signor Podestà, & suo Vicario, se non sarà ammesso alle cose predette dal Consoglio Generale della Comunità. Et le effecutioni fatte in altro modo sino immediatamente nulle.

Della Mercede dell'Imprigionare.

SE il Cauagliero del Signor Capitanio per causa à lui, & al suo officio spettante (eccettuata la causa mera Criminale, limitata nel Criminal Statuto: ouero il Contestabile del Signor Podestà per causa parimente à

R 4

lui, &

lui, & all'ufficio di quello spettante; ouero i famegli di quelli, ouero il Ministrale riteneranno alcuno nella Terra di Salò, ouer fuori di Salò nel Territorio di quello, e non imprigioneranno; habbino per la detta retentione, per qualche debito publico, ò priuato soldi 24. piccioli, assicurato per ò l'ufficio: altrimenti non possano conseguir cosa alcuna.

Et se carcereranno; habbino soldi 48. piccioli, & non più.

Et l'istesso s'intenda dell'ufficio del Signor Vicario di Maderno.

Mà se andaranno à ritener alcuno spetialmente à qualche Commune vicino alla Terra, nella quale habita il Signor Capitano, Podestà, ò altro Giudicente sino à quattro miglia; habbino Lire quattro piccioli per detta retentione, e carceratione. Et se non imprigioneranno come di sopra, habbino soldi quaranta piccioli.

Et se andaranno à ritener alcuno à qualche Commune lontano dalla Terra dell'Ufficio per miglia dieci, non seguendo carceratione, come di sopra; habbino Lire trè piccioli, & se condurranno, ò carcereranno quello con retentione, & carceratione; habbino Lire sei piccioli.

Et se andaranno à qualche Commune, che s'ii lontano dalla Terra dell'Ufficio, come di sopra, più di miglia dieci per tutta la Riuiera, e non carcereranno; habbino per la retentione come di sopra Lire 4. piccioli.

Mà se riteneranno, & carcereranno habbino per la retentione, e carceratione Lire otto piccioli.

Et le cose predette habbino luogo per qualunque debito publico, ò priuato.

Nè in detti casi possa ritenersi, ò carcerarsi alcuno s'egli s'ii pronto à dare, & con effetto darà pegno sofficiente, ò idoneo intromissionario.

Et se anderanno à ritener alcuno in qual si voglia luogo in Riuiera, per pegno non prodotto: all'hora habbino il doppio di quello, che habuerbbero per far il detto pegno solamente.

Mà se carcereranno; habbino la mercede in tutte le cose, come di sopra è stato limitato.

Et che per qual si voglia carceratione, custodia di prigioni, & rilasciationi il Caualliero del Sig. Capitano habbia soldi 8. piccioli, & non più.

Nè si facciano precetti chiamati, Relaxetur de carceribus; se non precedente la commissione del Giudicente, ouero il consenso del creditore, delquale scriuasi l'atto nel libro particolare per il Massaro del banco: in pena al contrafaciente di pagar del proprio.

Et che se i predetti Caualliero, ò Contestabile, ò qualunque Ministrale piglierà qualche cosa di più di quello, che è stato limitato di sopra, anco da chi spontaneamente dà, ouero dona: ò veramente contrafarà in alcuna delle cose predette, ò ricuserà d'andar à carcerare; cada alla pena di L. 10. planet, da esser applicate la metà alla Communita, & l'altra alla parte grauata; della qual pena s'ii posto debitore su'l libro dell'Esattore.

fattore come di sopra; & credasi all'accusatore à suo semplice giuramēto.

In oltre i Deputati della Communita fino tenuti, & debbano ad istanza del creditore mandar subito vn altro Ministrale ad essequir particolarmente le cose predette, con mercede da esser per quelli tassata, oltre l'ordinaria, & da esser pagata per quel Ministrale, ilquale non hauerà fatte le esecutioni come di sopra. Et ricufando, ò neglimentando il secondo Ministrale di essequir subito le cose predette come di sopra; sii à quello duplicata la pena, & la tassa soprascritta da esser applicata, & scossa, come di sopra.

Et che ogni dinontia, ò accusa di contraffazione delle cose predette sii ammessa, & à quella si creda co'l giuramento del grauato.

Et se accaderà, che alcun carcerato come di sopra, sii rafferamato, ò sequestrato in prigione ad istanza d'vn altro creditore; all'hora per tal sequestro, ò rafferamazione il Caualliero, ò Conteftabile, ò Ministrale non possa pigliar più, che soldi doi de' piccioli.

Del Salario delli Ministrali. Cap. XCIV.

Qui si tralascia la tassa attesa la soprascritta riformatione.

PER i quali pagamenti cadaun Ministrale sij tenuto, & debba far le soprascritte citationi, precetti, bandi, & esecutioni, sotto pena di soldi 60. plan. per cadauna volta ad ogni Ministrale, che ricusi di far dette citationi, & esecutioni; ò che pigli di più; da esser applicati la metà alla Communita, & l'altra à quello delquale sarà interesse; ouero dal quale si sarà pigliato più della limitatione; & à restituir in doppio quello, che di più si fosse pigliato. Et delle cose predette credasi al giuramento di qualunque condolente; & faciasi esecution sommaria per ogni Giudice di ciò ricercato da cadauno, che faccia condoglienza, rimossa ogni ecceptione, sotto pena à cadaun Giudicente di Lire dieci planet, da esser applicate la metà alla Communita, et l'altra al condolente.

Nè possa il detto Ministrale, ò Barozzo, ò alcun altra persona hauer, nè pigliar in qual si voglia modo pagamento alcuno da testimonij, ò persone citate, ouero da citarsi, ò ricercarsi di mandato del Signor Capitano, ò Giudice delli Malefij, ad hauer informatione, ò addur testimonio, ò veramente per alcuni malefij, eccessi, ò delitti; ò in altro modo, tanto per officio, qu- to ad istanza d'alcuna persona; & ciò sotto le soprascritte pene per cadauno, & per cadauna volta; eccetto che del delitto di forza inquietatiua, ò molestatiua; e di danno dato da Lire vinticinque planet in giù: ne' quali casi; se alcuna delle parti vorrà far citare alcuni testimonij; possano i detti Ministrali pigliar per loro mercede, come di sopra è stato tassato.

Copia del Capitolo contenuto in altri formati dalli Illustriss. Signori Sindici, & Inquisitori in Terraferma, & Istria, & publicati in Salò gli 29. Setteb. 1620. Come dal Registro lasciato à questa Mag. Comunità appare.



HE gli Statuti di questa Magnifica Comunità, così Criminali, come Ciuil, gli anni passati per Parte presa nel General Consiglio della Riviera regolati, & reformati da due soggetti, à ciò deputati per ogn'vna delle sei Quadre; per l'approbatione de' quali sotto gli 15. Giugno 1612 delibe-
rorono di mandar à' piedi di Sua Serenità, & vltimamente poi sotto gli 9. del presente, hãno terminato di far ricorso à noi per il medesimo effetto, co'l mezo delli Eccellenti Signori Bartolomeo Baruccio Sindico, Stefano Pace, Paolo Locatello, Antonio Prandino, Fidentio Dugazzi, Michel Gelmi, & D. Francesco Arrighi; acciò con l'autorità, che teniamo dall'Eccellentissimo Senato, senz'altra spesa, ò dilatione di tempo, sieno confermati: Da noi veduti diligentemente, essendo in conformità delli Statuti Vecchi; non contenendo alcun publico pregiudicio, & riferuando sempre gli Decreti, & Parti dell'Eccellentissimo Senato; le quali douranno sempre esser inuiolabilmente essequite, & à queste essi Statuti sottoposti; gli approbiamo, come stanno, & giacciono per la loro intiera essecutione.

Lunardo Moro Sindico, Auog. & Inquis. &c.

Marco Zuffignan Sindico, Auog. & Inquis. &c.

Gio. Francesco Pauluzzi Secret.

In Consilio Magnif. DD. Synd. & Dep. legi-
timè Congregato sub die 26. Auguf.
1626. infrascriptis existentibus,
videlicet.

Excellent. D. Laurentio Lancetta de Materno
Syndico.

Excell. D. Pasio Pace de Volzano.

D. Bono Nicolosio de Gargnano.

D. Francesco Bersanino de Tusculano.

D. Horatio Fantono de Bedizolis.

D. Dominico de Specarijs de Hydro.

D. Bernardino Cominello de S. Felice.

Ordinatum fuit imprimi debere Statuta Ci-
uilia, & Criminalia Magnificæ Commu-
nitatis Riperiæ nouiter traducta in lin-
guam vulgarem, in executione partium
Magnifici Generalis Consilij diei 17. Iu-
nij, & 24. Augusti. 1626.

Hieronymus Barzonus Cancell.

P A R T E P R E S A

NEL GENERAL CONSEGLIO

della Magnifica Communità
della Riuiera.

Et confirmata nell' Ill.^{mo} Collegio, con autorità dell' Eccell.^{mo} Senato.

Appar lettere Ducali, sotto li 7. Nouembrio, M. DC. XIII.

M A R C V S A N T O N I V S

M E M M O.

Dei Gratia, Dux Venetiarum, &c.



NI VERSIS, & singulis Reſtoribus, & Reſpreſentantibus noſtris quibſcunq;e, & præſertim Reſtoribus Brixie, Prouiſori Salodij, & Capitaneo Riperie Brixienſis, eorumq;e Miniſtris, & officialibus præſentibus, & futuris ad quos hæ noſtra peruenerint, & earum executio ſpectat, vel ſpectare poterit. Significamus hodie in Conſilio noſtro Rogatorum captam fuiſſe partem tenoris infraſcripti, videlicet, Che atteſte le ragioneuoli cauſe eſpreſſe nella ſupplicatione preſentata da D. Giouanni Calcinelli Dottore Nonrio della fideliffima Communità della Riuiera noſtra di Salò, & quello che ſopra di eſſa vien conſigliato alla Signoria Noſtra nelle riſpoſte hora lette; ſino per autorità di queſto Conſeglio confirmate, & approbate le due parti preſe nel Conſeglio d'eſſa Communità: L'vna ſotto li 8. di Febraro, & l'altra ſotto li 16. d'Aprile proſſimamente paſſati; nelle quali comprendendo anco il Commun di Maderno vien deliberato, che delle due Sentenze conforme nelle cauſe Ciuili ſin' alla ſomma di ducati cento di lire trè planetti per ducato, non ſij lecito appellarſi; mà reſtino le dette due Sentenze conformi inappellabili, come in dette

dette deliberationi; Rimanendo perciò, con l'autorità di questo Consiglio statuito, che quãdo faranno state ottenute esse due Sentenze conformi, come di sopra; cioè la prima à Salò, ouero à Maderno dalli Giudici Primarij, & la seconda di laudo in appellatione auanti gli Rettori di Brescia, ò sia auanti il Proueditor di Salò in quelle, che à lui appartengono; non si possa più appellare dalle dette due Sentenze conformi; mà s'intenda diffinitiuamente sententiato nelle cause Ciuili fino alla somma di ducati cento, com'è predetto, & come si contien nelle Parti prese nel Consiglio di essa Communità di Salò del dì 8, Febraro, & del dì 16. d'Aprile sopranominate, &c.

TENOR SVPLICATIONIS
DE QVA FIT MENTIO.
SERENISSIMO PRENCIPE.



A Ponera, & fidelissima Communità della Riuiera, della Serenità Vostra, vedendo, & considerando li molti dispendij, che si fanno da litiganti nelle cause Ciuili, & gli danni che seguono all'vniuersale, & al particolare; quando essi Litiganti non contenti d'hauer vedita la Sentenza iui à Salò, ò sii à Maderno dalli Giudici Primarij, & poi in appellatione auanti gli Illustrissimi Signori Rettori di Brescia laudata, ò sii auanti il Clarissimo Signor Proueditor di Salò; ardiscono per non soddisfare, ò tirar più in lungo i loro debiti con altra appellatione ridurle qui à Venetia; Onde ne nasce il più delle volte per le graui spese, che occorrono farsi, quali eccedono anco il capitale; che li Poveri sono necessitati abandonar le loro ragioni, dopò l'hauer hauuto due Sentenze conformi à loro fauore: onde desiderosa proueder à tali disordini, & dispendij questa prendendo l'essempio dalli altri luoghi, & Città, oue per le loro Leggi, e Statuti vien disposto, che da due Sentenze conformi più non si possa appellare, mà di quelle ne fortisca la loro effecutione; Hà presa parte nel General suo Consiglio, l'vna sotto li 8. Febraro, & l'altra sotto il dì 16. Aprile prosimi passati; deliberando, che nelle cause Ciuili fino alla somma de ducati cento da due Sentenze, che faranno seguite conformi, non si possi più appellare; mà s'intenda diffinitiuamente sententiato, & come in quelle; Queste due parti, hora vengono portate da me Giovanni Calcinelli Nontio suo à piedi della Serenità Vostra; Supplicandola genuflesso, per la inuiolabil'osservanza, si degni confirmarle, Gratic &c.

1614. Adì 28. Giugno.

CHe alla sopradetta supplicatione rispondano gli Rettori di Brescia, e ben informati delle cose in essa contenute, visto le Parti in essa nominate, dicano la loro opinione con giuramento, e sottoscrizione di man propria, secondo la forma delle Leggi; Facendo far nota sopra la risposta del luogo, e nome del supplicante, con vna sopracoperta sigillata, con la mansione, direttua, à Sua Serenità, rimandando il tutto per Canallaro, ò altra persona publica. L'istesso faccia il Prouedor di Salò, &c.

CONSEGLIERI.

D. Stefano Viario,
D. Nicolò Vendramin,
D. Geronimo Soranzo, K.

D. Francesco Correr.
D. Filippo Bembo.

Tenor partium de quibus supra fit mentio:

*In Generali Consilio Magn. Communitatis Riperia diei 8. Februarij 1614;
inter cetera exrat pars Infra scripta. prout in libro ordina-
mentorum. fol. 177. tergo.*

VEdendosi le molte, & infinite spese, che si fanno nelle cause Ciuili, giudicate dalli Illustri Signori Giudici Ciuili di questa Riuiera; quali dopò si riducono da litiganti in appellatione auanti gli Illustris. Signori Rettori di Brescia, & de li per appellatione auanti gli Illustris. Signori Auditori Noui in Venetia; Onde il più delle volte le spese per tali cause fatte, trapassano il capitale, & quel che è peggio alle volte per queste, così graui spese; Conuien à' poueretti abbandonarsi, dopò l'hauer hauuta la sentenza à suo fauore qui, & anco il laudo à Brescia, per non hauer il modo di litigare à Venetia: doue conuien far spese; & lunghe, & esraordinarie; Alche volendo prouedere gli Magnifici Sign. Deputati; Mettono parte, che per l'auuenire in ogni caso, & causa fino alla somma de ducati cento, da lire trè planet per ducato, che da alcuna persona saranno ottenute le due sentenze conformi qui, & à Brescia, non vi sia più oltre luogo d'appellatione; ma s'intenda diffinitiuamente sententiato, si che in dette causet non si possa più appellare: & esse due conformi fino essequite in quel modo, che da Giudici Primarii, & dopò in appellatione laudato sarà stato sententiato, & terminato; La qual Parte, essendo

te, essendo presa, nè s'ii procurata la confirmatione, & il placeat da sua Serenità, co'l mezzo del Spettabil Signor Nontio in Venetia; però à chi piace, &c. Et facta contraditione per Excell. D. Syndicum pro debito, &c. ballottata Exegit pro 24. contra 4. capta, &c.

In Consilio Generali Magn. Communitatis
supradictæ diei 16. Aprilis 1614. in libro
ordinamentorum folio 192. tergo, inter
cætera; extat, vt infra, videlicet.

Essendosi presa Parte nel Magnifico General Consiglio di 8. Febraro prossimo passato, di supplicar in nome di questa Patria à sua Serenità, che per l'auuenire in ogni caso, & causa sin' alla somma de ducati cento da lire tre planet per ducato, che da alcuna persona faranno ottenute due Sentenze conformi, cioè à Salò, & à Brescia, non vi s'ii più oltre luogo d'appellatione, & come in detta Parte, alla qual &c. Perciò attesa l'istanza fatta sotto li 19. detto a Magnifici Sign. Deputati Precessori per parte del Spettabil Commun di Maderno; Và parte posta per li Magnifici Signori Deputati, che nell'istessa supplica s'ii incluse anco le cause del Spert. Vicariato di Maderno predetto; A chi piace &c. & facta contraditione per Excell. D. Syndicum, &c. ballottata, capta fuit, nam exegit pro 30. contra 5. capta, &c.

Ioseph. Marzarius Cancellarius Magnificæ Communitatis Riperiæ, Exemplauit, Subscriptit, & figillauit.

Quare auctoritate supradicti Consilii, mandamus vobis omnibus, vt supra scripta omnia obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, vbi opus fuerit Registrari, presentatiq; restitui faciat, &c.

Data in Nostro Ducali Palatio die 7. Nouemb. Indiffione xiii. M. DC. XIV.

Andreas Suriano Secretarius, &c.

Die 19. Mensis Nouembris. 1614.

Præsentatæ Illustris. D. Marco Barbadico prouisorii Salodij, & Capitaneo Riperiæ per Excellentiss. D. Pantilium Tononum Syndicum Magnificæ Communitatis Riperiæ prædictæ petentem executionem; Quibus visis exequi iussit, registrari, & restitui, &c.

Stephanus Ioannellus Coad. Origin. mand.

Die 24. Nouembris 1614.

Præsentatæ Illustris. DD. Rectoribus per fier Melchiorem Bertelium nomine dictæ Magnificæ Communitatis Riperiæ petentem executionem. Quibus visis exequi, registrari, & restitui mandauerunt; Referente Laurentio Colosino Ministræ, &c.

Locus
figilli
S. Marci.

Blasius Galeardus Cancell.
Prætoriiæ Brixiiæ Not.

*Julius Bertolottus Cancell. supra scrip.
Magnificæ Communitatis Riperiæ.*

Il Fine delli Statuti Ciuili.

DECRETI, OVR DECISIONI
Dell'Eccell. Senato per la Magn. Com-
munità della Riuiera, in materia
del Datio della Stadera di
Verona.

LEONARDVS LAVREDANVS
Dei gratia Dux Venetiarum, &c.



OBILIBVS, & Sapientibus viris Andreae Ma-
gno de suo mandato Potestati, & Danielo Rhene-
rio Capitaneo Veronæ, & successoribus suis fide-
libus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Si-
gnificamus vobis, quod hodie in Collegio trigin-
ta Nobilium nostrorum ex Consilio rogatorum, &
additionis Deputatorum ad expeditionem causæ
infrascriptæ ex Decreto eiusdem Senatus nostri
diei 25. Septembris, & 9 Nouembris proximè præ-
teritorum capta fuit Pars tenoris infrascripti, videlicet.

Hauendo inteso questo Collegio dalli Oratori delli fidelissimi nostri della Riuiera di Salò il grauame loro, sì per l'Official posto à Defenzan per li Rettori nostri di Verona, per causa del Datio della Stadera di quella Città, come etiam per li molti impedimenti, danni, & molestie à quelli fatte per li Custodi del lago di Garda per causa del predetto Datio, contra la forma delli Priuilegij, Concession, & Dichiaration, per il Dominio nostro à quelli concessi per gli benemeriti suoi. Et etiam hà inteso esso Collegio la risposta delli Auuocati Fiscali, per le ragioni del detto Datio, con le scritture à tal causa pertinenti. L'è conueniente immo necessario più non intertener gli Oratori prefati, liquali per tal causa sono stati più mesi in questa nostra Città, con grande spesa, danni, & interesse delli prenominati fedelissimi nostri. Mà quelli taliter ispedir, che dell'amor, & beneuolenza della Signoria nostra verso loro possino restar ben contenti, & sodisfatti, non solum in approbando, & confirmando i Priuilegij, Concession, e Declaration à quelli fatte per gli benemeriti suoi; verum etiam per dimostrarli quanto la fede, obseruantia, & opere di quelli in ogni tempo fatte, & præcipuè in questa vltima prof-
sima

fiua guerra, alla Signoria nostra sia stata grata; & per bono etiam exemplo alli altri sudditi nostri, accioche cognoscano della fede, & buone opere loro verso il Stato nostro, la Signoria nostra prefata non gli esser ingrata. Et però l'anderà Parte,

Che tutti i Priuilegij, Concession, Confirmation, & Declaration di quelli fatte per i Consigli nostri alli fedelissimi sudditi nostri della Riuiera di Salò, sijnno etiam per autorità di questo Collegio confirmati, approbati, & laudati; Sia quoque preso, statuido & deliberado; che l'Official posto per li Rettori nostri di Verona per il Datio della Stadella di quella Cittade à Defenzano, luogo della detta Riuiera, sia totaliter ammosso, & licenziato tanquam malè, & indebitè posto contra formam Concessionum, & Priuilegiorum delli predetti fedeli nostri: neque amplius in futurum possi esset posto alcun'altro simile Official per nome d'alcun Datio di Cittade, ouer Territorio in alcun luogo della detta Riuiera; sine expressa licentia, & deliberation del Consiglio nostro de Pregadi. Et hoc pro debita obseruantia delli Priuilegij, & Concession predette; & præcipuè di quello de' dì 19. Decembr. 1440. Per ilqual expresso verbo è stato concesso ad essi fedeli nostri, che in alcun suo luogo della Riuiera non gli farà posto Officiale per conto d'alcun Datio di Cittade, siue Territorio, come à questo Collegio è stato letto, & dichiarato. Remanentibus quibuscumque litteris della Signoria nostra; & alijs omnibus à questa Parte, & deliberation contrauenientibus cassis, nullis, & reuocatis; tanquam si scriptæ, & factæ non fuissent.

Et vt de medio tollatur omnis causa controuersæ, laqual potesse accader à li prefati fedeli nostri per causa del Datio predetto della Stadella di Verona, per le robbe, & mercantie delli prefati fedelissimi nostri, lequali saranno condotte per il lago nostro di Garda, sia preso, statuito, dichiarato, & deliberato per autorità di questo Collegio,

Che gli habitanti in gli luoghi della Riuiera nostra di Salò; liquali sono le angarie, grauezze, & fattioni con detti luoghi, possino le loro robbe, & mercantie, così nasciute in la predetta Riuiera, come d'altre, che di sua propria ragion sino, & non de alieni; intendendo alieni esser quelli, che non sono di detta Riuiera, condur & far condur per il predetto Lago ad quæcumque loca della detta Riuiera; tam superiora, quam inferiora, & de loco ad locum di quella ad eorum beneplacitum, sine aliqua solutione Datij Stateræ Veronæ.

Et similiter possino detti fedeli nostri condur, & far condur dette sue robbe, & mercantie per il prefato Lago à Riua, Torbole, & ad partes Tridentinas superiores locis prædictis, sine aliqua prædicti Datij solutione; necnon ab ipsis partibus Tridentinis, Ripæ, & Torbolæ possino condur, & far condur per esso lago ogni qualità di robbe, & mercantie di sua propria ragione, & non d'altri; vt supra dictum est, ad loca della Riuiera

Riuiera tam superiora, quàm inferiora, & de loco ad locum ad eorum beneplacitum, siue solutione Datij prædicti della Stadella.

Lequali sue robbe così condotte per detto Lago possino vender, & alienar per totum territorium della Riuiera di Salò, & per totum territorium Brixienfe quibuscumque personis; così delli predetti territorij, come d'alieni, siue solutione Datij prefati della Stadera. Sed solum habino à pagar quelli le trazeranno li Datij della detta Riuiera, & del Territorio Bresciano, della intrata, & dell'uscita; prout & quemadmodum facciano, & far potriano detti sudditi nostri di tutte altre sue robbe, & mercantie; lequali per il Lago detto non fussero state condotte. Exceptis tamen illis rebus, & mercantijs, lequali per le leggi nostre se conuenissero condur à questa nostra Città di Venetia, & non altroue.

Et prædicta omnia far possino li predetti fedeli sudditi nostri della Riuiera, vigore, & auctoritate suorum Priuilegiorum, Concessionum, & Declarationum à loro fatte, & concesse per gli Configli nostri ob eorum fidem, & merita.

Hoc addito, & expresse declarato, che alcuno delli predetti sudditi fedeli nostri della Riuiera, non possino in alcuna sorte, qualitate, & quantitate di robbe, & mercantie hauer compagnia, commercio, aut aliqua alia intelligentia; lequali robbe, & mercantie fossero state condotte per il detto lago, con alcun forastiero, intendendo forastiero cadanno, che non fosse della Riuiera di Salò, priuilegiato vt supra, nisi per dette robbe, & mercantie volessero, & con effetto pagassero il Datio nostro della Stadera.

Et se'l farà contrafatto, cadano gli contrafacienti ad pœnam contra-banni, videlicet di pagar il Datio, & doppio Datio della Stadera di Verona di tutte quelle robbe, & mercantie superius in lo predetto caso di chiarite. Le qual tutte robbe, siue mercantie se quelle faranno ritrouate, & se non faranno ritrouate, il valor di quelle sij perso. Dellequal robbe il terzo sij delli inuentori, che l'haueranno ritrouate, siue dell'accusador, per ilqual s'hauerà hauuto la verità; ilqual sia tenuto di credenza: Vn terzo delli Datiari nostri del Datio della Stadera; & vn terzo delli Rettori nostri di Verona, & Proueditori nostri di Salò; alliquali primo farà fatta la conscientia, & hauerà fatta la sententia, con la effecution di quella. Et insuper gli predetti contrafacienti sino priuati per anni dieci di tutti li priuilegii, concessioni, & declarationi predette. Et sino tenuti per tutte sue robbe, che in detto tempo faranno condotte per il lago sopranominato, pagar il detto Datio della Stadera. Dellequali pene, & di ciascuna di quelle, non li possi effer fatta gratia, don, remission, declaration, & recompensation, nisi per Parte posta nel Consiglio nostro de' Pregadi per sei Consvegliieri, trè Capi di quaranta, per tutti gli Sauij del Collegio di vna, & l'altra mano; laqual Parte non s'intenda

tenda presa, se la non hauerà hauuto li trè quarti delle ballotte di quel Confoglio congregato al numero di C L. in suso. Et ssi publicata la presente Parte sopra le piazze di Verona, & Salò ad omnium intelligentiam. Et il Capitolo del caso exceptuado, superius dechiarato, ssi posto in tutti li incanti se faranno del Datio nostro della Stadera di Verona. Quare auctoritate suprascripta mandamus vobis, vt suprascriptam partem, & omnia in ea contenta obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari facere debeatis. Facientes has nostras ad successorum memoriã in dictis Cancellarijs vestris registrarì, & registratas presentanti restitui.

Data in nostro Ducali Palatio die 15. Decembris Indictione septima.
M. D. X VIII.

A tergo
Nobilibus, & Sapientibus viris Andreae Magno Potestati, & Danieli Rhenerio Capiteo Veronae, & successoribus suis. Presentatae die Lunae 10. Ianuarij. 15 19. Registratae in registro membraneo in Cancell. Mag. D. Potestatis Veronae, in carte 45. & partim 46.

Item registratae in registro membraneo in Camera Fiscalis Veronae, in carte 32. inchoato sub die 28. Ianuarij M. D. XVI. more Veneto.

Publicatae fuere suprascriptae Litterae die 11. Ianuarij. M. D. XIX. de mane per Lucam Tubicinem, prius sono Tubae praemisso, super platea Dominorum, & ad capitellum astante populi multitudine, legente me Francisco Lando Notario Cancellariae.

Ego Venerius filius fier Guarientis Notarij de Panzanis Notarius, & Coadiutor in Cancellaria Magnifici Domini Potestatis Veronae, exemplum illarum litterarum manu aliena factiua, cum alio earum exemplo registrato in registro praedicto membraneo Cancellariae praedictae in cart. 45. & 46. fideliter auscultati, & quia inueni concordare, ideo me subscripsi, & sigillo Sancti Marci sigillavi in fide &c.

Exemplum ex registro litterarum Cancellariae Magn. Domini Potestatis Veronae. in cartae 30.

RECTORES BRIXIAE.

IN effecution di lettere della Illustrissima Ducal Signoria nostra di Venetia, &c. di 15. Decembrio prosimo passato, nellequali per Parte presa sono stati confirmati i Priuilegij, concession, confirmation, & dichiarazione delli fidelissimi sudditi della Riuiera di Salò, & item statuito, & deliberato inter cetera gli habitati in li luoghi di detta Riuiera, che sostengono le angarie, grauezze, e fattioni con detti luoghi, possino le lor robbe, & mercantie, cosinafcute in detta Riuiera, come de altre, che di sua propria ragion sino, & non de alieni, intendendo alieni, quelli, che non sono di detta Riuiera, condur, & far condur per il Lago di Garda a cadauno luogo di detta Riuiera, cosi superiori, come inferiori, & de luogo

luogo à luogodi quella ad ogni beneplacito di quelli di detta Riuiera, senza alcun pagamento del Datio della Stadera di Verona, & similiter à Riua, Torbole, & alle parti Tridentine superiori à iluoghi predetti senza pagamento del Datio predetto. Nec non da quelle parti Tridentine, Riua, & Torbole per il detto Lago, ogni qualità di robbe, & mercantie di sua propria ragione, et non di altri, come è dette di sopra, à i luoghi della Riuiera, così superiori, come inferiori, et da luogo à luogo, à ogni suo beneplacito senza pagamento di detto Datio della Stadera. Lequal sue robbe, così condotte per il Lago predetto possi vender, et alienar per tutto il Territorio della Riuiera di Salò, et per il Territorio Bresfano à cadauna persona, così delli detti Territorij, come di alieni, senza pagamento di detto Datio, mà solamente habbino à pagar quelli gli trazeranno li Datij della detta Riuiera, et del Territorio Bresfano della intrata, et uscita, come fariano, et far potriano detti sudditi di tutte altre sue robbe, et mercantie, lequal per il Lago predetto non fossero state còdotte. Excepto tamen, quelle robbe, et mercantie, lequal per le leggi si conuenissero condur à Venetia, et nõ altroue; Con questa dichiarazione, che alcuno delli predetti sudditi della Riuiera, non possino di alcuna forte, qualità, e quantità di robbe, & mercantie hauer compagnia, commercio, ò intelligenza alcuna, lequal robbe, ò mercantie, fossero state còdotte per il detto Lago, con alcuno forastiero, intendendo forastiero, cadauno che non fosse della Riuiera di Salò, priuilegiato vt supra; Nisi per dette robbe, & mercantie voleffero, ò con effetto pagassero il Datio della Stadera, & se farà contraffatto, li contrafacienti cadano alla pena del contrabando di pagar, videlicet il Datio, e dopio Datio della Stadera di Verona, di tutte quelle robbe, & mercantie, superius in lo predetto caso dichiarite; lequale si saranno ritrouate, & non ritrouate, il valor di quelle sii perso, & il terzo sii delli inuentori, ouer accusadori, per liquali, si hauerà hauuto la verità, & saranno tenuti di credenza, vno terzo delli Datiari del Datio della Stadera, & vn terzo delli Rettori di Verona, & Proueditori di Salò, alliquali primo farà fatta la conscienza, & hauerà fatta la sentenza cò la effecutione di quella, &c. vt in dette lettere si cõtiene. Còmettemo à voi D. Capit. del Lago, che permettati i predetti sudditi della Riuiera còdur, & far còdur per detto Lago à gli luoghi dichiariti vt supra, le sue robbe, & mercantie, così nasciute in detta Riuiera, come d'altre, che di sua propria ragione siino, & non de alieni, & in tutto, & per tutto come di sopra; & in dette lettere si contiene; In quorum testimonium praesentes fieri iussimus, & sigilli S. Marci impress. muniri.

Verone die XI. Ianuarij M. D. XLX.

Bernardinus de Prætis Cancellarius.

Exemplum ex registro superscripto in car. 31.

S 3

R E-

RECTORES VERONAE.

Perche ne è stato esposto per parte delli fidelissimi sudditi della Riue-
ra di Salò, che per le sue robbe, & mercantie, così nasciute in detta
Riuiera, come d'altre, che di sua propria ragion fiino condotte, & fatte
condur per il Lago di Garda, à gli luoghi di detta Riuiera, così di sopra,
come di sotto, & di luogo, à luogo, gli habbi ritenuto pegni, & fatto dar
piezaria fina sarà dichiarito, si se doueua pagar Datio, ò nò, & perche per
lettere Ducali de' 15. Decembrio prosimo passato sono stati confirmati
gli loro Priuilegij, & còcelsione, & dichiarito, che gli habitanti in gli luo-
ghi di detta Riuiera di Salò, che sostègono angarie, grauezze, & fattioni
con detti luoghi possino le loro robbe, & mercantie, così nasciute in det-
ta Riuiera, come di altre, che di sua propria ragion fiino, & non di alieni;
intendendo alieni quelli, che non sono di detta Riuiera condur, & far cò-
dur per il Lago de Garda à cadauno luogo di detta Riuiera, così superior,
come inferior, & di luogo, à luogo di quella, ad ogni suo piacer, senza al-
cun pagamento di Datio della Stadera di Verona, & come più amplia-
mente in dette lettere si contiene: Commettemo per tenor delle presenti
à ti Valentin Cedulaario delli Datiari della Stadera di Verona in Malfese-
no, che gli pegni tolti per la cagiò predetta debbirestituir à Giouà Anto-
nio de Ottauian da Salò, & à qualunque altro gli haueffero lassati, & pre-
terea far cancellar ogni piezaria, & segurtà data per la causa predetta
senza spesa alcuna, & de cetero nò debbi astrenzer gli predetti per le cau-
se dette ad alcuno pagamento, nè impedirli in conto alcuno, imò o
obseruar quanto è commesso per dette lettere, in quorum fidem presen-
tes fieri iussimus, & sigilli Santi Marci imprefione muniri.

Verone die 11. Ianuarij. M. D. X1X.

Bernardinus de Pratis Cancellarius Magn. D. Poteſtatis.

Exemplum ab antefcripto Registro in car. 31.

RECTORES VERONAE.

E stato deliberato, come per lettere Ducali de' 15. Decembrio prosimi-
mo passato appare, che l'Official posto per gli Magnifici Rettori di
Verona per il Datio della Stadera di Defenzano, luogo della Riuiera di
Salò, si totalmente ammosso, & licentiato, come male, & indebite posto,
contra la forma delle concession, & Priuilegij delli fidelissimi sudditi di
detta Riuiera, nè più per l'auuenir puossi esser posto alcuno altro simile
Officiale per nome di alcuno Datio di Cittade, ouer Territorio in alcun
luogo

luogo di detta Riuiera senza espressa licentia, et deliberation dell' Eccell. Confeglio di Pregadi, et questo per debita obseruanza delli Priuilegij, et concession predette, etc. vt in dictis litteris. Imperò essequendo quanto in quelle si contiene, cōmandemo à ti Gio. Battista di Contri Official per il Datio della Stadera deputato al detto luogo di Defenzan, che tu debbi de li leuari, et più non impedirti in tal' Officio, & se per ti fusse tolto, ò pegni, ò Piezaria da alcuni di detta Riuiera, per cagion di esser pagato Datio di robbe, & mercantie, per lequali non se deuono pagar per virtù di dette lettere, restituirai, i pegni, & le piezarie, farai cancellar talmente, che senza alcuna spesa nessuno de ti se possilamentar. In quorum fidem &c.

Verona die 11. Ianuarij M. D. XIX.

Bernardinus de Pretis Cancellarius Mag. D. Potestatis.

M. D. XIX. die XI. Ianuarij Retulit Christoforus Angeli Viator Communis Veronæ instanti die dedisse similem Copiam Ioanni Baptistæ suprascripto personaliter reperto super plateis, eique præcipisse, vt in ea.

Præsentib. Iacobo Barberio de Sancto Petro Incarnario, & Finetto de Iabantis de Sancto Vito.

Per me Venerium Panzanum Not. Cancell. Mag. D. Potestatis Veronæ exemplata, & autenticis in fidem.

Idem Venerius contrascriptus Auscultauit suprascriptas litteras, seu mandata cum autenticis suis in fidem me subscripsi, & sigillauit, &c.

Exemplum ab alio exemplo de manu fieri Francisci Magni Notarij Camerae Fiscalis Veronæ coadiutoria: sigillato cum sigillo santi Marci, & subscripto sub tenore infra scripto.

Ex quinterno incantum Datorum Veronæ ad Datum Stateræ inceptum die 1. Augusti. M. D. XXIII. & finitum die vltimo Iulij 1524.

Datum Stateræ Mercantiarum Veronæ cum modis Crouariae, & Clusæ, & cum Villis, quæ fuerunt q. Comitis Aloysii del Vermo, & nunc Illustriss. Duc. Dom. nostri Venetiarum, & cum Datio Zaffrani vnito simul virtute litterarum Ducalium, vt in Capitulo in fine descripto continetur, affictandum pro vno anno incapturo die primo Augusti M. D. XXXII. & finituro die vltimo Iulij M. D. XXXIV. cum pactis modis, & conditionibus contentis in volumine pactorum Datorum Veronæ, & cum consuetudinibus solitis, non tamen derogatiuis, legibus & ordinibus pactorum Datorum Veronæ de litteris, & Decretis Ducalibus, & cum pactis, & Capitulis specialibus infra scriptis videlicet inter alia.

Item che l' sia offeruado le sue essentioni à quella della Riuiera di Salò, circa il Datio predetto della Stadera iusto il tenor delle lettere Ducali con la parte presa in Collegio super inde diei. 15. Decembris 1518.

Registrate in registro membranco Camera in car. 32.

Exemplatum per me Franciscum Magnum Not. Cameraeque Fiscalis Veronae Coadiutore exemplatum ab originali fide de manu infra scripti D. Danielis scripta, & subscripta, sigilloque Sancti Marci sigillata tenoris infra scripti, videlicet.

Quibuscunque fidem facio, Ego Daniel de Notarijs Not. Camerae Fiscalis Veronae, qualiter Datum Statera Veronae Incantatum, & deliberratum fuit ab anno incepto primo Augusti M. D. XXII. vsque ad annum presentem M. D. XXIV. Finiturum vltimo Iulij dicti mill. inter alia cum Capitulo infra scripto, videlicet.

Itè che'l sia obseruado à quelli della Riuiera di Salò, le sue essentione circa il Datio predetto della Stadera, iusto il tenor delle lettere Ducali cò la parte presa in Collegio superinde dieci 15. Decèb. 1518. Registrate in. del Registro membranco della Camera in car. 32. Ideo me subscr. & sigill. Veronae die 31. Iunij M. D. XXIV. In quorum fidem, &c.

Ego Idem Daniel Notarius scripsi.

Ego Andreas de Commendano de Salodij, Coadiutor in Cancellaria Magnifici, & Clarissimi D. Prouisoris, & Capitanei Salodij, exemplum supra scriptorum actorum manu aliena exemplatum cù alijs exèplis, seu originalibus suis autenticis fideliter auscultauì, & quia in eis concordare inuenij; Ideo me subscripsi in fidem, &c. Ac sigillo diui Marci sigillauì, &c.

Præsentata die Lunae 28. Aprilis 1597. Per Excell. D. August. Cremà Aduocatum Communitatis Riperiae Salodij cum potentia, & assistentia prudentis Bartholomaei de Rubeis, ambobus Illust. DD. Rectoribus Committentibus executioni presentium relatione Io. Mariae Briziani Officialis.

M A R I N V S GRIMANO Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Ioanni Nani de suo mandato Potestati, & Ioanni Maripetro Capitaneo Veronae, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Significamus vobis hodie in Conf. nostro Rogatorum Captam fuisse Partem tenoris infra scripti, videlicet.

Essendo stati vdti nel Collegio nostro sopra la supplicatione di D. Bartol. Baruzzi, & D. Siluestro Gielmi Dottori Ambasciatori, et D. Antonio Moncelese Dottor Nontio de' fidelissimi nostri della Riuiera di Salò, hora letta, così li Datiali della Stadella di Verona, come li detti Ambasciatori con li suoi Auuocati in longa disputatione con l'interuento etiam dio delli Auuocati nostri Fiscali, et essendo conueniente metter fine alle loro differenze, & dichiarir la mente della Signoria nostra, accioche gli predetti fedelissimi nostri della Riuiera, habbino da goder gli loro Priuilegi quietamente, et à i predetti Datiari si mantenuto quanto per gli Capitoli

tolì dell'incanto è stato loro promesso.

L'anderà parte, che s'ii dichiarato, che gli Postieri, ouero Incontri posti in effecutione de deliberationi di questo Conf. delli 10. Feb. 1581. secondo il racorde del fedel nostro q. Cesare di Gregorij, per ouuar à gli contrabandi in essa Riuiera, et riscuoter il Datio della Stadella, da quelli, & di quelle robbe, che per essa deliberatione delli 10. Febr. 1581. & 30. Marzo 1596. sono obligati à pagar, i quali non sono di essa Riuiera, & nõ sostengono le grauezze con essa s'intendino di hauer cura, & vsar ogni diligenza, che non sino commessi contrabandi, nè da essi della Riuiera sotto le pene à loro imposte nella termination fatta da 30. Delegadi di questo Confeglio alli 18. Nouembrio 1518. quando contra la forma de' loro Priuilegij si cercassero di far inganno à detto Datio della Stadella, nè da altri, s'ii che si voglia; mà habbino essi fedelissimi nostri della Riuiera à goder i predetti loro Priuilegij, secondo la continentia della predetta loro terminatione 1518. per laquale vien loro cõcesso, che gli habitati ne' luoghi della Riuiera, i quali sostengono le grauezze, & fattioni con detti luoghi, possino le loro robbe, & mercantie, così nasciute nella predetta Riuiera come altre, che di propria sua ragion sino, & non di alieni, intendendo alieni quelli, che non sono della detta Riuiera, condur, & far condur per il predetto Lago ad ogni luogo della detta Riuiera, così superiore come inferiore, & da luogo à luogo di quella à loro beneplacito senza alcun pagamento del Datio della Stadella di Verona; & similmente possino detti fedelissimi nostri condur, & far condur dette loro robbe, & mercantie per il predetto Lago à Riua, Torbole, & alle parti Tridentine superiori à predetti luoghi senza alcun pagamento del soprascritto Datio; & anco da esse parti Tridentine, & Riua, et Torbole condur, et far condur per esso Lago ogni qualità di robbe, et mercantie di loro propria ragione, et nõ d'altri, come si è detto à i luoghi della detta Riuiera, così superiori, come inferiori, et da luogo à luogo à loro beneplacito sèza pagamèto del Datio predetto della Stadella giusta in tutto, et per tutto la sopradetta terminatione 15. Decèb. 1518. et con gli oblighi di non hauer cõpagnia nè cõmercio cõ altri, sotto le pene dichiarite nella predetta terminatione; allequali s'intendino incorri quãdo per gli Postieri, ò Scontri posti come è detto di sopra per custodia di esso Datio, fossero ritrouati hauer commesso contrabando contra la concessione de' loro Priuilegij, et l'istesso se intendi quanto al pagamèto delle robbe, che escono della detta Riuiera; cioè che quelle sino obligate à pagar esso Datio; lequali sono dichiarite nella deliberatione di questo Conf. di 30. Marzo 1596. Come sono panni di seda, et d'oro, che prima non si poteuano condurre, nè con Datio, nè senza Datio, delle quali essi della Riuiera sono obligati à pagar esso Datio, secondo la predetta deliberatione di 30. Marzo 1596. di questo Confeglio, & à questo debbano attender essi Postieri, & Datiari iusto i Capitoli

picoli del loro incanto non dando nel resto alcuna molestia ad essi fidelissimi nostri, mà essequendo circa la buona custodia di esso Datio, quanto si è detto di sopra contra i trasgressori, & quanto nella predetta terminatione 1518. è stato deliberato, et regolato poi nel 1581. & 1596. come è detto di sopra. Quare auctoritate suprascripti conf. Mandamus vobis, vt suprascriptam partem obseruetis ab omnibus inuiolabiliter obseruari, vbi opus fuerit registrarì ac presentanti restitui faciatis.

Data in nostro Ducali Palatio die 19. Aprilis Indictione. 10. M. D. XCVII.

Paulus Ciera Secretarius.

A Tergo.

Nobilibus, & Sapientibus viris Ioan. Nani Potestati, & Ioanni Mari-
petro Capitano Veronæ, & successoribus.

Exemplum ex libro mandatorum Cameræ Fiscalis Veronæ de Anno
1597. Pro spectabile Communitate Riperiæ Salodij.

Concesso mandati infra scripti Sp. D. Aug. Cremæ Aduocato pro di-
ta Communitate per Illustriss. D. Capitaneum, & V. Gier. p̄torium
relatione Hier. de Murio Officialis Præfecti.

R E C T O R E S V E R O N A E.

Essendo finalmente per Parte presa nell'Excellentiss. Senato stato po-
sto fine à ilitigij, controuersie, & contese, che vertiuano trà la Ma-
gnifica Communità della Riuiera da vna parte, & gli Datiari della Sta-
della di questa Città dall'altra, come dal tenor dell'infra scritte lettere
Ducali si contiene, allequali da noi è stata concessa la debita effecutione,
il tenor delle quali segue, vt infra videlicet.

MARINVS GRIMANI Dei gratia Dux Venetiarum, &c.
Nobilibus, & Sapientibus Viris, Ioanni Nani de suo mandato Potestati,
Ioanni Maripetro Capitano Veronæ, & successoribus fidelibus dilectis
salutem, & dilectionis affectum.

Significamus vobis hodie in Conf. nostro Rogatorum Captam fuisse
partem tenoris infra scripti, videlicet.

Essendo stati vdti nel Collegio nostro sopra la supplicatione di D. Bar-
tol. Baruzzi, & D. Siluestro Gielmi Dottori Ambasciatori, et D. Antonio
Moncelese Dottor Nontio de' fidelissimi nostri della Riuiera di Salò, ho-
ra letta, così li Datiari della Stadella di Verona, come li detti Ambascia-
tori con li suoi Auuocati in longa disputatione con l'interuento etiam di
delli Auuocati nostri Fiscali, et essendo conueniente metter fine alle loro
differen-

differenze, & dichiarir la mente della Signoria nostra, accioche gli predetti fedelissimi nostri della Riuiera, habbino da goder gli loro Priuilegij quietamente, et à i predetti Datiari sii mantenuto quanto per gli Capitoli dell'incanto è stato loro promesso.

L'anderà parte, che sii dichiarato, che gli Postieri, ouero Incontri posti in esecuzione de deliberationi di questo Conf. delli 10. Febr. 1581. secondo il racordo del fedel nostro q. Cesare di Gregorij, per ouuiar à gli contrabandi in essa Riuiera, et riscuoter il Datio della Stadella, da quelli, & di quelle robbe, che per essa deliberatione delli 10. Febr. 1581. & 30. Marzo 1596. sono obligati à pagar, i quali non sono di essa Riuiera, & nõ sostengono le grauezze con essa s'intendino di hauer cura, & vfar ogni diligenza, che non siino commessi contrabandi, nè da essi della Riuiera sotto le pene à loro imposte nella termination fatta da 30. Delegadi di questo Consiglio alli 18. Nouembrio 1518. quando contra la forma de' loro Priuilegij si conoscerà di far inganno à detto Datio della Stadella, nè da altri, sii che si voglia; mà habbino essi fedelissimi nostri della Riuiera à goder i predetti loro Priuilegij, secondo la continentia della predetta loro terminatione 1518. per laquale vien loro cõcesso, che gli habitati ne' luoghi della Riuiera, i quali sostengono le grauezze, & fattioni con detti luoghi, possino le loro robbe, & mercantie, così nasciute nella predetta Riuiera come altre, che di propria sua ragion siino, & non di alieni, intendendo alieni quelli, che non sono della detta Riuiera, condur, & far condur per il predetto Lago ad ogni luogo della detta Riuiera, così superiore come inferiore, & da luogo à luogo di quella à loro beneplacito senza alcun pagamento del Datio della Stadella di Verona; & similmente possino detti fedelissimi nostri condur, & far condur dette loro robbe, & mercantie per il predetto Lago à Riua, Torbole, & alle parti Tridentine superiori à predetti luoghi senza alcun pagamento del soprascritto Datio; & anco da esse parti Tridentine, & Riua, et Torbole condur, et far condur per esso Lago ogni qualità di robbe, et mercantie di loro propria ragione, et nõ d'altri, come si è detto à i luoghi della detta Riuiera, così superiori, come inferiori, et da luogo à luogo à loro beneplacito senza pagamento del Datio della Stadella giusta in tutto, et per tutto la sopradetta terminatione 15. Decembre 1518. et con gli oblighi di non hauer compagnia nè cõmercio cõ altri, sotto le pene dichiarite nella predetta terminatione; allequali s'intendino incorsi quãdo per gli Postieri, ò Scontri posti come è detto di sopra per custodia di esso Datio, fossero ritrouati hauer commesso contrabando contra la concessione de' loro Priuilegij, et l'istesso se intendi quanto al pagamẽto delle robbe, che escono della detta Riuiera; cioè che quelle siino obligate à pagar esso Datio; lequali sono dichiarite nella deliberatione di questo Conf. di 30. Marzo 1596. Come sono panni di seda, et d'oro, che prima non si poteuano condurre, nè con Datio, nè
senza

sēza Datio, delle quali esfi della Riuiera sono obligati à pagar esso Datio, secondo la predetta deliberatione 30. Marzo 1596. di questo Confeglio, & à questo debbano attendere esfi Postieri, & Datiari giusto i Capit. del loro incanto, non dādo nel resto alcuna molestia à detti fedelissimi nostri, mà essequendo circa la bona custodia di esso Datio, quanto si è detto di sopra contra li trasgressori, & quanto nella predetta terminatione 1518. è stato deliberato, & regolato poi del 1581. & 1596. come è detto di sopra. Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt suprascriptam partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, vbi opus fuerit registrarì, ac presentanti restitui faciatis.

Dat. in nostro Duc. Palatio die 19. Aprilis 1597. Indictione Decima.

Paulus Ciera Secretarius.

Presentatæ die lunæ 28. Aprilis 1597. per Excell. D. Aug. Cremam Aduocatam Sp. Communitatis Riperiæ Salodij cum presentia, & assistentia prud. Bartholamei de Rubeis anobus Illust. D. Reçtoribus Cõmittentibus executionem presentẽ ex relatione Io. Marię Brixiani officialis.

Adì 29. Aprile 1597.

Citato, & intimato al Signor Giulio Ferro, & al Signor Gio. Battista Fabriani in persona, & compagni della Stadella come si contien in questo, presente Stefano.

Retulit Gio. Maria Bressan Officiale.

Registrata die lunæ 28. Aprilis 1597. in Registro Rubeo Cam. Fiscalis in c. 119.

A Tergo.

Nobilibus, & sapientibus viris Ioanni Nani Potestati, & Ioanni Mariapetro Capitano Verone, & Successoribus.

PEr tanto stando la sudetta parte, così ricercati dal Eccell. Sig. Agostino Crema interueniente, & per nome di essa Riuiera per offeruanza di essa parte douendo esfi Datiari, ò Postieri attender giusta li Capitoli del loro incanto come nella sopradetta Parte non dando alcuna molestia ad esfi della Riuiera. Commetemo al Str. D. Capitano del Lago, Daciari, & altri Ministri del Datio della Stadella, che in virtù di quella non ardiscono molestar, nè permettere, che esfi della Riuiera, nè alcuno di quelli, sij molestato in conto alcuno, mà lascino, & permettere debbano, che pacificamente hormai goder possano detti loro Priuilegij in tutto, & per tutto come di sopra, & come in esse Ducali si contiene à quali s'habbia in tutto relatione, sotto pena alli cõtrafaciēti de ducati cēto p cadauno inobediēte, & ciascheduna fiata da essergli irremisibilmēte tolta, & la metà applicata all'Arfenale di Venetia, & l'altra metà al denonciante oltre la reffaction

refattion di tutti li danni spese, & interessi, che patir potesse in qual si voglia modo, et d'altre pene di corda, galera, bando, & pregione ad arbitrio in quorum fidem, &c.

Veronæ ex Cam. Nostra Fiscalis Die Iouis 22. Maij 1597.

Antonius Cermifonus Not. & Cancell. Cam. Fisc. subf.

Die Iouis 29. Maij. 1597.

Comparuit in Officio Spett. LL. Doctor. D. Aug. Crema Interueniens nomine suprascriptæ Communitatis, & dixit intimari fecisse suprascriptum mandatum simul cum parte prædicta Datarij Stateræ Veronæ, Str. Capitanio Lacus, & Posterijs Datij Stateræ in loco Malfesegni cum exhibitione dictæ partis, & mandati facta vnique eorum propterea ad perpetuam rei memoriam instetit in actis huius officij assumi relationem viatoris eamque registrari.

In Cuius Comparitionis executione Cõstitutus Officio Prud. vir. Iach. Folgari pub. viator Magnificæ Communitatis Veronæ, & habens præmanibus mandatum prædictum. Diei 22. Maij 1597. simul cum parte sub eo registrata diei 19. Aprilis dicti anni dixit intimasse dictum mandatum, & partem. D. Federico Lando diei 22. Maij prædicti D. Iulio Ferro. D. Simoni, & Socijs Datarijs Stateræ, & deinde die 23. dicti eandem intimationem fecisse Stre. Cap. D. Iac. Florino Cap. Lacus personaliter in loco Brenzoni, & illi exhibuisse copiam dicti mandati, & partis in proprijs manibus, & demum dictum mandatum, & partem intimasse Egr. Ioan. Dominico Polato, & Valentino Socijs nec non Egr. Ioan. Baptista Beghelo, quibus pariter copiam exhibuit. præsentibus quo ad Datarios Stateræ pr. Ant. zirza viatore, & quo ad alios, Nuntio Massarij, & ita esse affirmavit.

Antonius Cermifonus Not. & Canc. Cam. Fisc. subf.

Die Vltimo Aprilis 1597. præsentatæ Eccell. D. Iudici mall. V. G. eius Mag. Clar. propter eius absentiam per Magn. D. Petrum Cozaliũm Syndicum, & Spectabiles DD. Albertum Zanerti, e Ioan. Baptistam Rotium Deputatos Mag. Communitatis pro se, et coll. quas exequi iussit, & registrari.

Hic cadunt literæ Ducales scriptæ, Clarissimo Domino Francisco Michieli Prouisorij Salodij, et Capitaneo Riperiæ, tenoris antefcriptarum registrararum diei 19. Aprilis. M D. XCVII. Quæ duplicationis gratia omiffæ fuerunt.

Die Mercurij 14. Maij 1597. publicatæ fuerunt suprascriptæ litteræ Ducales in omnib. vt in eis ad columnam Palatij in Salodio, per Franciscũ Fasanũ Tubicinam legente D. Horatio Barzono Not. & Rationatore Magn.

Commu-

Communitatis præmissa sono Tubæ mandato, &c. sic Infantib. Magn. Dom. Sindico, & Deputatis huius Riperia multis presentibus, & maximè D. Bartholomeo Dufio, & Ioanne Bonæ de Salodio, ex relatione ipsius D. Horatii.

Existentibus Sindico, & Deputatis pro Magnifica Communitate Riperia videlicet.

Deputati.	Sp. D. Petro Cozzalio Sindico.	D. Lelio Bella.
	D. Alberto Zanetto.	D. Ioanne Baptista Rotio.
	D. Francisco Bertatio.	D. Ioseph Enea.
	D. Paulo Morono.	

Ex actis Consilij generalis Magnificæ Communitatis Riperia diei 21. Maij. 1597. Spectabiles Deputati posuerunt partem tenoris infra scripti, lectam per me Cancell. de eorum mandato.

FV' fatto palese l'animo di questa Riuiera fin sotto di 8. Maggio 1551. di voler con ogni possibil maniera goder il Priuilegio della essentione del Datio del Stadella, concesso da Sua Serenità in prima deditione à questa Patria in gratia di sua Serenità, quando per Parte presa in quel tempo fù posta taglia contra gli Contrabandieri, come in essa. Mà perche dà li impoi questa Magn. Communità molte, & più fiato è stata traugiata, benchè iniquamente da diuersi Datiali d'essa Stadella con condurne in euidente pericolo, de intaccar detto Priuilegio senza alcuna colpa in vniuersale di questa Riuiera, incolpandola però efsi ingordi Datiali, che volesse proteggere alcune volte mercanti anch'efsi ingordi forsi al guadagno, cosa che non fù mai mente publica, come ben Sua Serenità hà conosciuto, quando finalmete dopò tante spese, & angoscie conosciuta la sincera, & verdegianta fede nostra, spressamente à dechiarito sotto il 19. Aprile prossimo passato per parte presa nell'Eccellentiss. Senato, che non s'fatto, ne si faccia vn minimo pregiudicio al detto nostro Priuilegio, & alla terminatione 15. Decembre 1518. anzi che in tutto, come in essa s'f seruato, allaquale, &c.

Et perche la taglia, ò pena picciola, & lieue posta in detta Parte 8. Maggio 1551. sendo stimata poco da Mercanti intenci più all'illicito guadagno, che al non far intacho, ò pregiudicio al detto Priuilegio, dalche poi ne può succedere danno vniuersale, douendo questo Magnifico Consiglio posto al gouerno publico di essa Riuiera, moltrandò palefamente la candidezza dell'animo suo, & che s'f non solo tutrice di contrabandieri,

bandieri, mà publica nimica, gli Spettabili Signori Deputati mettono Parte inherendo alla già detta 1551. allaquale per la presente non s'è derogato in punto alcuno, & perche alcuno non possi occultamente coprirsi, & nauigar sotto il mantello di Priuilegii à danno di sua Serenità, ò de' suoi Datii.

Và parte, che se alcuno Mercante, Barcarolo, ò altra persona s'ii di che grado, stato, ò condition si voglia di Riuiera, habile à goder detto priuilegio haueffero, ò haueranno alcuna intelligenza, ò commercio con forastieri, ò con persona non capace à goder detto Priuilegio di condur, ò far condur robbe di forte alcuna, che non s'ii tutta di proprie ragione di esfi di Riuiera, si come in tutto dispone la parte delli trenta, Delegati per l'Eccellentiss. Senato 1518. hora anco dechiarita per la precitata Parte presa nell'istesso Eccellentiss. Senato 19. Aprile proximo passato, à Riua, Torbole, & altre parti di sopra, & così da esse Parti alle Parti di sotto, sotto pretesto di dire, che sino di Riuiera Priuilegiati per ingannar il Datio predetto, che in tal caso, sendo quel tale, ò tali ritrouato, accusato, & conosciuto reo, ò rei di simili inganni, sino questi tali, oltra l'esserfi fatti indegni, di goder mai più esfi beneficio alcuno di esfo Priuilegio, priui anco di officio, & beneficio di questa Patria, mentre viueranno, & incorsi in pena de lire seicento de' piccioli ipso iure, & facto senza alcuna remissione, la metà della quale s'ij, & s'intendi applicata al Denontiante, mediante ilquale se venghi in luce della verità, & per cadauno delinquente, & cadauna fiata, l'altra alla Magn. Comunità, & quando à esfi delinquenti fatte le debite effecutioni non fossero ritrouati tanti beni loro, ò che non haueffero beni in Riuiera, in tal caso à tal denontiante sino date lire cento de' piccioli per la nostra Magnifica Comunità, laquale sempre habbia regresso contra li delinquenti non tanto delle predette lire cento, mà ancora fina alla predetta sua portione della metà delle lire seicento, & ciò oltra altre pene, anco corporali, & bannitorie statuite dalle Leggi di questo Illustrissimo Dominio, nè mai à questi tali si possi far alcuna gratia, remissione, ò dono, & sendo presa s'ii supplicato à piedi di sua Serenità per la confirmatione quanto prima. A chi piace metta la balla nel bosofo bianco, & à chi non, nel rosso, & fatta la contradittione per il Spett. Signor Sindico, date, & scosse le balle, fù presa, sendo nel bosofo bianco pro balle numero vinticinque, & nel rosso contra numero otto.

*Iacobus Baldus Cancell. Magnificæ Communitatis
prædictæ scrip. subscripsit, & sigillauit.*

PARTE

PARTE PRESA NEL
CONSEGLIO GENERALE
della Magn. Communità
della Riuiera.

Adi 26. Febraro 1622. In materia di
Scritture publiche.



D'ARTE della Nodaria necessaria per proua della verità intorno i negotij humani poco gioua, quando in occasione di bisogno di alcuna scrittura publica non si sappia qual Nodaro ne sii rogato; Onde può occorrere, che per non hauersi qualche Istromento venga leuato ad alcuno per via di giudicio parti della sua facultà. Ilché non succederebbe, se potesse la parte interessata ritrouare le scritture, che gli biognano. Per questo rispetto adunque, & per assicurarsi dalle fraudi, & affincbe sia prouisto alla conseruatione delle Scritture publiche.

Li Magnifici Sign. Deputati propongono parte; Che per questo Consiglio sii eletto vn Nodaro del Collegio di questa Riuiera atto, & idoneo, ilqual habbia carico di far gli Repertorij de gl'Istromenti publici, che saranno celebrati in questa Riuiera nel modo infra scritto.

Sij tenuto ogni Nodaro di qual si voglia luogo di questa Riuiera, presentar da qui auanti di doi mesi per se, ò co' mezzo d'altri, vna poliza di sua propria mano, ò almeno sottoscritta da lui; sopra laquale sii in sostanza fatto nota di tutti gl'Istromenti publici, che nell'auenire saranno per lui rogati, sino di qual sorte si voglia, & anco li possessi, & così di testamenti, & codicilli, ò altre vltime volontà, con il tempo del rogito, & con altre qualità sostantiali, particolarmente descriuendo li beni, de' quali sarà fatto il contratto con due confini, & con la somma del pretio, ò del debito, & altre qualità sostantiali; affincbe da tali polize sino formati li Repertorij; & uochette, come si dirà qui sotto. Douendo essi Nodari, che saranno rogati farsi pagar dalli contrahenti, & dalli heredi de' Testatori, ò Codicillanti, oltre la mercede già tassatagli gazette quattro per ciascun Istromento, due de' quali sian proprie dell'istesso Nodaro rogato come di sopra, & l'altre debba quando presenterà la poliza, consignare al Nodaro sudetto eletto à far gli Reperto-

gli Repertorij per mercede sua di metter in Repertorio essi Istromenti: Et non scodendo sij nondimeno tenuto pagar del proprio la detta utilità assignata al Nodaro del Repertorio.

Debba il Nodaro, che sarà eletto come di sopra riceuute dette polize far nota sopra vn libro particolare de gl'Istromenti à lui notificati con dette polize, & di quelli, che lui stesso hauerà rogati, distintamente, & separatamente, à nome per nome, facendo à ciascun nome vna partita, alla quale siano descritti tutti gli Istromenti de' contratti, ò vltime volontà da lui fatte, & tanto al nome del venditore, come del compratore, ò d'altri contrahenti, per vna, & per l'altra parte: liquali nomi siano anco descritti in vochette alfabetrate doppiamente, & distinte à Comune per Comune, si che si possano con prestezza trouare le partite di ciascuno, lequali vochette habbiano relatione al libro mastro, sopra il quale saranno descritte le note de i contratti, & queste note habbiano relatione alle polize presentate, chiamandole per numeri, ò per altri segni, si che si possa con facilità ritrouarle; & saper qual Nodaro sarà rogato di ciascun Istromento.

Li Nodari rogati de gli Istromenti non presentandole polize con lenote sopradette di doi mesi in doi mesi, ò presentandole con mancamento di alcun Istromento, incorrano in pena di ducati cento Venetiani per cadauno, & cadauna fiata, & di più siano condannati alla refattione d'ogni danno, & interesse, che alcuno patisce.

Et nelle medesime pene incorra, se gl'Istromenti notificati come di sopra mancassero in tempo alcuno appresso di lui, & in caso di mancamento sijno puniti come di sopra sempre, che ricercati à trouar alcun Istromento notificato come di sopra, non si trouerà appresso di loro, ò alcun Nodaro surrogato nella custodia di esse scritte: Et gli beni de i Nodari posseduti al tempo del rogito, ò dopò restino perpetuamente obligati alla detta refattione di danni à gli interessati.

Il Nodaro, che hauerà il carico delli sudetti Repertorij si tenuto custodir essi Repertorij, & polize con buon ordine nella Cancellaria piccola di questa Mag. Comunità, della quale si seruono i Nodari di Collegio, & ritrouarsi in Salò ogni Mercordì, & ogni Sabbato dalla mattina fino à Vespero, accioche possa riceuer le polize, & mostrar le partite à chilo ricercarà. Sotto pena di priuatione del suo officio: Et ritrouandosi in lui mancamento di polize perdute, incorra in pena di ducati cento Venetiani, oltre la rifattione de' dāni à gli interessati; douendo sempre gli suoi beni restar obligati per questo effetto.

Habbia da ogn'vno, che lo farà ricercar la nota di qualche Istromento due gazette di mercede per ogni nome, che sarà veduto con tutte le note de gli Istromenti fatte sotto quel nome. Et essendogli ricercata copia della poliza presentata dal Nodaro, ò parte di essa, habbia gazetta vna

per ogni nota di ciascun Istromento.

Gli Istromenti rogati per il medesimo Nodaro del Repertorio sia egli tenuto metter in detto Repertorio, descriuendo il suo nome, come rogato di essi, & seruando tutti gli altri ordini sopradetti, sotto le pene sopradette.

Sia tenuto esso Nodaro del Repertorio sotto vincolo di giuramento notificare a' Signori Deputati, che farano per tempo nel termine di giorni quindici dopò scorsi li due mesi assignati alli Nodari a' presentar le polize, & così di due mesi in due mesi nelli quindici giorni susseguenti, quelli Nodari, che haueranno mancato di presentar le loro polize, & esser quir quanto di sopra, acciò essi Signori Deputati li mandino debitori su'l libro del Tesoriero, & li faccino riscuodere sotto vincolo di giuramento; & mancando esso nodaro sia priuo del detto suo carico, & fatto debitor di ducati cento, da esser riscosi vt supra, & duri esso Nodaro a' beneplacito di questo Magnifico Consiglio.

Non sono compresi nella parte soprascritta li Testamenti inualidi, ne le procure ad lites; per dichiarazione delli Magnifici Signori Deputati del dì 5. Marzo 1622.

PARTE PRESA NEL CONSEGLIO GENERALE

della Magnifica Communità
della Riuiera.

Adi 23. Marzo 1622.



V' sempre intentione de' nostri maggiori, che dalli Comuni di questa Riuiera venissero mandati a' questo Consiglio de' gl'huomini più riguardeuoli, & ciuili, & atti al publico gouerno, & perciò statuimo, che fossero eletti per Consiglieri li più intelligenti, & maggiori in estimo, come si vede, & nelli vecchi, & nelli nuoui Statuti. Laquale intentione viene delusa da quelli, che se bene meno atti di quello è necessario, pure spinti da spirito di ambitione con brogli, & pratiche indebite,

debite, & farsi beniuola la plebe, si fanno eleggere anco in concorso di chi è più meriteuole; Onde si vedono le cose publiche restar destitute, & andar sempre di male in peggio. Alche douendosi prouedere per ogni rispetto, & in particolare occorrendo ne' tempi presenti, accidenti, traugliosi, che hanno bisogno di esser benissimo consigliati, & da persone di molta prattica, & esperienza deliberati.

Mettono parte gli Signori Deputati: Che sij esattamente seruato il Statuto in Crimin. cap. 18. Douendosi eleggere, & mandar dalli Comuni per Consiglieri de' più atti, & sofficienti, & maggiori in estimo. Escludendo dall'electione cadauna persona, che nel tempo dell'electione, nè per vn' Anno auanti hauesse essercitato mestiero vile, seruile, ò arti manuali, ex professo, non intendendosi trà questi, quelli che lauorano gli proprij beni. Et saluo se nelli Comuni non si ritrouassero soggetti, che hauessero li requisiti sudetti, possano esser eletti de' migliori, ancorche essercitassero simili mestieri, ò arti con la dispensa però di questo Consiglio da esser fatta con la metà delli voti di esso. Et se nascesse difficoltà sopra persona alcuna mandata dalli Comuni, se il mestiero, arte, ò professione sua fosse, ò nõ delle comprese in questa Parte sij conosciuto, & dichiarito da questo Consiglio, con gli doi terzi delle balle di quello. Et quanto fosse fatto contro il presente Ordine si nullo, & di niun valore, come se fatto non fosse. Et sij pena à quel Commune, che facesse electione contraria à questa deliberatione ducati 50. Et à chi fosse eletto ducati dieci. Et al Spett. Sindico, che non gli escludesse dal Consiglio ducati dieci. Et priuatione del suo carico. Delle quali pene sino posti debitori, & riscosse. Et non se gli possa far gratia, remission, ò donò se non con gli voti della Parte Gradeniga. Et essendo presa la presente sii fatta Stampar, & mandata alli Comuni per l'executione. Douendo gli Nodari nelle fedi, che faranno alli Consiglieri aggiungere, che habbino gli requisiti, altrimenti non sijno admessi.

A chi piace, &c.

Lucretius Donatus Cancell.

PARTE PRESA NEL CONSEGLIO GENERALE

della Magnifica Communità
della Riuiera.

Adì 31. Marzo 1622.

DErche vi sono alcuni Comuni di questa Riuiera, i quali essendo composti di diuerse terre, vñano nel creare i Confeglieri, che deuono venire à questo Confeglio di fargli sopra la compartita di esse Terre, toccando hor' ad vna, & hor' ad vn' altra Terra, onde ben spesso accadendo, che non vi s'ino in esse Terre soggetti habili, vengono mandate persone, che con puoco decoro, & intelligenza essercitano questo carico, & così anco vien deluso il Statuto, che obliga i Comuni à mandare de' più intelligenti, & più in estimo. Perciò v' parte messa per gli Magnifici Signori Deputati, che de cetero niun Commune di questa Riuiera possa fare in tal maniera à compartita i Confeglieri, che deuono venire in questo Confeglio, nè meno canarli à sorte, mà s'ino eletti per scrutinio di tutto il Commune, & seruato il Statuto nell'electione in tutto, & per tutto in Criminale, cap. 18. Et essendo altrimenti fatto ogni atto, & electione s'ii nulla, & di niun valore, & quel tal Commune, che la facesse cada in pena di ducati 50. de' quali s'ii fatto debitore, & la presente essendo presa s'ii Stampata, & mandata in ogni Commune, perche le s'ii data la debita effecutione. A chi piace, &c.

Lucretius Donatus Cancell.

PARTE PRESA NEL
CONSEGLIO GENERALE
della Magn. Communità della
Riuiera . Sotto li 30. Maggio 1622.

In materia di precedenza, & confermata dall' Illustriss. Collegio con l'auttorità dell' Eccellentissimo Senato, sotto li 9. Nouembre 1622 Stampata per ordine delli Magnifici Signori Eletti à essa causa dal detto General Consoglio, & sono gl' Infrascritti, cioè

L' Eccell. Sig. Bartolameo Baruccio.

L' Eccell. Sig. Fidentio Dugazzo.

D. Christoforo Bresciano.

D. Andrea Benamato.

D. Bartolameo Donato.

D. Bonino Buzone.

Come appare da' loro atti sotto li 12. Nouembre predetto.



V' per Parte presa in questo Consoglio l' Anno 1601. 23. Maggio obligato il Magnifico Sig. Sindico di questa Mag. Communità, à tener il luogo di essa, ch'è il primo dopò gl' Illustrissimi Rappresentanti Sua Serenità, & gl' Eccellentissimi Assessori in certe occasioni, che si leggono in essa Parte; dalla quale non essendo dichiarato, ciò che si debba offeruare nelle altre occasioni, oue il Signor Sindico si ritroua; & essendo bene per ogni rispetto, che si sappi la publica volontà, & per schiuare ogni inconueniente: Và parte, che rappresentando esso Sig. Sindico in ogni luogo, & in ogni fontione, così publicà, come priuata, tutta questa Riuiera madre vniuersale di tutti li Comuni, debba hauer anco sempre, & in ogni luogo la precedenza da ogn' altro in essa Riuiera; niuno eccettuato, così che habbi carico publico di Consolo, ò altro; come che fosse di altro grado, & dignità laicale, dopò sempre gl' Illustriss. Rappresentanti Sua Serenità, & suoi Assessori, quando vi si trouaranno, ò tutti, ò alcuno di essi, & quando non vi fossero, preceda esso Sig. Sindico à tutti gli altri in tutti li luoghi, tempi, & occasioni, così publiche come priuate, & così Sacre come profane, & ciò inherendo anco, & salue le altre Parti, & Ordeni in questa materia fatte alla presente non repugnanti, & essendo presa la presente Parte si mandata à piedi di Sua Serenità, perche con l' Eccellentissimo Senato resti seruira di confirmarla à nome, & spese di questa Magnifica Communità.

Lucretius Donatus præd. Comm. Cancell. exempl. subs. & sigill.

T 3

SERE-

SERENISSIMO PRENCIPE.



L. Console Capo del governo particolare della Terra di Salò, fedelissima di Vostra Serenità, nelle pubbliche proprie processioni, & attioni di quel Commune hà goduto, & deue godere prerogatiua di precedenza à qualunque che si sia dopò li Magistrati conforme alla ragione, che vuole, che in casa propria il Capo si riconosciuto: nondimeno pare, che altri con vani pretesti di hauere Officio nella Communità della Riuiera, voglia ingerirsi nelle Processioni, & atti publici, che non sono però proprij di essa Communità, & arrogarsi la Precedenza douuta al medesimo Console, con pericolo di qualche scandalosa commotione in detta Terra: Per tanto il Commune di Salò, supplica humilmente la Serenità Vostra à degnarsi di commettere all' Illustrissimo Sig. Proueditore, che non permetta, che alcuno della Communità predetta, preceda à detto Console nelle dette pubbliche, & proprie solennità, & attioni di esso Commune, mà quello conferui nelle dette à lui douute prerogatiue, gratie, &c.

1622. Adì 2. Giugno.

CHe sij commessa alli Sauij dell'vna, & l'altra mano.

CONSEGLIERI.

D. Vincenzo Dandolo. | D. Almorò Nani.
D. Nicolò Vendramin. | D. Siluestro Valier.

Die dicta.

PER Ordine delle Excellentiss. Signori Sauij predetti rispondano il Proueditor, e Capitano di Salò presente, & vltimamente ritornato, cioè il Nob. Ho. Sier Iseppo Michel, & bene informati dicano il parer, & opinion loro con giuramento, & sottoscrizione di mano propria giusta la forma delle Leggi.

Oratio Thomasi Nod. Ducal.

1622. Adì 14. Ottobre in Pregadi.

CHE le difficoltà, che vertiscono trà la Fedelissima Comunità della Riuiera, & il Fedelissimo Commune di Salò, per occasione di Precedenza de i loro Capi, sopra mutue supplicationi, sino delegate al Collegio nostro, ilquale vдите le sudette Parti in contradictorio, e lette le risposte de' Publici Rappresentanti in detto negotio, possa con vna, ò più Parti terminar quello, che gli parerà conueniente. Douendo quanto farà deliberato in detto proposito restar, così fermo, e valido, come se fosse fatto per questo Consiglio.

Accioche non resti dubbio in alcun tempo circa quello, che si douerà offeruare nella Patria della Riuiera, & nella Terra di Salò, in materia di precedenza, trà gli Capi della Patria, & quelli della detta Terra di Salò, per maggior dichiarazione delle cose contenute nel suo memoriale humilmente supplica, che in conformità della decisione dell' Eccellso Consoglio di Dieci, con la zonta de' 17. Marzo 1581. prodotta, fatta trà la Patria del Friul da vna, & Vdene dall'altra, s'ii il medesimo terminato trà la Patria della Riuiera, et Salò; cioè, che li Consoli Capi, et Rappresentanti la Terra, et Commune di Salò, preceder debbano nella detta Terra, & sua giurisdittione. Li Sindici Capi, & Rappresentanti la Patria della Riuiera precedano, & preceder debbano nel parlamento, ò sij Consoglio della Riuiera, & in Campagna solamente giusta la detta decisione; Tratta da vna simile, presentata nella Cancellaria Ducal a' 19. Ottobre 1622. Per Domino Pietro Bonfadio Dottor, Noncio, & Interueniente per la Terra di Salò, in causa auanti l'Eccellentiss. pien Collegio, con la Comunità della Riuiera. Adì 20. detto: Intimata al Clarissimo Sig. Giacomo Barbaro, per Zan Battista Dureghello Còmand.

Oratio Thomasi Nod. Ducal.

Perche l'Interuenienti del Commune di Salò, vedendosi la causa disperata sopra la precedenza debita al Magnifico Sindaco della Magnifica Comunità di Riuiera, si sono imaginati d'introdur in voce, che quando s'ii la Parte della Magn. Comunità confermata, esso Sindaco vorrà preceder al loro Consolo ne gli incanti loro particolari, & altre cose simili, si hà voluto breuemente in scrittura dirgli, che parlano di cose, che non sono considerabili; Poiche esso Magn. Sindaco non assiste a' loro incanti, & altre simili cose particolari, allequali quando carico suo

fosse d'assister, la precedenza sarebbe sua: mà non assiftendoui si dichiara, che la precedenza del Sindaco degg'esser in ogni luogo, oua si troui l'Illustrissimo Capitanio di Riuiera, ò molto Illustri Signori Podestà, ò Signori Accessori, ò altri publici Rappresentanti conforme à quanto apunto sin' hora s'hà fatto; del resto è superfluo parlarne per le cause suddette: onde douerà per Giustitia esser approbata la parte della Magn. Comunità, & inquanto pari à Sua Serenità bisogno, con l'ammisssione della presente; Tratta da vna simile presentata nella Cancellaria Ducal à' 8. Nouembre 1622. Per il Clarissimo Sig. Giacomo Barbaro Interueniente per la Mag. Comunità della Riuiera, & per gli Signori Antonio Prandino Dottor, & Battista Zaltiero Ambasciatori di essa, in causa auanti l'Eccellentiss. Collegio, con il Commune di Salò.

Illico Intimat. per Giacomo Tiba Commandaor all' Interuenienti per il detto Commun di Salò.

1622. à' 9. Nouembre. In Collegio con autorità del Senato in virtù della Parte de' 14. del passato.

VDiti in contradictorio giudicio, gli Spettabili Ambasciatori della Fedelissima Comunità della Riuiera con i loro Auuocati, dimandanti la confirmatione della Parte presa sotto li 30. Maggio prossimamente passato nel Confeglio della detta Comunità, circa la precedenza de' loro Capi, da vna parte; & dall'altra, vditi pur con i loro Auuocati, gli Interuenienti del Fedelissimo Commun di Salò, dimandanti l'ammisssion della loro supplicatione, & aggiunta: veduta la Scrittura presentata sotto gli 8. istante per nome della medesima Riuiera, lette le risposte de' Publici Rappresentanti, & il tutto inteso, e maturamente considerato. Fù posto il Boffolo bianco, che la sopradetta Parte della Fedelissima Riuiera de' 30. Maggio passato resti approbata, & confirmata con la scrittura di oblatione presentata sotto il giorno di hieri in tutto come in essa; il verde, che si ammesa la supplicatione de' Interuenienti del Fedelissimo Commun di Salò con l'aggiunta, come di sopra; & il rosso non sencer; & fù preso nel bianco.

Alessandro Ziliol Nod. Ducal.

ANTO-



ANTONIVS PRIOLO, Dei Gratia, Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris, Benediſto Georgio, de ſuo mandato Prouiſori Salodij, & Capitaneo Riperia Brixienſis, & ſucceſſoribus, Fidelibus dilectis, ſalutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio noſtro habente auctoritatem à Senatu, vigore partis ipſius diei 14. Octobris proximè præteriti, terminatum fuiſſe, vt infra; Videlicet.

Vditi in contraditorio giudicio gli Spettabili Ambaſciatori della Fedeliſſima Communità della Riuiera, con i loro Auuocati, dimandanti la confirmatione della Parte preſa ſotto li 30. Maggio proſſimamente paſſato nel Conſiglio della detta Communità, circa la precedenza de' loro Capi, da vna parte; & dall'altra vditi pur con iloro Auuocati gl'Interuenienti del Fedeliſſimo Commun di Salò, dimandanti l'ammiſſion della loro ſupplicatione, & aggiunra; veduta la Scrittura preſentata ſotto gli 8. Iſtante per nome della medefima Riuiera, lette le riſpoſte de' Publici Rappreſentanti, & il tutto inteſo, e maturamente conſiderato. Fù terminato, che la ſopradetta Parte della Fedeliſſima Riuiera de' 30. Maggio paſſato reſti approbata, & confirmata con la ſcrittura di oblatione preſentata ſotto il giorno di hieri in tutto, come in eſſa. *Quamquidem terminationem vobis mandamus, vt ita exequi debeatis.*

Dat. In Noſtro Ducali Palatio. Die 9. Nouembris. Indiſt. 6. M. DC. XXII.

Alexandro Buſenello Secr^o

Die Veneris 2. Nouembris. 1622.

Preſentate all'Illuſtriſi. Sig. Capitano della Riuiera, & Proueditor di Salò, per l'Eccellente Sig. Paolo Locatello Sindaco della Magn. Communità della Riuiera; à nome di quella; Iſtando per l'eſſecutione di eſſe Ducali, lequali aperte, & lette Sua Sig. Illuſtriſſima ordinò ſoſſero eſſequite, & regiſtrate, & dopò reſtituite à detto Eccellente Sindaco.

PARTE

PARTE PRESA NEL ECCELL.^{MO} SENATO.

Sotto li 14. Genaro 1623.

Per restitutione della Camera Fiscale della Riuiera à Salò, & stampata per deliberatione del General Consiglio della detta Riuiera, come nella Parte in quello presa à' 28 del medesimo, che parimente sarà quì sotto registrata.

IL TENOR DELLA QVAL PARTE DELL' ECCELL.^O SENATO Segue, videlicet.



ANTONIVS PRIOLO, *Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris, Benedicto Georgio, de suo mandato Pronisori Salodij, & Capitaneo Riperie Brixienfis, & Successoribus, Fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.*

Vi mandiamo nelle presenti Copia di vna deliberatione del Senato, del giorno di hieri in proposito di coresta Camera, & con l'auttorità del medesimo Senato, vi commetteremo di essequirla, e farla essequire da ogn' vno à chi spetta in tutte le sue Parti inuiolabilmente, dandoci auiso della riceuta, & effeentione delle presenti.

Dat. In Nostro Ducali Palatio. Die 15. Ianuarij. Indictione Sexta. 1622.

Agostino Vian. Secretario.

1623. Lune 23. Ianuarij.

Presentata Illustriss. &c. Per Excell. D. Fidentium Dugatum Sindicum Magn. Communitatis, quas iussit exequi, resserente Ludonico Ferarefio ministr.

1622. à' 14.

1622. à' 14. di Genaro in Pregadi.

HAuendo la Fedelissima Riuiera di Salò supplicato la Signoria Nostra co' mezzo de' suoi espresi Ambasciatori, per questo effetto mandati, che stante l'antica consuetudine, fosse la Camera di Salò restituita nel suo primiero stato, mentre con la liberatione di questo Consiglio di 24. Settembre 1621. l'è stata leuata, acciò possa continuarsi à pagare in essa le sue grauezze, come sussidio, taglione, decime del Clero, & altre, che in qual si voglia maniera fosse tenuta di pagare, come parimente, che li Conduttori de' Datij habbiano à pagare le loro ratte, giusta gli suoi incanti nella stessa Camera di Salò, & non in quella di Brescia, conforme alla deliberatione sopraddetta, e conueniente di hauer in ciò riguardo, non meno al publico seruitio, che al particolare ancora della sopraddetta fedelissima Riuiera. Però l'anderà Parte, che la deliberatione di sopra dichiarita di 24. Settembre 1621. sij, & s'intenda con l'autorità di questo Consiglio reuocata con questa dichiarazione però, che ritornando la Camera di Salò, come era prima della sodetta deliberatione, & per ouuiare alli intacchi, che potessero in essa succedere, come pure è alcune volte accaduto, & per prouedere, che il publico danaro sij ben custodito, sij fermamente statuito, che tutto il danaro, che per l'auuenire si riscuoterà dalla medesima Camera per conto di contributioni, e Datij, & per qual si sij altra occasione niuna eccettuata, debba di mese in mese esser mandato nella Camera di Brescia con quelle custodie, & buoni indirizzi, che saranno concertati, vnitamente co' il foglio delle partite, che per gli pagamenti di esso farãno state menate, & non effequendosi quanto è predetto, cadano gli Rettori, che per tempo saranno al Reggimento di Salò, in pena de' furanti, & di restar banditi per Anni dieci continui dal Maggior Consiglio, douendo ciò esser essequito dalli Auogadori di Comun, essendo anco essi tenuti al loro ritorno in questa Città di portar fede al Secret. Deputato alle voci sottoscritta dal Capitano, & da vno de' Camerlenghi di Brescia, che effectiuamente sijno stati portati di mese in mese in quella Camera tutti gli denari, come è di sopra dechiarito, senza laquale non possano andar à capello, essendo apresso tenuto il medesimo Capitano di Brescia, di auisare alla Signoria Nostra pure di mese in mese, se la presente deliberatione hauerà hauuto, ò nõ hauuto la debita essecutione, come essendo stata essequita, debba inuiar copia delle partite, & del saldo; Ilche non essendo effectiuato da lui, s'intenda incorso in pena de' Ducatti cinquecento, da essergli tolta da cadauno del Collegio nostro senza altra deliberatione, nè possa parimente al suo ritorno andar à Capello, se non porterà fede

terà fede autentica al sudetto Secretario alle voci per la sua debita executione.

Et quanto alla scrittura presentata vltimamente da gli Ambasciatori della medesima fedelissima Riuiera in proposito dell'electione di Camerlengo con la facultà desiderata di giudicatura ne' compromessi, & di crearsi Nodari, come nella stessa scrittura hora letta, sij preso, che sijno tenuti li Sauji del Collegio venir vniti, ò separati à proponer à questo Consiglio in termine di doi mesi prosimi le loro opinioni in questa materia per prenderfene quella resolutione, che sarà conueniente.

Parte presa nel Consiglio della Magnifica Comunità della Riuiera,

à' 28. Genaro 1623.

HAuendo vltimamente sotto li 14. corrente: Sua Serenità per Parte presa nell'Eccellentissimo Senato esaudita l'istanza di questa Magn. Comunità fattagli per mezzo de' suoi Ambasciatori di restituirgli la Camera Fiscale, come in essa Parte hora letta, & come questo Magnifico Consiglio hà inteso dalla viuua voce dell'Eccellentiss. Signor Stefano Pace, suo Ambasciatore da essa legatione ritornato con l'espeditione, stimano gli Signori Deputati esser bene farla stampare, perche ogn'vno possa goder del frutto di tanta spesa, & accioche con essa impressione passsi anco à' posterì la memoria dell'obligatione c'habbiamo all'Illustriss. Signor Benetto Zorzi nostro Capirano, & Proueditor Benemerito, che per fauore straordinariamente la Patria in essa causa nò hà pretermesso operatione alcuna, & con lettere efficacemete scritte nell'Eccellentiss. Senato, & con il mezzo dell'Illustriss. Signor Matchio suo Fratello, & di altri Illustrissimi Senatori suoi amici, che in ciò à sua istanza si sono mostrati partialissimi Protettori, mettono parte, che à loro sia dato facultà, e libertà di farne imprimere al numero almeno di trecento, da esser dispensate come à essi parerà à spese, & nome di questa Magnifica Comunità.

Li nomi de' Signori Sindico, e Deputati, che ciò hanno procurato sono, videlicet.

L'Eccell. Signor Fidentio Dugazzo de Tomarij Sindico speciale.
 D. Gasparo Cauallaro de Salò. | D. Paolo Bertello da Bogliaco.
 D. Francesco Arrigo de Gardone. | D. Antonio Pasino da Prouaglio.
 D. Gio. Maria Roccio de Moscoline. | D. Giouãni da Mòte di Manerba

Lucretius Donatus Communitatis præd. Cancell. &c.

P A R-



PARTI PRESE

NELL'ECCELL^{MO}

SENATO,

Et Excellentifs. Pieno Collegio;

Con le quali vengono confermati gli Statuti della Magn. Comunità della Riuiera per essa riformati vltimamente, & già impressi l'Anno 1620. con le cose annesse. Stampate di ordine delli Infrascritti Magnifici Signori Sindaco, & Deputati di quella per effecutione di parte del Magn. General Consoglio del dì 15. Nouembre 1624. cioè

L'Excellentifs. Signor Antonio Prandino di Boarno Sindaco.

D. Gio. Battista Calsoni di Salò.

D. Andrea Benamati di Maderno.

D. Alessandro Giouannini di Puegnago.

D. Battista Vidali di Trenis.

D. Vincenzo Fiorini di Rinoltella.

D. Francesco Belana di Tremosegno.

Deputati.

1624. à'

1624. a' 26. Aprile in Pregadi.



HE sopra le lettere del Prouedor nostro di Salò, & Capitano della Riuiera di 20. del presente circa la cōpōstione seguita trà quella Magnifica. & Fedelissima Comunità da vna, & il Commune di Salò dall'altra, sij per autorità di questo Consoglio concessa facultà, & autorità al Collegio nostro di deliberare, correggere, aggiungere, & diminuire quanto sarà stimato necessario, & conueniente in detta materia, & tutto quello, che da esso Collegio sarà à bossole, & ballotte terminato sij così fermo, & valido come se fosse fatto da questo Consoglio.

Oratio Thomasi Nod. Ducal.



FRANCISCVS CONTRA RENO Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Vniuersis, & singulis Rectoribus, & Rappresentantibus nostris quibuscunque, & praesertim Prouisori Salodij, & Capitano Ripariae Brixienfis, alijsque ad quos spectat, seu executio harum spectare poterit, significamus hodie in Collegio nostro habente auctoritatem à Senatu vigore partis heri captae in dicto Consilio terminatum fuisse ut infra; Videlicet. Che li capitoli venuti in lettere del Prouedor di Salò de' 20. del corrente in materia di compositione seguita trà quella Comunità da vna, & il Commune di Salò dall'altra, sijn approbati, & confermati, come stanno, & giaceno. Tenor capitulorum sequitur, ut infra; videlicet.

Nel nome di Dio. Declarationi stabilite per publica quiete trà gli o deci eletti dal General Consoglio della Magnifica Comunità della Riuiera, & li Eletti dal Spettabil Commun di Salò, co' quale vertiua lite, per le efficaci esortationi dell' Illustrissimo Signor Andrea Dolfino Capitano della Riuiera, & Prouedor di Salò meritissimo, da essere inniate à piedi di Sua Serenità per la loro approbatione. Che salue le cose decise da Sua Serenità in materia di precedenza l'anno 1622. 9. Nouembre intorno alla persona del Magnifico Signor Sindico resti parimente terminato che la precedenza sia, & s'intenda douuta alla Magnifica Patria della Riuiera, & per consequenza anco à Signori Deputati vniti però almeno al numero di quattro, & à gli Ambasciatori, che da quella fussero eletti per prestar ossequio à gli rappresentanti Sua Serenità in tutto, & di quel modo, che fù deciso, come di sopra intorno la precedenza del Sindico: con riserua però, che anco quando non vi fosse il sodetto numero di

ro di quattro in tal caso hauer debbano la precedenza il capo di banca, & il Deputato di quella Quadra oue si ritroueranno così vniti, come separati, con dichiarazione anco, che li Sig. Deputati come tali vniti, ò separati s'astenghino dalle publiche proprie processioni delli Comuni, eccettuate quelle di San Marco. & di Santa Giustina, & altre, che per publico decreto per qualche insolita occorrenza fossero ordinate da detta Communità. Che salue le cose premesse, & le decise in materia di precedenza trà l'Eccellentissimo Priore del Collegio de' Signori Leggisti con il Sp. Commune di Salò, s'intenda la precedenza douuta alli Consoli de' Comuni rispettiuamente. Che li Statuti di questa Patria stampati, & confermati dall'Illustrissimi Signori Sindici di Terra ferma, &c. con lillo-
ro Ordini, & decreti sotto li 29, Settembre 1620. Siano in tutto, e per tutto essequiti, & approvati.

Che la Parte presa nel Consiglio di detta Magn. Communità sotto li 6. Agosto 1588. In materia di Nodari de' Comuni, & loro Noncij, dalla quale il predetto Commune si era aggravato s'è pontualmente decetero essequita. Che la lite vertente trà la predetta Communità, e'l prenominato Commune in materia delle Beccarie resti sopita, sicche s'ij in facoltà di esso Commune di assegnar alli suoi Beccari quei luoghi, che più gli piacerà conforme alle Ducali dell'Eccellentiss. Senato in tal proposito. Et la presente fù publicata alla presenza del già detto Illustrissimo Signor Proueditor di Salò, & Capitano della Riviera, & delli fodetti eletti da esse parti, quali sottoscriueranno. Et ciò adì 27. Marzo 1624. In Salò in contrata della Fontana nel Palazzo dell'Illustrissimo Reggimento.

Antonio Prandino Dottor Sindaco speciale, & eletto:

Paolo Locatello eletto,
Fidentio Dugatio Tomarij eletto,
Ricciardo Bonfadio eletto,
Pase Pasi eletto,
Io Antonio Pasino eletto,
Io Francesco Arrighi eletto,
Io Bortolamio Donato eletto,
Io Midano Zanchi eletto,
Io Gio. Maria Pozzo eletto,

Dalla Magnifica
Communità.

Fabio Tracagno eletto,
Io Pietro Bonfadio eletto,
Io Ottauio Muracha eletto,
Io Giacomo Socio eletto,
Io Bortolamio Fiocazzoli eletto,

Dal Spett. Commune di Salò.

Hieronymus

Hieronymus Barzonus Not. & Cancell. Magnificæ Communitatis publicavit, sub-
 scripsit, & sigillavit pro fide, &c. Quare auctoritate supra scripti Consilij
 mandamus vobis, ut supra scripta omnia obseruetis, & ab omnibus inuiolabili-
 ter obseruari, & ubi opus fuerit registrarari faciatis.

Dat. In Noſtro Ducali Palatio. Die 27. Aprilis Indiſ. 7. M. DC. XXIV.


Piero Antonio Marioni Segr.

Die Sabbati. 4. Maij 1624.

Preſentatæ Illuſtriſ. D. Andreæ Delphino digniſſimo Capitano, &
 Prouiſori Riperiæ ſedenti in Palatio Illuſtriſſimi Regiminiſ ſit. in Sa-
 lodio in contrata Fontis per Excellentiſ. D. Antonium Prandinum
 I. V. D. de Buarno Syndicum ſpecialeſ Magnificæ Communitatiſ
 prædictæ, nec non per Magn. DD. Bartolomæum Magrograſſum de
 Gargnano, Georgium Appollonioſ de Deſentiano, Proſperum Lan-
 ternam de Tuſculano, Ioseph Aeneam de Cacabario, Ioannem Bap-
 tiſtam Maphezolum de Polpenatiſ, & Simeonem Picinum de Buarno
 omneſ ſex Deputatoſ actualeſ antediſ. Magn. Communitatiſ Ripe-
 riæ, & eo nomine agenteſ, &c. Quibuſ viſiſ per eiuſ Illuſtriſ. D.
 mandauit exequi debere in omnibuſ, & per omnia, &c. Referente
 Dominico Veroneſe miniſtr. &c.

Imocentiuſ de Marchiſ Cancell. mand.

Hieronymuſ Barzonuſ Cancell. Magnificæ Communitatiſ
 Riperiæ ſcripſit, & ſubſcripſit, mand. &c.



PARTE PRESA NEL
CONSEGLIO GENERALE

Della Mag. Communità della Riuiera.
Sotto il dì 29. Luglio 1624.

In materia del tempo dell'elettione, & missione de' Consiglieri, che deue esser fatta per gli Comuni di quella,

Insieme con le fedi, che doueranno esser fatte dalli Comuni alli Consiglieri, che di tempo in tempo saranno mandati al detto General Consiglio.

Stampata di commissione dell'infra scritti Signori Sindaco, & Deputati, come n'appare ordine del dì 16. & 27. Nouembre 1624. cioè

L'Eccellentiss. Signor Antonio Prandino di Boarno Sindaco.

- D. Gio. Battista Calsoni di Salò.
- D. Andrea Benamati di Maderno.
- D. Alessandro Giouannini di Puegnago.
- D. Battista Vidali di Treuifi.
- D. Vincenzo Fiorini di Riuoltella.
- D. Francesco Belana di Tremosegno.

Deputati.

V.

Si vedono



I Vedono per praticata isperienza li negotij del publico; per ogni picciol rispetto andarfi di giorno in giorno negli-
gentando, e gionger à tal terminè la trascuragine d'alcuni,
che li più graui carichi di questa Patria, & à chi si douereb-
be con maggior diligenza prouedere restano vacui, & gli
publici interessi del tutto abbandonati: ciò più frequente-
mente vedendosi nell'electione de' Signori Deputati, e Consiglieri oc-
correre, & douendosegli prouedere per ogni maniera possibile.

L'anderà Parte posta per gli Magnifici Signori Deputati, che per
l'auuenire tutti gli Comuni di questa Riuiera, à chi toccherà di tem-
po in tempo, mandar Consiglieri à questo Magnifico General Conse-
glio sino tenuti, & debbano hauer fatta la loro electione, almeno per
giorni quindici auanti il Consiglio ordinario del Mese di Giugno, &
del mese di Dicembre, & effectiuamente mandarli anco al Consiglio
primo Generale, che ad essi toccherà, & quando alcuno di essi debba
esser Deputato per il Trimestre susseguente mandarli sì, che habbino
fatto l'isperienza se vene farà bisogno, & accettato il carico, & giurato
auanti il principio del Trimestre sudetto; In pena di scudi dieci in ca-
so di mancamento d'alcuna delle cose sudette alli Comuni, de' quali
subito sino mandati debitori per il Rasonato, sopra il libro del Teso-
riero, & di più dinon poter venir in detto Consiglio alcun' altro di tal
Commune se effectiuamente non hauerà pagata la pena sodetta, Salua
però ragione à quel Commune, che sarà multato in quanto esso non
fosse in colpa di farli reintegrare dal Consigliero, & la presente Parte
prendendo si debba esser notificata per intimatione publica à cadaun'
Commune in termine d'vn mese prosimamente futuro per la sua intiera
effecutione perciò, &c.

D'ordine delli Spett. Signori Sindaco, & Deputati della Magnifica
Comunità di Riuiera, sij intimato alli Comuni di essa Magnifica
Comunità, che nell'auuenire debbano eleggere gli Consiglieri, che
doueranno venire nel General Consiglio con gli requisiti infra scritti,
alliquali debbano fare le fedì nel modo, che segue, altrimenti non sa-
ranno ammessi ad esso Consiglio, & ciò in effecutione delli Statuti, &
Parti d'essa Magnifica Comunità.

Gieronimo Barzone Cancell. della Magn. Comunità di Riuiera.



TERMINATIONE
DELL'ECCELL^{MO}
PIENO COLLEGIO

Fatta con l'auttorità dell'Eccellentiss Senato, à fauor della Magnifica Comunità di Riuiera, & contro la Magnifica Città di Bressa, per occasione della Podestaria, sotto li 16. MARZO 1625.

PRO COMMUNITATE RIPERIAE SALODII.
*Presentata die 7. Aprilis 1625. Per D. Melchiorum
Bertellum, Illustriss. D. D. Rectoribus,
qui mand. int. & reg.*



ANNES CORNELIO Dei Gratia Dux Venetiarum, Nobil. & Sap. Viris Antonio de Ponte de suo mandato Potestati, & Marc' Antonio Corrario Aequiti Capitano Brixia, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio nostro habente auctoritatem à Senatu vigore partis illius, diei 16. Nguembris prox. pre. terminatum fuisse vt infra; Videlicet. Vdito il Nontio della Magnifica, & Fedelissima Città di Bressa, & il fedel Giacomo Maggi Interueniente della medesima Città, di mandanti con la loro supplicatione presentata, & con gli suoi Auuocati, che la Comunità di Salò, sij tenuta riceuere il Nob. Ho. Sier Marc'Antonio Martinengo eletto Podestà dal General Consoglio di detta Città, in luogo di D. Alessio Brunelli, Podestà presente, essendo questa electione fatta per Scrutinio in caso di necessità, legittimamente, in effecutione delli Statuti, Priuilegij, & consuetudini immemorabili di detta Città, la quale sempre da più di cent' Anni in quà, nelli casi di necessità, & urgente bisogno hà fatto simili electioni per Scrutinio, quali

sempre sono stati accettati dall'istessi di Salò, anzi che molte volte da loro è stato supplicato il detto general Consiglio à confirmargli per altro tempo il Podestà attuale, & così in virtù della libertà sudetta sono stati gratiati, con quello hanno voluto dire, dedurre, & addurre da vna; Et dall'altra vditò D. Antonio Pace Nontio della Fedelissima Riuiera di Salò, parimente con gli suoi Auuocati dimandante esser licentiato il Nontio di Bressa dalla supplicatione presentata sotto il di vltimo Agosto passato, per parte, & nome di quella Città, con laquale vien ricercato di puoter ecceder il Priuilegio già concessogli circa il modo, & il tempo, di eleger, & di mandar il loro Podestà à Salò, ilqual tempo è di Anno in Anno, & il modo per via di general balottatione, & poi estrattione fatta à sorte, & non per via di Scrutinio, in conformità anco de giudicij, & Ducali in questo proposito fatti, & come nella risposta data in scrittura à detta supplicatione, & ciò con l'oblatione in detta Scrittura compresa concernente la persona del sudetto Nobil Martinengo vltimamente per Scrutinio eletto, per più fuer ragioni, et cause, et il tutto maturamente considerato, fù terminato conforme alla dimanda della Riuiera di Salò.

Tenor Scripturæ Fidelissimæ Riperiæ de
qua supra fit mentio sequitur,
Videlicet.

SE la Magnifica Città di Bressia, che si tolse anticamente l'obbligo di mandar con annua mutatione, vn Giudice alla nostra Riuiera delle cause Ciuili, non hauesse mira di ecceder il da lei decantato Priuilegio, & circa il modo dell'elettione, & circa il tempo, & continuatione della carica, non hauerefsimo hauuto cagione noi Interuenienti, per la detta Riuiera di ricorrer all'Officio Illustriss. dell'Auogaria, per quel giusto suffragio, che habbiamo ottenuto, non pure effecutiuo delle antiche Ducali, in questo proposito date; mà dell'vltime decisioni ancora, che nacquero per Giusticia, contra le nouità, & capricij auuersarij, mà perche gl'Interuenienti della detta Città, hanno hauuto gusto di voler anche l'Anno presente operar contra gli Ordini prescrittegli dalla publica volontà, con la scusa de' pretesti inualidissimi, & sapendo poi di non poterfi opponer alle lettere nostre Auogaresche, si han' compiaciuto di venir in questo Serenissimo Collegio, quasi che à dimandar l'approbatione del loro errore. Questo fà Serenissimo Prencipe, che la detta Fidelissima Riuiera, che mal può tolerare, così fregolato arbitrio, rispondendo humilmente all'artificiosa Scrittura di supplicatione, dimanda
con

con fondamento di gran ragione, che siano da Vostra Serenità licentia-
 ti, accioche da così sublime giudicio mosi, tengano sempre quello sti-
 le circa il modo dell'elegger, & di estrarer il Podestà, che gli fù conces-
 so, & circa la loro mutatione di Anno in Anno, à tempo debito offerui-
 no quello, che per le antiche, e moderne Ducali fù concesso, e fù deci-
 so, che così si fugaranno quelle nouità, che non possono rendersi à Po-
 poli di gran commotioni. Ilche stabilito da Vostra Serenità, per com-
 pito freno di altre nouità, che potrebbono andar pullulando col tempo,
 si contenta pro hac vice, la detta Fidelissima Riuiera, che ella non fon-
 da sopra i rigori de' pontiglij, & delle liti, & per fare quel douuto ho-
 nore all'Illustris. Sig. Marc' Antonio Martinengo, Nob. Ven. che porta il
 merito di così degno Signore, benchè egli sia cō forma diuersa dalla pre-
 scritta, stato eletto à tal carica, di ammetterlo, & riceverlo per loro Podes-
 tà, per vn' Anno giusta l'ordinario, pregando humilmetela Serenità Vo-
 stra, per eccitar la douuta offeruanza delle prime concessioni, che ri-
 guardano il tempo stabilir co'l presente giudicio, che finito, che habbia
 il suo tempo cadauno Podestà venturo, se non sarà capitato il Successore,
 faccia giudicio in tanto nelle cause Ciuili l'Illustris. Sig. Nostro Prouedi-
 tore, come Vice Podestà della Riuiera, la cui Giurisdittione in tal par-
 te celsi, coll'arriuo del Podestà successore, senza che, difficilmente pos-
 sono certo restar essequite le giuste decisioni, in tal proposito seguite,
 doue all'incontro con tale stabilimento possiamo prometterci di non ha-
 uer mai più contesa immaginabile con la detta Magn. Città, che farà con
 quella quiete, & tranquillità d'animo, che suol' esser tanto grata all'
 incomparabil suauità di questo Serenifs. gouerno, Gratiz, &c.

*Quare auctoritate superscripti Consilij mand. Vobis, vt ita exequi debeatis.
 Has autem registratas presentanti restituite.*

Dat. In nostro Ducali Palatio die 16. Martij. Indictione octaua. M. DC. XXV.

Aluise Querini Segret.

Locus sigilli S. Marci.

Vinc. Scalv. Cancell. Præt. Coad. exemp. ex regist. Duc. D. fol 78.

12100

V 3

Adi

Adi 14. Aprile 1625. Refferse Pietro Grino Officiale hauer boggi dato copia delle presenti Lettere all' Eccell. Sig. Camillo Palazzo Dottor in persona, come Deputato della Magnifica Città di Bressa qual' hà fatto buona l'habitatione, & ciò ad istanza come di sopra.

Antonius Momp. Cancell. Præt. Nod. exemp. subscrip. & sigill.

Registrata vna simile diretta all'Illustris. Signor Marin da Cà da Pesaro; Proueditor di Salò, & Capitano della Riuiera, nel Registro Magno della Cancellaria Criminale 3. fol. 25. nel Regist. Magn. 2. della Magnifica Communita fol. 3.

**Hieron. Barzonus Cancell. Magn.
Communitatis Riperiæ. &c.**

I N D I C E
D E' C A P I T O L I
D E L L I S T A T V T I
C I V I L I.



EL dimandar in giudicio. Cap. 1.	folio 153
Come debbano citarsi i Communi, le Terre, & le Vni- uersità. Cap. 2.	154
Come debbano citarsi gli heredi, che non si fanno. Cap. 3.	154
Delli commandamenti, e citationi de forastieri. cap. 4.	154
Delli commandamenti da farsi à trenta giorni. cap. 5.	154
Delli Attori, che citano; e poi non compariscono. cap. 6.	156
Che le citationi dessignamenti, terminationi, & simili possano farsi in giorni festi- ui. cap. 7.	156
Che i commandamenti clausulati habbino forza di semplice citatione. cap. 8.	156
Dell' eleggersi l'habitatione. cap. 9.	157
Delle relationi per i Ministrali. cap. 10.	157
Che nissuno sii conuenuto fuori della Riuera. cap. 11.	157
Delli Tutori, & Curatori. cap. 12.	158
Che i Tutori, & Curatori possano costituir Procuratori. cap. 13.	158
Che i maggiori d'anni 14. possano costituir Procuratori. cap. 14.	158
Delli Procuratori. cap. 15.	158
Di quelli, che non possono difender cause nelle liti. cap. 16.	159
Delli Istromenti delli Procuratori, Sindici, Tutori, & Curatori. cap. 17.	159
In quali cause si renda ragion sommaria. cap. 18.	159
Che nissuno sii tenuto eleggere attione. cap. 19.	160
Che delle inquietationi, molestie, & turbationi si possa agitar ciuilmente. cap. 20.	160

Che il Reo seguiti il foro dell' Attore. cap. 21.	folio. 160
Che prima si conuenuto il Principale; auanti che si conuenga la sicurtà. cap. 22.	160
Che più persone possano dimandar , e dimandarli a più persone in vna stessa dimanda. cap. 23.	161
Di chi più dimanda, ò riscuote di quello, che se gli deuē. cap. 24.	161
Delle citationi. cap. 25.	162
Della contestatione della lite. cap. 26.	162
Delle Interrogationi da farsi in giudicio. cap. 27.	162
Che non si neghi la figliatione, ò cose simili. cap. 28.	163
Che il giuramento di calunnia non si dij nelle cause. cap. 29.	163
Del giuramento da farsi, ò riferirsi frà le parti. cap. 30.	163
Delle confessioni. cap. 31.	164
Delle positioni. cap. 32.	164
Del dar termini, ò dilationi à priouare. cap. 33.	165
Che il giorno del termine non sij nel termine computato. cap. 34.	165
Del produrre, e legittimar i capitoli. cap. 35.	166
Del giuramento da darli alli Notari, & ad altri deputati ad esaminar testimonij. cap. 36.	166
Delle interrogationi da farsi alli Testimonij. cap. 37.	167
Del forzar i Testimonij à giurare, e testificare. cap. 38.	167
In quali giorni si esaminino Testimonij. cap. 39.	167
Dell' esaminazione de' Testimonij. cap. 40.	168
Delli Testimonij da esaminarsi fuori della giurisdittione. cap. 41.	168
Che gli huomini delle Terre non possano testificare per le sue Vnuerstità. cap. 42.	168
Che i Donatori, Alienatori, e che cedono le ragioni, non possano testificare. cap. 43.	169
In che modo quello, che agita, sii stimato ascendente, ouer discendente. cap. 44.	169
Del produrre istromenti, ragioni, & altre scritte. cap. 45.	169
Che gli istromenti delli Debitori sino esibiti. cap. 45.	169
Delli istromenti del debito pagato da esser restituiti. cap. 47.	170
Delli istromenti, che riferiscono altri istromenti. cap. 48.	170
Delli istromenti, ò scritte da esser di nuouo prodotti nelli atti. cap. 49.	171
Delli Ordini delle cause Ciuili. cap. 50.	171
Dell' ordine di spedirsi i Processi. cap. 51.	173
Del Consiglio di Sauio. cap. 52.	173
Dell' appellatione della sentenza di Consiglio di Sauio. cap. 53.	175
Quando sia lecito metter la seconda appellatione dalla sentenza di Consiglio di Sauio. cap. 54.	176
Delli compromessi da farsi trà parenti. cap. 55.	177
Del Salario delli Sauij, e delli Arbitri. cap. 56.	179
Che il Giudice secolare possa conoscere incidentalmente sopra qualunque questione. cap.	

cap. 57.	folio 180
Che alli Chierici, & Ecclesiastiche persone si faccia quella ragione nella Curia secolare, che si fa alli Laici nella curia Ecclesiastica. cap. 58.	180
Che i Giudicenti non accettino commissioni. cap. 59.	180
Del riudir il contumace. cap. 60.	181
Del modo di procedere contro i contumaci. cap. 61.	181
Delle sentenze da esser pronontiate per i Giudici ordinarij. cap. 62.	181
Che il vinto si condannato nelle spese al Vincitore. cap. 63.	182
Delle appellazioni dalle sentenze pronontiate per gli Giudici ordinarij. cap. 64.	182
Delle citazioni nelle cause d'appellazione. cap. 65.	182
Da quali sentenze non si lecito appellare. cap. 66.	183
Delle sentenze volontarie. cap. 67.	183
Del far le esecutioni. cap. 68.	183
Delle esecutioni contro i sospetti di fuga. cap. 69.	188
Del modo di procedere contro quelli, che non possedono beni mobili sino à Lire sedeci planet. cap. 70	188
Che le esecutioni non si faccino senza licenza in scritto. cap. 71.	188
Che i Comuni, e le Vniuersità habbino Consoli. cap. 72.	189
Che non si possano far ritenzioni à quelli, che conducono biade. cap. 73.	189
Come debbano farsi le esecutioni contro i Comuni. cap. 74.	190
Delle Tasse contro gli innobedienti. cap. 75.	190
Per quali persone si possano far pegni; e del salario loro. cap. 76.	191
Del non concedere lettere Generali. cap. 77.	191
Del non far salui condotti. cap. 78.	191
Del produrre le intromissioni. cap. 79.	192
Delle cose, che non deuono esser pignorate. cap. 80.	192
In quali casi non si riceuano intromissioni. cap. 81.	193
Che le intromissioni durino per vn' anno. cap. 82.	193
Che la Comunità possa far esecutioni contro suoi debitori. cap. 83.	193
Che non si dij possesso, se non citati i possessori. cap. 84.	194
Che i Comuni possano riscuotere i carichi dalli suoi Vicini. cap. 85.	194
Del carcerar per debiti. cap. 86.	194
Che dando idonea sicurtà non si alcun ritento. cap. 87.	194
In che modo si possa ceder alli beni. cap. 88.	195
Quando non si possano far ritenzioni. cap. 89.	196
Che i Massari partendosi possano esser presi. cap. 90.	196
Che la donna per debito non possa esser retenta. cap. 91.	197
Della mercede dell'imprigionare. cap. 92.	197
Che gli obligati di euittione possano esser retenti. cap. 93.	197
Del Salario delli Ministrali. cap. 94.	197
Che il principale possa esser carcerato ad istanza della sicurtà, e di qualunque obligato per altri. cap. 95.	197
Delle	

Delle prescrittioni. Cap. 96.	foglio 198
Del preseruere i depositi, & i crediti. cap. 97.	199
Del preseruere le doti. cap. 98.	199
Come non corra prescrizione alle Donne Vedoue. cap. 99.	200
Quali Nodari non possano far Istromenti. cap. 100.	200
Che i Nodari distintamente pongano il millesimo l'inditione, e la somma. cap. 101.	201
Delli Istromenti, e scritture da esser scritti al banco. cap. 102.	201
Delle scritture da farsi senza mercede alla Communita. cap. 103.	201
Delle scritture da esser custodite dalli Nodari. cap. 104.	202
Delle sottoscrizioni delli Nodari. cap. 105.	202
Che i Nodari sino tenuti metter nell' istromenti la quantita della cosa, & il pre- tuo. cap. 106.	202
Dell' Indice delli processi. cap. 107.	203
Della mercede delli Nodari, & del loro officio. cap. 108.	203
Del libro mastro delli atti Ciuili. cap. 109.	203
Che il spogliato prima d'ogni altra cosa sii restituito. cap. 110.	203
Come debbano farsi i designamenti. cap. 111.	204
In che modo debba farsi terminamento. cap. 112.	204
In che modo i Comuni sino tenuti al refacimento per il danno dato. cap. 113. folio.	205
Come debba farsi l'estimo del danno dato. cap. 114	207
Della Giurisdittione de' Consoli delle Terre della Riviera. cap. 115.	208
Che cadauno della Communita della Riviera possi tener serui, & famiglia nelle Terre della Communita sodetta. cap. 116.	208
Delle Ferie. cap. 117.	209
Delle suspensioni delle cause. cap. 118.	211
Che quelli, che difendono cause, non si piglino per sicurtà. cap. 119.	211
Del contratto celebrato a nome d'altri. cap. 120.	212
Che le cose sino credute solennemente fatte nelle traditioni. cap. 121.	212
Che il possesso s'intenda dato a quello, ilquale haera a comperato sotto gli Estimato- ri. cap. 122.	212
Delle azioni, che sotto gli Estimatori deuono esser cedute. cap. 123.	212
In che modo la cosa euinta s'intenda data in pagamento a quello, ilquale euincerà. cap. 124.	212
Che i creditor non possano cedere le ragioni in pregiudicio delli possessori. cap. 125.	213
Che l'Emfitenta, o Liuellario non possa trasferir la cosa in altri. cap. 126. folio.	213
Della notificatione da farsi, e del termine concesso per l'Emfitenta al Padrone a douer deliberare. cap. 127.	213
In che modo quello, che compra, o che toglie in pagamento la cosa liuellaria sitenu- to ad	

to al Padrone. cap. 128.	foglio 214
Che ogn'uno s'ii tenuto all'affitto, ò liuello, che esso, ouero quello, del quale è herede, hà pagato. cap. 129.	215
Dell'Emfiteuta, ò Afittuale, che tace per doi anni. cap. 130.	215
In che modo i beni liuellarij possano pigliarsi per affitti non pagati. cap. 131.	215
folio.	215
Della pena di chi non disegna la cosa, che tien à liuello. cap. 132.	216
Delli affitti, ò altri debiti da non esser depositati; mà da esser dati al Padrone. cap. 133.	217
Della pena di chi nega di douer pagare affitto; quando deue pagarlo. capit. 134.	217
folio.	217
Che l'Emfiteuta non s'ii tenuto per affitti non pagati in tempo di Guerra. cap. 135.	217
folio.	217
Che nissuna cosa possa prouarsi esser feudale; se non per istromento. capit. 136.	217
folio.	217
Del feudo acquistato. cap. 137.	218
Del non perder il feudo. cap. 138.	218
Delli beni feudali da esser dati in pagamento, & in che modo possano darsi. cap. 139.	218
Come i creditorj possano sodisfarsi nel feudo. cap. 140.	218
Che il Giudice secolare possa conoscerne intorno alle Decime. cap. 141.	219
Che i Laici possano posseder le ragioni di Decime. cap. 142.	219
Come si faccia ragione, à chi domanda le Decime. cap. 143.	219
Che non si faccia ragione di Vsure. cap. 144.	219
Che per ridimandar le Vsure s'ii fatta ragione sotto il Giudice secolare. cap. 145.	219
Che delle controuerse trà Laico, e Laico per occasion di Vsure il Vescouo, ò altro Giudice Ecclesiastico non s'interponga. cap. 146.	220
Che il figliuolo di famiglia non si possa obligare. cap. 147.	220
Che quelli, i quali alienano sino tenuti consegnar la cosa. cap. 148.	220
Che i contratti trà marito, e moglie s'intendino simulati. capit. 149.	221
folio.	221
Che la donna non possa pregiudicar alla sua dote. cap. 150.	221
Delli interusurij delle Doti. cap. 151.	221
Come le Donne, & i minori possano alienare. cap. 152.	221
Delle donazioni per causa di nozze, ouero contradoti, & quarta. capit. 153.	222
folio.	222
Del riceuer in pagamento le cose Dotali. cap. 154.	222
Che la Donna commettendo adulterio perda la dote. cap. 155.	223
Che il Principale s'ii tenuto leuar di sicurtà quello, che per lui hà promesso. cap. 156.	223
Delle Donazioni trà vini. cap. 157.	223
	Del modo

Del modo, & ordine da offeruarsi sopra la vendita de' beni stabili da esser venduti liberamente. cap. 158.	223
Del modo del condur l'acqua. cap. 159.	227
Delle Socide. cap. 160.	228
Del Salario di quelli, che diuidono i beni. cap. 161.	228
Che i beni stabili non si possano vendere in pregiudicio delli Agnati, ò confinanti. cap. 162.	229
Che niuno possa vender beni stabili ad alcun forastiero. cap. 163.	233
Che non si faccia ragione delle pene conuentionali. cap. 164.	234
Come, & quãdo la vedita; ouero il dar in pagameto s'inteda simulato. cap. 165.	234
Quando il soccessore sii tenuto di star al Massaro. cap. 166.	235
Delli contratti di cose non specificate. cap. 167.	235
Che doue non si fa mentione d'alcuna moneta, s'intenda de' planeti. cap. 168.	235
Che gli creditori possano sodisfarsi nelli beni lasciati per legato. cap. 169.	236
Come le soccessioni sino deserte. cap. 170.	236
Della soccessione delli Ascendenti. cap. 171.	238
Della Transmissione dell'heredita. cap. 172.	238
Che ogni possesso s'intenda trasferto nell'herede. cap. 173.	239
Della disposizione della legge finale nel Codice De Edicto Diui Adriani tollendo. cap. 174.	239
Che gli heredi soccedano anco nelli linelli. cap. 175.	239
Che l'heredita possa pigliarsi co' l'beneficio dell'Inuentario. cap. 176.	239
Come dal grauato di restituir l'heredita in morte venghi detratta la quarta. cap. 177.	240
Che il Marito socceda alla Moglie. cap. 178.	240
Delle consuetudini. cap. 179.	240
Dell'offeruar gli Statuti. cap. 180.	240
Che non si possa rinontiar alli Statuti. cap. 181.	241
Della mercede delli Notari, & officio di quelli con la tasa nuoua riformata l'anno 1619. 15. Giugno. cap. 108.	242
Della mercede del Caualliero del Sig. Proueditore, & delli Ministrali; tanto al Ciuile, quanto al Criminale con la tasa nuoua riformata l'anno 1619. 23. Febraro. cap. 76.	254
Della mercede dell'imprigionare. cap. 92.	263
Confermatione delli Statuti fatta per gli Illustrissimi Signori Sindici di Terraferma, & Istria. cap. 76.	266
Terminatione dell'Eccellentiss. Senato: che da due sentenze conformi non sii lecito appellare nelle cause, che non eccedano la somma di ducati cento da lire tre planet per ducato. cap. 76.	268
Decreti dell'Eccellentiss. Senato per la Stradera di Verona. cap. 76.	273
Parte del Consiglio Generale della Magnifica Communita in materia di scritture publiche. cap. 76.	288.

DELLI STATVTI CIVILI.

317

Parte del Consiglio Generale della Magnifica Communità del dì 23. Marzo 1622.	Mar- foglio 290
Parte del Consiglio Generale della Magnifica Communità del dì 31. Marzo 1622.	Mar- 292
Parte presa dal Generale Consiglio della Magnifica Communità, & confermata dall'illustrifs. Collegio, con l'auttorità dell'Eccellentifs. Senato in materia di precedenza.	293
Parte dell'Eccellentifs. Senato sotto gli 4. Genaro 1623. Per restitution della Camera Fiscale.	298
Parti dell'Eccellentifs. Senato, e Collegio per confermatione delli Statuti della Magnifica Communità.	301
Parte del Consiglio Generale della Magnifica Communità in materia dell'Elettione, & missione delli Consiglieri da esser fatta per gli Communi di quella.	305
Terminatione dell'Eccellentifs. Collegio con l'auttorità dell'Eccellentifs. Senato à fuor della Magnifica Communità, contro la Città di Brescia per occasione della Podestaria.	307

Il Fine della Tauola delli Statuti Ciuili.

Gieronimo Barzone Cancell. della
Mag. Communità di Riuiera.

IN SALO', M. DC. XXVI.

Per Bernardino Lantoni.

Con licenza de' Superiori.




P/24014


1840
The following is a list of the
names of the persons who
were present at the
meeting of the
Board of Directors
of the
Company
held on the
10th day of
January
1840
at the
City of
New York


THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE COMPANY


W. S. A. L. O. M. S. C. 1840

PER SECRETARY









Ar

BIBLIOTECA
COMUNALE
TRENTO

G
3
G
88

San
di
vincenzo







STATVTI

